

QUADERNI DELL'ISTITUTO REGIONALE  
DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO  
"ARTURO CARLO JEMOLO" / 2

L'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo", intitolato all'illustre giurista e storico, è stato costituito con legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 con lo scopo di facilitare l'adempimento della domanda di giustizia della società laziale, contribuendo alla formazione dei cittadini interessati alla carriera giudiziaria e forense. L'Istituto promuove l'impegno unitario e il confronto di quanti, nella pubblica amministrazione, nelle università, nella magistratura, nel foro e nella società civile, intendono fornire un positivo contributo alla piena attuazione della Costituzione della Repubblica e intraprende ogni iniziativa valida per una formazione culturale pienamente partecipe del processo democratico del Paese. A questo scopo l'Istituto promuove iniziative di studio e di ricerca, organizza convegni, seminari e altre manifestazioni di carattere scientifico e culturale; inoltre, si occupa della raccolta di materiale bibliografico e documentario, della pubblicazione di volumi e periodici e dell'attivazione di corsi di formazione professionale nelle materie giuridiche ed economiche. Le nuove serie di "Quaderni" e "Codici" dell'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo" nascono con l'obiettivo di dare continuità e sistematicità alle attività editoriali che l'Istituto realizza a supporto dell'attività didattica, e per raccogliere contributi sulla storia e l'attività dell'Istituto.

I lettori che desiderano  
informazioni sui volumi  
pubblicati dalla casa editrice  
possono rivolgersi direttamente a:

Carocci editore

Corso Vittorio Emanuele II, 229  
00186 Roma  
telefono 06 / 42 81 84 17  
fax 06 / 42 74 79 31

Siamo su:

[www.carocci.it](http://www.carocci.it)

[www.facebook.com/carocceditore](https://www.facebook.com/carocceditore)

[www.twitter.com/carocceditore](https://www.twitter.com/carocceditore)

Sergio Lariccia

Arturo Carlo Jemolo.  
Un giurista nell'Italia del Novecento



Carocci editore

A Emi, Giulio, Michele, Francesca, Betta, Evelyn e Lucero

Con questo volume l'Istituto inizia le attività celebrative dei suoi primi 25 anni.

1<sup>a</sup> edizione, giugno 2015  
© copyright 2015 by Carocci editore S.p.A., Roma

Realizzazione editoriale: Studio Agostini, Roma

Finito di stampare nel giugno 2015  
da Grafiche VD srl, Città di Castello (PG)

ISBN 978-88-430-7385-6

Riproduzione vietata ai sensi di legge  
(art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

Senza regolare autorizzazione,  
è vietato riprodurre questo volume  
anche parzialmente e con qualsiasi mezzo,  
compresa la fotocopia, anche per uso interno  
o didattico.

# Indice

	Prefazione di <i>Alessandro Sterpa</i>	7
	Biografia di Arturo Carlo Jemolo	9
1.	Introduzione	13
2.	La vita e l'opera di Jemolo negli anni 1905-1933	19
3.	Gli anni dal 1933 al 1944	31
4.	Il contributo di Jemolo allo sviluppo della vita democratica in Italia	35
5.	La voce della coscienza: la coscienza laica. Laicità in Italia e separazione tra Stato e Chiesa	47
6.	La partecipazione di Jemolo al tentativo di revisione del Concordato lateranense del 1929. I verbali della Commissione Gonella (febbraio-luglio 1969)	53
7.	Conclusione	69

Appendice

I verbali della Commissione Gonella (febbraio-luglio 1969)

Ministero di Grazia e Giustizia. Commissione ministeriale di studi relativi alla revisione del Concordato	75
Bibliografia	177
Indice dei nomi	203

# Prefazione

di *Alessandro Sterpa*\*

Nel momento dell'avvio della gestione commissariale del 2013, l'Istituto Arturo Carlo Jemolo ha organizzato la presentazione di una nuova offerta formativa all'interno delle proprie aule, alla presenza del Presidente della Suprema Corte di Cassazione Giorgio Santacroce e del Presidente della Corte d'Appello Catello Pandolfi.

Alla manifestazione ha partecipato, in rappresentanza della famiglia di Jemolo, anche il nipote e in quell'occasione il Professor Sergio Lariccia, alla presenza di un pubblico qualificato e numeroso, ha tracciato un profilo del giurista. In quella sede l'Istituto prese l'impegno, che oggi onoriamo con questa pubblicazione, di ricordare la figura di Arturo Carlo Jemolo e contemporaneamente di valorizzare la memoria storica della sua produzione scientifica e della sua presenza politica e culturale.

Il secondo volume della collana è pubblicato in prossimità del raggiungimento di venticinque anni di attività. Infatti, il primo corso per la carriera forense e per la magistratura fu organizzato presso l'Istituto proprio nel 1990 e fu avviato nel 1991. L'anno prossimo dunque sono venticinque anni che l'Istituto forma giovani studiosi, tra i quali, oggi, molti occupano importanti posizioni nella politica, nelle istituzioni e in particolare nel mondo delle professioni e della magistratura.

L'Istituto ringrazia il Professor Lariccia che gratuitamente si è messo a disposizione e ha donato il suo patrimonio di conoscenza e la sua capacità di ricerca all'Istituto, permettendo questa pubblicazione che sarà distribuita anche nelle librerie. Siamo orgogliosi e onorati di pubblicare questo importante libro che contiene anche numerosi documenti inediti che l'Istituto Jemolo terrà all'interno della propria biblioteca dedicata al Presidente del Consiglio di Stato – già docente dell'Istituto – Alberto de Roberto. La famiglia del Presidente scomparso, infatti, ha donato l'intera biblioteca del Presidente all'Istituto. Il volume di Lariccia dedicato alla figura di Arturo Carlo Jemolo occuperà un posto privilegiato in questa biblioteca accessibile a tutti i giovani studiosi di diritto.

\* Professore di Diritto Pubblico nell'Università degli Studi della Tuscia e Commissario straordinario dell'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo".





# Biografia di Arturo Carlo Jemolo

- 1891 Arturo Carlo Jemolo nasce a Roma, il 17 gennaio, da Luigi e Adele Anna Bella Sacerdoti.
- 1899 Frequenta la classe del primo ginnasio del Regio Ginnasio Ennio Quirino Visconti in Roma; nello stesso istituto frequenta i quattro anni successivi del ginnasio e il primo anno del liceo, Sezione A.
- 1905 Dopo la morte del padre, si trasferisce con la madre a Torino dove frequenta le ultime due classi del liceo classico Vittorio Alfieri.
- 1907 Il 1° novembre si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza della Regia Università degli Studi di Torino.
- 1911 L'11 luglio si laurea in Giurisprudenza, discutendo la tesi con il prof. Francesco Ruffini su *La questione della proprietà ecclesiastica nel Regno di Sardegna e nel Regno d'Italia (1848-1888)* e riportando il punteggio di 110 e lode, con diritto di stampa. Il 17 novembre viene ammesso al terzo anno del corso di laurea in Filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia presso l'Università di Torino. Tornato a Roma, il 29 dicembre vince il concorso di segretario di quarta classe nell'amministrazione del Fondo per il culto del Ministero di Grazia e Giustizia; dopo un breve periodo vince il concorso nell'amministrazione del Ministero dei Lavori pubblici, dove rimane fino al 15 ottobre 1920.
- 1913 Vince una borsa di studio per perfezionamento all'estero.
- 1916 Il primo di luglio ottiene l'abilitazione per titoli alla libera docenza in *Diritto ecclesiastico* presso la Regia Università degli Studi di Torino.
- 1917 Chiede di essere richiamato in servizio effettivo col grado di sottotenente, presso il IV Reggimento Artiglieria da fortezza, con sospensione del congedo temporaneo. Il 24 ottobre, a seguito della disfatta di Caporetto, cade prigioniero degli austriaci.
- 1918 Rientra in Italia dopo la prigionia.
- 1919 Il 2 maggio ottiene, con l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, il trasferimento, per decreto, della libera docenza in *Diritto ecclesiastico* da Torino a Roma.

- 1920 Inizia la sua attività di avvocato a Roma e il 10 settembre accetta la nomina a professore straordinario nella Facoltà di Giurisprudenza di Sassari: tale nomina viene formalizzata con decreto ministeriale del 16 dicembre.
- 1921 Il 3 ottobre sposa civilmente Adele Morghen; il giorno successivo don Ernesto Buonaiuti, che il 14 gennaio era stato scomunicato e sospeso *a divinis* con decreto del S. Uffizio, celebra il suo matrimonio con Adele Morghen, nella chiesa di Sant'Agnese in Agone.
- 1922 Il 5 luglio il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata approva la sua chiamata di trasferimento dall'Università di Sassari. Il 27 luglio il Ministero della Pubblica Istruzione comunica tuttavia al Rettore che il trasferimento non può avere luogo a causa di un vizio di nullità della votazione.  
Il 4 novembre la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna accoglie la sua domanda di trasferimento dall'Università di Sassari; il 14 novembre Jemolo dichiara il proprio assenso al trasferimento. Il 28 dicembre presenta la domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Roma, quale "professore di materie giuridiche nelle RR. Università".
- 1923 Il 1° gennaio prende servizio come professore di *Diritto ecclesiastico* nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. Il 21 marzo trasferisce la residenza da Roma a Bologna. Inizia a praticare l'attività forense presso lo studio dell'Avvocato Enrico Redenti, con decorrenza dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati di Bologna dal 17 luglio.
- 1924 Ottiene la promozione a professore ordinario di *Diritto ecclesiastico*, con decorrenza dal 1° luglio. Il 12 dicembre la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna delibera il conferimento dell'incarico di *Diritto ecclesiastico*, dopo averlo chiamato a ricoprire la cattedra di *Diritto amministrativo* (con decorrenza dal 16 gennaio 1925).
- 1925 L'8 gennaio accetta il trasferimento dalla cattedra di *Diritto ecclesiastico* a quella di *Diritto amministrativo*, con parere favorevole emesso il giorno successivo dal Ministero della Pubblica Istruzione. Dal 16 gennaio inizia l'insegnamento del *Diritto amministrativo* nella Facoltà di Giurisprudenza di Bologna, mantenendo l'incarico di *Diritto ecclesiastico*. Il 26 settembre la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano delibera la chiamata a professore stabile di *Diritto pubblico ed ecclesiastico*, sottolineando nel verbale l'opportunità di conferire l'incarico in materie affini. Il 1° maggio è pubblicato su "Il Mondo" il manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce: tra le altre firme figura quella di Jemolo. Il 28 novembre il Ministero della pubblica istruzione emette parere favorevole al trasferimento da Bologna a Milano per l'insegnamento di *Diritto pubblico ed ecclesiastico*. Tale insegnamento prosegue fino al 15 ottobre del 1927.

- 1927 Il 16 ottobre, viene redatto il verbale della delibera del trasferimento a professore stabile in *Diritto ecclesiastico* dall'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano all'Università di Bologna.
- 1930 Assume servizio come professore incaricato di *Istituzioni di diritto pubblico* presso il libero Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Bologna; l'incarico durerà fino all'anno accademico 1933-34.
- 1931 Il 31 ottobre presta il giuramento di fedeltà al re e al regime fascista presso la Regia Università di Bologna.
- 1933 Il 1° novembre assume servizio come professore di *Diritto ecclesiastico* nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma.
- 1947 Il 21 maggio viene emesso il decreto del Tribunale della Sacra Romana Rota di sospensione per "inabilità" dell'ufficio di Avvocato rotale: la motivazione del provvedimento è fondata sulla sfida a duello con il giornalista Stanis Ruinas (pseudonimo di Giovanni Antonio De Rosas), che lo aveva accusato di fascismo.
- 1949 Vince il premio Viareggio per la saggistica con il volume *Stato e Chiesa in Italia negli ultimi cento anni*, Einaudi, Torino.
- 1953 Partecipa con Ferruccio Parri, Norberto Bobbio e Piero Calamandrei al movimento di "Unità popolare" impegnato nel contrastare la legge elettorale maggioritaria (c.d. legge truffa).
- 1961 Il 1° novembre viene collocato fuori ruolo.
- 1962 Inizia la collaborazione con la "Rivista di diritto civile" per la rubrica "Occhiali del giurista".
- 1966 Viene collocato a riposo per raggiunti limiti di età.
- 1967 Il 12 dicembre gli viene conferito il titolo di Professore emerito di *Diritto ecclesiastico* nell'Università di Roma "La Sapienza".
- 1969 Nei mesi compresi fra febbraio e luglio partecipa alle sedute della Commissione governativa per la revisione del Concordato lateranense.
- 1976 Il 27 marzo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gli consegna un attestato per i cinquant'anni di esercizio della professione forense.
- 1981 Il 12 maggio muore a Roma.

### Alcuni libri di A. C. Jemolo

*L'amministrazione ecclesiastica*, in *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano* a cura di V. E. Orlando, x, II, 1, Società Editrice Libreria, Milano 1915; *Crispi*, Vallecchi, Firenze 1922 (poi Le Monnier, Firenze 1972); *Il giansenismo in Italia prima della rivoluzione*, Laterza, Bari 1928; *Lezioni di diritto ecclesiastico. Il diritto ecclesiastico dello Stato italiano*, Leonardo da Vinci, Città di Castello 1933 (11ª edizione), Giuffrè, Milano 1982; *Il matrimonio*, Utet, Torino 1937; *Chiesa e stato in Italia negli ultimi cento anni*, Einaudi, Torino 1948 [il suo saggio

storico più noto, via via accresciuto e aggiornato nei decenni successivi]; *Italia tormentata. 1946-1951*, Laterza, Bari 1951; *La crisi dello Stato moderno*, Laterza, Bari 1954; *Pagine sparse di diritto e storiografia*, a cura di L. Scavo Lombardo, Giuffrè, Milano 1957; *Società civile e società religiosa (1955-1958)*. Saggi, Einaudi, Torino 1959; *I problemi pratici della libertà*, Giuffrè, Milano 1961; *Scritti vari di storia religiosa e civile*, a cura di F. Margiotta Broglio, Giuffrè, Milano 1965; *Anni di prova*, Neri Pozza, Vicenza 1969 (2<sup>a</sup> edizione con introduzione di F. Margiotta Broglio: Passigli, Firenze 1991); *Gli occhiali del giurista*, Cedam, Padova 1970; *Premesse ai rapporti tra Chiesa e Stato*, Giuffrè, Milano 1970; *Il dramma di Manzoni*, Le Monnier, Firenze 1973; *Questa Repubblica. Dal '68 alla crisi morale*, introduzione di G. Spadolini, Le Monnier, Firenze 1978 (poi Mondadori Education, Milano 1981); *Scherzo di Ferragosto*, Editori Riuniti, Roma 1983; *Figli e padri*, Studium, Roma 1984; *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al codice del 1917*, il Mulino, Bologna 1993; *Che cos'è la Costituzione*, introduzione di G. Zagrebelsky, Donzelli, Roma 2008; *Coscienza laica*, Morcelliana, Brescia 2008 [saggi sulla laicità in Italia]; *Il malpensante*, a cura di B. Quaranta, Aragno, Torino 2011 [raccolta di articoli comparsi su "La Stampa"]].

### Scritti su A. C. Jemolo

Sergio Lariccia, *Diritto ecclesiastico italiano. Bibliografia 1929-1972*, Giuffrè, Milano 1974, pp. 148-58; Id., *Diritto ecclesiastico italiano. Bibliografia 1973-1979*, Libreria Editrice Universitaria - Licosa, Perugia 1981, pp. 141-5; *Giornata Lincea per il centenario della nascita di Arturo Carlo Jemolo* (Roma, Accademia dei Lincei, 18 dicembre 1991), Accademia dei Lincei, Roma 1993; Piero Bellini, *Il contributo metodologico di Aldo Checchini e Arturo Carlo Jemolo alla scienza del diritto ecclesiastico e il significato del loro magistero*, in Aa.Vv., *La tradizione dottrinale nel diritto ecclesiastico*, Jovene, Napoli 1994, pp. 54-84; Francesco Margiotta Broglio, *A. C. Jemolo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXII, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 2004, pp. 196-200 (<http://www.treccani.it/>); Rinaldo Bertolino, Ilaria Zuanazzi (a cura di), *La lezione di un maestro*, Atti del Convegno in memoria di Arturo Carlo Jemolo (Torino 8 giugno 2001), Giappichelli, Torino 2005; Giorgia Cassandro, Alessia Leoni, Fabio Vecchi (a cura di), *Arturo Carlo Jemolo. Vita ed opere di un italiano illustre*, Jovene, Napoli 2008; Paolo Valbusa, *I pensieri di un malpensante. Arturo Carlo Jemolo e trentacinque anni di vita repubblicana*, Marsilio, Venezia 2008; Carlo Fantappiè, *Arturo Carlo Jemolo. Riforma religiosa e laicità dello Stato*, Morcelliana, Brescia 2011; Sergio Lariccia, *Tutti gli scritti*, V, Pellegrini, Cosenza 2015, pp. 4290-302, 4388-409.

Si segnala che un'ampia bibliografia degli scritti di e su Arturo Carlo Jemolo è reperibile alle pp. 177-202 di questo volume.

# Introduzione

1. Con la pubblicazione di questo volume mi propongo di contribuire alla conoscenza del pensiero e dell'azione di Arturo Carlo Jemolo.

Per ottenere questo risultato ho ritenuto opportuno pubblicare in appendice i verbali di una commissione di studio della quale Jemolo è stato senza dubbio il principale protagonista: la commissione governativa per la revisione del Concordato lateranense. Tale commissione era composta dal presidente Gonella, da sei professori universitari, che cito in ordine di anzianità (Gaspere Ambrosini, Arturo Carlo Jemolo, Franco Valsecchi, Roberto Ago, Pio Fedele e Paolo Rossi), e da quattro segretari: oltre a me, Vito Librando, Giuseppe Rossini e Arnaldo Squillante. Dopo la morte di quest'ultimo, nel 2002, sono l'unico superstite di quanti parteciparono ai lavori di quella commissione.

Giovanni Spadolini, nel 1976, ha provveduto a pubblicare la *Relazione* della commissione in un libro edito dalla casa editrice Vallecchi (Spadolini, 1976a). Una *Relazione* dei lavori di una commissione di studio è molto utile per conoscere i risultati di un gruppo di lavoro e valutare il contributo di ciascun componente; ma ancora più utili penso siano i verbali nei quali risulta espressamente il pensiero esposto da ciascun membro della commissione stessa; con la lettura e la successiva approvazione dei verbali all'inizio delle varie sedute si ottiene un risultato di veridicità che può consentire al lettore di ottenere una conoscenza più approfondita degli orientamenti assunti e degli argomenti esposti durante i lavori.

Come ho potuto personalmente verificare, i verbali da me redatti durante i lavori delle varie sedute della commissione non esistono più presso gli uffici competenti del ministero di Giustizia: la copia pubblicata in questo volume è dunque l'unica che mi risulti esistente.

Devo anche ricordare che purtroppo nella copia in mio possesso che ora viene pubblicata manca il verbale della riunione dell'11 luglio 1969 (ore 17), giorno nel quale la commissione era stata riconvocata per procedere alla «lettura della prima stesura del testo della relazione» (cfr. dichiarazione del pre-

sidente Gonella, controfirmata dai segretari, riferita nel verbale della seduta della commissione del 25 giugno, ore 17, *infra*, p. 175):

A questo punto sono le ore 19,30 il Presidente Gonella toglie la seduta, previa riconvocazione della Commissione per il giorno 11 luglio p.v., ore 17.

Un'ultima osservazione preliminare per rendere più comprensibile la citazione delle pagine dei verbali della Commissione Gonella (cfr. *infra*, pp. 75-175. Nei verbali originali in mio possesso c'è una strana numerazione: progressiva, fino alla pagina 115, senza distinzione per le singole sedute della commissione, per i primi sei verbali; progressiva, con distinzione per le pagine dei singoli verbali, dal settimo al quattordicesimo.

2. Qualche mese fa ho chiesto a Giorgio Maria Cavalieri, il mio giornalista, un giovane colto e preparato in materie giuridiche, divenuto un mio amico, se conoscesse Jemolo: «frequento per motivi di studio l'Istituto Jemolo – mi ha risposto – e credo che Jemolo sia stato un giurista di una certa importanza»; «insegnava diritto canonico all'università», ha aggiunto un signore in attesa anche lui di comprare il giornale, che ignorava probabilmente la differenza fra diritto canonico e diritto ecclesiastico.

L'idea di dare vita a un "Istituto di studi e di ricerche giuridiche" di carattere regionale nacque nel clima di collaborazione che, sul finire degli anni Ottanta, si era venuto stabilendo fra le componenti degli amministratori pubblici locali, della magistratura, dell'università e dell'avvocatura, le quali avevano avuto occasione di incontrarsi per discutere insieme della preannunciata introduzione dell'ufficio del giudice di pace, cioè di una magistratura strettamente radicata sul territorio e deputata a risolvere quel rilevante e crescente contenzioso minore, il cui impatto sociale è da non trascurare, ma che sulla sponda giudiziaria non trova, per la durata e il corso del processo, adeguata accoglienza. Il consiglio regionale del Lazio concretizzò l'idea costituendo, con legge 11 luglio 1987, n. 40, un Istituto regionale di studi giuridici in cui le quattro componenti, di cui si è detto, fossero rappresentate.

All'Istituto fu attribuita la personalità di diritto pubblico e le finalità a esso assegnate, descritte negli artt. 1, 2 e 3 della citata legge, mirano a realizzare il progresso culturale, civile e sociale della società laziale, promuovendo l'impegno unitario e il confronto fra quanti, nella pubblica amministrazione, nelle università, nella magistratura e nel foro, intendono fornire un positivo contributo per il raggiungimento di tali obiettivi e, in conseguenza, intraprendendo ogni iniziativa di studio e di ricerca, provvedendo altresì all'organizzazione di convegni, seminari e altre manifestazioni di carattere

scientifico e culturale, alla raccolta di materiale bibliografico e documentario, alla pubblicazione di volumi e periodici, alla attivazione di corsi per formazione professionale nelle materie giuridiche ed economiche. Il 17 gennaio 1991, con una cerimonia solenne, promossa dal consiglio regionale del Lazio e dall'Istituto Arturo Carlo Jemolo, alla quale parteciparono il presidente della Repubblica e le più alte cariche dello Stato, fu celebrato a Roma, in Campidoglio, il centenario della nascita di Arturo Carlo Jemolo del cui nome l'Istituto si fregia.

In tale cerimonia fu illustrata la figura di Arturo Carlo Jemolo, «giurista insigne, storico di razza, avvocato di fama, scrittore umanissimo, insuperato maestro di civiche virtù», fu data notizia della costituzione dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo e furono illustrate le finalità dello stesso.

Nel 1992 l'Istituto ha iniziato il suo cammino. Federico Orlando, in un articolo su "Europa" del marzo 2011, riferisce che nei giorni precedenti, nella posta del quotidiano "la Repubblica", era stata pubblicata una "veemente" lettera del signor Andrea Jemolo, contro la presidente della Regione Lazio Renata Polverini, per la nomina di Dario Rossin, consigliere comunale in Campidoglio, alla carica di commissario all'Istituto di studi giuridici intitolato ad Arturo Carlo Jemolo.

Considero questa scelta – scriveva il nipote di Arturo Carlo Jemolo – un tradimento della memoria di Arturo Carlo Jemolo, per il quale l'antifascismo fu scelta intransigente di vita e di cultura. Voglio ricordare che mio nonno fu, nel 1925, fra i firmatari del manifesto degli intellettuali antifascisti promosso da Benedetto Croce, e che alla Sapienza gli studenti contrari al fascismo sceglievano, durante il regime, di sostenere l'esame di diritto canonico con Jemolo anche perché presso la sua cattedra non v'era l'obbligo di indossare la camicia nera. La Destra di Storace – conclude la lettera – è nata proprio dal rifiuto di considerare il fascismo "male assoluto", come fece Gianfranco Fini [...]. La presidente Polverini eviti di affidare l'Istituto Jemolo a chi ancora rivendica gli ideali fascisti.

Mi associo anche per fatto personale (oltre che di civiltà) alla protesta e alla richiesta, scriveva Orlando, spiegando le ragioni della sua solidarietà (Orlando, 2011).

Forse non ci si può meravigliare del fatto che, nell'opinione pubblica con scarse conoscenze della bibliografia giuridica del secolo scorso, oggi poco o nulla si sappia a proposito di uno studioso morto più di trent'anni fa, nonostante vi siano molti motivi per continuare a ricordare Arturo Carlo Jemolo, «il laico credente nella ragione che dà consigli al Papa» (Orlando, 2011, che si riferisce probabilmente al rapporto tra Jemolo e il papa Paolo VI), un maestro del Novecento, sia pure, come giustamente suggeriva Norberto Bobbio nel 1978,

Un maestro con la emme minuscola [...] di colui che insegna l'abbecedario: le nozioni che tutti dovrebbero sapere<sup>1</sup>.

Jemolo, nato a Roma il 17 gennaio 1891, morì nella stessa città il 12 maggio 1981. Il suo primo scritto, un libro sulla proprietà ecclesiastica pubblicato a Torino dalla casa editrice Bocca (Jemolo, 1911: il volume pubblica il testo della sua tesi di laurea nella facoltà giuridica di Torino, relatore il professor Francesco Ruffini), è del 1911; nel giorno della sua morte il quotidiano "Il Tempo" di Roma pubblicò una sua intervista rilasciata il 14 aprile precedente, mentre il giorno dopo venne pubblicato il suo ultimo articolo inviato a "La Stampa", con il titolo *Se l'uomo è in carcere*, su un argomento tuttora di grande attualità, le carceri in Italia.

Nell'Italia liberale, fascista e democratica del secolo scorso Arturo Carlo Jemolo non è stato soltanto uno dei personaggi più rappresentativi della cultura ma anche un protagonista della vita politica e sociale del nostro paese, un «personaggio affascinante e coraggioso, uno dei pensatori più liberi e aperti che ho avuto modo di conoscere», come in occasione di un suo ricordo di Lucio Lombardo Radice, ha osservato Goffredo Fofi, che Jemolo aveva conosciuto nel 1960 (Fofi, 2012: testo di un intervento inviato per un'iniziativa di ricordo di Lombardo Radice, organizzata a Roma, comunità San Paolo, da Nicoletta Lanciano del movimento di cooperazione educativa).

Come per la maggior parte degli studiosi e dei pensatori, una valutazione del loro contributo alla storia del pensiero scientifico che prescindendo dalla considerazione dell'esperienza concreta e dell'azione esercitata dagli stessi nel corso della loro esistenza è inadeguata a fare comprendere una parte importante della loro personalità e della loro influenza sull'evoluzione della società italiana: questa affermazione penso che assuma rilievo in particolare per un uomo come Arturo Carlo Jemolo, per il quale la ricerca riguardante la sua vita e la sua opera rivela con evidenza l'impossibilità di esprimere un giudizio che non tenga presente anche la sua concreta azione politica e non consideri la sua attività pratica di docente universitario, di "grandissimo giornalista" (così lo definiva Piero Bellini in un suo scritto del 1994 [Bellini,

1. Il 12 settembre 1978 nel circolo della Stampa, a Torino, Jemolo riceve il premio "Giuseppe e Aristide Martinetto", destinato a chi «avesse contribuito all'eliminazione del malcostume e dell'opportunismo o alla difesa dei diritti dei cittadini, anche andando controcorrente e affrontando con coraggio l'impopolarità»: in questa occasione Norberto Bobbio, nel discorso in cui rende omaggio al "maestro" e riferisce la motivazione del premio, volendo sottolineare la personalità di Jemolo, ne parla non come un maestro nel senso tradizionale, ma come un maestro con la m minuscola che ha saputo comunicare a intere generazioni «l'abbecedario, le nozioni minime che tutti dovrebbero sapere» (Quaranta, 2011, p. 230).



1994, pp. 54-84; 1996, pp. 407-26]) e di avvocato impegnato in processi di grande rilevanza.

Cattolico ma non clericale; difensore dei diritti dello Stato, nei suoi rapporti con la Chiesa cattolica, ma non anticlericale e fortemente critico nei confronti di ogni atteggiamento che potesse giustificare la qualifica di un anticlericalismo “becero, vuoto e intollerante”<sup>2</sup>, liberale e cattolico, come amava definirsi, con una critica implicita nei confronti di quanti usavano qualificarlo come un “cattolico-liberale” (uno «storico cattolico-liberale» lo definì, tra gli altri, Maturi, 1962, p. 596), con sottolineatura del trattino<sup>3</sup>; oppositore di talune scelte del partito radicale, ma rispettato e apprezzato dai radicali e, in particolare, da Marco Pannella («una figura molto amata nel mondo radicale e in particolare da Marco Pannella», come ha ricordato Di Leo, 2011); convinto anticoncordatario ma partecipe dei lavori delle commissioni per la revisione del Concordato lateranense e delle delegazioni, composte da Gonnella, Jemolo e Ago, che sin dal 1969 operarono per le trattative della revisione concordataria e dell’intesa con l’Unione delle comunità ebraiche italiane; fermo sostenitore del valore essenziale del senso dello Stato, ma impegnato nel rispetto e nella difesa del sentimento religioso e delle garanzie delle istituzioni religiose; fermissimi e ripetuti i suoi no all’ostilità e all’intolleranza, no al giurisdizionalismo, no al Concordato ma no anche al venir meno dei valori cristiani e i suoi sì alla separazione tra Stato e Chiesa cattolica, sì alla scuola pubblica (tra gli innumerevoli contributi di Jemolo in materia scolastica, mi limito a ricordare Jemolo, 1962a; 2012), sì al divorzio; mai democristiano, ma neppure comunista; aveva dichiarato di non avere mai votato per il partito della democrazia cristiana (Jemolo, 1976c; 1977a, p. 271; 1978a, p. 202) e non si iscrisse mai al partito popolare italiano, nel 1919, alla Democrazia cristiana, nel 1946, e all’UGCI (Unione dei giuristi cattolici in Italia), associazione, nata nel 1948, molto influente nel processo evolutivo (o involutivo?) della cultura giuridica italiana; “bastian contrario”, “piccolo borghese” e “malpensante”.

Come si può facilmente comprendere, ciascuna di queste definizioni o qualifiche intese a descrivere la personalità di Jemolo e le peculiarità della sua presenza nella cultura e nella vita del secolo scorso meriterebbe un’attenta

2. Come quello del giornale “L’asino”, diffusissimo giornale dei primi anni del secolo scorso, e del suo direttore, Guido Podrecca, i cui articoli, scrive Jemolo, avevano suscitato «il disgusto pur di un acre anticlericale come Gaetano Salvemini»: Jemolo (1963a, p. 410).

3. «Del tutto inadeguata, comunque – ha giustamente osservato Margiotta (2013, p. 1122) – la facile e più volte applicatagli etichetta di seguace del “cattolicesimo liberale”. Non solo ebbe in più di un’occasione a contestare il concetto stesso, sottolineando il contrasto tra tavole di valori, tra “sentire” cattolico e “sentire” liberale, ma va ricordato che nella prima giovinezza, pure irritato dall’anticlericalismo di pessimo conio allora corrente, fu avverso ad ogni clericalismo.»

considerazione di aspetti e questioni che in questo volume verranno, sia pure sommariamente, ricordati. D'altra parte, considerando che Jemolo è morto quando aveva novant'anni, la valutazione di possibili mutamenti delle sue opinioni e convinzioni nel corso della sua vita richiederebbe un esame, qui non consentito, di tutte le storie e vicende che hanno contrassegnato le esperienze vissute da Jemolo, nel lungo periodo della sua esistenza.

Liberale e cattolico, piuttosto che cattolico-liberale amava definirsi liberal-cattolico,

appellativo riservato a chi per intensa che sia la sua fede o la sua pratica, pensi secondo schemi della società civile, dia gran posto nelle sue preoccupazioni alle strutture statali; a chi, ad esempio, riconoscesse che nella sua formazione avessero agito eminentemente uomini del mondo laico: Martinetti<sup>4</sup> e Croce, Ruffini ed Einaudi (Jemolo, 1958i).

Jemolo non mancò mai di ribadire la sua fede nella libertà e la sua fedeltà alla Chiesa di Roma, associata alla speranza di poterla rinnovare dall'interno; tali aspettative parvero concretarsi con la salita al soglio pontificio di Giovanni XXIII, tanto è vero che Jemolo definì il concilio «la speranza di una nuova primavera della cristianità».

Tra le tante opinioni che si possono ricordare, con riferimento agli orientamenti politici e religiosi di Jemolo, mi limito per ora a citare la dedica delle due edizioni del 1961 e del 1972 del libro su *I problemi pratici della libertà*, ai quattro nipoti nati nel 1947, 1949, 1954 e 1957:

Ai cari nipoti Daniele, Marco, Giovanni Lombardo-Radice, Andrea-Carlo Jemolo, con l'augurio di essere uomini liberi di vivere in un mondo libero di usare della libertà per andare verso il bene: che per il loro nonno si chiama: Dio (Jemolo, 1961a, p. v).

E ancora un augurio viene espresso, nella p. VI («Ai miei diletti nipotini Daniele e Marco») e nelle ultime righe del volume su *La crisi dello Stato moderno*, pubblicato in prima edizione nel 1954:

Auguriamoci non lontano uno di quei soffi di desiderio di giustizia, di amore per gli uomini, di fiducia nella fratellanza, di capacità di rinunce da parte di chi più ha, di confidenza nei vicini. In una parola, auguriamoci un ritorno al messaggio cristiano, e che da questo possa nascere la nuova forma di Stato (Jemolo, 1954a; 1991a, pp. VI e 165).

4. Piero Martinetti fu l'unico professore di filosofia che, nel 1931, si rifiutò di prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista. Di recente è stato ripubblicato uno dei suoi libri più importanti e controversi, *Cristo e il cristianesimo* (Martinetti, 2013), pubblicato in forma privata nel 1934, posto sotto sequestro dal fascismo e poi messo all'Indice dalla Chiesa cattolica. Per una recensione a questo volume cfr. Zaccuri (2013).

## La vita e l'opera di Jemolo negli anni 1905-1933

Nel suo bellissimo libro autobiografico *Anni di prova*, pubblicato dalla casa editrice Neri Pozza nel 1969 (Jemolo, 1969a, poi ripubblicato nel 1991), Jemolo (1991b), che aveva allora 78 anni, descrisse con efficacia gli anni dei suoi studi scolastici e universitari, ricordando le ragioni del suo debito di gratitudine nei confronti di coloro che, come Luigi Einaudi e Francesco Ruffini, rappresentarono sempre i suoi modelli di rigore morale, di coerenza e di sobrietà.

Dopo la morte del padre, nel 1905, Jemolo si trasferì con la madre a Torino, dove frequentò prima il liceo classico Vittorio Alfieri e poi la facoltà di Giurisprudenza, presso la quale si iscrisse nel 1907, frequentò i corsi di grandi maestri e si laureò l'11 luglio 1911, discutendo la tesi di laurea su *La questione della proprietà ecclesiastica nel Regno di Sardegna e nel Regno d'Italia (1848-1888)* (valutata dalla commissione meritevole del voto di 110 e lode e della dignità di stampa), relatore il professor Francesco Ruffini.

Il 29 dicembre 1911 vinse il concorso per segretario di IV classe al fondo per il culto presso il ministero di Grazia e Giustizia; lo stesso anno, previo superamento di un nuovo concorso, si trasferì presso il ministero dei Lavori pubblici, nel quale rimase fino al 15 ottobre 1920; tra il 1919 e il 1920, a Parigi e Vienna, svolse le funzioni di giureconsulto della delegazione italiana alla commissione delle riparazioni.

Sin dal 1913 Jemolo cominciò a dedicare attenzione al tema della separazione tra Stato e Chiesa, in occasione di una sua recensione al libro su questo argomento di Mario Falco, pubblicato lo stesso anno presso la casa editrice Bocca di Torino (Jemolo, 1913a, p. 447).

Nel 1916 ottenne la libera docenza in Diritto ecclesiastico (docenza che Jemolo nel 1919 chiese venisse trasferita all'Università di Roma).

Del periodo trascorso a Torino va segnalato il rapporto con i "grandi maestri" (Achille Loria, Gian Pietro Chironi, Luigi Einaudi, Giuseppe Prato, Federico Patetta, Giovanni Pacchioni, Gaetano Mosca, Francesco Ruffini), più volte rievocati nei suoi ricordi, che nella facoltà giuridica torinese del primo trentennio del secolo scorso formarono alcune personalità eccezionali come

Piero Gobetti, Antonio Gramsci, Leone Ginzburg, Cesare Pavese, Palmiro Togliatti, Alessandro Galante Garrone, Norberto Bobbio.

Nel 1919, in un concorso a cattedra nella libera università di Perugia (primo classificato fu Vincenzo Del Giudice, che venne chiamato come professore straordinario), ottenne un giudizio molto positivo da parte di una commissione (composta da Francesco Brandileone, Santi Romano, Angelo Crisculi, Isidoro La Lumia ed Enrico Besta), che aveva osservato quanto segue:

D'indirizzo prevalentemente storico sono alcuni tra i primi maggiori suoi scritti, dai quali emerge con l'accuratezza delle indagini un'abilità non comune di coordinamento e di esposizione; egregie attitudini da giurista, affermate già in una serie di note giurisprudenziali trattate con finezza e quasi con eleganza, spiccano poi soprattutto nel suo recente lavoro sull'*Amministrazione ecclesiastica*, che tutta la materia rielabora da un nuovo punto di vista. La vastità e la modernità della cultura, l'accuratezza delle indagini, il sano equilibrio dei giudizi, la chiarezza delle enunciazioni sono pregi che lo pongono in prima linea tra i giovani cultori del Diritto ecclesiastico italiano (MIP, "Bollettino ufficiale", II, 46, n. 41, 9 ottobre 1919, pp. 1534-5).

Nel 1920 Jemolo iniziò la sua attività di avvocato e la sua carriera universitaria che si svolse nelle sedi di Sassari, Bologna, Milano (Università cattolica del Sacro Cuore dal 1925 al 1927) e Roma (dal 1° novembre 1933 al 31 ottobre 1961): come dichiarò Jemolo, due attività, quelle di avvocato e di professore universitario,

non felici per chi è di temperamento angosciato, tutt'altro che sicuro di sé. Il lavoro a me confacente è sempre stato soltanto quello di scrivere, nell'isolamento e nel silenzio (Jemolo, 1991b, p. 313).

L'attività di avvocato Jemolo la esercitò praticamente fino agli ultimi giorni della sua vita: «questa è l'ultima volta che vengo qui», sono state le ultime parole che Jemolo ha rivolto alla segretaria Silvana Di Massimo, poche sere prima di morire; fino a qualche mese prima Jemolo, noto anche per la modestia delle parcelle presentate ai suoi clienti, andava a piedi a Palazzo di Giustizia di piazza Cavour in Roma, per depositare le sue carte, come il fattorino di se stesso (Serafini, 1981); un'attività professionale svolta con uno scrupolo, un'umiltà e un rigore che gli valsero un grande nome tra i professionisti e un sincero apprezzamento negli ambienti della magistratura civile, amministrativa e costituzionale; sulla forte stima dei magistrati posso testimoniare personalmente con il ricordo dei giudizi unanimemente favorevoli da parte di tanti miei colleghi durante la mia esperienza, dal 1965 al 1976, di magistrato della Corte dei conti, istituto presso il quale Jemolo interveniva con grande frequenza come difensore; così come era costantemente presente nei processi

davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato e alla Corte costituzionale; tale attività gli consentì di tenere sempre insieme la speculazione scientifica con l'esperienza giuridica diretta; di essa testimonia la rubrica che tenne, per molti anni, sulla "Rivista di diritto civile", con il titolo *Gli occhiali del giurista*, con note, commenti e contributi pubblicati nei due volumi editi dalla Cedam di Padova (Jemolo, 1970b; 1985a)

Nel 1958, per ricordare solo alcuni esempi, Jemolo accettò di patrocinare la causa avanti alla Corte costituzionale, in cui fu discussa l'incostituzionalità di talune norme delle leggi sui culti ammessi, norme che in conseguenza decadde (Peyrot, 1981); negli anni Settanta, difese in giudizio il professore Franco Cordero, nel processo amministrativo davanti al Consiglio di Stato contro l'Università cattolica di Milano e nel processo costituzionale conclusosi con la sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 1972: si trattava di esaminare un problema – quello dei condizionamenti sulle libertà degli insegnanti che svolgono la loro attività di docenti nell'Università cattolica – che Jemolo ben conosceva per avere insegnato nella medesima università negli accademici 1925-1927 (Jemolo, 1973a; 1974a).

Le sue pubblicazioni precedenti l'inizio della sua attività di professore universitario iniziata nel 1920 rivelano con chiarezza, oltre alla conoscenza approfondita delle tematiche giuridiche, anche una spiccata attenzione verso le problematiche storiche ed è giusto osservare che

Già dai suoi primi lavori Jemolo, con i suoi dubbi e i suoi interessi "giansenisti", che si inserivano in quel filone di ricerche aperte dal suo maestro Ruffini, si presentava come un inquieto studioso di ispirazione cattolico-liberale (Mattone, 2014, p. 40).

Un recente, molto interessante studio di Antonello Mattone (2014) richiama l'attenzione sull'attività di studioso e di docente di Jemolo negli anni compresi fra il 1920 e il 1923, periodo nel quale Jemolo insegnò Diritto ecclesiastico nell'università di Sassari, nella cui facoltà giuridica, il 1° luglio 1920, aveva vinto il concorso per professore straordinario di Diritto ecclesiastico, risultando all'unanimità primo classificato, con questo giudizio lusinghiero da parte della commissione, composta da Francesco Scaduto, presidente, Francesco Brandileone, Francesco Ruffini, Domenico Schiappoli e Arrigo Solmi:

Il complesso della produzione scientifica di questo candidato dimostra una vasta conoscenza della materia, una notevole originalità e acutezza d'ingegno, una operosità veramente ammirevole [...]; è stata avvertita in questo candidato qualche tendenza a soverchia sottigliezza e qualche mancanza nell'allacciare i risultati dell'indagine storica alla costruzione giuridica; ma questi ed altri difetti sono largamente compensati dalle doti d'equilibrio mentale, di vigore logico, di vasta e profonda erudizione, che

dimostrano la maturità del suo ingegno e danno sicura promessa di nuovi e fecondi frutti (MIP, "Bollettino ufficiale", II, 48, n. 49, 8 dicembre 1921, p. 1780).

Il 16 ottobre 1920 prese servizio e gli venne affidata anche la supplenza di Diritto internazionale.

Nell'ateneo sassarese, nei primi due decenni del secolo scorso, la materia del Diritto ecclesiastico era stata sempre insegnata per supplenza da docenti di altre discipline (Flaminio Mancaleoni dal 1904, Antonio Mocci nel 1919-20): Jemolo era dunque il primo, vero professore di Diritto ecclesiastico in quella università: la recente ricerca riguardante questo primo periodo del suo insegnamento universitario è stata di particolare interesse per me che, esattamente cinquant'anni dopo, ho vissuto l'esperienza di insegnare in un'università sarda, a Cagliari, in un'università nella quale era costantemente presente il raffronto con l'esperienza universitaria nell'ateneo sassarese.

Sassari è un grosso borgo – scriveva Jemolo il 20 novembre 1920 all'amico e collega Mario Falco, professore di Diritto ecclesiastico a Parma e primo allievo del comune maestro Francesco Ruffini – appartenente a quella parte ch'è Mediterranea ma non più europea. Però la prima impressione è nell'insieme favorevole: e spero di viverci in quiete e di lavorarci assiduamente (Jemolo, 2005, p. 341).

Impressione positiva che, pochi giorni dopo, Jemolo ribadiva con queste osservazioni:

Impressioni sassaresi: grosso villaggio: popolazione cordiale: la Università pare un grande fienile: ha davanti uno sterrato dove giocano ad ogni ora del giorno una cinquantina di monelli ed un centinaio di cani (Non so se sappi che le pagine relative ai cani vagabondi di Stambul si applicano anche a Sassari; vi sono due cani per ogni cittadino, e le musuliere sono sconosciute; la sera è fantastico lo spettacolo di quelle piccole ombre fuggenti) [...]: solo inconveniente serio, la luce che manca quattro sere della settimana: anelo alle giornate lunghe che ci libereranno un pò dal bisogno della luce elettrica. Impressioni universitarie: buone. Scolaresca oltremodo scarsa, ma tranquilla e con qualche volontà. Il preside Pitzorno dev'essere uomo un po' nervoso: è sassarese, ha la famiglia ad Alessandria, ma resta a Sassari durante le vacanze. Non vede di buon occhio che ci si allontanano troppo [...] Mancaleoni, tornato alla cattedra di Istituzioni, sindaco della città, mi ha fatto buona impressione. Gentili due vecchi straordinari stabili di Civile e di Istituzioni di diritto romano, Devilla e Castiglia, avvocati e possidenti locali [...]. La biblioteca di Sassari è discreta: non c'è molto, ma qualcosa c'è (ivi, p. 344, lettera da Sassari del 20 novembre 1920).

Ricorda Mattone che nell'anno accademico 1920-21 erano iscritti all'Università di Sassari 322 studenti (126 erano gli studenti iscritti nella facoltà di Giurisprudenza). Il corpo accademico della Facoltà giuridica sassarese compren-

deva due ordinari (Benvenuto Pitzorno e Flaminio Mancaleoni), due straordinari stabilizzati (Giovanni Maria Devilla e Giuseppe Castiglia, entrambi titolari di discipline romanistiche), tre straordinari (il senese Ottorino Vanni, docente di Diritto penale, il sassarese Lorenzo Mossa, docente di Diritto commerciale, il siciliano Giovanni Salemi, docente di Diritto amministrativo) e tre incaricati (il sassarese Antonio Segni, di Procedura civile, il sassarese Federico Chessa di Statistica e di Economia politica, il catanese Andrea Rapisardi Mirabelli di Diritto internazionale).

Jemolo si ambienta bene nella sede sassarese, stabilisce un buon rapporto col preside Pitzorno e tuttavia descrive una realtà didattica estremamente precaria:

Qui non siamo che in cinque a fare lezione: è arrivato Zanolini, il vincitore, che conta di lasciarci al più presto per Siena; (Gino) Borgatta non ha inviato dimissioni, e così nessuno insegna Economia politica. Ma anche le altre discipline sono così affrettatamente e male insegnate! E gli studenti paiono a tutti noi così primitivi ed immaturi da toglierci ogni voglia d'insegnare loro altra cosa che non siano i primi *rudimenta* (Jemolo, 2005, p. 361).

Il corso si articola in una prima parte di lezioni dedicate al Diritto canonico, in una seconda parte rappresentata da «uno schizzo delle relazioni storiche fra Stato e Chiesa in Italia a partire dall'ultimo Settecento» e, infine, l'ultima parte sul diritto ecclesiastico italiano vigente. E un impianto espositivo che verrà ripreso in seguito nel manuale *Elementi di diritto ecclesiastico* (Jemolo, 1927).

Gli studenti sono disabituati a frequentare le lezioni:

spero di portare sino al 15 *uno* studente, e così continuare a far lezione [...]. E poi c'è sempre l'illusione che i 2 studenti possano crescere a 4 o 5: che cosa accasciante, questo fare lezione al vuoto! (Jemolo, 2005, p. 385, lettera del 9 dicembre 1921).

Ulteriori difficoltà riguardano lo svolgimento degli esami nelle diverse discipline:

Diamo esami, ma gli studenti preferiscono rinviare ed aggiornare sempre, quasi fossero altrettanti ministri. Fatichiamo, al solito, per rintracciare l'introvabile Mancaleoni, ed indurlo ad assidersi svogliato al tavolo degli esami (ivi, p. 372, lettera del 23 giugno 1921).

Negli anni del biennio 1920-21 Jemolo concluse lo studio sulla polemica anti-gesuitica nell'Italia del Settecento (Jemolo, 1920c), scrisse un saggio sul cambiamento di nazionalità delle persone giuridiche (Jemolo, 1920-1921), curò la

ristampa del *Manuale di diritto ecclesiastico* di Andrea Galante (1922), e pubblicò sulla rivista "Studi sassaresi" lo scritto sul *Liber Minoritarium* di Bartolo (Jemolo, 1922c); nel 1922 completò il profilo di Francesco Crispi per la collana "Uomini e idee" diretta da Ernesto Codignola, da lui stesso definito, nel 1972, «un peccato di giovinezza» (Jemolo, 1972b).

Nella sua corrispondenza con Mario Falco, Jemolo ha spesso occasione di ricordare i motivi del suo disagio; lavorare a Sassari non era certo facile e Jemolo se ne lamenta spesso. Il 3 maggio 1921 chiede che le autorità accademiche intervengano perché

sia provveduto al più presto a collocare l'illuminazione elettrica nell'Istituto giuridico e nelle aule.

Il 6 dicembre 1922 chiede al preside di

provvedere al riscaldamento delle aule e dell'istituto, alla loro illuminazione e di dar modo ai professori di poter approfittare dell'Istituto sino alle ore 19 (Jemolo, 2005, p. 390-1, lettera del 18 febbraio 1922).

Noi sassaresi ci sentiamo isolati dal mondo – scrive a Falco da Sassari il 2 dicembre 1922 – come se questa fosse l'ultima Tule. Nessuno ci scrive, nessuno ci dà notizie universitarie, non sappiamo niente di niente (Jemolo, 2005, p. 427).

Già dall'autunno del 1921 Jemolo cominciò a impegnarsi per un suo trasferimento in un ateneo del "continente", come si usava dire, e si propose di valutare alcune ipotetiche possibilità di trasferimento nelle università di Siena, Catania, Macerata e Bologna.

Il 31 ottobre 1922 si classificò primo della graduatoria del concorso bandito dall'università di Catania, ma le notizie favorevoli riguardanti una prossima chiamata bolognese lo indussero a declinare l'offerta. Il 4 novembre 1922 la facoltà di Giurisprudenza di Bologna accolse la domanda di trasferimento di Jemolo che prese servizio nella prestigiosa università emiliana il 1° gennaio 1923.

Partecipando alla sua ultima seduta del consiglio di facoltà dell'università sassarese, il 12 dicembre 1922, Jemolo ebbe occasione di dichiarare a verbale:

(il prof. Jemolo) ringrazia e assicura che conserverà costante il ricordo dell'Università di Sassari nella quale iniziò la propria vita accademica.

Nel 1924 Jemolo ottenne la promozione a professore ordinario da una commissione composta da Scaduto, Ruffini, Brandileone e Solmi, che concluse i suoi lavori con il seguente giudizio:



tra gli studi storici sono sembrati particolarmente notevoli l'originale libro sul Crispi e gli informatissimi saggi sul Giansenismo italiano [...]. Nel vasto campo del diritto ecclesiastico il prof. Jemolo ha continuato ad occuparsi con sicura ed ampia preparazione così della storia, come del diritto vigente, così del diritto della Chiesa; tra gli studi di diritto canonico sono degni di particolare menzione i saggi sulla "povertà minoritica" e sul "Privilegio Paolino"; tra gli studi di diritto ecclesiastico italiano sono sopra tutti importanti il saggio sull'articolo 18 dello Statuto e il discorso sul valore del diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano, che costituiscono le trattazioni più ampie e complete che si posseggano su gravissimi argomenti; degna parimenti di essere posta in rilievo è la seconda edizione del manuale di diritto ecclesiastico del Galante, accuratamente aggiornata ed arricchita di pregevoli aggiunte sulle relazioni dei principali Stati con la Chiesa. Codeste pubblicazioni ed i numerosi scritti minori [...] rivelano devozione intera alla scienza, vasta ed instancabile attività, fervore di nuove ricerche in campi scarsamente esplorati, sicura padronanza, non solo del diritto ecclesiastico ma di tutte le branche del diritto pubblico [...]. Se anche in taluno dei lavori si rileva qualche inesattezza e qualche imprecisione ed in tal altro una certa sovrabbondanza e pesantezza nell'esposizione, e se non tutti i risultati sembrano pienamente accettabili, non può revocarsi in dubbio che l'autore abbia in esuberanza dimostrata la sua piena maturità scientifica (Mpi, "Bollettino ufficiale", II, 51, n. 37, 11 settembre 1924, pp. 2208-9).

Nell'ateneo bolognese rimase, con la parentesi degli anni accademici 1925-27 alla Cattolica di Milano, fino al 1933, quando la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma lo chiamò a succedere a Francesco Scaduto, fondatore insieme al suo maestro Ruffini della scienza del diritto ecclesiastico italiano, cattedra che avrebbe ricoperto sino al 1961.

Nel 1925, insieme a Ruffini, Falco, Del Giudice, docenti di Diritto ecclesiastico, e ad altri giuristi, fra i quali Vincenzo Arangio Ruiz, Alfredo Bartolomei, Mario Bracci, Piero Calamandrei, Giuseppe Chiovenda, Roberto De Ruggiero, Carlo Fadda, Vittorio Finzi, Alessandro Levi, Francesco Messineo, Gaetano Mosca, Giuseppe Salvioli, Manfredi Siotto Pintor, Siro Solazzi, Silvio Trentin, Giuseppe Valeri, Jemolo aderì al manifesto degli intellettuali antifascisti promosso da Benedetto Croce.

Il suo primo volume di carattere manualistico, dedicato al diritto ecclesiastico, venne pubblicato soltanto nel 1927, quando Jemolo aveva trentasei anni (Jemolo, 1927; nel 1926 Jemolo aveva pubblicato il corso delle *Lezioni di diritto amministrativo* tenute a Bologna nei due anni accademici 1924-1926: Jemolo 1926).

Al mio maestro Francesco Ruffini. Con devota gratitudine e profondo affetto

è la dedica che si legge nel volume *Elementi di diritto ecclesiastico*, pubblicato quando Jemolo insegnava, come "professore stabile" di Diritto pubblico

ed ecclesiastico nella Università cattolica del Sacro Cuore di Milano (cfr. la recensione di A. Gemelli, 1928), che dopo sette anni di insegnamento universitario costituì la prima sistemazione del suo corso di diritto ecclesiastico (Jemolo, 1927, pp. 5-7).

Questo libro fu pubblicato nel 1927, ma le pagine per l'edizione definitiva erano state licenziate dall'autore nel settembre 1926 (Jemolo, 1927, p. 249). Ricordiamo che in un periodo di poco precedente si erano verificati i tragici eventi dei primi anni del regime fascista, seguiti all'assassinio di Giacomo Matteotti del 10 giugno 1924; e il 31 gennaio 1926 era stata emanata la c.d. legge "fascistissima" sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

L'analisi del libro del 1927 assume grande importanza per comprendere non soltanto alcune linee direttive del suo insegnamento di diritto ecclesiastico ma anche l'orientamento dell'autore quattro anni dopo l'avvento del fascismo in Italia e poco più di due anni prima della conclusione delle trattative per la soluzione della "questione romana".

Sotto il primo aspetto va ricordato quanto Jemolo scrive nella prima pagina di presentazione del volume, nella quale, dopo avere sottolineato la natura tutta scolastica del libro, spiega alcune caratteristiche e alcune anomalie con le seguenti parole:

In un manuale scientifico, convinto come sono della opportunità di scindere, in una ordinata esposizione, tutto quello che è diritto vigente da quanto costituisce storia del diritto, avrei ommesso ogni cenno storico. Ma non ignoro che questa separazione, patrocinata dallo Stutz, ha trovato scarso seguito tra noi: nelle nostre facoltà non ci sono cattedre di storia del diritto della Chiesa, i professori di storia del diritto italiano respingono non a torto, dal loro corso, quanto è storia degl'istituti della Chiesa, talora non danno neppure posto alla storia del diritto matrimoniale. I nostri studenti non sono affatto forti nella conoscenza della storia politica del nostro Risorgimento. Escludere da un corso la storia significherebbe lasciare delle grosse lacune (Jemolo, 1927, p. 7).

Per quanto riguarda la valutazione delle prime scelte di politica ecclesiastica nei primi quattro anni dopo l'avvento del fascismo in Italia, Jemolo scrive:

Sotto il governo fascista si è realizzato ciò che era sempre apparso impossibile: relazioni cordialissime tra Chiesa e Stato pur senza instaurazione di relazioni ufficiali tra S. Sede e Governo italiano, senza risoluzione della questione romana.

E con specifico riferimento alla legislazione fascista in tema di diritto ecclesiastico vigente nello Stato italiano, Jemolo si limita a ricordare

come siasi posto mano alla revisione della legislazione formatasi negli anni del Risorgimento per rescinderne quanto è frutto di un periodo di lotta tra Stato e Chiesa

ormai superato; come siasi abbandonata la tendenza ad affermare sempre più la laicità dello Stato, la sua identità di posizione di fronte ad ogni fede religiosa; come siasi riaffermato, particolarmente nelle nuove direttive tracciate dall'insegnamento primario e secondario, il valore grande che lo Stato riconosce alla religione come elemento per la formazione morale del cittadino ed al cattolicesimo come fede e dottrina sì strettamente connessa a tutta la storia ed alla formazione del nostro popolo, a tutta la sua cultura, da costituire un elemento essenziale ed incancellabile della italianità.

Nell'ultima parte del brano sopra citato, Jemolo si riferisce ovviamente agli effetti della riforma Gentile in materia scolastica del 1923.

Un ignoto lettore del volume, che tanti anni fa ho acquistato su una bancarella di libri usati, ha aggiunto a margine della pagina sopra ricordata la seguente annotazione critica: «e tu che ne pensi? Nulla!» (Jemolo, 1927, p. 249).

Colpisce in effetti il silenzio di Jemolo, non soltanto con riferimento alla fase iniziale del fascismo e alle sue tendenze particolarmente significative in quel periodo ma anche riguardo al tema delle libertà. Manca qualunque cenno alle libertà di cittadini, otto righe sono dedicate al processo di laicizzazione degli istituti statali, rapido e sommario è il rilievo riconosciuto alla disciplina normativa riguardante le confessioni religiose diverse dalla cattolica, con riferimento alla quale, dopo avere ricordato che la Chiesa cattolica ha conservato nella legislazione italiana una posizione di "confessione dominante", «che si è rinsaldata nell'ultimo decennio», Jemolo osserva che

Gli altri culti non sono considerati dal legislatore se non in quanto [...] esso assicura loro una posizione, che peraltro nei suoi fini ultimi non è se non un protezione accordata ai cittadini in quel delicatissimo elemento della loro personalità morale che è il rispetto alle credenze religiose professate [...] (Jemolo, 1927, p. 268).

Grande importanza assunse, nella formazione di Jemolo, il pensiero di Benedetto Croce con il temperamento rappresentato tuttavia dall'influenza che su Jemolo esercitarono il pensiero del suo professore di diritto ecclesiastico, Francesco Ruffini, e il sodalizio con Ernesto Buonaiuti<sup>1</sup>.

1. Fantappiè (1997). Nel volume sono pubblicate 123 lettere scritte da Ernesto Buonaiuti, figura centrale del modernismo italiano, ad Arturo Carlo Jemolo, che del primo fu discepolo spirituale e amico fraterno e ne condivise le aspirazioni di cristiano e gli interessi di studioso. La corrispondenza è conservata nel fondo Arturo Carlo Jemolo, donato all'Archivio centrale dello Stato dagli eredi di quest'ultimo nel 1981 ed ha inizio nel gennaio 1921, quando Buonaiuti, ordinario di storia del cristianesimo all'Università di Roma, è colpito dal decreto di scomunica, e si conclude nel dicembre 1941, a pochi anni dalla morte del sacerdote, avvenuta nel 1946. Accanto alle tante notizie su personaggi e vicende della storia religiosa e culturale italiana nella prima metà del Novecento, di cui sia Buonaiuti che

Come Jemolo scrisse nel 1969 nel suo libro *Anni di prova*,

Mai come negli anni tra il 1929 e il 1942 Croce e la sua *Critica* furono il filo di luce che impedì a tanti italiani di vacillare (Jemolo, 1969a, p. 146).

A Buonaiuti, figura centrale del modernismo italiano, Jemolo fu profondamente legato e a lui restò costantemente vicino, intervenendo più volte nei suoi scritti a considerare l'ingiustizia di tanti ostracismi e scomuniche nei suoi confronti. La vitalità del legame è testimoniata dal ricco carteggio, che va dal 1921 al 1941 (Fantappiè, 1997), e dall'ampia prefazione alla ristampa delle polemiche memorie di Buonaiuti (1964) *Pellegrino di Roma*. Al periodo di più intenso sodalizio con Buonaiuti appartengono le ricerche che portarono alla pubblicazione della monografia *Il giansenismo in Italia prima della rivoluzione* (Jemolo, 1928). E l'ultimo impegno pubblico di Jemolo, nel marzo 1981, fu la partecipazione a una riunione, in ricordo di Ernesto Buonaiuti, con Carlo Cardia, Ambrogio Donini, Francesco Margiotta Broglio e Pietro Scoppola.

Nel 1925, come già ricordato, Jemolo, con Francesco Ruffini, Mario Falco e Vincenzo Del Giudice, docenti di diritto ecclesiastico, e con altri giuristi, fu tra i firmatari del manifesto degli intellettuali antifascisti promosso da Croce. Ma nell'ottobre del 1931 anche Jemolo, come altri 1224 professori dell'università italiana di allora, giurò

di essere fedele [...] al Regime fascista, di osservare lealmente lo Statuto, di esercitare l'ufficio di insegnante ed adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria e al Regime fascista (Lariccia, 2006, I, p. 14).

Per affrontare il problema delle ragioni che potessero allora indurre a giurare fedeltà al fascismo, e a garantire solennemente l'impegno per la formazione universitaria di cittadini "devoti al regime fascista", occorre di nuovo ricordare quanto Jemolo scrisse nel suo libro di memorie del 1969<sup>2</sup>.

Un regime totalitario è fonte di infinite tristezze [...]. Nel fascismo tutto era falso, tutto menzogna [...].

Jemolo furono protagonisti, le lettere forniscono una miniera di informazioni per la ricostruzione del travagliato rapporto di Buonaiuti con la Chiesa, che rese il sacerdote oggetto di una persecuzione culminata nelle ripetute scomuniche e poi nell'allontanamento dalla cattedra universitaria e proseguita anche dopo la caduta del fascismo. Vengono anche riprodotti nel volume alcuni scritti di Fantappiè su Buonaiuti e su altre figure collegate con le vicende di quest'ultimo.

2. Per un cenno sull'atteggiamento di Jemolo durante gli anni del fascismo cfr. di recente Bettinelli (2014, p. 186).

Ai professori che nel '31 non rifiutammo il giuramento, si è poi cercato pietosamente di trovare una giustificazione; avremmo salvato la possibilità di educare dei giovani, di mantenere l'università a quel livello che fece sì che poi dai littoriali venisse fuori una leva di antifascisti.

Potemmo senza rischiare nulla, educare i giovani svegli [...]. Potemmo gettare negli altri qualche immagine, qualche caposaldo, che più tardi forse fruttificò. Credo che insegnare il colloquio, in qualsiasi ambito, evocare il principio di contraddizione, fugare il dogmatismo, imprimere nella mente che di tutto si può discutere e ridiscutere, che non si danno tabù, sia il modo più sicuro di scalzare lentamente ogni regime autoritario.

Ma ricordato tutto questo, soggiungo che la giustificazione trovata vale poco.

Chi scelse la via buona furono quelli che, consci anche di ciò che significava il loro atteggiamento, nel Paese, fuori d'Italia, tra gli esuli, rinunciarono alla cattedra e testimoniarono. [...] [Con riferimento all'esperienza di un professore, Gaetano Salvemini, che rinunciò alla cattedra e testimoniò, cfr. Camurri, 2015, *NdA*].

Tutto placa il tempo, tutto placa l'avvicinarsi della morte (Jemolo, 1969a, pp. 140-51).



## Gli anni dal 1933 al 1944

Nel luglio del 1933 la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma lo chiamò con voti unanimi a succedere, dal 1° novembre successivo, a Francesco Scaduto sulla cattedra di diritto ecclesiastico, che avrebbe ricoperto fino al 30 ottobre 1961.

Nello stesso anno della sua chiamata all'Università di Roma venne pubblicata la prima edizione (a stampa) delle sue *Lezioni di diritto ecclesiastico*, seguita l'anno successivo da una seconda edizione (con poche e marginali modifiche apportate al terzo e quinto capitolo): un volume più volte oggetto di nuove edizioni fino all'XI edizione del 1982. Una volta pubblicate le *Lezioni* del 1934, Jemolo si dedicò per alcuni anni a trattazioni monografiche, ritornando a dare una esposizione completa del diritto ecclesiastico italiano soltanto verso la metà degli anni quaranta (Jemolo, 1931a; 1934a; 1941a; 1943; 1946a; 1950a; 1951a; 1952a; 1953a; 1954b; 1957a; 1959a; 1961b; 1962b; 1975a; 1979a; 1982a). Di grande interesse la *Prefazione* e l'*Introduzione* dei due autori del *Codice di diritto ecclesiastico* pubblicato nel 1937: Bertola, Jemolo, 1937, rispettivamente pp. I-VII e IX-XIX.

Le peculiarità del manuale pubblicato da Jemolo nel 1933 emergono fin dalle prime pagine, nelle quali manca qualsiasi definizione del diritto ecclesiastico, presente in tutti gli altri manuali dell'epoca precedente, e vi sono invece alcuni paragrafi nei quali l'origine della materia, come ramo dell'ordinamento giuridico, viene collegata all'esigenza di disciplinare i rapporti tra Stato e confessioni religiose, viene esposta una dura critica al valore metaempirico dei concetti e, anziché indicare quali siano i tipi di relazioni astrattamente configurabili tra i poteri dello Stato e quelli della Chiesa cattolica, si descrivono le "possibili posizioni" (disconoscimento, riconoscimento nelle forme del diritto comune, riconoscimento nelle forme del diritto pubblico) che l'ordinamento dello Stato può assumere nei confronti degli organismi religiosi (Ferrari, 1979, pp. 182 ss.). Fin dalla prima edizione delle sue lezioni risulta evidente l'intento dell'autore di evidenziare le tensioni dialettiche descritte in ogni capitolo del diritto ecclesiastico, anche a scapito della completezza espositiva che caratterizzava i *Corsi e Manuali* di diritto ecclesiastico di Mario Falco e Vincenzo Del Giudice. Nelle

successive edizioni delle sue *Lezioni* assumeranno particolare rilievo le pagine dedicate al tema de *Il cittadino e il fattore religioso*.

A Jemolo spetta il merito di avere avviato il dibattito, al quale parteciparono tra gli altri il filosofo Guido Calogero, i civilisti Salvatore Pugliatti e Gino Gorla, il romanista Giovanni Pugliese, il filosofo del diritto Widar Cesarini Sforza, sui concetti giuridici: con un saggio, pubblicato nel 1940, Jemolo (1939-1940) non affronta soltanto la questione del significato e la funzione del “concetto”, di quello che Paolo Grossi definirà, in un suo libro del 2000 «lo strumento più caro al giurista, innamorato dei cristalli logici», ma imposta

Un discorso sul metodo, sul ruolo del giurista, sulla sua insensibilità al divenire storico e alle incarnazioni del potere, sulla sua “impassibilità” – come la chiamerà sette anni più tardi lo stesso Jemolo – di fronte al regime autoritario (Grossi, 2000, p. 138, ma vedi anche pp. 154, 181, 267, 268, 275).

È un’impassibilità, scriverà Jemolo nel 1947, che deriva dalla convinzione della natura squisitamente formale della scienza giuridica. Talvolta – sottolinea Jemolo

L’impassibilità fu una difesa. Non fu la posizione più eroica, ma fu ancora una posizione di resistenza (Jemolo, 1947a).

Nell’única opera critica nei confronti del diritto costituzionale fascista pubblicata negli anni del fascismo da Silvio Trentin in esilio<sup>1</sup>, a proposito della vecchia scuola giuridica italiana, si legge:

V. E. Orlando, Antonio Salandra, Giovanni Vacchelli, Federico Cammeo, Oreste Ranelletti, Santi Romano, e molti altri, dopo essere stati i costruttori del diritto pubblico italiano, gli illustratori della carta costituzionale, gli artigiani della coscienza civica degli italiani, si adattarono placidamente a rinnegare senza arrossire le dottrine che avevano essi stessi costruito e a cancellare con la loro voce i principi che avevano fino a quel momento ispirato tutte le loro opere (Trentin, 1983, p. 332).

Nel periodo fascista il c.d. “metodo giuridico” assume in Italia il ruolo di un “muro protettivo”, come lo ha definito Mario Galizia, che permette ai giuristi di lavorare con sufficiente distacco dalla realtà politica del momento: in molti studiosi di questo periodo un tale atteggiamento contribuisce ad accentuare

la astrattezza e la staticità della tecnica di ricerca, spingendola verso un lavoro che si potrebbe dire archeologico (Galizia, 1964, pp. 975 ss.).

1. *Les transformations récentes du droit public italien* (1929), opera opportunamente ripubblicata nel 1983 a cura di A. Pizzorusso: Trentin (1983, p. 332).



Certamente pesante fu l'autoritarismo del fascismo e deleteria fu la sua influenza sulla cultura italiana del ventennio;

e ci furono parecchi giuristi intruppati – come scrive Paolo Grossi –, non importa se per convinzione o servilismo o opportunismo; e ci furono tanti giuristi “impassibili” (Grossi, 2000, p. 139).

Nei suoi due libri autobiografici pubblicati a distanza di ventidue anni l'uno dall'altro – *Confessioni di un giurista*, del 1947, e *Anni di prova*, del 1969 –, vi sono al riguardo pagine che anche oggi occorrerebbe leggere e meditare, per comprendere meglio le linee, le tendenze e le ragioni degli orientamenti e dei concreti atteggiamenti assunti nel ventennio fascista da Jemolo e dagli altri studiosi che giurarono fedeltà al regime fascista. Ed è significativo ricordare che Jemolo, quando, nel 1934, rievocerà la figura di Francesco Ruffini, sulle pagine dell'“Archivio giuridico ‘Filippo Serafini’”, non dedicherà neppure un cenno alla coraggiosa decisione del suo rifiuto di giurare fedeltà al regime fascista (Jemolo 1934b, pp. 110 ss.).

L'argomento degli orientamenti degli intellettuali, e in particolare degli intellettuali cattolici, negli anni trenta tra fascismo e antifascismo e delle ragioni che possono spiegare le scelte di tanti giovani intellettuali in quegli anni è un tema sul quale si è scritto moltissimo. Come ha scritto Roberto Vivarelli nel 2001,

anche coloro che al fascismo si mantennero sempre estranei, ma che con esso pur convivevano operando in Italia come cittadini, con la realtà varia e cangiante di quel regime, dovettero in qualche modo mantenere dei rapporti: non era possibile altrimenti e non è affetto materia di scandalo. Semmai può lasciare perplessi che talvolta, più tardi, quei rapporti siano stati dimenticati o volutamente messi in ombra (Vivarelli, 2001, p. 25).

Come risulta confermato da una recente ricerca dedicata alla figura di Jemolo, può ritenersi che Jemolo, di fronte a una realtà consolidata (o che tale appariva ai contemporanei), negli “anni del consenso”, come li ha definiti Renzo De Felice (1974),

abbia scelto di alzare bandiera bianca venendo a patti con la propria coscienza. Una resa senza discrezione destinata a lasciare tracce durevoli nel successivo percorso morale e intellettuale del giurista romano<sup>2</sup>.

2. Valbusa, 2008, p. 50; rinvio all'approfondita valutazione di Paolo Valbusa (pp. 24-57), sulla posizione e le scelte di Jemolo durante gli anni del primo dopoguerra e il ventennio fascista. L'a. considera in particolare Jemolo (1922a; 1927; 1928; 1930a; 1933a; 1933b; 1944) e la collaborazione al *Dizionario di politica* del partito nazionale fascista e le nume-

La conferma di questo atteggiamento di Jemolo negli anni del fascismo può trovarsi nella lettura di molte delle sue pubblicazioni in quel periodo: significativo, a titolo d'esempio, quanto Jemolo scriveva, nel volume *La questione romana*, edito nel 1938:

Occorreva da parte dell'Italia la stabilità politica, il Governo non alla mercé delle maggioranze parlamentari, non costretto a fare i conti con le insurrezioni di stampa, con le reazioni dei partiti. E, come sempre nella storia, le circostanze da sole non sarebbero bastate, sarebbero state anzi come il frutto a lungo pendente sull'albero per poi disfarsi ivi; occorreva venisse l'Uomo capace di comprendere che il momento era giunto, capace di superare le residue difficoltà, tale da ispirare completa fiducia dall'altra parte, tale da fuggire, col proprio prestigio, con la fede profonda che aveva saputo incutere agli Italiani, ogni residua ombra di dubbio sulla opportunità della conciliazione, ombra che in certi ceti delle classi colte, dove più poteva la tradizione giuridica e politica del liberalismo, ancora sussisteva. Nel 1929 quest'Uomo dominava ormai da sette anni la vita italiana, e la sua figura già si levava poderosa sul cielo d'Europa: mercé sua, e mercé il profondo senno politico di un Papa, desideroso di convertire la rivendicazione temporalistica nel regime più favorevole alla Chiesa che gli fosse dato ottenere, la questione romana fu definitivamente consegnata agli archivi della storia (Vivarelli, 2008, p. 170, nota 21: «ringrazio, per la segnalazione del testo, il dott. Guri Scharz»).

Eugenio Di Rienzo ha scritto che Jemolo, Carlo Curcio, Carlo Costamagna e Delio Cantimori furono i redattori del *Dizionario di politica* che delinearono

compiutamente la filosofia totalitaria del fascismo nel suo inverarsi nelle istituzioni politiche, economiche e giudiziarie del regime (Di Rienzo, 2004; Jemolo, 1979b, pp. 803 ss.).

Come spesso avviene, considerazioni in parte diverse si possono tuttavia esprimere con riferimento all'attività didattica di Jemolo, se si tengono presenti le testimonianze di chi, come Paolo Bufalini, ha ricordato, il giorno successivo alla sua morte:

Di Arturo Carlo Jemolo, nella Facoltà di Legge di Roma, fra il '35 e il '40, io sentii la prima volta parlare come del professore più apertamente antifascista. Fu per questo che alcuni studenti, tra cui Pietro Amendola e io, frequentammo il corso – che risultò interessantissimo – di Diritto ecclesiastico allora tenuto da Jemolo. Restammo impressionati dalla sua personalità: per il rigore culturale, per la concretezza e (la) lucida conoscenza delle cose, per lo spirito di verità e libertà che sostenevano e animavano il suo insegnamento (Bufalini, 1981).

rose voci enciclopediche (ben 72!) che gli erano state affidate, tra le quali ricordo le seguenti: Chiesa e Stato, Concordato, Ecclesiastico (Diritto), Laterano (Accordi del).

## Il contributo di Jemolo allo sviluppo della vita democratica in Italia

Non vi è dubbio che gli anni del fascismo e della guerra furono vissuti da Jemolo all'insegna del pessimismo e della sofferenza e le leggi razziali, in particolare, con la persecuzione degli ebrei, lo spinsero a una decisa svolta metodologica:

allorché ho visto di che lacrime grondasse e di che sangue la *voluntas legis*, ho avuto solo la preoccupazione di cercare, per quel pochissimo che l'opera del giurista poteva, d'impiegarla a stornare un po' dei frutti amari della legge. E dopo il tragico 9 sett. 1943 anche il precetto kantiano che escludeva la menzogna a fin di bene non ha frenato alcuni di noi: abbiamo fatto atti falsi, giurato per la formazione di atti notori spuri, senza avere alcuna crisi di coscienza, senza neppure temere di cadere in peccato (Jemolo, 1945a, p. 119).

Al contrario di tanti altri, Jemolo, già nel 1944 affronta senza esitazione il problema di una approfondita valutazione del proprio operato durante il fascismo, sottoponendosi a un severo esame di coscienza. La grandezza umana di Jemolo, si è in proposito osservato, si misura osservando

la precocità del suo esame di coscienza [...]. A partire dal 1944 il timbro autocritico di Jemolo divenne inconfondibile. Questa severità di giudizio nei confronti di se stesso è quanto differenzia Jemolo da molti altri intellettuali della sua generazione, passati attraverso il fascismo, ma dopo il 1945 poco disposti ad un riscatto personale (Cavaglion, 2002, p. 115).

Se è vero, come sono convinto, che c'è un'identificazione fra i due termini e i due concetti di laicità e di democrazia (una società o è laica o non è democratica), penso che sia giusto affermare che dopo il 1944 Jemolo esercitò un fondamentale contributo per lo sviluppo della vita democratica in Italia.

*Per la pace religiosa d'Italia*: con questo titolo venne pubblicato, nell'ottobre 1944, edito da La Nuova Italia, un opuscolo nel quale Jemolo si chiedeva, a liberazione non ancora ultimata, quale avrebbe dovuto essere la politica ecclesiastica dell'Italia unita e proponeva un compiuto programma, che

giustamente è stato definito un vero e proprio manifesto anticoncordatario, coraggioso e realistico insieme.

Da credente, Jemolo si augurava che la Santa Sede avesse «colto dall'esperienza storica gli ammaestramenti che a noi pare ne siano scaturiti» e si presentasse all'Italia migliore di domani «...non desiderosa di concordati, ma solo di libertà». Come cittadino, Jemolo proponeva che, qualora la Chiesa «esigesse il mantenimento» degli accordi lateranensi, lo Stato si adoperasse per una revisione del Concordato che eliminasse «le menomazioni più gravi del principio dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge». Infine, se la Chiesa a nulla volesse rinunciare, «converrebbe cedere e piegarsi», ma impegnandosi a «far sentire il sacrificio compiuto», in attesa che la Santa Sede si rendesse conto

che l'interesse religioso in Italia sarebbe non di conservare alla Chiesa i pochi privilegi che il concordato le ha concessi e che ripugnano alla coscienza nazionale, bensì di venire incontro a questa coscienza, che augura alla Chiesa un sempre più ampio dominio sulle anime, che le augura di dire in materia morale una parola sempre più ricevuta ed accolta, ma di dirla in regime di libertà (Jemolo, 1944).

Su questa posizione, nonostante molte difficoltà delle quali tra poco parlerò, Jemolo rimarrà durante tutta la sua lunga vita, con un orientamento che ha caratterizzato la sua ininterrotta azione politica ed ecclesiale nella società: sempre ha continuato a ribadire con tenacia la sua ferma richiesta che la Chiesa rinunciasse spontaneamente al Concordato e ad ammonire laici e cattolici sulla perdurante prevalenza, nel campo ecclesiastico, degli «intransigenti che nulla vorrebbero cedere» (Spadolini, 1976a, p. XVII).

Luigi Accattoli ricorda l'ininterrotta militanza giornalistica di Jemolo, durata trent'anni sulle colonne del quotidiano torinese "La Stampa", in cui soprattutto si è espressa la sua "milizia" ecclesiale:

Rispettosissimo, quasi pudico, il suo modo di seguire le vicende del governo della Chiesa e gli interventi del magistero. Ma non per questo meno libera, in ogni circostanza, la sua parola. Il suo profilo di Dossetti "uomo di Chiesa" (cfr. Jemolo, 1972e e Melloni, 2007) è il più penetrante che io conosca. E non si limita a rendere omaggio a «l'umiltà del sacerdote, mai ignaro del proprio valore», ma pronuncia il rispettoso ma severo rimprovero, rivolto all'amatissimo Paolo VI, di non aver tentato «l'esperimento di Dossetti arcivescovo»: «Mi dolgo che da un pezzo la Chiesa non abbia certi ardimenti [...]. Temo che, come lo Stato, la Chiesa perda per eccesso di prudenza l'occasione di utilizzare i suoi uomini migliori (Accattoli, 1981, pp. 284-5).

E tra i "migliori" non utilizzati cita don Lorenzo Milani ed Ernesto Buonaiuti.

Erano i primi di gennaio del 1945 – ha ricordato l'editore Giulio Einaudi nel 1981 – quando (Jemolo) mi scrisse per propormi *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni* pubblicato nel 1948. Non credo di dover spendere molte parole per ricordare il valore civile, prima ancora che culturale di quel lavoro. In un momento di gravi tensioni e lacerazioni interne, Jemolo ripercorreva una vicenda complessa e drammatica con il distacco del grande storico che sa mettere in luce l'essenziale e, di là persino dei suoi intimi convincimenti, trova nella prospettiva secolare e nell'ansia del futuro l'intelligenza capace di chiarire a credenti e non credenti il senso di un rapporto fra le due istituzioni, fondato sul reciproco rispetto e su quei valori di libertà e laicità irrinunciabili per l'uomo moderno<sup>1</sup>.

Il libro su *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni* (Jemolo, 1948a), edito da Einaudi in prima edizione nel 1948, ha avuto una straordinaria fortuna ed è stato più volte pubblicato, consentendo di diffondere nell'opinione generale la convinzione espressa da Jemolo che

la vicenda più che secolare dei rapporti tra Chiesa e Stato in Italia non è arida storia; è, più che spiegazione del presente, un passato che è ancor vivo, che ancora spiega i suoi effetti (Jemolo, 1965a, p. 339).

*Dopo il fascismo* è il titolo dell'ultimo capitolo, prima dell'epilogo, del libro su *Chiesa e Stato in Italia*; dopo gli anni del fascismo nei quali Jemolo aveva vissuto mortificando la parte più alta della sua intelligenza, la fede nella libertà e la sua ansia religiosa, ebbe inizio il lungo periodo, durato trentacinque anni, nel quale Jemolo non cessò mai di

predicare nel suo modo sommosso e stupendo quelle che erano le sue speranze e le speranze di una minoranza sempre più ridotta e sparuta (Bo, 1981, p. 3).

È questo il periodo, protrattosi per trentacinque anni, nel quale Jemolo ha contribuito, con impegno e costanza, allo "sviluppo della vita democratica" della società italiana, per usare una significativa espressione adottata dal

1. Einaudi, 1981, p. 3: «E mi piace ricordare lo Jemolo del '55 – continua Einaudi – che, a proposito delle *Lettere dei condannati a morte della Resistenza europea*, scriveva che quegli ultimi scritti di "combattenti per la giustizia" erano parole di chi "crede nella vita non solo degna di essere vissuta, ma che deve essere vissuta, [...] nella vita che le più alte delle antiche religioni favoleggiarono vita degli dei e degli eroi: strappare al cielo la scintilla per accenderla presso gli uomini". In queste parole si compenetra un'etica civile e religiosa che rivela un punto altissimo del pensiero dello studioso scomparso».

parlamento nella seduta del 5 ottobre 1967 (voto della camera dei deputati), nell'avviare il percorso della revisione concordataria<sup>2</sup>.

Con tale volume, nel 1949, Jemolo vinse il premio Viareggio per la saggi-stica; a esso fanno spesso riferimento scrittori e studiosi impegnati nel valuta-re i tanti problemi del rapporto tra religione come dogma, come verità e la de-mocrazia come confronto, come dubbio: con una dichiarazione che confer-ma la perdurante attualità degli scritti di Jemolo nella cultura di oggi, Stefano Rodotà, in una sua relazione del 2007 su *Laicità e democrazia*, ha osservato:

Quando si parla di questi temi a me viene sempre in mente [...] la pagina che Arturo Carlo Jemolo aggiunse alla sua opera su Chiesa e Stato nell'edizione del 1963, pagina che inizia con la celebre e poetica immagine: «sul fresco cielo di giugno appena lavato dalla pioggia, ti ergi chiara dinanzi ai miei occhi cupola di San Pietro» (Rodotà, 2008)<sup>3</sup>.

Passando alle riflessioni sul nostro paese, nell'ultima pagina del libro, Jemolo scriveva:

Questa Italia non è quella che avevo sperato; questa società non è quella che vatici-navo: società laica nella sua struttura giuridica ma dove tutti portassero in sé un alto afflato religioso; dove l'operare di ciascuno fosse di continuo un risolvere in termini di azione un problema morale [...].

Tutto è diverso. Non importa. Credo nella Tua Provvidenza, Signore, per quanto mi abbia percosso nella sera della vita; so che le Tue vie sono giuste, che non puoi di-rigere che a fini ultimi buoni.

Un secolo: la passione di tre, forse quattro generazioni, l'affermarsi e il dissolversi delle tavole del liberalismo; l'inattesa realizzazione di uno Stato guelfo a cento anni dal crollo delle speranze neo guelfe: il disfarsi pure di questo: breve momento, piccola vicenda, nella eterna storia dei rapporti tra umano e divino (Jemolo, 1963a, p. 564).

Nei primi anni del secondo dopoguerra si realizza in Italia una pesantissima situazione di intolleranza religiosa e di vera e propria persecuzione nei con-fronti delle confessioni di minoranza e dei loro fedeli.

Fu la lunga notte clericale, l'epoca delle persecuzioni scelbiane contro gli acattolici, l'epoca in cui ogni riunione dei protestanti era sovversiva ed era consentito ai vescovi

2. Nella mozione della camera veniva posta in rilievo «l'opportunità di riconsiderare talune clausole del Concordato in rapporto all'evoluzione dei tempi ed allo sviluppo della vita democratica» e si invitava il governo a prospettare alla S. Sede tale opportunità: Lar-riccia (1986, pp. 160 ss.).

3. In realtà una pagina era stata già aggiunta nell'edizione del 1955: p. 739, ma nel 1963 la pagina viene ampliata e si leggono ulteriori riflessioni rispetto al testo dell'edizione pre-cedente: vedi pp. 563-4.

di ingiuriare i non credenti. L'art. 7 della Costituzione e la cancellazione del 20 settembre dalle festività nazionali [decisa in una seduta alla camera del 25 maggio 1949] sono residui di quell'epoca e di quella mentalità che vanno eliminati se si vuole che l'unità sia sul serio raggiunta (Basso, 1970, pp. 33-5).

Jemolo è tra i primi a esprimere la sua chiara opposizione nei confronti di questa tendenza del potere statale:

La situazione di fatto italiana è assai semplice – scriveva Jemolo nel 1952 –: non sono mai entrati in vigore l'art. 19 della Costituzione [...]; non è mai entrato in vigore l'art. 8 [...]; mai, almeno in questa materia, l'art. 17 [...]. Per il Ministero dell'Interno [...] non esistono che gli articoli 1° e 2° del r.d. 28 febbraio 1930 n. 289 [...] e l'art. 18 del t.u. della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 [...]. Noi pensiamo che queste norme siano chiaramente abrogate dalla Costituzione; il Ministero degli Interni ritiene che no, che le riunioni per scopo religioso non possano fruire della libertà di cui fruiscono tutte le altre riunioni [...]. Non c'è cioè in Italia neppure quella libertà di *devotio domestica*, che era largamente accordata alle minoranze religiose già prima della Rivoluzione francese, e di cui almeno gli stranieri fruivano pure nella Roma dei Papi. È questo per molti di noi un argomento penoso, perché non possiamo non considerare che ciò che si verifica in Italia sarebbe impensabile in ogni Paese al di là delle Alpi [...] (Jemolo, 1952c, p. 4).

In questo periodo Jemolo condusse un'assidua battaglia civile sulle riviste più impegnate della cultura laica (da "L'Astrolabio" di Ferruccio Parri a "Belfagor" di Luigi Russo, da "La cultura" di Guido Calogero al "Mondo" di Mario Pannunzio, dalla "Nuova Antologia" di Giovanni Spadolini al "Politecnico" di Elio Vittorini, dal "Ponte" di Piero Calamandrei<sup>4</sup> a "Ulisse" di Maria Luisa Astaldi), nonché sulle pagine del quotidiano "La Stampa" di Torino (dove pubblicò oltre 1200 articoli) e nella prolungata partecipazione alla trasmissione della rai *Il convegno dei cinque* (Valbusa, 2011).

Come Jemolo scrisse nel 1946, sulla rivista "Il Ponte," per lui e per gli altri che ne condividevano gli auspici, era giunto il momento di enunciare con chiarezza

Verità spiacevoli a dire, auguri che attirano antipatie e rancori.

Gli uomini politici hanno purtroppo le loro esigenze; [...] Ma rivolgo da queste pagine un appello a tutti coloro che non si daranno mai alla vita politica, affinché si stringano per dire le verità impopolari (Jemolo, 1946b e cfr. Calasso, 1975, pp. 173-5, spec. p. 174: *Verità impopolari*).

4. Il primo articolo di Jemolo su "Il Ponte" venne pubblicato nella prima annata del 1945, il suo ultimo nell'annata del 1981, l'anno della sua morte.

In un saggio che assume particolare importanza per conoscere i pensieri e i propositi di Jemolo in quegli anni, – *Perché non sono conservatore* (Jemolo, 1946b) – si leggono le seguenti parole:

Sono stato conservatore in giovinezza; sulle soglie della vecchiaia non lo sono certamente più e sono di scandalo a chi è rimasto sulle mie posizioni di trentacinque anni or sono.

Nel saggio, che si conclude con l'affermazione «Dovunque mi guardi intorno, non so [...] scorgere ragioni per sentirmi conservatore», si parla della monarchia, dell'esercito, della burocrazia, dell'industria e si afferma:

Un lato della vita nazionale rispetto a cui non ho nostalgia né rimpianti se mi riporto col pensiero alla mia giovinezza, è l'anticlericalismo. Oltre un terzo di secolo, così denso di eventi, non ha attenuato in nulla la ripugnanza, il senso di fastidio per quell'anticlericalismo di allora: becero, vuoto, intollerante, incapace di fare distinzioni, che non guardava che all'avito, coprì esso il santo, il pensatore, il prete politicante o trafficante: tutti accomunati nell'odio alla tonaca.

[...] V'è qualcosa che più particolarmente mi rattrista in molti dei miei contemporanei d'oggi: l'accettazione pacifica del principio della Chiesa *instrumentum regni*, della religione posta a difesa del privilegio di classe: il proclamare senza vergogna, da parte di chi non va mai a messa e da vent'anni non si avvicina alla mensa eucaristica, la necessità di mantenere ogni prerogativa alla Chiesa perché principio d'ordine, mi pare oltremodo mortificante per noi credenti.

Il liberale che accetta l'ostracismo dalla cattedra del prete apostata o irretito da censure, solo in vista di una possibile coalizione ministeriale, è su una scia che certo non risale a Cavour né alle migliori tradizioni del partito (Jemolo, 1946b, p. 206).

In questo passo, ogni riferimento al comportamento del ministro della pubblica istruzione, prof. Vincenzo Arangio Ruiz, è... puramente voluto<sup>5</sup>.

5. Sulle vicende che riguardano l'insegnamento di Ernesto Buonaiuti nelle università di Firenze e di Roma, Jemolo (1969a) racconta: «Gli fu impedito l'insegnamento con comandi e incarichi di studio: mentre altri ex-preti continuarono a insegnare, in conformità dell'assicurazione data da Mussolini in Parlamento che il Concordato non avrebbe dato effetti retroattivi» ma nel suo [di Buonaiuti] desiderio di continuare a tener lezione non lo sorresse il Ministro dell'Istruzione del tempo, che ambiva ad avere una qualche parte nella conciliazione già in cammino. Era questi un collega di facoltà di Buonaiuti, giunto al fascismo piuttosto tardi senza precedenti combattentistici o squadristi: uno dei molti che incarnarono il ruolo dell'intellettuale che si lascia andare, che si abbandona sul piano inclinato. Buonaiuti invece fu uno degli undici professori che nel 1931 rifiutarono il giuramento di fedeltà al regime fascista, pur differenziandosi dagli altri dieci, liberali legati ai ricordi risorgimentali, alle libertà statutarie, assertori comunque di una data forma di vita politica. Certamente Buonaiuti non amava il fascismo, e soprattutto era ostile ai concordati in sé. Una delle sue citazioni preferite era di un passo di Tertullia-



Negli anni del secondo dopoguerra l'attività di Jemolo scrittore si realizzò in una amplissima produzione scientifica di giurista e di storico e in un numero sterminato di contributi (periodicamente ripubblicati in volumi) a giornali e riviste a proposito delle quali merita di essere qui ricordato il giudizio espresso da Norberto Bobbio nel 1954:

Nel nostro clima di prudente conformismo qual è rappresentato dalla maggior parte dei giornali quotidiani, queste riviste si staccano per uno spirito spiccatamente anti-conformistico, che rasenta, per i benpensanti, l'insolenza se non addirittura una con-

no, sull'assoluta inconciliabilità tra Chiesa e impero; un concordato, un'accettazione di privilegi, di braccio secolare, era per lui un rinnegamento di quella Chiesa primitiva che sempre evocava. Dopo quel rifiuto al giuramento, Buoniauti fu dimesso. Non avendo l'anzianità minima per la pensione visse poveramente, insieme con la madre, di attività giornalistica non firmata e di traduzioni. Alla liberazione invano gli amici cercarono gli fosse ridato l'insegnamento. Il titolo, lo stipendio, sì, l'insegnamento no. Dichiarò un ministro della Liberazione, Arangio Ruiz, «è venuto da me il Nunzio a parlare di questo». Sempre Jemolo nella prefazione al libro di Ernesto Buoniauti (1964), *Pellegrino di Roma*, così racconta: «Le pagine del Pellegrino dicono cosa fosse per Buoniauti, per cui la vita non poteva essere che vita associata, dialogo con il fratello o partecipazione al coro dei cristiani oranti, la cattedra universitaria. Raramente una cattedra fu tenuta in modo più degno, raramente un maestro possedette maggiori capacità formative, raramente si ebbe quell'armonia di ogni momento tra maestro e discepoli, e lo studente universitario trovò nel professore l'amico, il confidente. [...] Togliergli la cattedra fu la prima ferita che lo colpì in modo tale da turbarlo nel profondo, da mutarlo (l'altra fu la spogliazione coattiva dell'abito sacerdotale). Il Concordato non aveva effetti retroattivi, come aveva dichiarato Mussolini, e tutti gli altri professori ex-preti, incorsi in censure, vennero lasciati ai loro posti. A Buoniauti l'insegnamento effettivo era stato tolto, in forma non legale, prima del Concordato, come egli narra, e certo non era stato il suo collega di facoltà ministro Pietro Fedele a sostenere Buoniauti; questi, allontanato temporaneamente con un incarico di studio, restava però sempre il titolare della cattedra romana di storia del cristianesimo. Che il fascismo schiacciasse un ribelle come Buoniauti, senza preoccupazioni di legalità, non è a stupire. Ma fu veramente grave che i ministri della Liberazione – passarono all'Istruzione De Ruggiero, Arangio Ruiz, Molè, che ricordo poi ai funerali di Buoniauti – non si curassero di ridare la cattedra a Buoniauti. Sarebbero stati in una botte di ferro sul terreno giuridico. Buoniauti era rimasto professore di ruolo, titolare della cattedra fino al 1931, allorché si era rifiutato di prestare giuramento di fedeltà al regime, ed era stato dimesso; senza aver maturato diritto a pensione; c'era la dichiarazione di Mussolini, negli atti parlamentari di non retroattività del Concordato, c'era il dato positivo che tutti i professori ex-preti, quasi tutti naufraghi della crisi modernista, erano rimasti in cattedra senza proteste della Santa Sede. La tesi giuridica degli amici di Buoniauti era inattaccabile. Che questi ministri non osassero porre l'alternativa – o il ritorno di Buoniauti in cattedra o le nostre dimissioni – mostra come subito all'indomani della Liberazione si entrasse nella via delle transazioni, degli accordi di partito: già mancava il senso delle grandi questioni ideali, nel cui ambito nessun interesse pratico consente compromessi; è un segno rivelatore di quello che fu il rapido spegnersi del ro-veto ardente ch'era stata la Resistenza».

dannevole irriverenza verso i sacri miti. *Clericali hanno non solo negli affari dello Stato ma anche e più nella società civile, influenza ognora crescente; esse, invece, sono laiche, di un laicismo talora aggressivo (e laici sono pure i cattolici che vi scrivono)*. Il governo va a destra; ed esse sono irremovibilmente, con maggiore o minore accentuazione, a sinistra. La classe dirigente è reazionaria ed amica dei reazionari, ed esse sono progressiste. E si potrebbe continuare parlando di cultura illuministica contro politica oscurantistica: di agilità, mobilità, quasi irrequietezza delle idee ed immobilismo della situazione di fatto; di una qualificazione e riqualificazione continua delle posizioni culturali di una società "non qualificata" (cioè qualunquistica) (Bobbio, 1954, pp. 103-4, spec. p. 103; 2009, pp. 778-97, spec. p. 778; ma vedi anche, con riferimento a Jemolo, pp. 165, 168, 175, 434, 785, 778-97, 1225; corsivo mio).

La citazione di Bobbio è tratta da uno scritto del 1954, l'anno nel quale ho conosciuto Jemolo: avevo allora 19 anni e Jemolo ne aveva 64, quando ho iniziato a frequentare, nell'anno accademico 1954-1955, le sue lezioni di diritto ecclesiastico nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma. Chi come me ha partecipato a quelle lezioni non può dimenticare il metodo di insegnamento, l'ampiezza di vedute storiche e giuridiche, la grande cultura che caratterizzava ogni sua lezione, nei giorni dispari di ogni settimana, dalle ore 16 alle ore 17,

lo stile singolarissimo di Jemolo, quel suo procedere per scorsi e digressioni, quella prosa ripiegata e sofferta (era anche il tono delle lezioni pomeridiane, lì, a metà degli anni Cinquanta, nell'aula seconda della Facoltà giuridica di Roma), quel moralismo venato di amarezza e rimpianto (Irti, 1991, p. IX).

Nel 1954 venne pubblicato il libro di Jemolo su *La crisi dello Stato moderno*, che nonostante la modestia espressa nelle parole introduttive del volumetto («Non è senza esitazione che affido alla stampa una così modesta opera sopra un così ricco tema»), conteneva un'importante analisi dei problemi dell'Italia tormentata di quegli anni (Jemolo, 1951b), che ne costituivano i singoli capitoli: lo Stato moderno, la crisi morale, la crisi dell'economia e della finanza, i partiti, la politica e l'amministrazione, idee, illusioni e miti, le prospettive (Jemolo, 1954a; 1991a).

Tre anni dopo, il 27 gennaio 1957, partecipai alla cerimonia commemorativa dedicata a Piero Calamandrei, che era morto il 27 settembre 1956: la cerimonia si svolse a Firenze nel Palazzo Vecchio e in questa circostanza ascoltai il discorso pronunciato da Mario Bracci, rimasto inedito fino al 1981, quando venne pubblicato da La Nuova Italia di Firenze: ricordo che mi colpì allora il riferimento al pensiero di Jemolo, quando Bracci disse:

Non è certamente una nuova concezione morale e politica questa visione solidaristica ancora fremente di mazzinianesimo. Ma quando queste idee sono professate nella vita con l'intensità di sentimenti, con la purezza di propositi e con la coerenza di condotta con la quale le professò Calamandrei, evidenti a tutto il popolo, si ha davanti, come dice Jemolo, un uomo che obbedisce devotamente ai principi della morale kantiana e se si è credenti, si può rimanere assorti in preghiera, dubbiosi del limite di questi principi tanto potenti e tanto splendidi nella mente e nel cuore da sembrare trascendenti e soprannaturali al suo caro e dolce amico di trent'anni, al Sindaco di Firenze (Bracci, 1981, p. 693).

Sono lieto di potere qui ricordare, a distanza di sessantuno anni da quando conobbi Jemolo e di trentaquattro anni dalla sua scomparsa, il contributo di un uomo che ha molto influenzato la mia personalità e le mie scelte sin dagli anni della mia gioventù e ha suscitato da parte mia sentimenti di forte e sincera ammirazione per le sue attività di professore, di avvocato, di scrittore impegnato nel valutare i più svariati temi di storia, politica e diritto, e di giornalista, che collaborò per più di trent'anni a moltissimi giornali e periodici e partecipò costantemente, a partire dagli anni Cinquanta, alle trasmissioni radiofoniche del *Convegno dei cinque* (Jemolo, 2011); un'ammirazione, la mia, caratterizzata da qualche distinguo, non privo di rilevanza, con riferimento in particolare a due aspetti che mi limito qui a ricordare: il mio dissenso a proposito di alcune sue discutibili scelte di politica accademica, troppo spesso dettate dall'intento di favorire i suoi allievi rispetto ad altri candidati negli esami per il conseguimento della libera docenza, nei concorsi universitari e nelle chiamate per l'insegnamento nelle varie facoltà (Tripicchio, 1992; Lariccia, 2008, pp. 227-34); le mie perplessità per talune posizioni assunte da Jemolo durante il periodo della nostra partecipazione alla commissione ministeriale di studio per la revisione del Concordato lateranense della quale tra poco parlerò.

Un'occasione nella quale il problema dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica interessa e appassiona l'opinione pubblica, attirando l'attenzione di tutta la stampa italiana dell'epoca, si presenta nel 1958, quando monsignor Pietro Fiordelli, vescovo di Prato, in una predica dal pulpito definisce "concupini" i coniugi Bellandi, che avevano contratto il solo matrimonio civile. I due coniugi presentano una querela richiamando l'esigenza del rispetto delle norme del diritto penale e della Carta costituzionale; il vescovo rifiuta di presentarsi in tribunale, sottolineando come la definizione di "concupini" sia esatta dal punto di vista del diritto canonico e dichiarando di avere agito nella sua qualità di pastore dei fedeli cattolici. Il tribunale di Firenze il 1° marzo condanna il vescovo in contumacia ritenendolo responsabile del reato di diffamazione. La Costituzione dichiara, all'art. 7, 1° comma, che lo Stato e la Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani nel loro ordine, nelle loro competenze,

nelle loro prerogative, ma si tratta di precisare i limiti delle loro attribuzioni e della loro sovranità: su tale problema si accende una vivace polemica.

La sentenza dei giudici fiorentini, che più tardi verrà riformata dalla Corte di appello di Firenze, suscita proteste vivissime negli ambienti cattolici: i vescovi della Lombardia scrivono una lettera di solidarietà al vescovo Fiordelli; l'arcivescovo di Genova Siri diffonde una pastorale pubblicata su "L'Osservatore Romano" nei giorni 6, 7 e 8 marzo 1958; il cardinale Dalla Costa emette una "notificazione" in merito all'episodio; "L'Osservatore Romano", ricordando il telegramma di auguri al pontefice inviato, per la ricorrenza della festa dell'Incoronazione, dal segretario della DC Fanfani, esprime la propria preoccupazione per la campagna anticlericale, auspicando che essa quanto meno possa favorire una maggiore unità della democrazia cristiana e una più intensa solidarietà e disciplina interna idonea a costituire una solida barriera al «fronte unico anticlericale».

Il Vaticano considera la decisione del giudice italiano di tale gravità da giustificare due iniziative che provocano a quell'epoca grande scalpore: la scomunica dei giudici e dei querelanti e il "lutto" del papa, a causa del quale viene sospesa la festa dell'Incoronazione indetta per il 12 marzo. La scomunica nei confronti dei giudici e dei querelanti viene emessa applicando i canoni 2334 («sono colpiti da scomunica *latae sententiae* coloro che impediscono direttamente o indirettamente l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica») e 2341 del codice di diritto canonico (incorrono nella scomunica coloro che traggono «davanti a un giudice laico un cardinale di Santa Romana Chiesa o un legato della Sede apostolica per negozi spettanti al loro ufficio oppure l'ordinario diocesano»).

In occasione del più importante evento processuale del diritto ecclesiastico italiano negli anni dell'Italia democratica, quello del processo contro il vescovo di Prato, Jemolo, che non era stato difensore in giudizio, accettò di scrivere la prefazione al volume, a cura di Leopoldo Piccardi, pubblicato nel 1958 nella collana della casa editrice Parenti, "Stato e Chiesa", diretta da Ernesto Rossi e contenente tutti gli atti del processo stesso. Nelle nove pagine della prefazione Jemolo espone «il piccolo insieme di principi» che a suo avviso emergeva dal diritto positivo di quel periodo e conclude osservando che

è molto dubbio se un Governo che nella sua Costituzione ha come fondamento della famiglia il matrimonio, senza alcun accenno ad una confessionalità di questo, non sia tenuto a chiedere ad un ordinamento con cui è in relazioni, come la Chiesa, almeno quel tanto di rispetto verbale (almeno di silenzio), per l'istituto, che può conciliarsi con l'insegnamento che i battezzati incorrono in peccato mortale se abbiano rapporti sessuali non preceduti dal sacramento del matrimonio (Jemolo, 1958a).

In un articolo pubblicato su “La Stampa” il 4 marzo 1958, ripubblicato nella raccolta di saggi del 1959, Jemolo dichiarò di avere provato «un vero accoramento, di fronte a certe reazioni alla sentenza relativa al vescovo di Prato» e scrisse:

Vorrei proprio, con la voce più umile e più accorata. Ma con l’ansia di chi non può tacere, dire a pastori. A giornalisti, a cattolici eminenti [...]. Badate; l’ora storica è una delle più propizie, non solo in Italia, ma nel mondo, per il cattolicesimo [...]. Si presenta alla Chiesa un compito immenso, sul tipo di quello che ebbe nell’alto Medioevo. Allorché pacificò ed unì barbari vincitori e romani celti vinti; il compito di essere mediatrice tra i continenti, tra le razze Non vi lasciate distrarre; non vi lasciate fuorviare dalle piccole cose, dai canoni del *Corpus* e del *Codex* sui privilegi dei chierici: non abbiate la nostalgia dei regimi di bavaglio, in cui non è dato parlare che in un senso solo [...]. Non abbiate paura di qualche mormorazione, di qualche maldicenza, di qualche calunnia anche grossa; difendetevi con le armi della polemica, dell’opporre fatto a fatto, argomento ad argomento. Non invocate il braccio secolare; niente vi aliena le simpatie del nostro popolo quanto vedervi reclamare contro i nemici la censura e l’incriminazione per vilipendio. Abbiate invece paura di molti che si uniscono a voi nell’invocare queste armi, e che magari sono con voi anche il giorno delle elezioni; ne conosco parecchi: vecchi anticlericali, che non vanno a messa da quarant’anni, e che si giustificano presso i loro compagni d’idee dicendo che la Chiesa non ha più alcuna missione spirituale, ma è invece una grande forza di conservazione sociale. Sono questi i bestemmiatori di cui dovrete avere più timore. [...] Abbiate il senso della realtà, non createvi fantasmi, non imboccate vicoli ciechi, andate verso le grandi imprese, le buone conquiste di cui tutta l’umanità vi sarà riconoscente e per cui l’ora è propizia (Jemolo, 1959b, p. 488).

Ho già ricordato l’orientamento critico di Jemolo nei confronti di talune forme di anticlericalismo, da lui definito “grossolano”. E non sono mancate occasioni nelle quali Jemolo ha precisato il suo pensiero al riguardo. Del 1959 è il vigoroso suo intervento, in nome della sua religione della libertà, in difesa di Ernesto Rossi, vittima di un oltraggio da parte del “regime clericale”<sup>6</sup>. Come riferì Ernesto Rossi, in un articolo su “Il Mondo”, Jemolo gli aveva scritto il seguente telegramma:

6. Spadolini, 1976, p. XII. Jemolo aveva espresso solidarietà a Ernesto Rossi dopo avere appreso la notizia di un ordine della procura di Firenze per una procedura di sequestro nella sua abitazione di Roma, previa perquisizione domiciliare al fine di rintracciarlo, del testo di un discorso destinato alla pubblicazione sulla rivista “Il Ponte”, dopo le polemiche scatenate dall’intervento di Rossi sul 20 settembre 1959 a Firenze. Cinque anni dopo, nel 1964, con riferimento a Jemolo, Rossi scriverà «I miei rapporti con Jemolo sono di reciproca stima. Fra i miei amici Jemolo era l’unico cattolico praticante che sia stato fin’ora su posizioni liberali; ma negli ultimi tempi mi sembra che anche lui vada allineandosi al clericalismo vaticanesco e intollerante»: lettera di E. Rossi a Giuseppe Giardini, Roma, 1° marzo 1964, in “Carte Rossi” conservate presso gli Archivi storici dell’Unione Europea all’Istituto Universitario Europeo di Fiesole: cfr. Michelotti, 2006, p. 213.

lontano da lei quando si tratta di questioni religiose, le sono assai vicino quando si tratta di problemi della libertà. E sono quindi oltremodo solidale con lei rispetto alla perquisizione subita l'altro ieri (Rossi, 1959).

E dieci giorni dopo la scomparsa di Ernesto Rossi, nel febbraio 1967, su "L'Astrolabio" venne pubblicato un articolo nel quale Jemolo con queste parole ne descrisse l'orientamento:

Ernesto Rossi fu in tutta la sua vita un laico intransigente ed amò sottolineare questa sua posizione ideologica definendosi anticlericale. Un anticlericalismo, il suo, che non ebbe nulla tuttavia del vecchio anticlericalismo grossolano alla maniera dell'"Asino" di Podrecca, che attingeva piuttosto all'insegnamento di Salvemini. Per questa ragione l'anticlericale Ernesto Rossi poté essere maestro di democrazia a molti giovani cattolici, che non videro in lui un nemico della fede ma un avversario immovibile del privilegio economico e dell'oppressione politica, quali che ne fossero le forme concrete di attuazione storica: il grande monopolio, il fascismo o il clericalismo (Jemolo, 1967a).

La concezione laica di Jemolo in tema di rapporti tra potere civile e potere religioso, che in numerose circostanze, come vedremo, lo portò a rivendicare uno spirito anticoncordatario, emerse con la vicinanza al partito d'azione e con la pubblicazione nel 1948 del famoso libro, già ricordato, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*. Nel secondo dopoguerra Jemolo aderì all'associazione per la libertà religiosa promossa da Gaetano Salvemini e si confrontò con figure come Aldo Capitini e Ferdinando Tartaglia, impegnati nel dibattito sul rinnovamento religioso in Italia.

Come ricorda Bobbio, in uno scritto su "Resistenza" dell'ottobre 1961 (Bobbio, 1961) e nella sua *Autobiografia* (Bobbio, 1997), il 24 settembre 1961, Jemolo partecipò alla prima marcia della pace da Perugia ad Assisi e anche lui, come Aldo Capitini, Ernesto Rossi e Renato Guttuso, parlò alla folla di circa trentamila persone<sup>7</sup>.

7. «Ricordo il corteo tranquillo e ordinato – scrive Norberto Bobbio – che attraverso una strada secondaria non asfaltata scendeva verso Ponte San Giovanni [...]. Quando arrivammo alla Rocca di Assisi, eravamo alcune migliaia. Una folla allegra gremiva i prati. Parlarono, fra gli altri, Aldo Capitini, Arturo Carlo Jemolo, Ernesto Rossi, Renato Guttuso. La mozione finale diceva che la pace era troppo importante per lasciarla nelle mani dei governanti [...]. Al ritorno scrissi un articolo per "Resistenza".»

# La voce della coscienza: la coscienza laica.

## Laicità in Italia e separazione tra Stato e Chiese

Nella vita di Jemolo un dato fondamentale è rappresentato da

quel lungo colloquio con la storia italiana, che per Jemolo, cattolico e liberale insieme, non si è mai separato da un colloquio con se stesso, con la sua coscienza (Spadolini, 1978a, p. x).

Dopo la sofferenza provata nell'aver dovuto ripetutamente constatare il fallimento delle sue speranze, Jemolo non manca occasione per ribadire la sensazione provata da altri che, come lui, avevano vissuto la sua stessa esperienza.

Uno dei migliori della generazione nata nel secondo decennio del secolo, uno dei più acuti tra i nostri universitari – [Norberto Bobbio] – scriveva di recente: Non mi nascondo che il bilancio della nostra generazione è stato disastroso: Inseguimmo le “alcinesche seduzioni” della giustizia e della libertà: abbiamo realizzato ben poco giustizia e forse stiamo perdendo la libertà. [...] Occorre avere bene appreso quanto sia difficile e ingannevole e talora inutile, il mestiere di uomini liberi (Jemolo, 1972a, p. XVIII).

In una conferenza tenuta nella facoltà di Giurisprudenza di Catania il 1° marzo 1947, Jemolo svolse un'approfondita analisi sul significato da attribuire all'espressione “coscienza giuridica” (Jemolo, 1947b; 1957b, pp. 192-221). Dopo avere premesso che è sul sostantivo “coscienza” che occorre cominciare a fermarsi, prima di insistere sulla specificazione che viene a dargli l'aggettivo “giuridica”, Jemolo ricorda:

Coscienza: il vocabolo ci riporta al primo richiamo che udimmo nell'infanzia [...]. La mamma, il sacerdote che ci preparò alla prima comunione. Il maestro, ci parlavano sempre di “voce della coscienza” [...]. Molto più tardi avremmo sentito dare tante diverse definizioni della coscienza (Jemolo, 1957b, pp. 193 ss.).

Nella conferenza vengono espone considerazioni di grande interesse, tuttora di attualità, sulle espressioni, e le nozioni di coscienza psicologica e di coscienza morale, di coscienza morale nella concezione civile e in quella religiosa e cat-

tolica, di coscienza nazionale, professionale, di coscienza di classe, di coscienza individuale e sociale e, in particolare – era l'oggetto della conferenza – di “coscienza giuridica”.

L'anno successivo alla conferenza di Jemolo tenuta a Catania, venne approvato il testo della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo di New York del 10 dicembre 1948, nella quale è stabilito che

Tutti gli esseri umani [...] sono dotati di ragione e di coscienza.

Tre soli riferimenti ai diritti della coscienza, tra i tanti che si potrebbero qui richiamare (cfr. Lariccia, 1989 per i vari problemi giuridici che riguardano il valore e l'importanza del rapporto tra coscienza e libertà).

1956: una celebre frase di Piero Calamandrei sui compiti della scuola:

occorre soprattutto avere la consapevolezza dei valori morali e pedagogici che si elaborano nella scuola dove si creano non cose, ma *coscienze*, e per di più *coscienze* di maestri capaci a loro volta di creare *coscienze* di cittadini (Calamandrei, 1956, p. 1);

1960: una dichiarazione del 12 settembre 1960 di John Kennedy, cattolico, pronunciata quando era candidato alla presidenza degli Stati Uniti d'America:

Qualsiasi problema mi si presenti come Presidente, se sarò eletto, il controllo delle nascite, il divorzio, la censura, i giochi d'azzardo, o qualsiasi altro, io mi deciderò secondo queste mie opinioni, *secondo quanto la mia coscienza mi dirà essere nell'interesse nazionale*, senza tener conto di pressioni o imposizioni religiose esterne. E nessun potere o minaccia di punizione potrà indurmi a decidere altrimenti (cfr. Lariccia, 1989, p. 40: corsivo dell'a.);

2013: le prime parole pronunciate dal papa Benedetto XVI nell'annunciare la sua decisione di rinunciare al suo ministero petrino, l'11 febbraio 2013:

Dopo avere ripetutamente esaminato *la mia coscienza* davanti a Dio...

Parole dalle quali traspare la condizione più umana che si possa immaginare: quella della solitudine della coscienza (Spinelli, 2013).

Nel recente film di Roberto Andò, *Viva la libertà* (2013), il protagonista, interpretato da un attore straordinario (Toni Servillo), pronuncia una frase significativa: occorre realizzare “un'alleanza con la coscienza della gente”, un'espressione quest'ultima magari pronunciata con la doppia gg, come usava esprimersi la grande attrice Tina Pica, indimenticabile interprete di tanti film nell'Italia del secondo dopoguerra. Un obiettivo difficile da raggiungere? Un sogno irrealizzabile?



Nel variegato panorama degli studi riguardanti il problema della relazione fra religione, ragione e laicità nel corso del Novecento, il tema del riconoscimento della “coscienza laica”, che riguarda tutti i cittadini, ma in particolare i credenti di una confessione religiosa, ha trovato, e trova tuttora, nel pensiero e nell’attività didattica, scientifica e pubblicistica di Jemolo un essenziale punto di riferimento.

In proposito va tenuto presente il rapporto con la posizione che è stata definita quella del *secondo* Buoniauti: come si è osservato

assumendo la *separazione tra i valori religiosi e i valori politici* come il *postulato storico centrale del cristianesimo*, il *secondo* Buoniauti fornì a Jemolo, pur con una serie importante di distinguo, gli argomenti più efficaci per la maturazione della sua *coscienza laica*<sup>1</sup>.

Uno dei contributi che consentono di comprendere in modo più approfondito il suo pensiero è quello contenuto nell’articolo *Coscienza laica* pubblicato, nella rubrica *Il tempo e le idee*, sul fascicolo del 24 gennaio 1956 della rivista “Il Mondo” diretta da Mario Pannunzio, un saggio che è stato definito come il suo testamento di credente e di cittadino (Jemolo, 1956a, p. 9). La data del 1956 (l’anno dell’inizio di attività della Corte costituzionale in Italia) ne fa un documento eccezionale. Ma la sua tesi centrale, come hanno dimostrato le vicende di quasi sei decenni di storia politica in Italia, non è affatto pacificamente accettata:

La vera coscienza laica – si legge nell’articolo, che fa riferimento a un articolo di Raffaele Morghen pubblicato su “Il Mondo” del 3 gennaio 1956 con il titolo *Neoguelfi e laici* – si ha nel credente solo allorché egli accetta lo stato di fatto della diversità di concezioni che si riscontrano in un dato momento, e che ritiene lo Stato debba ispirare le sue leggi

1. Fantappiè (2011, p. 107). Nel volume sono pubblicate 123 lettere scritte da Ernesto Buoniauti, figura centrale del modernismo italiano, ad Arturo Carlo Jemolo, che del primo fu discepolo spirituale e amico fraterno e ne condivise le aspirazioni di cristiano e gli interessi di studioso. La corrispondenza è conservata nel fondo Arturo Carlo Jemolo, donato all’Archivio centrale dello Stato dagli eredi di quest’ultimo nel 1981 e ha inizio nel gennaio 1921, quando Buoniauti, ordinario di storia del cristianesimo all’Università di Roma, è colpito dal decreto di scomunica, e si conclude nel dicembre 1941, a pochi anni dalla morte del sacerdote, avvenuta nel 1946. Accanto alle tante notizie su personaggi e vicende della storia religiosa e culturale italiana nella prima metà del Novecento, di cui sia Buoniauti che Jemolo furono protagonisti, le lettere forniscono una miniera di informazioni per la ricostruzione del travagliato rapporto di Buoniauti con la Chiesa, che rese il sacerdote oggetto di una persecuzione culminata nelle ripetute scomuniche e poi nell’allontanamento dalla cattedra universitaria e proseguita anche dopo la caduta del fascismo. Vengono anche riprodotti nel volume alcuni scritti di Fantappiè su Buoniauti e su altre figure collegate con le vicende di quest’ultimo.

e le sue opere a quelle visuali di bene che sono comuni a tutte le concezioni [...] e che pertanto lo Stato debba ammettere nella sua legislazione, consentire attraverso la sua legislazione, quello che per lui credente è peccato, e la propaganda di che per lui è tale: lasciando alla libera gara tra uomini religiosi ed uomini non tali, il compito di fugare il peccato, di fare sì che il peccato, pur consentito dalla norma di legge, non abbia mai a venire commesso.

Il dato che vi siano cattolici, ed estremamente numerosi, per cui il partito aconfessionale, come il sindacato aconfessionale, è inaccettabile, che in ogni manifestazione, in ogni votazione, aspirano a stare tra di loro ed a conquistare suffragi ai loro, che non nutrono ammirazione né devozione per chi non sia dei loro e che non concepiscono vita politica se non per assicurare il maggior numero di successi alla Chiesa [...].

L'essere laico significa semplicemente questo: accettare il presupposto di uno Stato che debba accogliere credenti e non credenti e riconoscere a tutti eguali diritti ed eguale dignità.

La legge della confessione religiosa ben può essere per questi "laici" quella che più gli interessa, che più preme su loro. Possono, in un Paese che ammetta il divorzio e il matrimonio civile, non considerare neppure la possibilità che il divorzio si applichi nella loro famiglia, non pensare neppure a matrimoni non benedetti dalla Chiesa; [...] possono osservare, nelle piccole e nelle grandi cose, tutti i Precetti della Chiesa. Ma hanno accettato una premessa: che quei precetti non debbano avere altra sanzione all'infuori di quella ecclesiastica, le censure, le scomuniche; siano obbligatori soltanto per chi appartenga al corpo dei fedeli, sicché il vedersene escluso rappresenti per lui una mutilazione; che mai invece si possa pretendere dallo Stato un qualsiasi appoggio a quelle prescrizioni; che la legge dello Stato debba essere tale da potersi imporre a credenti e non credenti, senza offendere i sentimenti né degli uni né degli altri: liberale, in quanto non possa mai imporre ad alcuno di operare od agire contro le sue convinzioni, sotto la pressione, anche indiretta, della perdita di una utilità.

Questo è il punto veramente decisivo; l'aver posto come propria coscienza politica l'idea di uno Stato, o di una società, che sia cosa non solo distinta dalla Chiesa e dalla società religiosa, ma indipendente: che cioè accolga chi della società religiosa non fa parte, e per quanto possibile ignori i convincimenti religiosi dei cittadini, guardando solo a ciò, ch'essi siano buoni cittadini (Jemolo, 1956a, p. 9).

Jemolo è tuttavia ben consapevole che, se appare "facile e piana" la distinzione, sopra esposta, tra partecipi ed estranei a una coscienza laica, vi è tuttavia un'infinità di problemi contingenti da considerare e che, prima di questi, occorre affrontare due imprescindibili problemi di impostazione.

Chi accetta questa idea dello Stato e della società laica, può vederli in due modi diversi. Come una comunità con compiti determinati e limitati, che si riferiscano soprattutto alle funzioni inseparabili dallo Stato [...] lasciandosi fuori dal novero di questi compiti tutto ciò che tocca la vita dello spirito, la formazione dell'uomo interiore (la scuola anzitutto), anche quanto concerne la beneficenza, la tutela della salute, la previdenza, ed ancora l'organizzazione di ogni forma associativa [...].

Od, invece, chi accetta questa separazione tra quelle due società può concepire lo Stato come siamo soliti vederlo noi latini o germani, con mansioni che si riferiscono ad ogni aspetto della vita, che tocca la formazione dei cittadini.

La conclusione di Jemolo, che conserva tuttora una grande rilevanza, è che se spetta alla coscienza religiosa evitare il peccato, nell'esercizio di una libertà di coscienza che gli ordinamenti civili devono rispettare, d'altra parte il cristianesimo non si applica come legge di Stato e

si estrinseca con ben altre armi che non la protezione statale, i concordati, i fori privilegiati, il braccio secolare.

Alla fine degli anni Cinquanta, il centro di scienze politiche di Nizza scelse come tema per la sua sesta sessione l'argomento de *La laicità*, con l'intervento di autorevoli studiosi di molti paesi: in particolare, per l'Europa, vennero scelti quattro casi emblematici: Belgio, Italia, Polonia e Svizzera. Il compito di illustrare il problema della laicità in Italia venne affidato a Jemolo, autore, nel 1960, di un minuzioso e articolato intervento, che, più di vent'anni dopo, venne pubblicato nel primo fascicolo dell'annata 1982 della rivista "Nuova Antologia" (Jemolo, 1982b, pp. 313 ss.). Il saggio è diviso in sei paragrafi: 1. *Premesse*. 2. *La crisi della laicità*. 3. *Certi caratteri confessionali della società italiana*. 4. *La nozione di Stato laico nel separatismo liberale*. 5. *Qualche insegnamento dell'esperienza italiana*. 6. *Pensieri sulla scuola*.

Non posso ricordare nei particolari questo lungo e approfondito contributo di Jemolo sui temi della laicità in Italia nel 1960. Nel saggio, del quale consiglio la lettura, si afferma che la teoria dello Stato laico è una costruzione, e non rivelazione di verità naturale dimostrabile con procedimenti logici, e che è stata presentata una nozione di Stato laico che si ricollega a ciò che viene definito il separatismo liberale e si conclude con la seguente precisazione:

la nostra laicità non ha nulla di antireligioso, può essere praticata anche da una popolazione interamente cattolica alla sola condizione che essa accetti l'idea di una distinzione tra funzioni dello Stato e quelle della Chiesa.

[...] I problemi possibili sono innumerevoli. Ma se si accetta questa idea liberale della laicità, fondata sul culto del dialogo, sulla diffidenza, e sul timore del dogmatismo e di colui che, credendosi possessore della verità, pretende d'imporla, sarà relativamente facile, grazie a tale filo conduttore, trovare la soluzione più adatta ai diversi problemi che travagliano il nostro tempo.

Riprendendo una valutazione contenuta in un recente, ottimo volume di Paolo Valbusa (2008, p. 47), occorre ricordare che le direttrici lungo le quali si muove il pensiero di Jemolo sono in particolare le seguenti: riforma dello Stato, re-

alizzazione di una società democratica e liberale, instaurazione, nel solco della migliore tradizione risorgimentale, di una rigida separazione fra Stato e Chiese, capace di eliminare ogni commistione tra potere civile e potere ecclesiastico; direttrici originate da discussioni di temi di carattere politico, giuridico, storico, religioso, economico e sociale, esaminati con una tendenza di accentuato moralismo e con la particolare sensibilità di uno studioso liberale e cattolico, sempre impegnato nell'esprimere la dicotomia tra fede e politica e con un orientamento politico assai vicino a quello di Norberto Bobbio, Piero Calamandrei, Guido Calogero, Tristano Codignola, Alessandro Galante Garrone, Augusto Monti, Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini: uomini la cui assenza si avverte sempre più in una società, come l'attuale, caratterizzata dalla indifferenza per la realizzazione di obiettivi ai cui raggiungimento essi dedicarono ogni loro energia.

L'esigenza di costruire una socialità fondata su valori etici non è un problema di esclusiva competenza delle Chiese istituzioni: le quali hanno sì il potere, in una società pluralista, di influire, quali gruppi di pressione, sull'evoluzione della società in senso favorevole ai rispettivi principi ideologici e religiosi; ma devono operare nella consapevolezza che la società civile può e deve perseguire l'obiettivo di diffondere tra i cittadini sentimenti di coscienza civile, proponendosi di individuare un complesso di valori per la cui realizzazione una società può responsabilmente riconoscersi e impegnarsi.

L'attenzione di Jemolo per il principio di separazione fra Stato e Chiese si rivela sin dall'anno 1913, con la pubblicazione del secondo scritto della sterminata bibliografia di Jemolo: in quell'anno viene infatti pubblicata la sua recensione al libro di Mario Falco, *Il concetto giuridico di separazione della Chiesa dallo Stato*. Un'attenzione e una passione assai durevoli considerando che esse durarono tutta la sua vita.

Il 21 ottobre 1961, Jemolo, pochi giorni prima della conclusione della sua carriera di professore universitario, presentò una relazione su *Cavour e i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica* (Jemolo, 1961g), nel Museo Cavouriano di Santena: parlando di Cavour e dei rapporti tra Stato e Chiesa, sottolineò come il motto "Libera Chiesa in libero Stato" fosse stato accolto con generale favore, e da un secolo fosse stato sempre ripetuto, nei campi più diversi.

Ma ognuno vi annette un significato differente, osserva Jemolo, ne fa l'epigramma di propositi diversi. Per Jemolo, Cavour ebbe chiara l'idea del programma che quella locuzione designava: non più leggi dello Stato in materia ecclesiastica, non più un diritto speciale per le manifestazioni della vita religiosa: il dominio delle Chiese è nelle coscienze. Auspicabile una società di uomini religiosi, dalle severe coscienze dominate dal pensiero di Dio; ma lo Stato non chiederà mai ad alcuno se abbia una religione. Quella visione di Cavour non fu però accolta né da cattolici né da liberali; restò sostanzialmente estranea allo spirito del popolo italiano.

La partecipazione di Jemolo  
 al tentativo di revisione del Concordato  
 lateranense del 1929.  
 I verbali della Commissione Gonella  
 (febbraio-luglio 1969)

Con riferimento alla posizione di Jemolo favorevole alla concezione separatista nei rapporti tra Stato e Chiese e contraria alla soluzione concordataria per la disciplina delle loro relazioni, vorrei ricordare un episodio che ritengo significativo. In un convegno svoltosi a Roma dal 17 al 19 novembre 1982, poco più di un anno dopo la morte di Jemolo, sul tema *Società civile, scuola laica e insegnamento della religione*, in una mia relazione dedicata all'argomento de *L'insegnamento della religione tra concordato e legislazione unilaterale dello Stato*, avevo avuto occasione di ricordare la posizione critica di Jemolo sulla soluzione concordataria adottata nel 1929 e confermata negli anni dell'Italia democratica (Lariccia, 1983, pp. 43-78). Pietro Scoppola, con il quale mi sarei poi trovato a insegnare per quasi un ventennio nella facoltà di scienze politiche della Sapienza di Roma, parlando subito prima di me, aveva svolto una relazione su *Società civile, società religiosa e Concordato nell'Italia contemporanea* (Scoppola, 1983, pp. 19-42), e nel dibattito seguito alle nostre relazioni fece la seguente affermazione:

Sono perfettamente d'accordo con Lariccia sugli orientamenti di Jemolo al momento dell'accettazione del compito che gli fu dato di membro della commissione per la revisione del concordato. Ma siamo appunto nel '69. Il mio accenno si riferiva agli ultimi anni: ci sono testimonianze che mi sembrano attendibili che dimostrerebbero nell'ultima fase in Jemolo un interesse al concordato legato proprio alla preoccupazione per gli esiti della crisi italiana. Credo che una qualche evoluzione ci sia stata in Jemolo negli ultimi anni, che lo portava a considerare il concordato con minor disinteresse e distacco di come avesse fatto al momento in cui il processo di revisione fu avviato. Ma, naturalmente, la misura di questa attenzione è difficile da precisare (per il resoconto del dibattito qui ricordato, cfr. Lariccia, 1983, pp. 79-81).

Ritenni opportuno intervenire a mia volta nel dibattito, precisando, con queste parole, il mio pensiero al riguardo:

[...] vorrei esporre un'osservazione che riguarda la posizione assunta da Jemolo, uno studioso che mi è particolarmente caro, a proposito del sistema di relazioni tra Stato e Chiesa cattolica. Negli ultimi anni Jemolo aveva effettivamente espresso preoccupazione per taluni atteggiamenti di anticlericalismo che aveva ritenuto di cogliere negli orientamenti assunti da alcuni partiti politici: ricordo in particolare un articolo, pubblicato su "La Stampa" del febbraio 1975, intitolato *La fiammata anticlericale*. Non sarei però d'accordo con Scoppola nel ritenere che Jemolo, negli anni che precedono la sua morte avvenuta nel maggio 1981, abbia modificato le sue opinioni sul concordato e sull'esigenza di un suo superamento. La continuità del pensiero di Jemolo sul punto mi sembra emerga con sufficiente chiarezza nelle tesi esposte dall'illustre giurista e storico tra il 1969 e il 1979: precisamente, nella relazione della Commissione Gonella sulla revisione del concordato (giugno 1969), nella recensione-intervista a cura di Arturo Colombo pubblicata sul "Corriere della Sera" nel novembre 1974 e nell'ultima edizione delle sue *Lezioni di diritto ecclesiastico* (1979) (cfr. Lariccia, 1983, pp. 81-2).

Dopo gli anni del periodo universitario ho avuto frequenti occasioni di incontri personali con Jemolo, che hanno assunto per me particolare significato durante la mia esperienza, nei mesi compresi tra il 27 febbraio e il 23 luglio del 1969, di segretario della commissione ministeriale di studio per la revisione del Concordato, composta dal presidente Gonella, da sei professori universitari, che cito in ordine di anzianità: Gaspare Ambrosini, Arturo Carlo Jemolo, Franco Valsecchi, Roberto Ago, Pio Fedele e Paolo Rossi, e da quattro segretari, oltre a me, Vito Librando, Giuseppe Rossini e Arnaldo Squillante. Dopo la morte di quest'ultimo, nel 2002, sono l'unico superstite di quanti parteciparono ai lavori di quella commissione, nella quale Jemolo, entrato con forte diffidenza, dette un fondamentale contributo, essendone senza dubbio il più autorevole componente; dopo la conclusione delle riunioni di lavoro, che si svolgevano il giovedì di ogni settimana, Jemolo ha avuto due volte la cortesia di accompagnarmi in auto sulla sua Seicento, nel tragitto fra il ministero di Grazia e Giustizia in via Arenula e la sede del suo studio di avvocato, in via Paulucci de Calboli 9, nel quartiere Prati: in tali circostanze ho avuto così occasione di riprendere argomenti discussi dai commissari durante le lunghe e appassionanti sedute tenutesi al ministero.

Non è esatto quel che ho letto, in una nota del libro curato da Bruno Quaranta nel 2008, nella quale si riferisce l'opinione di Francesco Margiotta Broglio, che la posizione anticoncordataria di Jemolo sarebbe stata mantenuta fino al 1974,

allorché – cito tra virgolette – accetterà di partecipare al processo di revisione bilaterale dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica (Jemolo, 2008a, p. 18, n 30).

Affermazione inesatta nel senso che essa richiede ulteriori e rilevanti precisazioni. Il problema si era già posto, per Jemolo, sei anni prima, nel 1968, quando

Guido Gonella, nella qualità di ministro di Grazia e Giustizia, gli propose di partecipare ai lavori per quello che Jemolo ha più volte definito un «tentativo di revisione del Concordato»: il decreto istitutivo della commissione e di nomina dei suoi componenti, firmato dal ministro on. Guido Gonella, è del 4 novembre 1968, venne poi modificato con D.M. 28 dicembre 1968 con la firma del ministro successore di Gonella, sen. Silvio Gava.

Sono molte le occasioni nelle quali Jemolo ricordava la grande rilevanza che avrebbe dovuto assumere per ogni cittadino il significato di un impegno, insieme morale, civile e religioso, che si riassumeva nel motto “fa quel che devi, avvenga quel che può”; un impegno che tutti, e soprattutto gli uomini politici, avrebbero dovuto avvertire come doveroso, come osserva Jemolo, nell’ultima pagina del suo libro *Cent’anni di rapporti tra Chiesa e Stato in Italia*, nella quale auspicava una società

dove gli uomini di governo per primi apparissero eredi della miglior tradizione dei pastori cristiani che ebbero a motto “fa quel che devi, avvenga quel che può”; convinti che il rispetto per il popolo consiste nel dirgli sempre la verità (Jemolo, 1962b, p. 564).

Ho motivo di ritenere che Jemolo, che nel 1968, quando gli venne proposto di partecipare alla Commissione Gonella, aveva 77 anni, abbia avvertito la doverosità di accettare il delicato impegno dei lavori di una commissione governativa: soprattutto in un regime democratico, non si può rifiutare una proposta del proprio ministro! La commissione era composta tutta di professori universitari, e in proposito Jemolo ignorava completamente, al momento dell’accettazione, i metodi di lavoro e gli obiettivi della commissione della quale aveva accettato di far parte, anche se certamente prevedeva le polemiche che la sua accettazione avrebbe provocato negli ambienti degli anticlericali e dei cattolici anticoncordatari: come dimenticare l’eco che, negli anni precedenti, aveva avuto il principio della costituzione conciliare *Gaudium et spes*: la Chiesa rinuncerà all’esercizio dei diritti legittimamente acquisiti ove la loro presenza possa far dubitare della sincerità della sua testimonianza nel mondo?

Significativa appare in proposito la dichiarazione rilasciata da Jemolo nella seduta del 28 marzo 1969, quando egli osservò con... “candore”:

JEMOLO. Osserva che nel momento in cui è stato chiamato a far parte della Commissione riteneva che il compito di questa fosse limitato a porre in rilievo gli inconvenienti ch’erano apparsi emergere dall’attuale normativa e tutto al più potesse consistere nel proporre suggerimenti in proposito. Riteneva pertanto che dovesse escludersi l’elaborazione di un nuovo testo del Concordato (Verbale n. 6, p. 98; cfr. *infra*, p. 125).

Una prospettiva dunque, quella ipotizzata da Jemolo completamente diversa rispetto a quella che egli si trovò ad affrontare in concreto. Anche perché sem-

bra giusto ritenere che se Jemolo, contrario alla soluzione di una stipulazione di un nuovo concordato, si era convinto della validità di questa prospettiva, la sua convinzione era fondata sulla base di quanto aveva appreso da parte di chi gli aveva proposto di partecipare alla Commissione Gonella e cioè da parte dello stesso ministro Gonella; e può dubitarsi che Jemolo avrebbe accettato se gli fosse stato detto che c'era l'intenzione di elaborare un nuovo testo del Concordato lateranense.

Teniamo infatti presente che Jemolo, convinto fautore del principio di separazione fra Stato e Chiesa, a proposito del Concordato stipulato tra l'Italia e la Santa Sede l'11 febbraio 1929 e della sua vigenza nell'Italia repubblicana e democratica, sosteneva la tesi delle c.d. foglie secche (Jemolo, 1975b), come se si trattasse di foglie destinate a cadere una per una con l'arrivo dell'autunno (per una valutazione del lavoro di Andreotti, come "giardiniere" e di raccogliitore delle foglie secche, cfr. Spadolini, 1976b e Jemolo, 1977a, pp. 281-4): l'11 febbraio 1969, pochi giorni prima della riunione inaugurale della commissione presieduta da Guido Gonella, che ebbe luogo il 27 febbraio 1969, scriveva su "La Stampa" di Torino:

Io sono tra quelli che non hanno creduto nel '29, e non credono oggi, che il Concordato abbia recato e rechi beneficio vuoi alla Chiesa, vuoi all'Italia: resto fedele all'ideale dei vescovi che non domandano mai aiuto al braccio secolare, dei cattolici che obbediscono *propter amorem*, che si fanno un vanto ed un onore di sopperire con i loro mezzi economici i bisogni della Chiesa (ciò che i cattolici di altri paesi realizzano, talora anche generosamente). Ma non vorrei una denuncia unilaterale: giustificabile quando si formò la Costituzione per incompatibilità con questa, sarebbe oggi atto di ostilità; e rispetto chi è di diverso avviso, crede nella virtù dei concordati. Proprio questi, però, dovrebbero curarsi che il tempo operasse quella levigazione delle asprezze, che qui è il miglior modo per conservare (Jemolo, 1969b; 1978a, p. 187; cfr. anche Jemolo, 1969c; 1978a, p. 191).

Ero il più giovane dei segretari della commissione e a me spettava il compito, molto impegnativo, di redigere il testo dei verbali delle singole riunioni e della relazione approvata alla conclusione dei lavori; soltanto la relazione, e solo dopo sette anni, è stata successivamente pubblicata (a cura di Giovanni Spadolini, nel 1976); ma il testo dei verbali, che venivano regolarmente approvati in ogni riunione successiva a quella nella quale erano state assunte le varie decisioni, si presenta tuttora di grande interesse e utilità per la conoscenza e l'interpretazione dei vari punti di vista espressi dai singoli componenti (copia dei verbali è presso l'autore di questo volume).

Jemolo, che continuò a ribadire in numerose circostanze, negli anni seguenti, la sua posizione riguardo al Concordato e alla sua ingombrante presenza nel sistema democratico, nei primi sei mesi del 1969, partecipò con grande impegno e alto senso di responsabilità a tutte le sedute della commissione, nelle



quali ebbe spesso occasione di fare emergere, più volte di fare anche prevalere, il proprio punto di vista, sempre rispettoso per le esigenze di parte statale ma anche per le garanzie da assicurare alla santa sede e alle autorità ecclesiastiche.

Guido Gonella, come ho già ricordato, era il presidente di quella commissione: nel libro *Anni di prova*, Jemolo lo ricorda rammentando

negli ultimi anni del regime i begli *Acta diurna* di Gonella (Jemolo, 1991b, p. 167).

Gonella è stato giornalista, docente universitario (incaricato di filosofia del diritto), uomo politico, parlamentare, segretario della democrazia cristiana e ministro della Repubblica italiana; fino al 12 dicembre 1968, cioè fino a due mesi prima dell'inizio dei lavori della commissione, era stato ministro di Grazia e Giustizia: un politico di grande esperienza e capacità, doti che gli consentivano di presiedere i lavori della commissione di studio nominata nel 1968 con notevole efficacia e determinazione e di valutare le possibili conseguenze che sarebbero derivate dall'accoglimento di ogni proposta dei commissari per le prospettive di tutela degli interessi dello Stato italiano e della Chiesa cattolica: negli anni cinquanta, negli ambienti politici, era vivo il ricordo del giudizio tagliente espresso nei suoi confronti da Piero Calamandrei che, nel discorso pronunciato al III congresso dell'associazione a difesa della scuola nazionale (Roma, 11 febbraio 1950), aveva detto

Il ministro Gonella ha un cattivo avvocato che lo consiglia, perché tutte le volte che parla di cose giuridiche dice cose che non hanno alcun fondamento (Calamandrei, 1950; 1966; 2008, p. 102).

Come aveva scritto Jemolo nel 1946, con un giudizio, che espressamente o implicitamente, avrebbe sempre tenuto fermo negli anni seguenti, «gli uomini politici hanno purtroppo le loro esigenze»; posso naturalmente sbagliarmi, ma a me è rimasta l'impressione che, nel corso dei lavori della commissione, Gonella abbia manifestato, con costanza e coerenza, l'intento di favorire l'elaborazione di un progetto di revisione nel quale si tenesse quanto più possibile presente la necessità, sostenuta dai dirigenti della democrazia cristiana sin dai primi mesi dopo la caduta del fascismo, di realizzare una politica tendente a ribadire e rispettare «lo spirito e la sostanza» dei patti lateranensi del 1929<sup>1</sup>.

1. Rinvio al documento approvato a conclusione della XIX Settimana sociale dei cattolici italiani, tenutasi a Firenze dal 22 al 29 ottobre 1945 per discutere l'elaborazione di una nuova Costituzione: in tale documento veniva sottolineata la necessità che nella nuova Costituzione venisse riconosciuto «il pieno valore di quanto è contenuto nella stipulazione concordataria e cioè il valore civile del matrimonio religioso, l'istruzione religiosa nella scuola, la personalità giuridica degli enti e delle associazioni religiose: in una parola lo

Del resto, come dieci anni dopo, nel 1978, dichiareranno Lelio Basso e Giuseppe Alberigo, l'intento politico allora prevalente era quello di ottenere il risultato che poi venne realizzato nel 1984, di prevedere una "restaurazione camuffata da revisione"<sup>2</sup>.

Fu Jemolo comunque che, nella seconda seduta, propose che, pur esulando «dai compiti della Commissione affrontare l'esame del Trattato», in sede di revisione del Concordato fosse tuttavia

chiarito che l'affermazione "religione dello Stato" non può mai alterare l'eguaglianza assoluta tra i cittadini e la garanzia dei diritti di questi (Seduta del 13 marzo 1969, p. 42 dei Verbali; cfr. *infra*, p. 86).

Nella seduta del 12 giugno 1969, Jemolo, evidentemente consapevole dell'importanza che avrebbe avuto, dopo la conclusione dei lavori, la conoscenza delle sue opinioni via via espresse sui singoli problemi e nel timore dell'uso che, in sede politica, si sarebbe fatto delle conclusioni della commissione, chiese espressamente che nella relazione fossero

precisate le diverse vedute dei Componenti della Commissione.

Un'opinione e una richiesta formale che Jemolo ribadì nella seduta della commissione del 25 giugno 1969, nel cui verbale si legge:

JEMOLO. Esprime ancora una volta l'avviso che nella relazione sia opportuno rendere il pensiero di ciascuno dei Componenti anche con le modifiche successivamente formulate (Verbale n. 14, p. 8; cfr. *infra*, p. 171).

Non posso naturalmente dilungarmi nell'espore i moltissimi interventi di Jemolo nella commissione; a titolo di esempio, mi limito a ricordare soltanto i seguenti.

A proposito dell'art. 1, secondo comma, relativo al c.d. carattere sacro di Roma, che aveva rappresentato l'occasione che aveva indotto l'on. Lelio Basso

spirito e la sostanza dei Patti Lateranensi». Cfr. Aa.Vv. (1946), con contributi, fra gli altri politici, di Fanfani, Gonella, La Pira, Tosato, che costituirono un punto di riferimento importante per i cattolici eletti alla Costituente. Molti contenuti enunciati in queste pagine sono poi rifluiti nella Costituzione.

2. Lelio Basso morì il 16 dicembre 1978; in una lettera inviata il giorno precedente a Giuseppe Alberigo, in risposta a un telegramma di solidarietà per il suo discorso di opposizione alla revisione del Concordato, Basso ricordava la sua attenzione per i problemi dei rapporti tra Chiese e società e dichiarava la sua convinzione di «essere stato su qualche problema un po' il precursore».

a presentare una proposta di revisione costituzionale degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione (mi riferisco al divieto del prefetto di Roma di rappresentazione dell'opera di Rulf Hochuth, decreto emesso in applicazione della norma concordataria), Jemolo suggerì che la norma fosse formulata come segue:

Il Governo italiano avrà cura di impedire tutto ciò che possa essere offensivo del sentimento religioso o della Santa Sede, o oltraggioso per il dogma cattolico, con particolare intensità nelle vicinanze della Città del Vaticano, dei monumenti più cari al sentimento cattolico e nel centro tradizionale di Roma.

Jemolo, nella seduta del 27 marzo 1969, osservò che

le polemiche sul divorzio per ciò che concerne il matrimonio canonico concordatario muovono anche dalla presenza della parola "sacramento" nell'art. 34 primo comma (Verbale n. 5, p. 84; cfr. *infra*, p. 118).

A proposito dell'art. 36 del Concordato, in tema di insegnamento della religione nelle scuole dello Stato, Jemolo convenne con il prof. Ambrosini sull'opportunità che l'insegnamento religioso venisse conservato, pur essendo «scettico sui risultati che esso potesse dare quando le famiglie non coltivino il sentimento della religione».

Nella seduta del 12 giugno 1969, il presidente Gonella, «in accoglimento di alcune pertinenti osservazioni del prof. Jemolo», propose che, alla fine dell'art. 36 del Concordato revisionato, fosse aggiunto un nuovo comma che egli stesso formulò nei seguenti termini:

Le Parti Contraenti concordano che venga esclusa ogni discriminazione in ragione della frequenza dell'insegnamento religioso o delle pratiche di culto (Verbale n. 12, p. 12; cfr. *infra*, p. 164; cfr. Spadolini, 1976a, p. 349).

Nella seduta della commissione del 25 giugno 1969, il presidente Gonella aveva proposto che a chiusura del Concordato venisse aggiunto un nuovo articolo (art. 45 bis, *Libertà religiosa*), composto di tre commi, così formulati:

Le Parti contraenti concordano nel riconoscere che la persona umana ha diritto alla libertà religiosa e quindi deve essere immune da ogni coazione in materia religiosa.

Nessuno deve essere forzato ad agire contro la propria coscienza, né deve essere impedito ad agire in conformità ad essa.

Il presente Concordato non può pregiudicare intese dello Stato con confessioni diverse dalla cattolica, in armonia con l'art. 8 della Costituzione.

Commentando tale proposta Jemolo osservò tuttavia che il secondo e il terzo comma dell'articolo suggerito dal Presidente Gonella avrebbero potuto

apparire poco riguardosi verso la Santa Sede, quasi che in passato essa abbia attuato persecuzioni religiose (Verbale n. 14, p. 15; cfr. *infra*, p. 175).

Ricordo che la dichiarazione di Jemolo mi parve in contraddizione con le opinioni espresse da Jemolo in precedenti occasioni. Come dimenticare in proposito le polemiche sollevate dal c.d. caso Buonaiuti, il contenuto dell'art. 5 del Concordato a proposito dei c.d. sacerdoti spretati (una disposizione definita una "norma mostruosa" da un giurista cattolico come Costantino Mortati, cfr. Lariccia, 1990) e la difesa, da parte ecclesiastica, di tale disposizione normativa? E sarà lo stesso Jemolo, nel 1976, a dichiarare essenziale la libertà della Chiesa cattolica di organizzarsi come creda, e, al pari di ogni partito, considerare uscito dal suo seno chi sconfessi date certe sue dottrine, ma con una pronuncia senza effetto alcuno rispetto allo Stato.

Nella stessa seduta del 25 giugno 1969 Jemolo fece un'altra dichiarazione che suscitò la mia sorpresa: vi era stato un dissenso tra i componenti della commissione sulla migliore proposta da formulare a proposito della revisione della disposizione normativa ritenuta in quegli anni di maggiore importanza, quella dell'art. 34 del Concordato in materia matrimoniale; in particolare, il prof. Pio Fedele aveva ritenuto necessario

sostituire alla disposizione dell'art. 34 una disposizione che non postulasse o implicasse il riconoscimento integrale, da parte dello Stato, della disciplina canonistica del matrimonio, una disposizione che facesse salvi i principi fondamentali del diritto matrimoniale italiano, che ledesse il meno possibile il principio della sovranità dello Stato in una materia così importante come quella matrimoniale, che non consentisse di ritenere – come la disposizione attuale ha consentito di ritenere ad una larghissima parte della dottrina ed a quasi tutta la giurisprudenza, soprattutto a quella della Casazione – che lo Stato abbia accolto il principio secondo il quale è il diritto canonico che da solo regola il matrimonio di coloro che lo celebrano *in facie Ecclesiae* (Verbale n. 14, p. 3; cfr. *infra*, p. 168).

Nel verbale della seduta del 25 giugno 1969 risulta tale dichiarazione di Jemolo:

JEMOLO. Afferma che le idee espresse dal collega Fedele rispondono pienamente alle sue aspirazioni: peraltro egli pensa che occorra qui porre da parte le aspirazioni personali e concordare su un testo che abbia probabilità di venire accettato dalla Santa Sede [...]. Poiché non crede possa essere accettata dalla Santa Sede la formula Fedele, ritiene che sia già un bene porre limiti al pieno effetto del diritto canonico [...] (Verbale n. 14, p. 6; cfr. *infra*, p. 170).

Sul significato da attribuire a queste e ad altre dichiarazioni di Jemolo ci si potrebbe soffermare per valutare quale sia il migliore atteggiamento da seguire in occasione della partecipazione a una commissione di studio istituita dal gover-

no italiano al fine di perseguire l'obiettivo di garantire il rispetto di tre criteri stabiliti dal parlamento sin dal 1967 ("evoluzione dei tempi", "sviluppo della vita democratica" e "armonizzazione costituzionale").

Alla fine dell'estate 1976, quando il presidente del consiglio Andreotti decise di riprendere le trattative dirette con la santa sede e incaricò una "delegazione", presieduta dall'on. Gonella, di negoziare con i rappresentanti della santa sede il testo del nuovo accordo, Jemolo accettò di farne parte.

Nelle sedute 25-26 novembre e 1-2-3 dicembre 1976 si svolse alla camera dei deputati un nuovo dibattito sui patti lateranensi, che si concluse con la risoluzione con la quale il governo italiano venne invitato a proseguire la trattativa con la santa sede,

sulla base delle posizioni, degli orientamenti e dei rilievi emersi nel dibattito alla Camera al fine di garantire una puntuale rispondenza del testo alle esigenze di armonizzazione costituzionale e allo sviluppo della vita democratica, mantenendo nel corso della trattativa gli opportuni contatti con i gruppi parlamentari e riferendo al Parlamento prima della stipulazione del protocollo di revisione.

Le espressioni contenute nella risoluzione sono importanti, perché da esse si desume l'impegno per il governo non di presentare un testo revisionato, bensì di *riferire* al parlamento prima della stipulazione dell'accordo.

In proposito va ricordato il giudizio espresso da Andreotti il 13 maggio 1981, in un ricordo di Jemolo nel quale osservò

[...] serbo gratitudine a Jemolo perché accettò – con Guido Gonella e Riccardo Monaco – di rappresentare l'Italia nella trattativa con la S. Sede per l'aggiornamento del Concordato, secondo le due novità, della Repubblica e del Concilio Vaticano secondo. Il lavoro svolto è stato perfetto e mi auguro che nessuna obiezione di parte ne impedisca il pieno coronamento (Andreotti, 1981).

La delegazione incaricata della trattativa con la santa sede era in realtà composta da Gonella, Jemolo e Ago (non Monaco), ma, a parte questo errore, va sottolineata l'attenzione che un politico come Andreotti attribuiva alla collaborazione di Jemolo per una questione di grande rilievo politico qual era allora la questione del Concordato. La trattativa fra le due delegazioni (Guido Gonella, Arturo Carlo Jemolo e Roberto Ago, da una parte, Agostino Casaroli, Salvatore Lener e Achille Silvestrini, dall'altra), fu avviata nell'autunno 1976 per iniziativa del presidente Andreotti; dal 1978 la stessa delegazione governativa lavorò per la trattativa con la delegazione dell'unione delle comunità ebraiche, per la stipula dell'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 3, cost.

Pochi giorni dopo il dibattito in parlamento del novembre 1976, in un articolo pubblicato su "La Stampa" il 14 dicembre 1976, Jemolo, a proposito dell'e-

sperienza della sua partecipazione alle due commissioni presiedute dall'on. Gonella, osserva:

Qualche amico mi ha rimproverato, come se avessi abiurato il principio separatista, di aver fatto parte delle due commissioni presiedute dall'on. Gonella (nella relazione alla prima riaffermavo ancora la mia vecchia fede separatista, di allievo di Francesco Ruffini). Non sono mutato. [...] Ritengo che abbia agito saggiamente la Camera votando con 412 voti contro 31 la mozione per la continuazione di una trattativa mirante ad una revisione del Concordato anziché la denuncia: questa, specie dopo le intemperanze dei radicali, sarebbe apparsa atto di ostilità. E memore sempre del discorso inaugurale della sua presidenza della Repubblica pronunciato dall'altro mio grande maestro Luigi Einaudi, che non chiedeva venia delle memorie sabaude evocate in suoi articoli dell'ultimo anno né di certo attaccamento alla monarchia, ma riteneva il buon cittadino debba sempre piegarsi al volere manifestato dalla maggioranza e, se non si tratti di cosa che ripugni alla sua coscienza morale, porre a disposizione dell'organo espresso da questa maggioranza la propria esperienza e le proprie capacità, non vedo perché mai avrei dovuto rifiutare di far parte di organi di studio o di trattativa, volti a togliere dal Concordato quel che poteva suonare offesa alla coscienza morale. Contro ogni traccia di giurisdizionalismo, d'ingerenza dello Stato nella struttura della Chiesa; per la libertà della Chiesa di organizzarsi come creda, e, al pari di ogni partito considerare uscito dal suo seno chi sconfessi date certe sue dottrine, ma con una pronuncia senza effetto alcuno rispetto allo Stato; per la libertà di ogni sacerdote, come di ogni altro cittadino, di esprimere le proprie idee, di farne propaganda (e personalmente potrò pur credere che quel prete interpreti male il Vangelo; ma ricordo l'insegnamento di Croce: "Battiti perché il tuo avversario possa esprimere liberamente quelle dottrine, che tu poi, come difensore di quella che per te è la verità, avrai il dovere di confutare". Non mi pare di essermi allontanato da quella che è la direttiva in cui mi formai ventenne, sotto la guida dei grandi maestri [...]) (Jemolo 1976c; 1978a, p. 206).

In un altro articolo, pubblicato su "La Stampa" del 29 dicembre 1976, *Sui rapporti Chiesa-Stato*, con specifico riferimento a un'opinione espressa da Raniero La Valle (1976), Jemolo osserva che la concezione di uno Stato che disconosca Chiesa e religione, che sia loro sostanzialmente ostile, con divieto di esistere delle associazioni religiose non coincide certamente con il separatismo del pensiero cavourriano, né di quello di Ruffini che insegnava darsi un'autonomia primaria alla Chiesa.

Né scorgo perché, tolto l'art. 7 capoverso 2° della Costituzione ed anche abrogato il Concordato, l'Italia non sarebbe un Paese separatista. [...]

Non ho mai taciuto quanto mi addolorò il Concordato del '29, per quel che dava di autorità allo Stato fascista [...].

E se quel ramoscello del vecchio anticlericalismo, ch'era poi materialismo, diniego di ogni trascendenza, di ogni religione, non fosse rifuorito nel peggiore dei modi ad opera dei radicali, si sarebbe potuto pensare che meglio fosse non parlare più del Concordato

to, lasciarne cadere le foglie secche, col silenzio o con platoniche proteste della Chiesa, ma conservando relazioni di pace. Così mi ero espresso pur io, che sono poi stato messo all'erta non solo dalle intemperanze radicali ma dal ricordare [...] che il comunismo, verso cui ci stiamo avviando (molti chiudendo gli occhi per non vedere), può essere cortese e garbato, accettare accordi legali con la Chiesa, ma è per sua essenza, non per volontà di singoli uomini, antireligioso.

È contrario ai principi del nostro ordinamento il Concordato dove assicura alla Chiesa il diritto di fare ascoltare la sua voce, almeno a chi espressamente non rifiuti l'ascolto? Nel mio intimo dubito che certi grandi mutamenti sociali possano essere frenati vuoi da un trattato internazionale, vuoi da una costituzione rigida. Ma trovo naturale che la Chiesa, [...] si attacchi al Concordato per quelle clausole che le consentono di far sentire la sua dottrina: libera gara di proselitismo: ma che ogni ragazzo, ogni adolescente, ogni errante che sconta la sua pena, senta almeno le due voci (Jemolo, 1976c; 1978a, p. 206).

Di recente Michele Ainis ha ricordato, in un editoriale sul "Corriere della Sera", che nel 1976 «il parlamento venne sequestrato da una pattuglia di quattro radicali» (Ainis, 2013). Nel 1973 il partito radicale, all'interno dell'assemblea nazionale anticoncordataria, che nel 1971 aveva fondato la LIAC (Lega italiana per l'abrogazione del Concordato), aveva provato a indire un referendum anticoncordatario. E fu proprio nel 1976 che ebbe luogo la dura opposizione dei radicali che aveva fatto arenare un progetto per la revisione dei patti lateranensi sostenuto dall'allora presidente del consiglio Giulio Andreotti. Solo l'anno dopo, nel 1977, raccolte le firme necessarie, l'iniziativa referendaria venne avviata<sup>3</sup>.

Ritornando alla posizione anticoncordataria di Jemolo, dopo che la segreteria del partito radicale aveva approvato un documento nel quale si affermava che, a seguito della pubblicazione dell'articolo sopra citato, avrebbe dovuto ritenersi incompatibile la sua permanenza tra coloro che avevano il compito di trattare per una revisione del Concordato, Jemolo, il 31 dicembre 1976, invia al direttore de "La Stampa" una lettera, che venne pubblicata con il titolo *Jemolo risponde a Pannella*, nella quale egli contesta l'opera demolitrice del partito radicale e afferma:

Signor Direttore, [...] penso che la frase del mio articolo che abbia urtato sia quella del "ramoscello del vecchio anticlericalismo, ch'era poi materialismo, diniego di ogni trascendenza, di ogni religione [...] rifiorito nel peggiore dei modi ad opera dei radicali"; constatazione storica di quel che fu il vecchio anticlericalismo; ed altra constatazione, cui credo difficile contrastare, che nei guai in cui si trova l'Italia non ci sono che i radicali

3. Nel 1978 però la Corte costituzionale, con la sentenza n. 16, aveva dichiarato inammissibile il quesito referendario, considerando il Concordato come trattato con uno Stato estero, ed estendendo quanto previsto dall'articolo 75 della Costituzione, che vieta di abrogare per via referendaria leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

a dare il primo posto al problema dei rapporti con la Chiesa. Ma poiché non taccio mai tutto il mio pensiero, dirò – ciò che non ho scritto nell'articolo – di credere anche che se non si equivoca intorno al termine di religione, parlando di religione della libertà o della scienza, bensì gli si dà il suo significato storico, per cui in tutte le religioni è inclusa la necessità di un elemento sovrannaturale, possa ben dirsi che per i radicali questo elemento è escluso. [...] Nel discorso di Pannella si evocano molti preti condannati dalla Chiesa, ma è nell'ordine delle cose che il nemico del mio nemico sia mio amico, od almeno mi sia comodo esaltarli. Non sento mai parlare del bene compiuto da sacerdoti o suore che furono obbedienti ai loro superiori; non si difende se non il cattolico del dissenso, quasi fosse ancora in atto una inquisizione statale. [...] non scorgo che un'opera demolitrice, niente che possa chiamarsi a buon diritto religione, nell'opera svolta dai radicali; che non è poi quella di suscitare dei cattolici del dissenso (ma che restino credenti, come restò Murri), ma semplicemente di esaltarli ed appoggiarli, salvo a disinteressarsene il giorno che si sottomettessero. Questo il mio pensiero: che potrà essere erroneo (chi non erra?) ma che non vedo perché debba impedirmi di portare un po' di esperienza di giurista in un tentativo di revisione del Concordato (Jemolo, 1976c; 1977a, p. 271; 1978a, pp. 202 ss.).

Ancora una volta dunque, come già nel 1969, pochi giorni prima dell'inizio dei lavori della commissione per la revisione concordataria, nel dicembre 1976 Jemolo dichiara un fermo no alla denuncia unilaterale (che, soprattutto dopo le intemperanze dei radicali, sarebbe apparsa atto di ostilità), dichiarando tuttavia la consapevolezza che la maggioranza del parlamento era favorevole alla revisione concordataria ed esprimendo la convinzione della necessità di rispettare la maggioranza in un regime democratico, giacché il buon cittadino deve «sempre piegarsi al volere manifestato dalla maggioranza».

Sette anni erano trascorsi dal 1969, quando aveva avuto inizio per Jemolo il compito di componente della prima Commissione Gonella per la revisione del Concordato; un compito non richiesto, accettato anzi con ritrosia superata in nome di un senso dello Stato, meglio di un senso del dovere sempre avvertito da Jemolo come espressione di un inderogabile obbligo morale e civile: si tratta comunque di un compito che è stato spesso oggetto di fraintendimenti e di polemiche e ha costituito tuttavia un capitolo importante nella storia civile e intellettuale di un cattolico intimamente e coerentemente anticoncordatario quale Jemolo è rimasto in ogni momento della sua vita successiva alla caduta del fascismo (Spadolini, 1978a, pp. XVI-XVII). Anni di grande rilevanza nella storia del nostro paese, considerando che nel frattempo molti e importanti eventi avevano caratterizzato l'evoluzione della politica ecclesiastica in Italia: proposte di legge di revisione costituzionale tendenti a modificare gli artt. 7, 8 e 19 della Costituzione, approvazione della legge sul divorzio del 1° dicembre 1970, sentenze della Corte costituzionale nn. 30, 31 e 32 del 1971 sui rapporti fra norme di derivazione concordataria e norme costituzionali, referendum del 12 maggio



1974, approvazione della legge di riforma del diritto di famiglia (Lariccia, 2011, pp. 149 ss.): ma Jemolo non aveva cambiato opinione sulla questione del Concordato. Significativa è l'espressione, ricordata sopra, di assoluta conferma della sua convinzione:

Non mi pare di essermi allontanato da quella che è la direttiva in cui mi formai ventenne, sotto la guida dei grandi maestri (Jemolo, 1976a).

Sono trascorsi poco più di trent'anni da quando, come ho ricordato, ebbi modo di discutere con Scoppola, e di nuovo ho occasione di esaminare oggi il problema degli orientamenti di Jemolo negli ultimi anni della sua vita, con specifico riferimento alla questione concordataria, che assume tuttora importanza nella politica italiana, anche a causa dell'attualità che assume il tema del condizionamento della società italiana rappresentata dalla presenza, nell'ordinamento costituzionale italiano, del Concordato del 1929 e della disposizione costituzionale, l'art. 7 della Costituzione, che lo richiama per la disciplina dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

Certamente il pessimismo di Jemolo<sup>4</sup> sulle sorti dell'Italia si era largamente accentuato dopo la morte violenta di Aldo Moro nel 1978 (Jemolo, 1978b; 2011, p. 53) e sicuramente di questa reazione emotiva più che comprensibile sono una significativa testimonianza tutti gli scritti di Jemolo degli ultimi tre anni della sua vita e dunque anche quelli relativi ai rapporti tra Stato e Chiesa cattolica.

*L'ombra della violenza sul decennio '68-'78* è il titolo della parte nona del volume *Questa Repubblica*, edito nel 1978, a cura di Giovanni Spadolini (1978a). E chi, tra coloro che lo hanno ascoltato, può dimenticare «il grido, il pianto di dolore» nel discorso di Paolo VI durante i funerali di Aldo Moro: io l'ascoltai quel discorso, il 13 maggio 1978, e non potrò dimenticarlo.

Aveva dunque qualche ragione Pietro Scoppola nel rilevare che, negli ultimi anni di vita, Jemolo, individuando il sopravvenire di problemi da lui stesso definiti di vita o di morte, potesse essere stato indotto a ritenere sussistenti motivi che potessero giustificare nuove prospettive di possibili soluzioni in tema di rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, soprattutto per favorire l'obiettivo della pace religiosa in Italia, un tema caro a Jemolo sin dal 1944, quando aveva pubblicato uno dei suoi libri più importanti (*Per la pace religiosa d'Italia*)<sup>5</sup>.

4. "Pessimista incorreggibile", lo definì una volta Edoardo Ruffini: cit. in Spadolini (1981a, p. 3).

5. Sul significato via via attribuito, nel corso degli anni, al riferimento alla pace religiosa in Italia, cfr. Alberigo (1977, spec. pp. 25-42); v. anche Jemolo (1963a, pp. 534 ss.) sull'in-

Scrivendo nel secondo semestre del 1978, Jemolo, constatando con amarezza

il venir meno dei valori cristiani, la permissività sociale, lo svanire nei più dell'idea di sopravvivenza, l'irrisione come a tabù di primitivi a tutti i comportamenti che distinguono l'uomo dall'animale,

dichiara d'inchinarsi cristianamente agl'impenetrabili disegni di Dio e di prevedere un drammatico futuro e conclude

[...] Ma può darsi che ogni previsione sia errata, che vi siano inversioni di marcia, il sopravvenire di fattori impensabili ed impensati.

Sono svanite le grandi speranze che nutrivamo alla fine della seconda guerra mondiale [...]. Dico solo: quando rievoco i molti che divisero con me le grandi speranze del 1945 e degli anni immediatamente seguenti, penso che sono stati amati da Dio quelli che hanno chiuso gli occhi in tempo per non vedere l'Italia del 1978: Jemolo (1978a, p. 301: *Epilogo. Un bilancio: trent'anni di Repubblica*).

Ma l'opinione, sempre sostenuta, che occorra ribadire l'esigenza di rispetto dei diritti di libertà in tema di rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, a prescindere dalla valutazione dei problemi riguardanti le disposizioni concordatarie e l'art. 7 della Costituzione, continua a costituire l'aspetto centrale della sua riflessione. Ricordo in proposito due scritti di Jemolo: un articolo pubblicato su "La Stampa" nel 1979 e alcune pagine dell'ultima edizione delle sue *Lezioni di diritto ecclesiastico*, dello stesso anno.

In un articolo pubblicato nel 1979, *Politica, religione e libertà*, constatato che in un secolo e mezzo di ammaestramento liberale non è mai penetrata nel profondo del costume sociale italiano la regola del liberalismo, per cui si deve lottare perché l'avversario possa esporre le proprie idee, salva la nostra libertà di passare subito alla loro confutazione, Jemolo osserva che proprio da questa mancata penetrazione deriva l'accusa al Papa e ai vescovi d'intromettersi negli affari interni italiani col criticare la legge sul divorzio e quella sull'aborto; ricorda di avere votato no al referendum per l'abrogazione alla legge sul divorzio: in quanto gli pareva una menomazione dello Stato quel voler mantenere una indissolubilità che nella sua assolutezza non era più nella coscienza comune e poco saggio dare vita, col rifiuto del divorzio in qualsiasi caso, a famiglie illegittime, ma che l'opinione pubblica riteneva rispettabili.

sistenza degli interventi sulla pace religiosa nel dibattito costituente del 1947. Un articolo, di grande interesse, di recente ripubblicato: Jemolo (2012).

Mentre voterei no a un referendum per la completa liberalizzazione dell'aborto; e voterei sì a un referendum che eliminasse ogni sanzione (ancora sospesa in aria) al medico che operi la sterilizzazione del cittadino che la richieda, purché capace mentalmente e che abbia superato i ventuno anni (non i diciotto) che per me sono sempre il ragionevole varco alla maggiore età.

Non voglio menzionare il Concordato con la sua garanzia di libertà di magistero alla Chiesa, né l'art. 7 della Costituzione; vorrei parlare come se fossimo ancora al 1914, o, più indietro, a Crispi, con la sua ossessione che la Chiesa mirasse a distruggere l'unità italiana».

Vogliamo [...] mettere il bavaglio a Papa e vescovi, che non sia loro lecito di giovare del potere-dovere di ricordare ai fedeli quelli che sono i precetti della Chiesa in materia di morale e di peccato, esortandoli a non giovare di alcune facoltà che una legge dello Stato accordi loro? Perché, si badi, la Chiesa non ha esortato alcuno a disobbedire a leggi statali; non ha prescritto ai giudici cattolici di ricorrere a ogni cavillo pur di non pronunciare una sentenza di divorzio, non ha invitato le famiglie cattoliche a togliere la loro clientela ai medici che non si siano giovati della facoltà di sollevare l'obiezione di coscienza ammessa dalla legge sull'aborto. La Chiesa, [...] ha semplicemente deplorato due leggi, con l'implicita speranza che un futuro Parlamento, sorto da libere elezioni, le modifichi o le abroghi. Non scorgo alcuna probabilità che questo avvenga; ma ciò non ha alcun rilievo. Quel che mi preme – osservava Jemolo nella sua conclusione – è di dire una parola, purtroppo non autorevole, che non avrà eco, per indurre i miei concittadini a riconsiderare un po' questo tema della libertà. La libertà di esprimere le proprie opinioni, religiose o atee, di diffonderle, di esortare chi ascolta a conformare ad esse il suo agire, costituisce ad un tempo l'abc e il fondamento della libertà politica. Se cominciamo a negarla in un caso, non potremo pretendere di vederla rispettata in un altro (Jemolo, 1979c).

A proposito del divorzio è opportuno ricordare che, di fronte all'opinione prevalente tra i politici e i giuristi che, dopo il Concordato del 1929, il matrimonio concordatario, per lo Stato italiano, fosse necessariamente un matrimonio indissolubile, la tesi contraria ha rappresentato per molto tempo una posizione isolata di Arturo Carlo Jemolo, il quale ha sempre sostenuto, con la sua autorità, avvalorata dalla sua qualità di cattolico seriamente impegnato, che lo Stato dopo il Concordato aveva conservato piena libertà di regolare, come meglio credesse, tali effetti.

Nella quinta edizione delle sue *Lezioni di diritto ecclesiastico* del 1979, il titolo del primo capitolo non è più, come nelle edizioni precedenti, *Società civile e società religiosa*, ma *Stato e religioni*, in quanto, osserva Jemolo, quelle immagini di società caratterizzate dalle espressioni civile e religiosa, «ci paiono sfocate»:

Ci pare quindi più esatto parlare oggi di Stato, realtà concreta, piuttosto che di società civile, e di religioni e di fedi, piuttosto che di società religiosa.

Questo per dare una visione approssimativa, ma che crediamo rispondente alla realtà dell'ambiente italiano (ma potremmo pur dire occidentale, in cui nascono e si at-

tuano i precetti che formano oggetto della disciplina “diritto ecclesiastico”) (Jemolo, 1979a, p. 6).

Nel terzo capitolo, dedicato all'esame dei principi fondamentali dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica in Italia, Jemolo riesamina le questioni relative al possibile superamento dei patti stipulati nel 1929 e, considerando le difficoltà pratiche di avviare un procedimento di revisione costituzionale dell'art. 7 cost., conclude osservando, con specifico riferimento alle proposte di revisione concordataria formulate nella quarta bozza del 1979:

Ci sembra ben comprensibile che queste modifiche non apparissero sufficienti né soddisfacenti a quanti desiderano una legislazione statale la quale ignori la Chiesa (lasciandola pur libera di organizzarsi negli schemi offerti dal diritto comune, ma non concedendo né sussidi né esoneri di sorta ai sacerdoti, non parificando il fine di religione a quelli di beneficenza e d'istruzione, non ammettendo che il diritto civile).

[...] non c'è altra alternativa fuori di quella di lasciare in vita integralmente il Concordato del 1929, od addivenire a una revisione pattizia; ma per questa non si può pretendere che una sola parte imponga il suo punto di vista, bensì occorre, come in tutte le transazioni, concedere qualcosa all'altra (Jemolo, 1979a, p. 89).

## Conclusione

Tra i telegrammi inviati ai familiari del prof. Jemolo il giorno della sua scomparsa (12 maggio 1981), vi era anche quello del presidente della Repubblica di quell'epoca, Sandro Pertini.

Il patrimonio ideale del suo pensiero – scrisse Pertini –, testimoniato dalle sue grandi opere storiche, giuridiche e saggistiche, la sua assiduità di scrittore attento e sensibile ai tanti problemi della nostra tormentata vita pubblica, il costante impegno morale del suo spirito facevano di lui una presenza stimolante per quanti, come me, attendevano di conoscere il manifestarsi della sua opinione sempre ricca di ammaestramenti e di saggezza. Egli lascia un grande vuoto. Tace per sempre una voce cara<sup>1</sup>.

Negli anni successivi si è continuato a pubblicare, senza interruzione, libri, saggi e articoli di Jemolo e su Jemolo; il pensiero di Jemolo è rimasto di grande attualità e utilità per la valutazione dei tanti “problemi contingenti da considerare” da parte di chi ha constatato la tendenza ad accettare la separazione tra la società civile e la società religiosa in una concezione dello Stato

come siamo soliti vederlo noi latini o germani, con mansioni che si riferiscono ad ogni aspetto della vita, che toccano la formazione dei cittadini (Jemolo, 1956a).

Un'attualità confermata dell'interesse che suscita tuttora la lettura dei suoi articoli su “La Stampa”, nelle tante occasioni nelle quali vengono ripubblicate, a distanza di cinquant'anni, le prime pagine de “La Stampa”, nelle quali figurano spesso articoli di Jemolo: l'ultimo esempio, per ora lo abbiamo potuto constatare di recente quando, nell'edizione domenicale de “La Stampa” del 3 marzo 2013, è stata inclusa la prima pagina dello stesso quotidiano del 3 marzo

1. Il testo integrale del telegramma è riportato in “Corriere della Sera”, 96, 13 maggio 1971, p. 1, con il titolo *Pertini: «Tace una voce cara»*. *Il lutto dell'Italia politica*. Nella p. 3 del giornale è pubblicato l'articolo di G. Spadolini, *La forza della ragione* (Spadolini, 1981a).

1963, con l'articolo di fondo di Jemolo dedicato al tema di *Gruppi e partiti*. Leggerlo per me e, penso per molti altri, è stato particolarmente istruttivo: Jemolo considerava quanto era avvenuto nell'ambito religioso (le varie formazioni interne all'azione cattolica, e fuori di questa: i comitati civici, i gruppi fiorentini facenti capo a Giorgio La Pira, i gruppi trevigiani, bresciani, i giovani del Gallo di Genova, il gruppo del Mulino di Bologna) e nel campo laico il gruppo di Unità popolare di Piero Calamandrei, per il quale Jemolo aveva votato nelle elezioni politiche del 1953;

Espressione di gruppi sono i settimanali "L'Espresso" ed "Il Mondo", quest'ultimo con una cerchia organica di "Amici del Mondo", che tiene periodici convegni. [...]. Fuori dei ranghi di un partito si sono svolte le infocate polemiche di Ernesto Rossi (Jemolo, 1963b, 2013).

Mi limito qui a riportare, delle conclusioni dell'articolo, alcune brevi frasi comprese negli ultimi tre capoversi:

I segretari dei partiti debbono preoccuparsi soprattutto di evitare le scissioni interne [...]. Sono quindi tratti ad essere sovente degli spegnitori [come dimenticare in proposito l'aspra polemica di Jemolo nei confronti Alcide De Gasperi, responsabile, nei primi anni del secondo dopoguerra, di avere spento il "rovetto ardente", come Jemolo aveva scritto alcuni anni prima?].

L'opera dei gruppi può essere quella di salutarì suscinatori di grane [...].

Il pericolo che da questo possa venire un dannoso allontanamento degli spiriti più critici o di quelli più entusiasti dagli interessamenti della politica attiva, è parato dalla più agele e mordace azione dei gruppi (Jemolo, 1963b).

Il tema dei partiti, di grande attualità anche in questi giorni, per l'importanza che assume l'argomento dell'antipolitica che diviene nuova politica e delle forme di democrazia diverse e spesso contrapposte rispetto a quelle del partito tradizionale, è stato spesso oggetto di analisi nelle ricerche di Jemolo, che "insofferente della strapotenza dei partiti" (Spadolini, 1981a), nel 1958 affermava:

Il giornale non di partito, il settimanale, il periodico, il circolo di studiosi di fenomeni politici od economici al di fuori della strettoia dei partiti, debbono costituire il correttivo all'anemizzarsi della vita politica, al suo irrigidirsi nell'immobilismo delle forze contrastanti (Jemolo, 1958c).

Come, a proposito di Jemolo, ebbe occasione di affermare Giovanni Spadolini nel 1981, il suo spirito critico gli vietava di scelte categoriche: coerentemente con questa impostazione, Jemolo si teneva lontano dalle dottrine politiche che dispensavano certezze e inducevano all'uniformità di giudizio. In coeren-

za con quello che riteneva un obbligo morale, il suo invito costante era quello di coltivare il dubbio, la ricerca, il dialogo: dove c'è posto per la ragione non si può mai considerare chiusa l'indagine, chiuso il dialogo con i dissenzienti (Spadolini, 1981a).

A distanza di più di trent'anni dalla morte di Jemolo, pur tenendo conto delle tante novità che in questo lungo periodo hanno caratterizzato la vita politica e l'evoluzione della società italiana, molti sono ancora i motivi che inducono a continuare ad ascoltare la sua voce e a riferirsi al suo pensiero per una valutazione dei problemi civili, politici, giuridici e religiosi dell'ora presente, in un'Italia forse ancora più tormentata rispetto a quella del secolo scorso.





Appendice  
I verbali della Commissione Gonella  
(febbraio-luglio 1969)



# Ministero di Grazia e Giustizia

## Commissione ministeriale di studi relativi alla revisione del Concordato

### Verbale n. 1

L'anno 1969 il 27 febbraio alle ore 18, nel salone Bergellini del Ministero di Grazia e Giustizia, con l'intervento del Ministro di Grazia e Giustizia Senatore Avvocato Silvio Gava e del Capo di Gabinetto prof. Giuseppe Mirabelli, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione, si è riunita la Commissione ministeriale di studi relativi alla revisione del Concordato – nominata con D.M. 4 novembre 1968, modificato con D.M. 28 dicembre 1968 composta dai Signori:

GONELLA Guido, libero docente incaricato di filosofia del diritto	PRESIDENTE
AMBROSINI Gaspare, professore emerito di diritto costituzionale	COMPONENTE
JEMOLO Carlo Arturo, professore emerito di diritto ecclesiastico	COMPONENTE
VALSECCHI Franco, professore di storia moderna	COMPONENTE
AGO Roberto, professore di diritto internazionale	COMPONENTE
FEDELE Pio, professore di diritto ecclesiastico	COMPONENTE
ROSSI Paolo, professore di diritto penale	COMPONENTE
SQUILLANTE Arnaldo, magistrato di Corte d'Appello	SECRETARIO
LIBRANDO Vito, magistrato di Corte d'Appello	SECRETARIO
ROSSINI Giuseppe, libero docente di storia contemporanea	SECRETARIO
LARICCIA Sergio, libero docente di diritto ecclesiastico	SECRETARIO.

L'On.le Ministro rivolge alla Commissione il discorso che segue:

Signor Presidente, Signori,

si discusse alla Costituente se fosse stato opportuno fare precedere all'inserimento dei Patti Lateranensi nella Carta Costituzionale una revisione delle clausole del Concordato secondo i principi e lo spirito dei tempi nuovi, ma si trattò di una discussione senza un eccessivo impegno. Ben presto infatti parve chiaro che le circostanze in atto, con le incertezze e i pericoli che dominavano la società italiana di recente uscita dalle tragiche vicende della guerra di liberazione e ancora percorsa da passioni concitate e l'urgenza di dare allo Stato e ai cittadini un ordinamento costituzionale nuova al posto di quello crollato, non consentivano di aggiungere alle tanto delicate questioni già sul tappeto, altra fra tutte delicatissima perché suscettibile di recare turbamenti gravi nelle coscienze e non sollecitamente risolvibile per la natura dei temi che avrebbe sollevato.

Fu saggia decisione politica dell'Assemblea Costituente confermare i Patti con una norma costituzionale e prevederne le modifiche sulla base di accordi bilaterali.

Era però diffusa sin dall'ora, e quasi unanime, la convinzione, espressa anche dai più fermi sostenitori dell'art. 7 della Costituzione, che nel momento giusto, e nel rispetto delle procedure previste, talune clausole del Concordato, dovessero essere rivedute od anche eliminate in rapporto allo sviluppo della vita democratica e alle ragioni di dignità e libertà della persona.

I venti anni trascorsi in regime repubblicano hanno consentito di chiarire posizioni, di approfondire taluni aspetti della politica concordataria, di saggiare, al contatto con la nuova realtà costituzionale, la validità intrinseca e vitale di talune norme, espressione di valori morali e spirituali che non mutano col mutare dei tempi, e la caducità di altre legate a concezioni e circostanze contingenti oggi del tutto superate.

La discussione, fra le più alte e significative, a questo proposito svoltasi alla Camera nell'ottobre 1967 rappresenta un momento chiarissimo di chiarificazione, di puntualizzazione e di indirizzo intorno ai temi del Concordato che oggi possono essere affrontati con la dovuta ponderazione in un ambiente aperto e sufficientemente sereno.

La Camera, approvando, a chiusura di quella discussione, la mozione, Zaccagnini, Ferri, La Malfa e altri, invitò il Governo a prospettare alla Santa Sede la opportunità della revisione di alcune clausole del Concordato, ed è appunto per porsi in grado di adempiere nel modo migliore all'invito rivoltagli che il Governo, nell'affrontare il necessario lavoro preparatorio su temi di tanta delicatezza e importanza, ha avvertito il bisogno di essere confortato dallo studio e dal consiglio di una Commissione che, per l'alta e indiscussa

competenza dei suoi componenti nei vari rami della disciplina concordataria, per il senso elevato delle ragioni dello Stato non disgiunto da una obbiettiva valutazione della posizione della Chiesa e dei valori religiosi in Italia, e per profondo sentire democratico, dia affidamento di una preziosa collaborazione nell'indicare le vie appropriate per iniziare a condurre innanzi la importante trattativa.

La Commissione è composta da Loro, illustri docenti, ed è con vivo sentimento che esprimo Loro, a nome del governo e mio personale, tutta la riconoscenza dovuta per avere accettato l'invito ad un compito tanto delicato, e mi si consenta di esprimerla con un accenno particolare all'On.le Gonella che ha accolto così volentieri e con un tratto di vera amicizia la mia preghiera di continuare a presiederne i lavori.

La natura della Commissione è fissata nel decreto interministeriale che la istituisce: è una Commissione di studio incaricata di predisporre con indagini da compiersi con tutta l'ampiezza necessaria quanto occorra al Governo per decidere, con piena cognizione di ogni aspetto delle questioni, e d'accordo con la Santa Sede, le scelte intese a dare attuazione alla mozione della Camera.

I presupposti del suo lavoro la Commissione li trova nel contenuto della mozione medesima.

Loro consentiranno che io li ricordi brevemente.

1) Lo studio ha per base sicura la piena validità del sistema concordatario.

Tale sistema è accolto dalla nostra Costituzione e non potrebbe essere abbandonato se non con una legge di revisione costituzionale.

Anche in questo caso, peraltro, un Concordato sarebbe richiesto, nell'attuale fase storica dalla evidente opportunità di disciplinare i limiti delle due diverse sovranità, e dei conseguenti rispettivi ordinamenti giuridici, dichiarate dal 1° comma dell'art. 7 della Costituzione e operanti nel medesimo spazio nel medesimo tempo o, sia pure in sfere diverse, sulle medesime persone.

A queste ragioni giuridiche in favore del sistema concordatario altre se ne aggiungono di altissimo valore politico come il dovere di evitare ogni gratuita iniziativa che possa turbare la pace religiosa e la convenienza di ben definiti rapporti fra le due sovranità quali sono consigliati e quasi imposti dal fatto singolare, che fa all'Italia una posizione unica e diversa da quella di ogni altra nazione, dalla presenza del Sommo Pontefice in quel lembo di Roma che costituisce lo Stato della Città del Vaticano.

2) Lo studio deve riguardare gli aggiornamenti delle clausole del Concordato fermo restando il testo del Trattato.

L'invito rivolto dalla Camera al Governo segna, infatti, questo limite là dove rileva l'opportunità di riconsiderare soltanto talune clausole del Concordato. Essa ha avuto ben presente la sostanziale irrevocabilità del Trattato e ha disatteso ogni richiesta di sua revisione.

È stato osservato, è vero, che il Trattato contiene clausole di natura concordataria e le obiezioni si sono appuntate in modo speciale contro l'art. 1 che renderebbe *confessionale* il nostro Stato in contrasto con lo spirito e le norme della Costituzione.

Ma fu già risposto che il Trattato non rende *confessionale* lo Stato dal momento che non gli si oppone al dovere di considerare uguali i diritti civili, politici, economici dei cittadini, a qualunque confessione appartengano, e non gli chiede di imporre e garantire con la legge la religione cattolica.

Certo, questa religione è di gran lunga la prevalente in Italia da secoli, e lo Stato non ne può trascurare la preminenza storico-giuridica, che del resto trova riscontro nella Costituzione e che comporta determinate conseguenze; ma ciò non è in opposizione con le norme costituzionali che assicurano la libertà e l'uguaglianza di tutti i cittadini non soltanto come tali ma anche come membri di Chiese o associazioni confessionali diverse.

Ritengo anzi che l'aggiornamento del Concordato dovrebbe offrire l'occasione per affermare, nei luoghi opportuni, un simile indirizzo che trova corrispondenza nella dichiarazione *Dignitatis humanae* del Concilio Vaticano II e chiarirebbe definitivamente il significato dell'art. 1 del Trattato il quale, da parte degli stessi più convinti sostenitori e assertori dell'art. 7 della Costituzione, e fra essi il loro Presidente, On.le Gonella, è stato sempre inteso come indicativo della religione della maggioranza del popolo italiano, non della religione dello Stato.

3) Definito l'oggetto del Loro studio, non si pongono limiti alle proposte, ai consigli, ai suggerimenti della Commissione intesi a meglio adeguare il Concordato in ogni sua parte allo spirito della Costituzione e alle nuove esigenze derivanti da una più avvertita coscienza della dignità e della libertà di una persona.

La Camera non ha inteso invitare il Governo a proporre modifiche soltanto marginali, né per la eliminazione di talune "frange" sarebbe stato necessario e neanche utile ricorrere al consiglio di una Commissione formata da sì illustri competenze.

Non posso peraltro non sottolineare, anche se è per Loro superfluo, che nel Concordato vi è un complesso di materie e di norme nelle quali sta gran parte della sua ragione di essere e «senza le quali – affermava il loro Presidente alla Camera – la pace religiosa sarebbe sicuramente e definitivamente compromessa».

Tali norme non possono restare nel loro contenuto sostanziale, questo essendo conciliabile con le istanze di uguaglianza fra le varie confessioni religiose e coi diritti di libertà delle persone e delle famiglie.

Io sono convinto che la Commissione si adopererà con tutto il suo impegno nella ricerca di un vitale punto di incontro fra le due esigenze; punto di

incontro che non contraddice anzi corrisponde alla natura dello Stato laico e democratico il quale non è, secondo la nostra Costituzione, né ateo né areligioso, e deve essere, invece, appunto perché democratico, sollecito delle realtà storiche e sociali in cui vive.

Si è affermato da taluni che i Concordati non sono frutti buoni che possano maturare nei giardini dei regimi democratici; sarebbero frutti selvatici usi a crescere sui terreni incolti degli Stati autoritari sempre pronti, a patto di vantaggi politici, a dettare e imporre dall'alto discipline non confacenti agli originari e inviolabili diritti di libertà dei propri cittadini.

La nostra Costituente ha già smentito l'assolutezza di una simile affermazione quando, con procedura democratica, ha confermato i Patti Lateranensi.

Si tratta ora di andare oltre.

Il Parlamento e il Governo sono convinti che la natura dei Concordati, nonché essere per sé refrattaria, è tuttora idonea al regolamento delle giuste ragioni dello Stato e della Chiesa, allo infuori di vicendevoli vincoli e prestazioni estranei ai rispettivi ordini, e col rispetto pieno e anzi la promozione di quelle libertà che la nostra Costituzione riconosce e garantisce e che le dichiarazioni del Vaticano II hanno così nobilmente definito e illustrato.

Sarà grande merito di questa Commissione, che viene oggi ufficialmente insediata, predisporre quanto valga a secondare la conclusione di un accordo del tipo delineato.

Il Governo si adopererà da parte sua col necessario impegno per raggiungere il traguardo tanto atteso. Se sarà raggiunto, come noi confidiamo esso, presentandosi come il risultato dell'incontro di uno Stato democratico, assertore delle libertà politiche e civili, col clima postconciliare della Chiesa potrebbe assegnare, nella storia dei Concordati, una data importante e significativa.

L'On.le Prof. Gonella risponde:

Sono certo di interpretare i sentimenti dei membri della Commissione nell'esprimere la più viva gratitudine per le Sue elette parole.

Una delle principali iniziative del Governo Leone è stata la istituzione di questa Commissione di studio, e noi siamo grati che Lei abbia voluto oggi insediarla. Personalmente La ringrazio per avermi conservato alla Presidenza.

Gli illustri membri di questa commissione, scelti – come Ella ha notato – fra studiosi di particolare competenza giuridica e di elevata coscienza dei diritti dello Stato e dei valori dello spirito, hanno una sola ambizione: rendersi utili per risolvere un problema posto da un voto del Parlamento, collaborare perché i rapporti tra Stato e Chiesa siano disciplinati secondo i termini della Carta costituzionale, con supremo rispetto della libertà delle coscienze e con tutela dei princìpi dello Stato di diritto.

Animati dal proposito di contribuire al mantenimento della pace religiosa degli italiani, sono certo che lavoreremo entro i limiti e per i fini determinati dalla decisione parlamentare.

Sono questi, signor Ministro, i sentimenti che ci animano: sono questi i propositi ai quali ci manterremo rigorosamente fedeli con viva riconoscenza per la Sua stima.

A questo punto il Ministro Senatore Gava e il Capo di Gabinetto Prof. Mirabelli lasciano l'aula e la seduta prosegue sotto la presidenza dell'On.le Prof. Guido Gonella.

Il Presidente invita i componenti della Commissione a far conoscere il loro avviso sul metodo di lavoro da seguire. Egli fa presente che, fermo restando che i lavori vertono sugli studi di revisione del solo Concordato e non anche del Trattato, è possibile seguire l'ordine progressivo degli articoli del Concordato, ovvero – tenuto conto che la materia non è sempre enunciata in modo organico e sistematico – si potrebbe stabilire che l'esame proceda per singoli argomenti; ovvero anche si potrebbe far precedere l'esame delle questioni più semplici, per poi affrontare a mano a mano quello dei problemi più complessi.

Da parte di alcuni dei componenti si fa rilevare che il Trattato contiene alcune disposizioni che enunciano materia più propriamente concordataria come nella fattispecie prevista dall'articolo 23 del Trattato.

Su proposta dell'On. Prof. Ambrosini la Commissione stabilisce di adottare il metodo di esame del Concordato articolo per articolo, secondo l'ordine progressivo.

Il Prof. Jemolo e il Prof. Ago fanno rilevare in proposito che il dibattito parlamentare, svolto nelle sedute del 4 e 5 ottobre 1967, offre una ricca fonte delle questioni da trattare.

Il Prof. Fedele ricorda che la rivista "Il Diritto Ecclesiastico" ha pubblicato integralmente il resoconto delle dette sedute.

L'On. Prof. Rossi fa presente che sarebbe opportuno conoscere come viene osservata la norma dell'art. 5, comma primo, del Concordato in base al quale «nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla osta dell'Ordinario diocesano».

Alcuni membri rilevano che da questa ricerca potrebbe derivare pregiudizio a coloro nei cui confronti la disposizione non fosse stata applicata.

Il Prof. Jemolo prospetta l'opportunità di una indagine statistica diretta a conoscere il numero di coloro che, trovandosi nella situazione prevista dall'art. 5, comma terzo, del Concordato, non abbiano potuto ottenere l'assunzione in un pubblico impiego, o non l'abbiano potuta conservare. Intereverrebbe in particolare conoscere i casi di annullamento di nomine ad uffici



pubblici, con riferimento in special modo a quelli che hanno attinenza con il Ministero dell'Interno e con quello della Pubblica Istruzione.

Lo stesso On.le Prof. Rossi prospetta che potrebbe essere utile – se si dovesse esaminare anche il Trattato – accertare il numero delle richieste avanzate dalla Santa Sede per l'esecuzione in Italia delle sentenze penali emesse dal tribunale dello Stato della Città del Vaticano.

Il prof. Jemolo chiede che si faccia un'indagine per conoscere il numero dei casi di persone nei cui confronti si sia proceduto in sede penale per aver indossato abusivamente l'abito ecclesiastico, e ancora che si accerti se, nelle esecuzioni delle pene detentive, gli ecclesiastici sono tenuti separati dai laici.

Il Prof. Ago ritiene opportuno che vengano acquisiti i testi dei più recenti Concordati conclusi dalla Santa Sede con Stati stranieri. Il Prof. Valsecchi si associa alla richiesta.

Il Presidente rende noto che presso l'Ufficio di Segreteria della Commissione saranno raccolti, per essere tenuti a disposizione dei membri, libri e periodici che affrontano i problemi relativi al Concordato.

Egli invita l'ufficio di segreteria a far avere a ciascun componente copia degli atti parlamentari delle sedute della Camera dei Deputati del 4 e 5 ottobre 1967. Invita lo stesso ufficio a raccogliere nel modo più opportuno e più completo gli articoli che compaiono sulla stampa in materia di revisione del Concordato.

Il Presidente invita la stessa Segreteria a fare avere a ciascuno dei componenti lo stralcio del disegno di legge che egli ha presentato come Ministro di Grazia e Giustizia (atto Senato n. 351 del 19 novembre 1968) concernente la riforma del Codice penale, per la parte che si riferisce alla sostituzione dell'articolo 406 cod. pen. La proposta innovazione – contenuta nell'articolo 77 del citato disegno di legge – stabilisce che chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 402, 403, 404, 405 (delitti contro la religione dello Stato) contro un'altra confessione religiosa professata nello Stato è punito a termini dei predetti delitti.

I membri della Commissione concordemente stabiliscono di riunirsi in via di massima ogni settimana, di giovedì, nelle ore pomeridiane. Tenuto peraltro conto degli impegni imprevisi e non differibili di alcuni dei membri si stabilisce che le prossime sedute saranno nei giorni 13 e 14 marzo alle ore 17.

Il Presidente comunica che resta inteso che in dette sedute i lavori inizieranno con l'esame dell'art. 1 del Concordato.

La seduta è tolta alle ore 19,30.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

## Verbale n. 2

L'anno 1969 il 13 marzo alle ore 17, nel Ministero di Grazia e Giustizia, sala delle Commissioni dei Consigli Nazionali delle libere professioni, si è riunita la Commissione ministeriale di studi relativi alla revisione del Concordato, sotto la presidenza dell'On.le Prof. Guido Gonella.

Sono presenti tutti i componenti e tutti i segretari.

Di comune accordo si dà per letto il verbale della seduta del 27 febbraio 1969.

Il Presidente Gonella legge il testo delle lettere predisposte in conformità delle richieste avanzate dai componenti Prof. Jemolo e prof. Ago nella precedente seduta.

Concordemente viene stabilito di non inviare alla Direzione Generale degli Affari Penali la lettera con cui si richiede di far conoscere i dati statistici relativi al reato di falsità personale commesso mediante abuso dell'abito ecclesiastico e ciò tenuto conto della difficoltà della indagine, atteso che all'adempimento dovrebbero provvedere le preture, rientrando il reato di cui all'art. 498, primo comma, cod. pen. nella competenza pretorile. Al riguardo viene stabilito che l'indagine stessa sia fatta ricorrendo all'Ufficio Centrale di Statistica e che, ove non sia possibile con tale mezzo acquisire i suddetti dati, l'ufficio di Segreteria esegua una ricerca di giurisprudenza nel repertorio del Foro Italiano e nella rivista "Il Diritto ecclesiastico".

Il Presidente Gonella dà inoltre lettura della interpellanza presentata alla Camera dei Deputati dall'On.le Basso annunciata nella seduta del 14 gennaio 1969 e delle tre interrogazioni presentate rispettivamente dall'On.le Orlandi nella seduta del 3 febbraio 1969, dall'On.le Bozzi nella seduta del 4 febbraio 1969, dall'On.le Mammì nella seduta del 18 febbraio 1969. Alla interpellanza e alle tre interrogazioni, che vertono tutte in ordine all'insediamento della Commissione di studi per la revisione del Concordato, in esecuzione del voto della Camera del 5 ottobre 1967, e sul punto se la stessa abbia iniziato i lavori, è stato delegato a rispondere l'On.le Ministro di Grazia e Giustizia. Secondo notizia non definitiva la risposta avrà luogo nella seduta del 21 c.m.

Lo stesso Presidente informa che la notizia apparsa su "Il Corriere della Sera" del 26 febbraio 1969 – secondo cui è prevista una riunione di rappresentanti del Governo e dei partiti della maggioranza per l'esame dei problemi relativi alla revisione del Concordato – non è esatta, non risultando che sia stata indetta alcuna riunione del genere.

I componenti, interpellati, fanno presente unanimemente di non avere obiezioni circa il metodo di lavoro stabilito nella seduta del 27 febbraio 1969, e cioè di procedere all'esame del Concordato seguendo l'ordine progressivo degli articoli.

Il Presidente Gonella, dopo aver dato lettura all'art. 1 del Concordato, si sofferma a illustrarne il contenuto ponendo in evidenza le questioni che la Commissione deve esaminare.

Egli accenna, innanzitutto, al problema del riferimento, contenuto nell'art. 1 del Concordato, all'art. 1 del Trattato; a tal proposito ricorda come la Commissione nella prima seduta abbia già espresso l'avviso che il suo compito debba intendersi limitato all'esame del solo Concordato.

Il Presidente sottolinea poi l'importanza delle questioni che sorgono in considerazione del riconoscimento, da parte dello Stato italiano nei confronti della Chiesa Cattolica, del libero esercizio del potere spirituale, del libero e pubblico esercizio del culto, nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica. Richiama, inoltre, l'attenzione della Commissione su quella parte del primo comma dell'articolo in esame che afferma il principio per il quale lo Stato, ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle proprie autorità. Pone, infine, l'accento sulle complesse, delicate questioni che sorgono per l'interpretazione e la concreta applicazione della norma contenuta nell'art. 1, secondo comma, del Concordato.

Ha quindi inizio la discussione sul primo comma dell'art. 1 del Concordato.

Il Presidente accorda la parola al Prof. Jemolo.

JEMOLO. Rileva che il libero esercizio del potere spirituale della Chiesa, riconosciuto dall'art. 1 del Concordato, pur nella sua ampiezza non può e non deve ledere i diritti dei cittadini. Occorre che sia enunciato un limite a difesa dei singoli, con particolare riguardo al diritto di costoro alla tutela della propria fama. Se può ammettersi che in dati casi lo Stato possa intervenire in applicazione della norma concordataria in esame anche in via amministrativa per far conseguire al titolare di un ufficio ecclesiastico il possesso dell'edificio di culto o dei locali di ufficio da altri indebitamente occupati (a prescindere da quella difesa che spetta a ogni cittadino), non è invece concepibile che l'esercizio del ministero spirituale violi i diritti delle persone, come nel caso del sacerdote che pretende di recarsi presso il letto di persona morente contro la volontà dei familiari, ovvero di trasferire in Chiesa il corpo di un defunto nel disaccordo dei parenti.

AMBROSINI. Premesso che nella mozione votata dalla Camera dei Deputati e nel decreto di istituzione della Commissione si fa riferimento alla revisione bilaterale soltanto di alcune norme concordatarie e non del sistema concordatario né tantomeno del Trattato, siccome esplicitamente affermò al Ministro della Giustizia Gava nella seduta di insediamento della Commissione, esprime lo avviso che non debba venire in questione l'art. 1 del Trattato al quale fa richiamo l'art. 1 del Concordato.

Rileva che, peraltro, l'art. 1 dello Statuto Albertino al quale l'art. 1 del Trattato fa riferimento, è sempre stato considerato come indicativo della religione della maggioranza del popolo italiano e non dello Stato, e che in concreto è stato interpretato nel senso che la religione cattolica apostolica romana era quella da osservare per i riti religiosi in occasione di cerimonie ufficiali, senza con ciò escludere che possa assieme farsi ricorso ai riti di altre religioni (come per la celebrazione annuale che si svolge alle Fosse Ardeatine).

A parte dunque la osservazione pregiudiziale che non può venire in considerazione la possibilità di apportare cambiamenti al Trattato, è da ritenere che il contenuto dell'art. 1 di esso Trattato è stato inteso nel senso suddetto dal Costituente. In proposito esamina gli articoli 7 ed 8 della Costituzione rilevando come essa affermi bensì la libertà di tutte le religioni, ma che nello stesso tempo stabilisce per la Chiesa Cattolica una condizione giuridica particolare proprio in dipendenza del fatto che è professata dalla grandissima maggioranza del popolo italiano; situazione particolare che non intacca il principio di eguaglianza proclamato dall'art. 3 della Carta fondamentale, il quale, come ha costantemente rilevato la Corte Costituzionale, non può essere inteso in senso meccanicamente livellare, ma deve intendersi nel senso che il legislatore non possa dettare norme diverse per regolare situazioni eguali, come all'inverso non possa dettare norme uguali per regolare situazioni diverse (quale, nel caso in discussione, è la situazione della Chiesa Cattolica appunto per la ragione suindicata che a essa appartiene la grandissima maggioranza della popolazione del nostro Paese).

Per quanto concerne le perplessità manifestate dal Prof. Jemolo relativamente al caso che un sacerdote voglia con forza entrare in casa di un morente contro la volontà di questi e della famiglia, dice di non dividerle, perché in tal caso si tratterebbe di un atto legalmente illecito, al quale nemmeno la Chiesa lo autorizza.

Conclude perciò affermando che il primo comma dell'art. 1 del Concordato non inficia alcun principio della Costituzione, e che pertanto possa essere lasciato in vigore, secondo l'indicata interpretazione, nel testo attuale e con l'aggiunta dopo le parole «in conformità alle norme del presente Concordato», di queste altre «e della Costituzione della Repubblica italiana».

AGO. Ricorda che l'art. 1 dello Statuto Albertino aveva subito, nella vita di quella costituzione, un progressivo adattamento che equivaleva ad una desuetudine della norma presa nel suo significato originario. Il Trattato lateranense ne operò tuttavia una sorta di reviviscenza; ed è questo fatto che occorre prestare attenzione quando si prende in considerazione l'art. 1 del Concordato che si richiama all'art. 1 del Trattato.

Si sofferma sull'art. 1 del Trattato e dichiara che non può ammettersi che esso sia sopravvissuto nel senso che aveva nel 1929, giacché esso è in netto con-

trasto con la Costituzione repubblicana. Tuttavia, in sede di revisione, può essere pericoloso lasciare i testi senza modificarli, perché se la norma del Trattato dovesse ritenersi in vigore nel significato che sembra risultare dal suo testo, non si potrebbe poi pretendere che la Costituzione prevalga su di una norma contenuta in un trattato internazionale. Per superare il ricordato contrasto due sono le vie: una, più ambiziosa, consistente nella revisione sia del Trattato che del Concordato; l'altra limitata alla soppressione nel solo testo dell'art. 1 del Concordato dell'inciso «ai sensi dell'art. 1 del Trattato». Quest'ultima avrebbe l'effetto di chiarire come si debba considerare definitivamente tramontato e inammissibile il principio secondo il quale «la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato».

Per quanto concerne le ulteriori questioni che sorgono in ordine al primo comma dell'art. 1 del Concordato il prof. Ago ritiene opportuno rivedere la formulazione di alcune espressioni: «potere spirituale», «giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato», «atti del loro ministero». Ciò allo scopo di adottare una terminologia tecnicamente più precisa nella quale si tenga altresì conto dei necessari limiti a tutela dei principi costituzionali vigenti.

ROSSI. Ritiene che ove non si possa prevenire alla soppressione dell'inciso «ai sensi dell'art. 1 del Trattato», detto inciso debba essere sostituito da altro avente una formulazione più generica, quale potrebbe essere, a esempio, quella che, eliminato il richiamo all'art. 1, rinvii puramente e semplicemente al Trattato.

Per quanto riguarda il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della giurisdizione ecclesiastica, il Prof. Rossi non ha nulla da osservare. Ritiene, invece, che accordare agli ecclesiastici la difesa da parte delle autorità dello Stato richiami chiaramente la idea del braccio secolare, oggi non più ammissibile. Il termine difesa dovrebbe essere sostituito con quello di tutela e dovrebbe inoltre essere precisato che tale tutela può essere accordata soltanto nel rispetto delle leggi dello Stato.

FEDELE. Ritiene che l'art. 1, primo comma, potrebbe considerarsi assorbito e dunque reso inutile dall'art. 7, primo comma, della Costituzione e soprattutto dall'art. 8, primo comma della Costituzione stessa. Sarebbe così tolto di mezzo qualsiasi riferimento all'ausilio del braccio secolare, al quale la Chiesa oggi non gli sembra che dovrebbe avere difficoltà a rinunciare.

VALSECCHI. La questione dell'art. 1 del Trattato, richiamato nell'art. 1 del Concordato, si pone indubbiamente all'attenzione della Commissione giacché non sembra possibile rivedere l'art. 1 del Concordato senza tener conto del detto richiamo. A suo avviso potrebbe essere interesse non solo dello Stato ma anche della Chiesa, riesaminare la formulazione della norma in discussione.

Al riguardo osserva che il libero esercizio del potere spirituale e il libero e pubblico esercizio del culto cattolico non costituiscono oggi un privilegio accordato alla Chiesa cattolica giacché la Costituzione garantisce la libertà di culto; propone, quindi, la seguente formulazione del primo comma dell'articolo 1: «L'Italia, in conformità al principio della libertà del culto, sancito dalla Costituzione, assicura alla Chiesa cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, in conformità delle norme del presente Concordato, nei limiti della tutela dei diritti dei cittadini. Ai sensi dell'art. 1 del Trattato, assicura alla Chiesa cattolica altresì il libero e pubblico esercizio della giurisdizione in materia ecclesiastica e, ove occorra, accorda agli ecclesiastici, per gli atti del loro ministero spirituale, la difesa da parte della sua autorità».

A questo punto il Presidente ricorda che nel disegno di legge di riforma del Codice penale, presentato dal Governo Leone nel novembre 1968, viene stabilita la parità delle sanzioni previste per i delitti contro tutte le confessioni religiose professate nello Stato.

JEMOLO. Nel riaffermare che esula dai compiti della Commissione affrontare l'esame del Trattato, propone che in sede di revisione del Concordato sia chiarito che l'affermazione «religione dello Stato» non può mai alterare l'eguaglianza assoluta dei cittadini e la garanzia dei diritti di questi.

Ricorda che l'art. 1 dello Statuto del 1848 in poi era passato dal rango di norma direttiva a quello di enunciazione di un principio sterile di conseguenza; già il regno di Sardegna si era rapidamente laicizzato, nei primissimi anni del regno di Vittorio Emanuele II; l'art. 1 dello Statuto non aveva poi impedito una politica che può ben dirsi anticlericale, e talora aspramente anticlericale, e infine dai codici e dalle leggi era sparita ogni menzione di una religione dello Stato, avendosi per quanto è protezione e responsabilità dei ministri di culto un'assoluta parificazione di tutte le confessioni.

Fu con il fascismo che tornò in auge la menzione nelle leggi di religione dello Stato, e non può negarsi che nel 1929 con quel richiamo all'art. 1 del Trattato si intendeva dare alla espressione il significato che aveva avuto nella mente di Carlo Alberto, accentuare la differenza fra il trattamento fatto alla religione cattolica e quello fatto alle altre confessioni, affermare lo Stato confessionale.

A suo avviso si tratterebbe ora di ricompiere, senza asprezze e senza ferire alcuno, il medesimo cammino percorso negli anni che seguirono il 1848; resti la formula, ma la si svuoti di contenuto; e come intorno al 1910 poteva apparire un bigottismo anticlericale accanirsi contro l'art. 1 dello Statuto, che non poteva ledere alcun interesse, così potrà essere per l'art. 1 del Trattato.

In questa sede si può suggerire di evitare i richiami allo art. 1 del Trattato, che segnano una riaffermazione del principio della confessionalità dello Stato

e di una sua operatività, che produce effetti concreti; le prime parole dell'art. 1 del Concordato potrebbero suonare: «L'Italia, ai sensi del Trattato e della Costituzione della Repubblica...».

Poiché il Prof. On.le Rossi ha ricordato il suggerimento del Prof. Peyrot di una convenzione tra Stato e Chiesa valdese, rileva che a suo parere queste convenzioni tra Stato e confessioni diverse dalla cattolica sono desiderabili, ma debbono avere a oggetto punti che non siano quello della libertà religiosa (potranno toccare scuole, riconoscimenti di titoli di studio ecc.) la libertà religiosa trova piena garanzia nell'art. 8 della Costituzione; ogni convenzione in proposito diminuirebbe la portata di questo, e rischierebbe di rendere la confessione che fosse parte in essa «più eguale», come suole scherzosamente dirsi, di altre confessioni.

AGO. Con riferimento al riconoscimento alla Chiesa del libero esercizio del potere spirituale e del libero e pubblico esercizio del culto di cui all'art. 1, osserva che sarebbe inopportuno richiamare al riguardo il principio di cui all'art. 1 del Trattato. Anche a voler interpretare tale articolo nel senso che la religione cattolica è la religione dello Stato nel senso di religione professata dalla maggior parte del popolo italiano, non avrebbe senso riconoscere la libertà di cui si tratta in virtù di un semplice principio di ossequio della maggioranza.

A suo avviso è necessario dividere il primo comma dell'art. 1 in due parti. La prima, concernente il libero esercizio del potere spirituale e il libero e pubblico esercizio del culto, dovrebbe contenere un richiamo all'art. 8, primo comma, della Costituzione. La seconda parte, concernente l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica e la difesa accordata agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale, potrebbe invece enunciare il principio che tale libero e pubblico esercizio e tale difesa vengono accordati in considerazione del fatto che la religione cattolica è la religione della maggioranza della popolazione italiana.

FEDELE. Osserva che se la disposizione dell'art. 1, primo comma dovesse rimanere, sarebbe opportuno sostituire l'espressione «in conformità alle norme del presente Concordato» – la quale ha ben scarso significato anche in considerazione del fatto che nel Concordato non esiste nessuna altra disposizione che si riferisca in generale all'esercizio della giurisdizione della Chiesa in materia ecclesiastica – l'espressione «in conformità alle norme della Costituzione» o altra analoga, la quale avrebbe il significato di limite al «libero esercizio del potere spirituale» etc. questo limite dovrebbe significare salvaguardia dei diritti fondamentali del cittadino garantiti dalla Costituzione, quindi, a esempio, il diritto a non essere diffamato o ingiuriato, e in generale i diritti della personalità, primo fra tutti quello della libertà.

Rileva inoltre che, ove si riconosca che, come dichiara lo art. 7 della Costituzione, l'ordinamento canonico è autonomo e originario, cioè esterno

rispetto a quello statale, è logico ammettere che il collegamento tra l'uno e l'altro ordinamento sia disciplinato dai principi che regolano i rapporti tra due ordinamenti reciprocamente indipendenti. Tra questi principi è in primo piano quello della conformità degli atti e provvedimenti dell'ordinamento canonico alle norme fondamentali dello Stato.

Per quanto concerne l'inciso dell'art. 1, primo comma «ai sensi dell'art. 1 del Trattato», esprime l'avviso che tale inciso potrebbe essere conservato. Essendo questo il solo caso in cui nel Concordato viene richiamato l'art. 1 del Trattato, si potrebbe cogliere qui l'occasione per dare un'interpretazione della formula contenuta in questo articolo. Non è contrario alla proposta del Prof. Ago d'inserire nell'art. 1, primo comma il richiamo anche all'art. 8 della Costituzione.

Quanto alla disparità di trattamento tra Chiesa cattolica e altre confessioni religiose – disparità affermata dal Prof. Ambrosini e da alcune sentenze della Corte Costituzionale in considerazione del fatto che la religione cattolica è la religione della stragrande maggioranza degli italiani – è d'accordo, richiamandosi a Francesco Ruffini, sulla necessità della disparità di trattamento a condizione però che tale disparità quando, come in tema di tutela penale della religione cattolica e delle altre confessioni religiose, questo principio sia violato.

Quanto alla clausola dell'art. 1, primo comma (l'Italia) «ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità», ritiene che dovrebbe essere in ogni caso soppressa, essendo in essa troppo evidente il richiamo al braccio secolare.

VALSECCHI. Concorda con quanto espresso dal Prof. Ago.

Il Presidente introduce la discussione sul secondo comma dell'art. 1 del Concordato e ricorda in particolare due episodi per i quali la Santa Sede ha avanzato proteste al nostro Stato con richiamo appunto al carattere sacro della città di Roma: nel 1938, in occasione della visita a Roma di Hitler, Pio XI lamentò che la città aveva inalberato l'insegna di un'altra croce, che non era la croce di Cristo; nel 1965 quando venne rappresentata a Roma la commedia *Il Vicario* di Hochhuth.

Ricorda altresì che il secondo comma dell'art. 1 del Concordato è in stretto collegamento con la risoluzione della c.d. questione romana.

AMBROSINI. Il secondo comma dell'art. 1 del Concordato è certamente una disposizione molto solenne e impegnativa. Ma il carattere di sacertà della Città eterna corrisponde alla sua storia e tradizione millenaria e alla situazione unica al mondo: della vicinanza immediata del Capo della Chiesa e degli organi direttivi di essa che coadiuvano il Sommo Pontefice da un lato, e degli organi costituzionali sovrani dell'Italia dallo altro lato. Né è da dimenticare che Roma è la sede di due corpi diplomatici: uno accreditato presso lo Stato italiano e l'altro presso la Santa Sede.



Si tratta dunque di una situazione unica al mondo, che richiede in conseguenza considerazione particolare, anche dal punto di vista delle espressioni formali.

Rileva che, comunque, nella stessa formulazione del secondo comma dell'art. 1 (là dove è detto che il Governo italiano «avrà cura»), vi è già l'indicazione di un certo criterio di limite discrezionale cui deve attenersi il Governo italiano, e che gli dà la possibilità di evitare che i principi fondamentali della Costituzione possano venire violati. In ogni caso si potrebbe addivenire ad una formulazione della norma che tenga conto e della particolare situazione della città di Roma e della esigenza della salvaguardia delle norme della Costituzione italiana.

JEMOLO. Suggestisce che il secondo comma dell'art. 1 del Concordato sia formulato come segue: «il Governo italiano avrà cura di impedire tutto ciò che potesse essere offensivo del sentimento religioso o della Santa Sede, o oltraggioso per il dogma cattolico, con particolare intensità nelle vicinanze dello Stato della Città del Vaticano, dei monumenti più cari al sentimento cattolico e nel centro tradizionale di Roma».

VALSECCHI. Concorda in sostanza con il parere del Prof. Ambrosini e del prof. Jemolo. Fa notare l'opportunità di spogliare il comma delle espressioni auliche che esso contiene sostituendolo con una formula che contenga il richiamo ai principi della Costituzione.

AGO. Ritiene preferibile sopprimere il secondo comma; in via subordinata propone di attenuarne la formulazione retorica, sostituendo alle parole «in considerazione del carattere sacro della città di Roma ecc.» quelle «in considerazione del carattere della città di Roma, quale sede vescovile del Sommo Pontefice e centro del mondo cattolico». A suo avviso la espressione «avrà cura di impedire», dovrebbe essere sostituita da altra tecnicamente più appropriata.

AMBROSINI. Si potrebbe sostituire le parole «avrà cura di impedire» con quelle «avrà cura che non si rechi offesa».

AGO. Sottopone a critica la formula suggerita dal Prof. Jemolo, non condividendo l'opportunità sia del richiamo all'oltraggio al dogma cattolico sia di una distinzione territoriale nell'ambito della stessa città di Roma. A suo parere sarebbe forse preferibile adottare l'espressione: «tenuto conto della località ove i fatti possono verificarsi».

FEDELE. Quanto alla disposizione dell'art. 1, secondo comma, ritiene opportuno ricordare che in esse si avverte l'eco della reazione della Chiesa a quanto stava accadendo, alla vigilia della Conciliazione, a opera del fascismo, che sopravvalutava a dismisura e monopolizzava l'idea di Roma, esaltava il dogma della missione dell'Italia da Roma, e attribuiva la sacralità di Roma a titoli ben diversi da quello proprio della Chiesa. La Chiesa allora reagì e

si difese ponendo nell'art. 1, secondo comma, tre cause della sacralità di Roma. Anche in considerazione del fatto che oggi è venuta meno la necessità di proclamare queste tre cause della sacralità di Roma – dato che oggi nessuno pensa di riesumare le cause della sacralità di Roma proclamate dal fascismo – la disposizione relativa al carattere sacro di Roma potrebbe essere soppressa; soprattutto poi perché essa, così com'è formulata, può dar luogo a restrizioni contrastanti con le garanzie costituzionali di libertà e di eguaglianza dei cittadini, di cui agli articoli 3, 19, 21, 33 della Costituzione. Il che si verificherebbe soprattutto ove si considerasse l'impegno dello Stato, non già come un affidamento ad una promessa dal contenuto generico ed elastico, ma come una vera e propria obbligazione, e ove si ritenesse che la valutazione di ciò che in un dato momento sia in contrasto con il carattere sacro di Roma e deve essere impedito dal Governo italiano, non sia rimessa a questo Governo, ma sia rimessa alla Chiesa.

Osserva che la circostanza che la Santa Sede non abbia fatto frequente appello alla disposizione dell'art. 1, secondo comma, nonostante le occasioni non siano mancate, non sta a significare che quella disposizione è caduta in desuetudine, anche se non è mai venuto sul tappeto il problema della sua piena applicazione.

ROSSI. È del parere che nel secondo comma dell'art. 1 del Concordato vada soppressa l'espressione: «carattere sacro della città eterna».

Afferma che la formula suggerita dal Prof. Jemolo potrebbe essere limitativa dei diritti costituzionali e propone che il secondo comma dell'art. 1 venga sostituito dal seguente: «in considerazione del carattere particolare della città di Roma, centro del mondo cattolico, sede vescovile del Sommo Pontefice e delle rappresentanze diplomatiche presso la Santa Sede, il Governo italiano curerà che non abbiano luogo in Roma spettacoli e manifestazioni irriverenti».

JEMOLO. Fa rilevare che nella formula che egli stesso ha proposto, il giudizio su ciò che possa essere offensivo per la Chiesa cattolica resta sempre allo Stato italiano.

AMBROSINI. Concorde sul punto che spetta al Governo italiano individuare ciò che possa ritenersi offensivo per la Chiesa cattolica. Ribadisce le precedenti considerazioni circa l'aggettivo «sacro» adoperato nel secondo comma dell'art. 1 e circa la convenienza che tutto l'art. 1 sia mantenuto, pur con le chiarificazioni avanti prospettate.

Il Presidente dà quindi lettura dell'art. 2 del Concordato.

ROSSI. Non formula alcun rilievo in ordine all'articolo in esame.

FEDELE. Ritiene che la disposizione dell'art. 2, terzo comma potrebbe considerarsi assorbita e resa inutile da quella più ampia, e quindi più favore-

vole, dell'art. 21, primo e secondo comma della Costituzione. La disposizione concordataria aveva ragion d'essere quando vigeva la norma dell'art. 113 del T.U. leggi di P.S., la quale sottoponeva a preventiva licenza dell'autorità di pubblica sicurezza l'affissione in luogo pubblico di scritti, disegni, etc. ma dopo che la Corte Costituzionale con sentenza 14 giugno 1956, n. 1, ha dichiarato costituzionale, poiché non è né logico né giusto sottoporre l'attività dell'autorità ecclesiastica, attinente alla manifestazione del pensiero, ad un regime meno favorevole di quello previsto per la generalità. Una volta soppressa la disposizione concordataria, cadrebbe il privilegio dell'esenzione da oneri fiscali di cui all'art. 2, terzo comma.

Quanto agli altri commi dell'art. 2 ritiene che possano rimanere invariati.

AGO. Afferma che il terzo comma dell'articolo in esame dovrebbe essere mantenuto dato che con la soppressione del comma medesimo potrebbe venire disconosciuto il diritto precedentemente garantito.

Sugli altri commi non ha nulla da osservare.

JEMOLO. Fa rilevare l'opportunità che, in sede di protocollo, sia chiarito che il contenuto delle lettere pastorali non debba mai ledere i diritti del cittadino.

AMBROSINI. È d'accordo con il Prof. Jemolo.

Il Presidente dà lettura del comma primo dell'art. 3 del Concordato.

Al riguardo i Componenti non formulano alcuna osservazione.

Alle 19,05 il Presidente, stabilito che la Commissione dovrà riunirsi nuovamente il giorno 14 marzo p.v. alle ore 17, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

### Verbale n. 3

L'anno 1969 il 14 marzo alle ore 17, nel Ministero di Grazia e Giustizia, sala delle Commissioni dei Consigli Nazionali delle libere professioni, si è riunita la Commissione ministeriale di studi relativi alla revisione del Concordato.

Sono presenti tutti i componenti e tutti i segretari.

Il presidente On.le Prof. Guido Gonella dà lettura dei commi secondo e terzo dell'art. 3 del Concordato.

Ha per primo la parola il Prof. Rossi.

ROSSI. Chiede di conoscere a quale età minima può aver luogo l'ordinazione sacerdotali e quanti sono i sacerdoti ai quali è applicabile il comma secondo dell'articolo in esame.

Rileva che la questione della esenzione dal servizio militare dei chierici ordinati *in sacris* e dei religiosi che hanno emesso i voti, va chiarita anche sotto il profilo del problema della obiezione di coscienza e ciò tenuto conto dell'obbligo del servizio militare sancito dall'articolo 52 della Costituzione.

JEMOLO. Chiarisce che in via di massima il suddiaconato è conferito all'età di 21 anni e il sacerdozio all'età di 24 anni, dandosi però di solito dispensa semestrale e quindi l'età occorrente per il sacerdozio è di 23 anni e sei mesi.

FEDELE. Osserva che, mentre la disposizione dell'art. 3, primo comma ha riscontro nell'art. 9 R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 per i ministri dei culti ammessi, e parimenti la disposizione dell'art. 3, del terzo comma trova riscontro nell'art. 7 di questo decreto, nessun riscontro trova in esso la disposizione dell'art. 3, secondo comma. La quale dovrebbe essere soppressa, essendo incompatibile con l'art. 3 della Costituzione, perché in essa si ha riguardo, non già all'impiego o all'attività spiegata dai chierici, nella quale possano essere considerati insostituibili, ma soltanto al loro carattere. Allorché l'obiezione di coscienza sarà stata legislativamente riconosciuta, com'è auspicabile, potranno valersi di essa anche i sacerdoti e i religiosi entro i limiti previsti dalla legge.

AGO. Rileva che nessun problema di diversità di trattamento sorge dal terzo comma dell'art. 3 del Concordato, giacché anche i ministri degli altri culti con cura di anime, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata alle armi anche in caso di mobilitazione generale.

Quanto al contenuto del secondo comma, ritiene opportuno inserire nel protocollo il voto che anche i ministri degli altri culti, in caso di mobilitazione generale, siano ammessi a esercitare il loro ministero tra le truppe. Ciò per il principio di uguaglianza tra i cittadini, che impone che sia garantita l'assistenza religiosa anche ai militari appartenenti ad altri culti.

VALSECCHI. Osserva che il problema del servizio militare degli ecclesiastici si inserisce anche se non coincide in quello della obiezione di coscienza, non ancora regolato legislativamente. Sarebbe anche opportuno pensare ad una disciplina uniforme sia per il periodo di guerra che per il periodo di pace.

AGO. Osserva che il problema della esenzione degli ecclesiastici dal servizio militare si differenzia nettamente da quello dell'obiezione di coscienza. L'obietto di coscienza intende risolvere un problema personale, l'esenzione degli ecclesiastici dal servizio militare è invece in funzione di altre esigenze, quale quella di assicurare l'assistenza religiosa alla collettività.

JEMOLO. Osserva che l'intero problema va approfondito in sede di esame degli articoli 13 e 14 del Concordato. Comunque la questione del servizio militare degli ecclesiastici e dei religiosi è di scarso rilievo, tenuto conto che si va verso una sempre maggiore specializzazione degli eserciti con conseguente minore impiego degli uomini. Esprime pertanto il voto che siano sempre più estesi i casi di esenzione dal servizio militare.

AMBROSINI. Rileva che l'esame del problema in discussione non si collega con quello della obiezione di coscienza. Sostiene che, come appartenenti ad una stessa collettività politica, si è tutti in egual modo obbligati al servizio militare, salvo i casi di esonero. Ritiene infatti che la norma debba essere lasciata quale è, ma che tuttavia nella relazione si dovrebbe formulare il voto che le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 3 sono da estendere ai ministri degli altri culti.

JEMOLO. Rileva che a suo giudizio non è opportuno che i cappellani militari si fregino di gradi, insegne e decorazioni militare. La divisa del *miles Christi* non può subire aggiunte.

Il Presidente dà lettura dell'art. 4.

La Commissione nulla osserva al riguardo.

Il Presidente dà lettura dell'art. 5.

Ha per primo la parola il Prof. Ambrosini.

AMBROSINI. Esprime l'avviso che il primo e secondo comma dell'art. 5 dovrebbero essere modificati nel senso che della assunzione di un ecclesiastico nell'impiego o ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici da essi dipendenti, se ne debba dare comunicazione all'ordinario diocesano non perché questi rilasci il nulla osta, ma solo per conoscere se quel servizio o impiego al quale l'ecclesiastico sarà adibito sia compatibile con lo status di ecclesiastico. In altri termini la norma dovrebbe essere modificata nel senso sopra indicato avuto esclusivo riguardo al rapporto interno che lega l'ecclesiastico ai suoi superiori.

Il terzo comma dell'art. 5 – che in sede di Costituente diede luogo ad accese discussioni – deve essere senz'altro eliminato.

JEMOLO. Esprime l'avviso che tutto l'art. 5 sia da sopprimere, perché contrasta con il principio della uguaglianza dei cittadini. Mette in rilievo che nel caso in cui l'ecclesiastico assuma un impiego o un ufficio pubblico si pone in essere un rapporto con lo Stato al quale la Chiesa è estranea. La Chiesa potrà intervenire nei confronti dell'ecclesiastico il quale avrà omesso di ottenere la prescritta autorizzazione riducendolo allo stato laicale ovvero consurandolo, ma questo deve restare senza effetti per lo Stato.

VALSECCHI. Il primo e il secondo comma dell'art. 5 dovrebbero essere modificati nel senso proposto dal Prof. Ambrosini. Forse sarebbe meglio sopprimerli, giacché essi stabiliscono una limitazione del diritto dello Stato a scegliere i propri impiegati. Anche l'ultimo comma deve essere soppresso perché in contrasto con l'art. 51 della Costituzione.

AGO. Tutto l'art. 5 deve essere soppresso: la Chiesa infatti può fissare norme interne del suo ordinamento al fine di richiedere agli ecclesiastici abbiano

bisogno di una autorizzazione per assumere impieghi pubblici, ma ciò non riguarda lo Stato e allo Stato non è consentito avallare le eventuali sanzioni stabilite dalla Chiesa per gli ecclesiastici i quali assumono impieghi pubblici senza nulla osta.

FEDELE. Ritiene che l'art. 5, primo e secondo comma, sia da sopprimere perché in contrasto con l'art. 51 della Costituzione. Quanto al terzo comma, ritiene che dovrebbe essere soppresso perché manifestamente in contrasto con gli art. 3, 19, 21, 22 e 51 della Costituzione.

ROSSI. Esprime l'avviso che tutto l'art. 5 debba essere eliminato, non avendo la Chiesa alcun interesse alla sua conservazione. Del resto per esperienza personale può affermare che detto articolo, almeno per quanto riguarda la Pubblica Istruzione, non risulta avere avuto pratica attuazione.

Il Presidente dà lettura dell'art. 6 del Concordato.

La Commissione unitamente ritiene che tale articolo debba essere conservato nella sua attuale formulazione. Il Prof. JEMOLO suggerisce che venga precisato che la non pignorabilità dello stipendio o altri assegni di cui godono gli ecclesiastici sia fissata nei limiti della congrua.

Il Presidente dà lettura dell'art. 7 del Concordato.

All'unanimità la Commissione è dell'avviso che l'art. 7 possa essere lasciato immutato.

Il Presidente dà lettura dell'art. 8 del Concordato.

ROSSI. Esprime l'avviso che l'art. 8 possa essere lasciato così come è formulato.

Quanto al primo comma, rileva che è giusto che l'ordinamento diocesano abbia notizia del fatto che si procede penalmente a carico di un ecclesiastico della sua diocesi.

Per il secondo comma osserva che il principio in esso espresso è tra l'altro conforme alla regola fondamentale (art. 27 della Costituzione) in virtù della quale la pena non deve avere preminente carattere afflittivo.

Circa il terzo comma, ricorda che nella prassi i detenuti forniti di un titolo professionale sono utilizzati in modo conforme alla eventuale loro qualificazione, cosicché in ordine alla possibilità degli ecclesiastici di scontare la pena in locali separati non è il caso di sollevare una questione di principio. Del resto esistono già dei casi (a es. donne incinte) per i quali sono previsti trattamenti differenziati.

AGO. Esprime qualche dubbio sull'opportunità di mantenere il secondo e terzo comma dell'art. 8 del Concordato nella attuale formulazione. Non si comprende infatti bene perché agli ecclesiastici debba essere riservata una dif-

ferenza nel trattamento penitenziario e soprattutto perché debbano scontare la pena in locali separati da quelli destinati ai laici.

A suo avviso la questione potrebbe essere risolta piuttosto in base a norme, così che si potrebbe eliminare la disposizione che pone una non giustificata differenziazione.

VALSECCHI. Esprime l'avviso che l'art. 8 debba essere lasciato immutato.

JEMOLO. Ritiene per il primo comma dell'art. 8 non ricorrono obiezioni di fondo.

Per ciò che concerne il secondo comma, concorda perfettamente con quanto affermato dal Prof. AGO. Poiché in effetti la questione può essere risolta sul piano del costume, non si ravvisa la necessità di enunciare una norma esplicita, che peraltro introduce una differenza del trattamento penitenziario.

Inoltre esprime l'opinione che nel terzo comma dell'art. 8 debba essere tolto l'inciso «a meno che l'Ordinario componente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale» e ciò per evitare, anche in tali ipotesi, eventuali disparità di trattamento. Infine anche il secondo comma dovrebbe essere modificato nel senso di sopprimere le parole «e al suo grado gerarchico».

FEDELE. È dell'opinione, anche a seguito dei chiarimenti forniti dal Prof. ROSSI, che l'art. 8 possa rimanere. È d'accordo con il Prof. JEMOLO nel sopprimere il riferimento fatto secondo comma dell'art. 8 «al grado gerarchico».

AMBROSINI. L'art. 8 dovrebbe essere lasciato immutato.

In particolare non condivide l'opinione di sopprimere l'inciso «a meno che l'Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale». Invero tale inciso si riferisce alla esplicazione di un potere della Chiesa; toglierlo significherebbe non riconoscere gli effetti di tale potere, senza che ricorrano valide giustificazioni.

ROSSI. Aderisce alle conclusioni cui è pervenuto il prof. Jemolo.

Il Presidente dà lettura dell'art. 9.

AMBROSINI. L'art. 9 può essere mantenuto immutato, giacché esse, pur con certe limitazioni, assicura pienamente allo Stato l'esercizio dei poteri di polizia.

JEMOLO. Esprime l'avviso che l'art. 9 debba essere mantenuto nella sua attuale formulazione.

VALSECCHI. Formula qualche perplessità sull'ultimo comma dell'art. 9 e soprattutto là dove è detto: «La forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto».

AGO. È del parere che l'art. 9 debba essere lasciato nella formulazione attuale.

FEDELE. Si associa alle conclusioni del Prof. Ago.

ROSSI. È d'accordo per lasciare l'articolo in esame nella sua attuale formulazione. A suo avviso i poteri dello Stato sono sempre salvaguardati, giacché nelle ipotesi di «urgente necessità» e di «assoluta urgenza» previste rispettivamente al terzo e secondo comma dell'art. 9, l'Autorità può procedere al perseguimento dei propri fini, senza accordi preventivi con le autorità ecclesiastiche.

Il Presidente dà lettura dell'art. 10.

La Commissione unanimemente ritiene che tal articolo debba essere conservato nella sua attuale formulazione.

Il Prof. JEMOLO osserva che la norma potrebbe in astratto contrastare con l'attuazione dei piani regolatori; ma, secondo quanto insegna l'esperienza, la norma medesima non ha creato inconvenienti: si sono sempre trovati accomodamenti. Se mai è da deplorare che l'autorità ecclesiastica non abbia maggiormente insistito perché restassero intatti dei templi di valore storico e artistico.

Il Presidente dà lettura dell'art. 11.

La Commissione all'unanimità disconosce che l'articolo può rimanere immutato in quanto sono salvi sia il diritto della Chiesa che quello dello Stato di stabilire eventualmente altri giorni festivi oltre quelli ivi elencati.

Il Presidente dà lettura dell'art. 12.

AMBROSINI. Rileva che l'art. 12 sancisse un obbligo assunto dalla Chiesa; pertanto non vi è ragione di apportarvi modifiche salvo che sia la Chiesa a richiederLe.

JEMOLO. Suggestisce che nel protocollo si dovrà fare presente alla Chiesa che, ov'essa lo desiderasse, lo Stato non avrebbe difficoltà a consentire alla soppressione dell'art. 12.

VALSECCHI. Trattasi di norma direttamente collegata con il principio affermato nell'art. 1 del Trattato e cioè che la religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato.

AGO. Auspica che quanto previsto nell'art. 12 non debba apparire come un obbligo che la Chiesa è tenuta a rispettare.

FEDELE e ROSSI. Aderiscono alla soluzione prospettata dal Prof. Jemolo.

Il Presidente dà lettura dell'art. 13 del Concordato.

ROSSI. Nulla da osservare sul complesso dell'articolo. Solo osserva che sarebbe preferibile, nel secondo comma dell'art. 13, sostituire l'avverbio «confidenzialmente» con quello «riservatamente».



FEDELE. È favorevole alla soppressione del secondo comma dell'art. 13 riservandosi di esporre le ragioni di tale opinione quando parlerà della nomina dei vescovi e degli investiti dei benefici parrocchiali, di cui rispettivamente agli art. 19 e 21.

JEMOLO. Osserva che la norma non è del tutto chiara: v'è un impegno dello Stato di riconoscere dignità arcivescovile all'Ordinario militare, ma nulla si dice circa lo stato giuridico e disciplinare dei cappellani. Afferma che anche se come cattolico non ami l'inquadramento dei sacerdoti nei ranghi statali, e in particolare in quelli militari, se però questo inquadramento deve seguire è opportuno precisare quali siano i poteri disciplinari dello Stato sui cappellani. Ricorda che vi sono stati casi di manifestazioni collettive di cappellani (quella contro la obiezione di coscienza), che non sarebbero state ammissibili per gli ufficiali delle forze armate. Osserva inoltre che nulla è stabilito nella norma concordataria, in ordine alla revoca dell'Ordinario militare e dei cappellani militari. Auspica infine una disciplina più precisa della materia.

AGO. Rileva che l'art. 13 Riguarda solo l'organizzazione del servizio e delle nomine dei cappellani militari. I problemi sollevati dal Prof. Jemolo vanno invece affrontati in sede di esame dell'art. 14.

AMBROSINI. Rileva che l'art. 13 non contiene principi contrari a quelli espressi nella Costituzione. Quanto agli inconvenienti ai quali ha fatto riferimento il Prof. Jemolo, potrebbe a esse ovviarsi con opportune precisazioni nel protocollo, senza incidere direttamente sulla norma.

Il Presidente dà lettura dell'art. 14.

AMBROSINI. Osserva che sarebbe utile come la norma in esame è stata applicata. Comunque nel protocollo si potrebbero inserire opportuni chiarimenti.

JEMOLO. Ritiene che non sia necessaria alcuna modifica dell'articolo in esame, contenendo disposizioni che concernono la Chiesa. In merito al primo comma sarebbe opportuno soltanto sostituire l'espressione «nei riguardi dei doveri religiosi» con l'altra «in materia religiosa». Chiarisce comunque che il comma prevede una concessione della Chiesa allo Stato. Propone che nel protocollo venga chiarito che i militari assistano alla messa e alle altre funzioni solo se lo desiderano.

VALSECCHI. Condivide quanto ha osservato il Prof. Jemolo.

AGO. È dell'opinione che il primo comma dell'art. 14 debba essere soppresso in quanto concerne principi che riguardano soltanto la Chiesa e non costituiscono materia di rapporti nei confronti dello Stato. Auspica che, in ogni caso, venga soppressa l'espressione «doveri religiosi», che a suo avviso non è appropriata riferendosi all'insieme delle truppe.

FEDELE. Ritiene che se si vuol conservare l'art. 14, sia opportuno chiarire che cosa si vuol dire con l'espressione «doveri religiosi».

ROSSI. Ritiene che il primo comma abbia ragione d'essere e che anzi le norme in esso enunciate hanno una portata di ordine pratico.

Il Presidente dà lettura dell'art. 15.

ROSSI. Osserva che l'intero articolo 15 corrisponde ad una situazione storica del tutto diversa e ormai superata. Se la Commissione decidesse di sopprimerlo la Chiesa potrebbe liberamente continuare a disporre su quanto a lei conferito nell'articolo in esame. Pertanto, in considerazione del fatto che la potestà della Chiesa non sarebbe in alcun caso limitata, esprime l'avviso che non ricorrono ragioni prevalenti per il mantenimento o la soppressione dell'articolo. Comunque in caso di conservazione l'articolo dovrebbe essere diversamente formulato.

FEDELE. Ritiene che tutto l'articolo 15 sia da sopprimere.

AGO. Ritiene che forse sarebbe possibile mantenere il primo comma dell'art. 15, ma è senz'altro preferibile la soppressione dell'intero articolo.

VALSECCHI. È favorevole alla soppressione dell'intera disposizione che appare anacronistica.

JEMOLO. L'art. 15 è una delle norme da cui può dedursi la confessionalità dello Stato. A suo avviso la norma potrebbe essere soppressa.

AMBROSINI. È dell'idea che l'art. 15 non contenga principi incompatibili con la Costituzione e poiché compito della Commissione è quello di indicare le sole norme che contrastino con la Costituzione, esprime l'avviso che l'art. 15 non è tra quelli di cui sia da proporre la soppressione. Eventualmente potrebbe sopprimersi la seconda parte del terzo comma: «la nomina di ciascuno di essi sarà fatta dal Cardinale Vicario in Roma, dietro presentazione da parte di S. Maestà il RE d'Italia, previa confidenziale indicazione del presentando».

Osserva che molte disposizioni del Concordato, tra le quali quella in esame, costituiscono manifestazioni di cortesia che, anche se non sono strettamente necessarie, non sembra opportuno eliminare.

Alle ore 18,45, il Presidente dichiara chiusa la seduta, restando stabilito che la Commissione tornerà a riunirsi il giorno 20 marzo alle ore 17.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

## Verbale n. 4

L'anno 1969 il 20 marzo alle ore 17, nel Ministero di Grazia e Giustizia, sala delle Commissioni dei Consigli Nazionali delle libere professioni, si è riunita la Commissione ministeriale di studi relativi alla revisione del Concordato, sotto la presidenza dell'On.le Prof. Guido Gonella.

Sono presenti tutti i componenti e tutti i segretari.

Il Presidente Gonella dà lettura del testo della interpellanza dell'On.le Tripodi (annunciata il 13 marzo 1969) e di quella dell'On.le Natali e altri (annunciata il 14 marzo 1969), interpellanze che tendono entrambe a conoscere gli orientamenti del Governo sui lavori della Commissione.

Egli informa inoltre i componenti sull'esito della indagine effettuata dall'ufficio di Segreteria per ciò che concerne la legislazione vigente nel tempo anteriore alla conclusione del Concordato e per quella vigente attualmente, in ordine alla dispensa degli ecclesiastici dal servizio militare e dall'ufficio di giudice popolare, nonché in ordine allo stato giuridico dei cappellani militari.

Il Presidente Gonella dà quindi lettura dell'art. 16, comma primo, del Concordato.

Egli ricorda che la Conferenza Episcopale Italiana ha svolto a suo tempo una indagine situazione territoriale delle diocesi in Italia allo scopo di rilevare la rispondenza o meno del territorio delle stesse a quello delle provincie dello Stato e ciò in funzione dell'attuazione del primo comma dell'articolo in esame. Osserva come in realtà sia mancato uno studio completo della situazione sia da parte della Santa Sede che da parte delle Autorità Italiane e come la Santa Sede abbia in più occasioni fatto rilevare che la coincidenza della circoscrizione delle diocesi con quelle delle provincie, è da attuare, secondo il richiamato comma dell'art. 16, soltanto ove ciò sia possibile. Aggiunge che la risoluzione della questione è resa maggiormente difficile dal fatto che le popolazioni sono contrarie a che siano introdotti mutamenti nell'attuale delimitazioni delle circoscrizioni delle diocesi.

AMBROSINI. Ricorda che sin dai primi tempi della realizzazione della unità nazionale si è ritenuto opportuno procedere alla riduzione delle diocesi, ma riconosce con il Presidente On.le Gonella che è stata e rimane difficile l'attuazione di tale programma data la vivace resistenza delle popolazioni interessate. Perciò non ritiene che sia necessario che lo Stato prenda iniziative al riguardo, ma che debba opportunamente assecondare le eventuali iniziative che venissero prese dalla Santa Sede.

JEMOLO. In ordine al primo comma dell'art. 16 rileva che la questione concerne più la Santa Sede che lo Stato Italiano. Fa osservare che vi è sempre stato un notevole equilibrio di territorio e popolazione tra le diocesi italiane e

quelle di oltr'Alpe: l'Italia è sempre stata il Paese delle piccolissime diocesi: da qui le lagnanze che si sono spesso sentite, circa il posto numero soverchiante di vescovi italiani nei Concili.

Ma tutto questo non interessa lo Stato italiano. Personalmente teme anzi che la concezione napoleonica, del vescovo nel capoluogo di ogni provincia, con la stessa circoscrizione del prefetto, ne accrescerebbe il potere politico.

Non proporrebbe quindi modifiche all'articolo.

VALSECCHI. Condivide l'opinione del Prof. Jemolo riguardo all'art. 16, comma primo, in quanto lo Stato non ha interessi specifici a che sia attuata la coincidenza del territorio delle diocesi con quelle delle provincie.

AGO. Ritiene che la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 16 sia stata enunciata in funzione di una attuazione immediata e non permanente: oggi la norma sembra superata e potrebbe essere soppressa.

FEDELE. Lo Stato non deve interessarsi del fatto che vi sia un grande numero di diocesi (oltre trecento, ivi comprese le prelature e le abbazie *nullius*), dovuto a ragioni storiche e soprattutto allo spezzettamento del territorio nazionale. Non deve quindi pretendere dalla Santa Sede alcun impegno alla riduzione delle diocesi in modo che esse corrispondano ai capoluoghi di provincia. E questo anche a prescindere dalla considerazione che se ciò fosse attuato l'Ordinario potrebbe diventare un alter ego del prefetto.

ROSSI. In ordine al primo comma dell'art. 16 osserva che ancora attualmente alcune provincie non sono sede vescovile, come a esempio Imperia. Ritiene che non ricorra un particolare interesse né a mantenere, né a sopprimere la norma.

Il Presidente Gonella dà lettura del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 16.

ROSSI. Osserva, quanto al secondo comma, che là dove si dice «...nessuna parte del territorio soggetto alla sovranità dello Stato dipenderà de un vescovo...» dovrebbe invece dirsi «...nessuna parte del territorio soggetto alla sovranità dello Stato italiano... sarà incluso nella circoscrizione di diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato».

Nulla da osservare sugli altri commi.

FEDELE. Osserva che con il secondo comma dell'art. 16 lo Stato ha voluto evitare che i propri cittadini dipendano come fedeli da un vescovo residente all'estero e che i vescovi italiani abbiano soggetti ai loro poteri territoriali appartenenti ad un altro stato. Inoltre con il terzo comma dell'articolo in esame lo Stato ha voluto salvaguardare il principio che nessuna parrocchia di confine si trovi soggetta ad un parroco che abbia il proprio ufficio in uno Stato diverso. Nulla da osservare sul quarto comma.

AGO. Nulla osserva sui commi secondo, terzo e quarto dell'art. 16, a parte le lievi modifiche rese necessarie dall'avvenuta attuazione di alcune misure e dai mutamenti avvenuti riguardo al territorio dello Stato.

VALSECCHI, JEMOLO, AMBROSINI. Nulla osservano sui commi secondo, terzo e quarto dell'art. 16.

Il Presidente Gonella dispone che sia avanzata richiesta al Ministero dell'Interno di far conoscere la situazione della zona B di Trieste e della provincia di Gorizia per ciò che concerne l'eventuale appartenenza alle diocesi di dette città di territori che siano soggetti allo Stato jugoslavo.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 17 del Concordato.

ROSSI. Osserva che l'art. 17 è strettamente legato al primo comma dell'art. 16. Se quest'ultima disposizione verrà conservata, altrettanto dovrà farsi per l'art. 17.

FEDELE. È dell'opinione che l'art. 17 dovrà essere soppresso se verrà soppresso l'art. 16, comma primo, tenuto conto dello stretto collegamento delle due norme. Fa rilevare che le diocesi in Italia sono circa 300.

AGO, VALSECCHI, AMBROSINI. Condividono l'opinione del Prof. Rossi e del Prof. Fedele circa lo stretto collegamento tra l'art. 16 e il primo comma dell'art. 16 del Concordato per cui la soppressione di quest'ultima norma comporta la soppressione dell'art. 17.

JEMOLO. È dell'opinione che in sede di protocollo si debba chiarire, riguardo all'art. 17 secondo comma, che lo Stato non ha interesse alla conservazione o meno di capitoli relativi a diocesi che vengano soppresse.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 18 del Concordato.

AMBROSINI. Ritiene che non vi siano osservazioni da muovere in ordine all'art. 18.

JEMOLO. Osserva che dall'inciso contenuto nell'art. 18 – per il quale, nell'ipotesi di raggruppamento di più parrocchie, è previsto l'affidamento di queste ad un solo parroco, assistito da uno o più parroci, ovvero la riunione in un solo presbiterio di più sacerdoti – può derivare una situazione onerosa per la Chiesa, che, stando dalla lettera dell'articolo, non potrebbe invece effettuare la riunione lasciando un unico ecclesiastico: ciò che invece può essere necessario per il diminuire delle vocazioni sacerdotali, e anche opportuno, allorché si abbiano zone di campagna che si svuotino, od anche centri cittadini che finiscano di non ospitare più che uffici.

A suo avviso in sede di protocollo sarebbe a chiarire che quanto specificato nell'inciso (nei due sia) non costituisce un obbligo assunto dalla Chiesa verso lo Stato.

VALSECCHI, AGO, FEDELE, ROSSI. Concordano nel ritenere che l'inciso contenuto nell'art. 18 del Concordato può essere eliminato.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 19 del Concordato.

ROSSI. È dell'opinione che l'intero art. 19 debba essere conservato. La preventiva comunicazione da parte della Santa Sede al Governo italiano del nome della persona scelta quale arcivescovo o vescovo diocesano o del coadiutore *cum jure successionis* è opportuno tenuto conto dell'interesse dello Stato soprattutto per quanto concerne la provvista di determinate diocesi, quali quelle dell'Alto Adige.

FEDELE. È dell'opinione che l'ingerenza dello Stato nella provvista delle sedi vescovili – anche dato e non concesso che essa, a differenza della ingerenza dello Stato nella provvista dei benefici parrocchiali, di cui all'art. 21, non avesse un carattere strettamente giuridico, nel senso che la disposizione dell'art. 19 non importasse un obbligo giuridico vero e proprio da parte della Santa Sede – oggi non possa avere alcuna ragione d'essere: è da escludere che oggi il Governo italiano possa far valere ragioni di carattere politico contro la nomina di un vescovo.

AGO. Quanto all'art. 19 è dell'opinione che debba essere conservato il primo comma, il quale enuncia che la scelta degli arcivescovi e dei vescovi appartiene alla Santa Sede. Gli altri commi potrebbero cadere in quanto la Chiesa e lo Stato sono liberi e sovrani ciascuno nel proprio ordinamento e non si vede la ragione di un'ingerenza dello Stato nella nomina degli arcivescovi o dei vescovi.

VALSECCHI. Osserva che l'art. 19 del Concordato ha introdotto un principio fondato sull'opportunità che lo Stato sia posto preventivamente a conoscenza della provvista delle diocesi. Egli afferma che al riguardo non vi è pericolo di giurisdizionalismo, dato che la norma prevede una comunicazione da parte della Santa Sede allo Stato italiano e non comporta un placet da parte di questo ultimo. È pertanto che la norma debba essere conservata.

JEMOLO. Osserva che l'art. 19 del Concordato non ha una grande rilevanza, ma che non spetti alla Commissione proporre la soppressione.

AMBROSINI. Osserva che la disposizione dell'art. 19 non è strettamente necessaria, ma che è opportuno conservarla anche in considerazione che non ferisce alcun principio espresso nella Costituzione.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 20 del Concordato.

Egli ricorda che la formula del giuramento dei vescovi è stata cambiata nel senso che l'impegno dei vescovi è rivolto ora verso il Capo dello Stato.

ROSSI. Afferma di avere delle perplessità sull'opportunità di mantenere l'obbligo del giuramento da parte dei vescovi, enunciato dall'art. 20. La nor-

ma dovrebbe senz'altro cadere ove si sopprimesse l'art. 19 del Concordato. In ogni caso l'attuale formula di giuramento deve essere modificata contenendo tra l'altro espressioni non felici come quella «giuro e prometto siccome si conviene ad un vescovo».

FEDELE. Ritiene opportuno che sia soppresso il giuramento dei vescovi previsto dall'art. 20 in esame, sempre che nell'art. 1 del Concordato, a proposito del libero arbitrio del potere spirituale, sia enunciato il limite del rispetto dei diritti fondamentali della Costituzione.

AGO. Avanza dei dubbi sull'opportunità di conservare il giuramento dei vescovi, previsto nell'art. 20. Osserva che se proprio non fosse possibile abolirlo la relativa formula dovrebbe essere abbreviata e dovrebbe enunciare non sul rispetto della persona del capo dello Stato e del Governo ma il rispetto della Costituzione e delle leggi.

VALSECCHI. È dell'opinione che la norma dell'art. 20 possa essere espressa, ma che l'iniziativa in proposito dovrebbe essere presa dalla Chiesa e non certamente dallo Stato.

JEMOLO. Condivide l'opinione espressa dal Prof. Valsecchi in ordine all'art. 20, aggiungendo che, ove il giuramento dei vescovi venga mantenuto, la formula sia mutata.

AMBROSINI. È dell'opinione che il giuramento dei vescovi previsto dall'art. 20 debba essere mantenuto, ma che la formula del giuramento stesso sia da modificare.

Il Presidente Gonella dispone che l'Ufficio di Segreteria accerti la formula attuale del giuramento che prestano i vescovi e i ministri.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 21 del Concordato.

AMBROSINI. È dell'opinione che l'art. 21 debba essere conservato nel suo complesso; e ciò in considerazione dell'interesse dello Stato alla relativa applicazione specie nei piccoli centri. Sarà tuttavia opportuno raccomandare che le disposizioni previste nei commi secondo e terzo dell'art. 21 siano applicate con cautela.

JEMOLO. Osserva che è da dubitare se l'art. 21 commi terzo e quarto, abbia trovato effettiva applicazione. In considerazione appunto della scarsa osservanza della norma in esame esprime l'opinione che la stessa possa essere soppressa, ma che una proposta in tali sensi non dovrà certo essere avanzata dal Governo italiano.

VALSECCHI. Osserva che dall'art. 21 discendono due differenti questioni: quella della nomina degli investiti dei benefici parrocchiali e quella della loro permanenza nei benefici. La prima questione deve essere risolta alla stregua del problema della nomina dei vescovi, contemplata dall'art. 19 secondo comma. Circa la seconda questione rileva che la permanenza di un ecclesiastico in

un determinato beneficio parrocchiale può avere riflessi attinenti all'ordine pubblico e che pertanto è opportuno che sia previsto di risolvere in modo non ufficiale gli eventuali inconvenienti.

AGO. Fa presente di essere contrario a che la norma dell'articolo 21 sia conservata e ciò in quanto nella materia coperta dall'articolo deve essere riconosciuta la piena libertà della Chiesa senza ingerenze da parte dello Stato.

Riguardo, in particolare all'ultimo comma dell'articolo, osserva che la procedura in esso prevista per la risoluzione delle eventuali divergenze tra l'Ordinario e il Governo per la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale, è estremamente complessa e poco opportuna.

FEDELE. Per l'art. 21 valgono le stesse ragioni che inducono a sopprimere la disposizione dell'art. 19: si deve anche qui escludere che il Governo italiano possa far valere «gravi ragioni» e quindi anche ragioni di carattere politico contro la nomina degli investiti dei benefici parrocchiali. Tutta la disposizione non ha alcuna ragion d'essere.

ROSSI. Osserva che la norma dell'art. 21 non ha alcuna portata pratica in quanto la risoluzione delle eventuali questioni dipende in definitiva dal fatto se le relazioni tra la Santa Sede e l'Italia siano o meno buone.

Il Presidente Gonella rileva che può essere utile accertare mediante richiesta di notizie al Ministero dell'interno come è stato applicato l'art. 21 e conoscere quanti casi di arbitrato si siano avuti per risolvere situazioni di dissenso circa la permanenza di ecclesiastici in benefici parrocchiali.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 22 del Concordato.

ROSSI. È dell'opinione che l'art. 22 debba essere conservato: invero anche in considerazione del fatto che lo Stato deve sopportare l'onere finanziario relativo al pagamento della congrua, è opportuno pretendere che i titolari delle diocesi e delle parrocchie parlino la lingua italiana.

AGO. Concorda con l'opinione dell'On.le Prof. Rossi circa la opportunità di conservare l'art. 22. Ciò tenuto conto, sia del fatto che anche nelle regioni allogene, i cittadini italiani hanno diritto a ricevere l'assistenza religiosa nella loro lingua sia del fatto che, nelle stesse regioni di lingua italiana potrebbe in concreto verificarsi l'attribuzione di benefici a sacerdoti che non conoscono la lingua italiana.

JEMOLO. Ritiene che l'art. 22 debba essere conservato, tuttavia sostituendo all'espressione «devono... parlare la lingua italiana» l'altra: «devono... conoscere la lingua italiana».

FEDELE, VALSECCHI, AMBROSINI. Esprimono concordemente l'avviso che l'art. 22 deve essere conservato.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 23 del Concordato.



AMBROSINI, JEMOLO, VALSECCHI, AGO, FEDELE, ROSSI. Esprimono concordemente l'avviso che l'art. 23 deve essere conservato nella sua attuale formulazione.

FEDELE. È dell'opinione che per decidere se mantenere o meno l'art. 23 bisogna tener presenti le eventuali modifiche che verranno apportate agli artt. 16, 17, 19, 20, 21 e 22 richiamate nello stesso art. 23.

Il Presidente Gonella dà quindi lettura dell'art. 24 del Concordato.

ROSSI. Ritiene che l'art. 24 deve essere conservato. Osserva tuttavia che la sua collocazione non è esatta in quanto esso dovrebbe figurare prima dell'art. 17 del Concordato.

AGO. Concorda nel ritenere che l'art. 24 debba essere conservato, ma sostiene che la norma debba essere formulata in modo più sintetico.

VALSECCHI. Ritiene che l'art. 24 debba essere abolito in quanto superfluo essendo noto che non sussistono più né l'*exequatur*, né il *placet*.

JEMOLO. In ordine all'art. 24 osserva che la questione si pone diversamente a seconda che si abbia in programma di disporre un nuovo testo di Concordato oppure delle semplici modifiche. In quest'ultimo caso l'art. 24 deve essere eliminato essendo evidente l'inopportunità di non tornare su quanto già è stato soppresso. Nel primo caso andrebbe adottata una formula nella quale si dica che la nomina e la provvista di benefici od uffici ecclesiastici non sarà sottoposta ad alcuna placitazione statale.

AMBROSINI. Ritiene preferibile che si proceda con la soppressione dell'art. 24 le cui previsioni sono ormai superate.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 25 del Concordato.

AMBROSINI. Propone la soppressione dell'art. 25, chiarendo che lo stesso ha già avuto esecuzione e quindi la sua portata si è esaurita nel tempo.

JEMOLO, VALSECCHI, AGO, FEDELE, ROSSI. Concordano nel ritenere che l'art. 25 debba essere soppresso in quanto le previsioni in esso contenute hanno già trovato l'applicazione.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 26 del Concordato.

ROSSI, AGO, VALSECCHI. Quanto all'art. 26 si rimettono ai colleghi più esperti di diritto canonico.

FEDELE. Propone la soppressione dell'inciso contenuto nello art. 26, primo comma, «che sarà ufficialmente partecipata al Governo».

JEMOLO. Sostiene che l'inciso contenuto nell'art. 26 primo comma, concernente la partecipazione ufficiale del Governo della nomina degli investiti dei benefici, sia necessario soprattutto se resterà la norma dell'art. 34 del Concordato. Invero l'ufficiale dello stato civile nel ricevere la copia dell'atto

di matrimonio da trascrivere deve essere in grado di controllare se il soggetto che provvede alla trasmissione sia il parroco e non un ignoto che si qualifica sacerdote.

Esprime qualche dubbio sul mantenimento o meno del secondo comma e ritiene che sia opportuna un'indagine presso la Direzione Generale Affari di Culto del Ministero dell'Interno per accertare quante volte il capoverso dell'art. 26 sia stato applicato.

Il Presidente Gonella domanda all'ufficio di Segreteria di predisporre una lettera per il Ministero dell'Interno per richiedere le notizie di cui all'intervento del Prof. Jemolo.

AMBROSINI. È dell'opinione che il primo e secondo comma dell'art. 26 debbano essere mantenuti.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 27 del Concordato.

AMBROSINI. Osserva che l'art. 27 si riferisce a casi che ormai hanno trovato da tempo una loro sistemazione.

JEMOLO. Dopo aver premesso che i primi due commi dell'art. 27 disciplinano questioni ormai risolte, fa rilevare che il terzo comma concerne i santuari di proprietà di privati, di comuni o dello Stato e che in sede di revisione, per evitare che nell'applicazione della norma vengano sottratti rilevanti patrimoni ai comuni o a privati, è opportuno sia precisato che si deve trattare di santuari assimilabili per importanza a quelli dei precedenti commi e che non debba derivare dal mutamento di gestione pregiudizio ai diritti di proprietà sugli immobili delle persone fisiche od enti morali.

VALSECCHI. Osserva che il primo comma dell'art. 27 potrebbe essere soppresso, poiché prevede un fatto già esaurito; il secondo comma è inutile; il terzo comma dovrebbe essere modificato secondo la proposta del Prof. Jemolo.

AGO. È del parere che il primo comma dell'art. 27 debba quanto meno essere modificato essendo avvenuta l'esecuzione di quanto in esso previsto. Se l'articolo dovesse essere mantenuto, si potrebbe quindi usare, in sostituzione dell'attuale, la seguente formulazione: «I Santuari e le Basiliche della Santa Casa in Loreto, di S. Francesco in Assisi e di S. Antonio in Padova sono di proprietà della Santa Sede e la loro amministrazione spetta liberamente alla medesima. Sono parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione gli altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia nonché i Collegi di missioni...».

Per il secondo comma propone l'eliminazione, trattandosi di norma che ha avuto esecuzione.

Per il terzo comma concorda con quanto sostenuto dal Prof. Jemolo.

ROSSI. In sostituzione degli articoli 27 e 28 si potrebbe dire che le relative disposizioni sono state eseguite.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 28 del Concordato.

Tutti i membri sono d'accordi nel proporre la soppressione dell'art. 28, trattandosi di norma ormai superata.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 29 del Concordato.

Si inizia con l'esame della lettera a).

AMBROSINI. Nessuna osservazione vi è da fare in ordine allo art. 29 lettera a) contenendo, come sembra evidente, un precetto che ha già avuto esecuzione.

JEMOLO. La formulazione dell'art. 29 lettera a) non è tra le più felici. L'articolo venne compilato avendo presenti le chiese già di enti soppressi conservate al culto, che appartenevano al patrimonio indisponibile dello Stato, e la cui officatura seguiva a spese del Fondo per il culto: s'intendeva cioè sostanzialmente di fissare per sempre la misura di un onere.

La formula peraltro è ampissima, né si sa bene quali siano queste altre chiese, che non avevano la personalità giuridica, posto che non si è certamente inteso spossare enti ecclesiastici che possedessero chiese. Nel caso di chiesa di proprietà di un privato gli sembra che si dovrebbe fissare che il riconoscimento di personalità giuridica importerebbe l'erezione di una fondazione destinata a far fronte alla officatura della chiesa, ma non già la perdita di proprietà dell'edificio da parte dell'attuale proprietario. Si tratterebbe di una proprietà che rimarrebbe quiescente, ma che riprenderebbe piena efficacia il giorno in cui la chiesa non fosse più destinata al culto.

Gradirebbe si acclarasse, interpellando il Ministero dell'interno, in quanti casi siasi avuta l'assegnazione a favore di una chiesa riconosciuta persona giuridica della rendita già corrisposta dal Fondo per il culto.

Quanto al capoverso della lettera a), è inopportuna la espressione «anche se composti totalmente o in maggioranza di laici»: erano proprio questi i consigli che dispiacevano all'autorità ecclesiastica, non certo quelli costituiti da sacerdoti. Pensa che le massicce soppressioni di massicceria abbiano ridotto al minimo l'ambito di applicazione del capoverso.

VALSECCHI. Quanto all'art. 29 lettera a) si rimette al giudizio dei giuristi.

AGO. Quanto al primo comma dell'art. 29 rileva che si tratta di questione ormai superata, considerato che lo Stato italiano ha già provveduto alla riforma e alla integrazione della propria legislazione in materia ecclesiastica.

Quanto alla lettera a), rileva che la questione è complessa e che sarebbe opportuno un suo adeguato approfondimento, data l'inclinazione che può avere sulla disciplina della personalità giuridica.

FEDELE. Circa l'art. 29 lettera a) concorda con quanto affermato dal Prof. Jemolo.

ROSSI. Propone che le questioni relative all'art. 29 lettera a) siano approfondite da parte degli ecclesiastici.

Il Presidente Gonella demanda all'ufficio di segreteria di predisporre una lettera per il Ministro dell'Interno per acquisire notizie circa i casi in cui si sia avuta l'assegnazione a favore di chiese riconosciute persone giuridiche della rendita già corrisposta dal Fondo per il culto.

Art. 29 lettera b).

AMBROSINI. La disposizione deve essere conservata in quanto l'art. 29 lettera b) concerne il riconoscimento di situazioni già verificatesi o che potrebbero verificarsi qualora ricorrano le condizioni in esso previste.

Quanto all'esenzione fiscale stabilita nell'ultima parte della lettera b) non sorge alcun problema al momento attuale.

JEMOLO. Quanto l'art. 29 lettera b) osserva che la legge 27 maggio 1929, n. 848 non ha ammesso al riconoscimento le associazioni di carattere diocesano e afferma che tale soluzione è da approvare in quanto le associazioni di che trattasi a volte rappresentano un semplice esperimento.

Quanto agli istituti secolari, ritiene che sia opportuno precisare che gli stessi debbano rimanere esclusi dal riconoscimento.

Qualora la norma in esame riguardi solo le associazioni religiose in senso tecnico, non ha osservazioni da formulare.

VALSECCHI. Circa l'art. 29 lettera b) condivide la posizione del Prof. Jemolo.

AGO. Formula delle perplessità in ordine alla necessità, affermata nell'art. 29 lettera b), che le associazioni siano rappresentate giuridicamente e di fatto solo da persone che abbiano la cittadinanza italiana.

FEDELE. È d'accordo con Jemolo in merito all'opportunità che la norma dell'art. 29 lettera b) debba intendersi applicabile alle sole associazioni religiose intese in senso tecnico, con esclusione in particolare degli istituti secolari.

ROSSI. In merito all'art. 29 lettera b) è d'accordo con il Prof. Jemolo.

Art. 29 lettera c).

AMBROSINI. È dell'opinione che la lettera c) dell'art. 29 non essendo contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato dovrebbe essere conservata.

JEMOLO. Dopo aver premesso che la norma dell'art. 29 lettera c) è posta a garanzia della Chiesa e che per la legislazione anteriore al Concordato tutte le confraternite erano soggette alla trasformazione del fine da parte dello Stato, ritiene opportuna la precisazione che lo Stato non provvederà a trasformazione del fine delle confraternite di culto.

AGO. Esprime l'avviso che occorre chiarire che il divieto di trasformazione del fine delle confraternite con tenuto nell'art. 29 lettera c) concerne soltanto lo Stato.

VALSECCHI, FEDELE, ROSSI. Sono dell'opinione che l'art. 29 lettera c) debba essere conservato.

Art. 29 lettera d).

AMBROSINI. È dell'opinione che l'art. 29 lettera d) debba essere lasciato immutato.

JEMOLO. Ritiene che nell'art. 29 lettera d) sia da precisare l'espressione «fondazione di culto», facendo esplicito riferimento a fondazioni per la celebrazione di messe od altre funzioni religiose, per manutenzione od officatura di edifici di culto, per compenso a predicatori, per la musica in chiesa, e simili; non invece, come ritiene si sia verificato, a fondazioni per scopi culturali od altri che abbiano soltanto una intonazione religiosa (per il libro, per il cinema cattolico).

Gli parrebbe anche da sopprimere l'inciso «e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato», non scorrendo alcuna ipotesi in cui dal riconoscimento di una fondazione di culto possa conseguire un tale onere.

VALSECCHI. Aderisce all'opinione espressa dal Prof. Jemolo in ordine all'art. 29 lettera d).

AGO. Ritiene opportuna la conservazione dell'inciso «e non ne derivi alcun onere...».

FEDELE. Concorda con il Prof. Ago circa l'opportunità di conservare l'inciso contenuto nell'art. 29 lettera d) e rileva che è opportuno anche precisare il concetto di fondazione di culto.

ROSSI. Rileva che l'espressione fondazione di culto contenuta nell'art. 29 lettera d) non ha bisogno di ulteriori precisazioni.

Art. 29 lettera e).

I membri della Commissione concordano sulla opportunità di lasciare immutato l'art. 29 lettera e).

Art. 29 lettera f).

I membri della Commissione ritengono opportuna la soppressione della norma in quanto questa fa riferimento a situazioni che già si sono esaurite.

Art. 29 lettera g).

ROSSI. Ritiene che la formula dell'art. 29 lettera g) debba essere migliorata e che comunque tutto l'art. 29 deve essere rivisto.

FEDELE. Nulla da osservare sull'art. 29 lettera g).

AGO. L'art. 29 lettera g) costituisce a suo avviso un chiaro residuo storico di giurisdizionalismo. Ritiene utile raccogliere informazioni sull'attuale prassi.

VALSECCHI. Nulla da osservare sull'art. 29 lettera g).

JEMOLO. Chiarisce il contenuto della rinunzia dello Stato italiano ai privilegi di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del clero palatino espressa nell'art. 29 lettera g), precisando che tale esenzione comportava la non dipendenza del clero palatino dalle naturali gerarchie ecclesiastiche.

AMBROSINI. Rileva che la norma dell'art. 29 lettera g) è un residuo storico di giurisdizionalismo.

Art. 29 lettera h).

AMBROSINI. È dell'opinione che la norma dell'art. 29 lettera h) debba restare immutata.

JEMOLO. Rileva che molte delle disposizioni contenute nella lettera h) dell'art. 29 hanno avuto ormai esecuzione.

VALSECCHI. Quanto all'art. 29 lettera h) si rimette all'opinione dei giuristi.

AGO. È dell'avviso che dell'art. 29 lettera h) debba rimanere ferma la prima parte. Il resto, trattandosi di disposizioni che hanno già avuta esecuzione, può essere rimosso.

ROSSI. A proposito del privilegio contenuto nell'ultima parte dell'art. 29 lettera h) osserva che lo stesso trova giustificazione nella particolare attività di ordine spirituale propria del sacerdote.

Art. 29 lettera i).

ROSSI. Ritiene opportuna la conservazione della norma dell'art. 29 lettera i) in quanto tra l'altro essa assicura la possibilità di prevenire fatti delittuosi commessi con l'abuso dell'abito ecclesiastico.

FEDELE. Ritiene opportuna la soppressione della disposizione contenuta nell'art. 29 lettera i).

AGO. Non condivide l'opinione di Rossi in quanto scopo dell'art. 29 lettera i) è quello di assicurare alla Chiesa, in date situazioni, il braccio secolare da parte dello Stato, il quale appare senz'altro inopportuno. Ritiene quindi che la lettera i) debba essere soppressa.

JEMOLO. Ritiene opportuna la soppressione dell'art. 29 lettera i) per la ragione espressa dal Prof. Ago. Rileva anche che non si tratta di una ipotesi analoga a quella del militare espulso dall'esercito, poiché l'ordine è indelebile.

Alle ore 19,45, il Presidente dichiara chiusa la seduta, restando stabilito che la Commissione tornerà a riunirsi nei giorni 27 e 28 marzo alle ore 17.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

## Verbale n. 5

L'anno 1969 il 27 marzo alle ore 17, nel Ministero di Grazia e Giustizia, sala delle Commissioni del Consiglio Nazionale delle libere professioni, si è riunita la Commissione ministeriale degli studi relativi alla revisione del Concordato, sotto la presidenza dell'On. Prof. Guido Gonella.

Sono presenti tutti i componenti, a eccezione del Prof. Ambrosini, e tutti i segretari.

Il Presidente Gonella ricorda che nella seduta del 24 marzo scorso il Ministro On.le Carlo Russo ha risposto, in rappresentanza del Governo, alle interpellanze e alle interrogazioni che sono state presentate nel febbraio scorso e nel corrente mese di marzo in ordine all'insediamento e ai lavori della Commissione di studi relativi alla revisione del Concordato. Al riguardo i membri danno atto che il Presidente ha fatto pervenire loro copia del verbale dell'anzidetta seduta, nella edizione non definitiva.

Il Presidente Gonella dà notizia che, giusta indagine condotta dall'ufficio di Segreteria in conformità di quanto disposto nelle precedenti sedute per conseguire elementi di informazione in ordine a ciò che concerne l'esenzione dal servizio militare in Italia, con riferimento anche all'art. 3 del Concordato che tale esenzione stabilisce per i chierici ordinati sacerdoti e i religiosi che hanno emesso i voti, è emerso che nella presente V Legislatura è stata ripresentata, su iniziativa del Senatore Anderlini e altri, una proposta di legge (analoga a quelle già presentate nella IV Legislatura e decadute) concernente il riconoscimento della obiezione di coscienza (atto n. 250/Senato). L'art. 9 della proposta prevede che la persona che abbia fondate ragioni per non volere adempiere all'obbligo del servizio militare e per la quale sia ritenuto sussistere l'obiezione di coscienza, dovrà prestare un servizio civile sostitutivo, presso determinati corpi o istituzioni, di durata doppia. Egli informa inoltre che nella presente V Legislatura gli On.li Deputati Pedini Zaccagnini e altri hanno presentato una propria legge (atto n. 27/Camera) che tende a introdurre modifiche alla legge 8 novembre 1996, n. 1033 per aumentare il numero dei giovani che possono essere ammessi al servizio di assistenza tecnica, in uno dei Paesi in via di sviluppo, in sostituzione del servizio militare di leva.

Il Presidente Gonella dà ancora notizia che, in base all'indagine condotta dallo stesso ufficio di Segreteria, il regolamento penitenziario approvato con R.D. 1° febbraio 1891, n. 260 – in vigore sino all'emissione dell'attuale regolamento approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 287 – non prevedeva alcuna norma particolare circa i modi di espiazione delle pene detentive da parte di ecclesiastici o religiosi.

Il Presidente informa inoltre che, sempre in base agli accertamenti condotti dall'ufficio di Segreteria della Commissione, la formula del giuramento dei vescovi di cui all'art. 20 del Concordato, a seguito dello scambio di note tra l'Italia e la S. Sede del 9-21 agosto 1946 è stata modificata per sostituire alle parole «il re» quelle «il capo dello Stato». Informa che per l'articolo 6 della legge 1 giugno 1961, n. 512 sullo «stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze Armate dello Stato», la formula del giuramento dell'Ordinario Militare è la stessa di quella attualmente prevista per i vescovi.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 30, primo comma, del Concordato.

JEMOLO. Ritiene che il primo comma dell'art. 30 possa essere conservato e che soltanto debba essere eliminato l'inciso, ormai superato, che prevede l'esonero degli enti ecclesiastici dall'obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili.

Osserva che in ordine all'attività di carattere patrimoniale degli enti ecclesiastici ricorre peraltro una questione di grande rilevanza pratica e cioè che contrattando con un ente ecclesiastico spesso manca la certezza che la persona fisica abbia i poteri di rappresentanza dell'ente. La situazione è delicata specie quando si contratta con una associazione religiosa poiché non vi è nessuna forma di pubblicità in ordine agli statuti di dette associazioni (come anche dei capitoli cattedrali) e quindi non si conosca che legalmente li rappresenta. Osserva che sarebbe opportuno stabilire una forma di pubblicità dello statuto che potrebbe consistere nel deposito dello stesso presso le prefetture.

VALSECCHI. Osserva che l'art. 30, primo comma, esclude ogni ingerenza statale sugli archivi ecclesiastici (parrocchiali, diocesani ecc.) e che, quando fu concluso il Concordato, anche gran parte degli archivi civili italiani, pubblici e privati, erano al di fuori della sfera dell'ingerenza dello Stato. Con la legge n. 2006 del 1939 e successivo D.P.R. n. 1409 del 1963 fu stabilito l'intervento dello Stato su ogni tipo di archivi civili.

Aggiunge che da circa dieci anni è stata altresì istituita una Commissione pontificia per gli archivi ecclesiastici d'Italia, con sede presso l'Archivio Vaticano e che, inoltre, in questi ultimi anni, numerosi accordi sono intervenuti, a livello locale, fra le Sovrintendenze archivistiche e le Autorità ecclesiastiche per la fornitura di scaffalature e attrezzature.

Pertanto propone due iniziative in rapporto ai problemi esistenti, che sono quelli della conservazione e della consultazione degli archivi: da un lato suggerisce l'apertura degli archivi ad una certa data e cioè al Pontificato di Pio IX, così come dispone l'Archivio Vaticano; e nel contempo chiede la creazione di una Commissione paritetica costituita da archivisti ecclesiastici e statali, per lo stu-



dio di tutti i problemi relativi alla conservazione, all'ordinamento, alla inventariazione, al restauro, alla valorizzazione degli archivi ecclesiastici italiani.

AGO. Circa l'art. 30, primo comma, concorda con il Prof. Valsecchi.

FEDELE. Ritiene che nell'art. 30, primo comma, debba soltanto parlarsi della gestione straordinaria dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici, essendo manifesto che la gestione ordinaria compete agli stessi senza alcun intervento da parte dello Stato italiano. Rileva inoltre che i termini «vigilanza e controllo» non ricorrono nel Codice di diritto canonico, e che il loro significato, che dovrebbe ritenersi diverso, andrebbe chiarito.

È d'accordo con il Prof. Jemolo per quanto concerne la necessità di stabilire una forma di pubblicità che dia modo di conoscere il legale rappresentante degli enti ecclesiastici.

ROSSI. In ordine all'art. 30, primo comma, concorda nel rilevare l'importanza della questione sollevata dal Prof. Jemolo tenuto anche conto del fatto che pure la pubblica Amministrazione può essere parte di un contratto da stipulare con un ente ecclesiastico. È dell'idea che gli aggettivi «ordinaria e straordinaria» riferiti alla gestione dei beni appartenenti agli istituti ecclesiastici, siano superflui e che la formula «escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano» dovrebbe opportunamente sostituirsi con quella «senza uopo dell'intervento dello Stato italiano».

JEMOLO. Concorda con la proposta avanzata dal Prof. Valsecchi circa gli archivi ecclesiastici e ricorda come vi siano nel sud del Lazio archivi ecclesiastici presso Monasteri ch'ebbero chiara fama sul finire del medioevo, archivi importanti, ma dove i documenti sono mal conservati.

VALSECCHI. Osserva che nell'art. 30 del Concordato bisognerebbe almeno enunciare la previsione della istituzione della Commissione paritetica per gli archivi a cui ha fatto cenno e stabilire alcuni principi. In altra sede dovrà provvedersi a regolamentare più compiutamente la materia.

Il Presidente Gonella dà lettura del secondo comma dell'art. 30.

VALSECCHI, FEDELE, ROSSI. Nulla osservano in ordine al secondo comma dell'art. 30.

AGO. Prospetto il dubbio che il secondo comma dell'art. 30 possa riferirsi anche alle associazioni non riconosciute.

JEMOLO. Osserva che in luogo della espressione «istituti ecclesiastici e associazioni religiose» contenuta nell'art. 30, secondo comma, sarebbe preferibile quella di «enti ecclesiastici» omnicomprensiva: tanto più che è fuori dalla nomenclatura corrente chiamare «istituti ecclesiastici» quelli del clero secolare.

Il Presidente Gonella dà lettura del terzo comma dell'art. 30.

ROSSI. Nulla osserva in ordine al terzo comma dell'art. 30.

FEDELE. In ordine all'art. 30, terzo comma, pone la questione se l'onere economico per supplire con assegni alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici debba fare carico su tutti i cittadini, cattolici e acattolici ovvero soltanto sui cattolici, sotto forma di imposta.

AGO. Osserva che il problema sollevato dal Prof. Fedele in ordina all'art. 30, terzo comma, è grave, ma complesso quanto alla soluzione.

JEMOLO. Con riferimento all'art. 30, terzo comma, è dell'opinione che sarebbe opportuno introdurre il principio che solo i credenti subiscano l'onere degli assegni da corrispondere per supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici e che a tale fine sarebbe sufficiente aumentare di una piccolissima quota l'importo della imposta complementare, stabilendo la possibilità di esonero per lo chieda dichiarando che negli ultimi dieci anni la sua famiglia non ha chiesto prestazioni di culto. Conviene peraltro sull'opportunità che la norma sia conservata, facendo in particolare presente la utilità dell'ultima parte del terzo comma.

JEMOLO, VALSECCHI, AGO, FEDELE, ROSSI. Nulla osservano in merito al quarto comma dell'art. 30.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 31 del Concordato.

JEMOLO. Sull'art. 31 ritiene che sia bene chiarire che, se in linea di massima lo Stato farà luogo al riconoscimento dei nuovi enti e delle nuove associazioni religiose, questo non costituisce però un suo obbligo assoluto. Rispetto agli enti congruabili deve esserci una sua discrezionalità nel valutare se siano necessari ai bisogni religiosi della popolazione, posto che importano un onere alle rimanenze dello Stato; per le fondazioni di culto, dovrà poter valutare se siano tali o non invece fondazioni di beneficenza o culturali o di altro tipo, con soltanto una impronta confessionale; per le associazioni religiose potrà anche avere una più ristretta potestà di apprezzamento sulle loro finalità e sui loro mezzi. Ricorda che fin dalla legge sulle opere pie del 1890 c'è uno sfavore nella nostra legislazione per le istituzioni elemosiniere, volte a distribuire soltanto elemosine; e un più remoto sfavore c'è per la mendicità; sicché sarebbe ragionevole non riconoscere associazioni che traessero dalla mendicità le loro risorse o che si proponessero soltanto di distribuire elemosine. Potrebbero anche esserci altri motivi per negare il riconoscimento; ricorda che nel febbraio '52 venne riconosciuta la Provincia italiana della «Società sacerdotale della S. Croce», più nota come Opus Dei; è questo un istituto secolare, retto da norme del diritto canonico posteriori al 1929; ritiene pertanto che non ci fosse qui alcun impegno statale e che si fosse fuori dei termini dell'art. 31. Non sta qui a vedere cosa ci sia di vero o di falso nelle varie voci corse intorno a tale

istituto e ad un suo carattere politico; ma ricorda il caso, solo per fare presente che potrebbero presentarsi istituti che avessero assunto in Italia o fuori d'Italia un così spiccato carattere politico, che il loro riconoscimento non dovrebbe costituire un obbligo per il Governo.

Si pone poi la questione della possibilità di revoca del riconoscimento; sembra che sia da negare un potere discrezionale di revoca, ma – a parte i casi di revoca-annullamento per illegittimità od errore dell'atto di riconoscimento – sia invece ad ammettere quando vengano i requisiti di legge per il riconoscimento; quando la chiesa persona giuridica cessi di essere adibita al culto (perché la frazione in cui esisteva si è spopolata); quando la fondazione non ha più la possibilità di raggiungere il suo scopo (del pari: le fondazioni per la celebrazione di messe in una detta località, e l'abbandono della popolazione in questa località).

AGO, FEDELE, ROSSI. Condividono le osservazioni formulate dal Prof. Jemolo circa l'art. 31, e affermano che i chiarimenti suggeriti dovrebbero figurare in commi da aggiungere all'articolo in esame.

VALSECCHI. Nulla osserva in ordine all'art. 31.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 32 del Concordato.

ROSSI. Quanto all'art. 32 è dell'opinione che debba essere soppressa l'ultima parte dell'articolo stesso, là dove si dice che le norme relative ai riconoscimenti e alle autorizzazioni stabilite dalle leggi civili «dovranno essere poste in armonia con le disposizioni del Concordato...».

FEDELE, VALSECCHI, AGO. Concordano con il Prof. Rossi in ordine all'opinione che dall'art. 32 debba essere eliminata l'ultima parte.

JEMOLO. Circa l'art. 32 ritiene che non abbia più ragione di essere; gli pare ovvio che riconoscimenti e autorizzazioni statali non possono seguire che secondo le norme dello Stato; mentre le eventuali necessarie modifiche di tali norme sono seguite da gran tempo.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 33 del Concordato.

JEMOLO. Sull'art. 33 crede necessario qualche chiarimento.

Alcune catacombe formano il sottosuolo di zone edificate dove le aree hanno un gran valore (così sulla via Salaria, all'incirca all'altezza della palazzina n. 300); va senz'altro ammesso che anche indipendentemente dal Concordato, anteriormente a esso, e secondo principi generali del nostro diritto, la loro esistenza costituisce un limite al potere sul sottosuolo della proprietà della superficie.

Ma di chi erano le catacombe? dello o del proprietario della superficie, che aveva il solo vincolo di rispettarne la esistenza?

A suo avviso si deve distinguere tra catacombe note – oggetto di visita e di culto, che formavano una entità a sé, che a suo avviso prima del Concordato

erano dello Stato e che può ritenersi questo abbia ceduto alla S. Sede, se pure il termine «disponibilità» sia equivoco – e catacombe non noto, che vengano solo ora reperite o riconosciute o fatte oggetto di venerazione, e che potrebbero anche essere domani abbandonate, se non abbiano nulla di veramente notevole. Qui il sottosuolo crede fosse del proprietario della superficie; non ritiene cioè che ci fosse per le catacombe il principio che vale per le antichità, che anche se sconosciute e da reperire sono bene demaniale; le catacombe, com'è noto, erano normalmente corridoi di cave di pozzolana, che divengono oggetto di venerazione soltanto per la destinazione che hanno avuto in un determinato momento. Qui crede che la disponibilità non abbia importato passaggio di proprietà, sicché per l'acquisto di questa da parte della S. Sede occorrerebbe esproprio con pagamento di indennità.

Potrebbe anche venire chiarito che le escavazioni non dovranno mai compromettere la stabilità di edifici od opere pubbliche, come acquedotti o metropolitane; ma riconosce che ciò può anche venire ritenuto per implicito.

VALSECCHI. Quanto all'art. 33 è dell'opinione che l'espressione «disponibilità» riferita alle catacombe non sia sinonimo di «proprietà».

AGO. Riconosce che la parola «disponibilità» contenuta nell'art. 33 non è un termine giuridicamente chiaro. Dato il possibile equivoco circa il significato del termine in esame potrebbe sorgere dei problemi; come a esempio in ordine alla realizzazione della metropolitana.

FEDELE. È anche egli dell'opinione che la formula «disponibilità» contenuta nell'art. 33 debba essere chiarita.

ROSSI. Propone che la parola «disponibilità» di cui all'articolo 33 sia sostituita da altra avente un preciso significato giuridico. Aggiunge che potrebbe ricorrersi ad una espressione quale «è riservata alla Santa Sede la custodia e la manutenzione delle catacombe».

Il Presidente Gonella dispone che sia interpellato il Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, se per accertare se nel corso dei lavori pubblici nella città di Roma, dal regime giuridico delle catacombe siano derivati inconvenienti.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 34 del Concordato.

A questo punto si presenta il Prof. Gaspare Ambrosini il quale prega di essere giustificato per il suo involontario ritardo.

Il Presidente Gonella rileva che la prima parte dell'art. 34 – là dove dice «Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è alla base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo...» – ha carattere dottrinario più che giuridico. Aggiunge che, a suo parere, le riferite parole sono in funzione esplicativa, e come tali non essenziali. Osserva che peraltro la loro abolizione, in particolare per quanto concerne il

riferimento al matrimonio come sacramento, comporterebbe un giudizio negativo, quasi che si voglia innovare quanto alla sostanza e allo spirito dell'intera norma.

ROSSI. Ritiene che la formulazione del primo comma dell'articolo 34 sia tale da suonare come discredito per il matrimonio civile e propone che la norma stessa sia opportunamente modificata.

FEDELE. Propone che la prima parte del primo comma dell'articolo 34 sia soppressa, ciò anche in considerazione che lo Stato non può né ridonare né togliere dignità all'istituto del matrimonio. Per quanto concerne la seconda parte del comma ritiene che debba essere soppresso il riferimento al Sacramento, ricordando in proposito come la legge 27 maggio 1929 n. 847, relativa all'applicazione del Concordato per la parte concernente il matrimonio, parla del «matrimonio» non del «sacramento del matrimonio».

AGO. Afferma di condividere, in ordine al primo comma dell'art. 34, l'avisio del Prof. Fedele, osservando, tra l'altro che il verbo «ridonare» deve ritenersi impiegato in considerazione del particolare momento storico in cui il Concordato fu concluso. Aggiunge che non potrebbe ammettere l'idea che un matrimonio non canonico non abbia pari decoro al matrimonio disciplinato dal diritto canonico, e ciò anche con riferimento al principio costituzionale di uguaglianza fra i cittadini. In sostituzione dell'attuale, egli pensa che si potrebbe usare una formula molto più semplice e meno retorica, che indicasse che lo Stato italiano riconosce al matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.

VALSECCHI. In ordine al primo comma dell'art. 34 condivide la opinione espressa dal Prof. Ago.

JEMOLO. Condivide l'opinione del Prof. Ago in ordine all'articolo 34 primo comma, osservando che anche a riguardare la questione dal punto di vista ecclesiastico non è riguardoso per la Chiesa l'idea dello Stato che toglie o ridona dignità al sacramento del matrimonio.

AMBROSINI. Ritiene che una nuova formulazione del primo comma dell'art. 34 potrebbe iniziare con un riferimento alla Costituzione e che pertanto tale comma potrebbe iniziare come segue: «ritenuto che conformemente all'art. 29 della Costituzione il matrimonio è alla base della famiglia legittima...». Il comma potrebbe poi continuare seguendo poi la formulazione proposta dal Prof. Ago. Ritiene che però non sia opportuno sopprimere la parola «sacramento» in quanto una tale soppressione potrebbe essere interpretata come un disconoscimento del carattere che per la Chiesa ha il matrimonio.

GONELLA. È dell'opinione che la parte iniziale dell'art. 34 non possa essere soppressa ma che debba trovarsi altra formula in sostituzione dell'attuale e ciò anche al fine di eliminare il verbo «ridonare» che esprime un concetto

inopportuno. Propone che sia adottata una formula dal seguente tenore: «Lo Stato italiano, riconoscendo che il matrimonio canonico ha per i cattolici la dignità di sacramento conformemente alle tradizioni...».

AGO. Ritiene preferibile, quanto all'art. 34 primo comma, la formulazione proposta dal Prof. Ambrosini.

JEMOLO. Osserva che le polemiche sul divorzio per ciò che concerne il matrimonio canonico concordatario muovono anche dalla presenza della parola «sacramento» nell'art. 34 primo comma.

GONELLA. Osserva che quanto all'art. 34 primo comma, ricorre in primo luogo l'esigenza di considerare se assumere o meno una formula che contenga un riferimento all'art. 29 della Costituzione e che ricorre inoltre il problema molto grave se mantenere o sopprimere la parola «sacramento».

JEMOLO. Sull'intero art. 34 osserva: la materia matrimoniale più che dall'art. 34 del Concordato è regolata dalla legge matrimoniale 27 maggio 1929 n. 847: che si è detto, ma non c'è alcuna affermazione ufficiale in proposito, essere pur essa frutto di accordi con la S. Sede, ma che almeno formalmente è legge autonoma dello Stato italiano.

Dall'art. 34 emergeva soltanto di sicuro che il matrimonio religioso aveva effetti civili, che le cause concernenti la nullità dei matrimoni religiosi erano di competenza dei tribunali ecclesiastici, che era ammesso per questi matrimoni l'istituto della dispensa dal rito non consumato.

La lettera dell'articolo non consentiva peraltro alla S. Sede di sostenere che dovunque ci fosse un matrimonio religioso valido per la Chiesa esso dovesse sortire effetti civili: quindi anche il matrimonio di chi fosse vincolato civilmente con altro coniuge, quindi anche il matrimonio dell'interdetto.

Viceversa lo Stato avrebbe potuto sostenere che matrimoni e sentenze non potevano sortire effetti se contrari al proprio ordine pubblico (e non mancò chi sostenne che tali erano le sentenze di nullità fondate sulla simulazione o sul diniego di uno dei *bona* del matrimonio da parte del coniuge).

La legge matrimoniale esclude gli effetti civili per il matrimonio religioso della persona unita da altro vincolo valido per lo Stato e per quello dello interdetto.

La obiezione che si è sempre fatta a questa parte del Concordato è ch'essa ha creato una separazione di regimi tra cittadini, come non si ha nella quasi totalità degli Stati europei e americani, e che ricorda invece quelli degli Stati di tradizione islamica, dove il diritto di famiglia non è di competenza statale, ma della religione. Nessuno avrebbe mosso difficoltà a che, come nei paesi anglo-sassoni, come nella Patente matrimoniale di Giuseppe I e nel codice generale austriaco, i cittadini potessero scegliere tra celebrazione religiosa e celebrazione civile, evitando il doppio rito, quale si praticava dai più al 1929; ma

purché restasse allo Stato di fissare le condizioni di capacità, gli impedimenti, e le cause di nullità, da trattarsi dai tribunali civili.

Non è dubbio che è una modifica in tal senso quella che renderebbe il diritto italiano conforme a quello ch'è il diritto anche dei Paesi che non impongono il matrimonio civile, ma non abdicano alla sovranità dello Stato in questa materia.

Se tanto non è dato ottenere, come a suo avviso sarebbe desiderabile (cogliendosi l'occasione per una modifica del diritto matrimoniale dello Stato, che potrebbe accogliere alcuni buoni istituti del diritto canonico, come la dispensa per mancata consumazione), quel che occorrerebbe sarebbe:

un maggior posto dato al limite dell'ordine pubblico; la giurisprudenza ammette che siano trascrivibili anche i matrimoni religiosi celebrati con dispensa in quei casi in cui la legge statale non ammette dispense e impone la propria osservazione pure allo straniero (impedimenti di affinità di 1° grado, o da delitto); ma più che su questi casi sporadici sarebbe opportuno insistere sull'impedimento dell'età, a evitare il matrimonio di bambine di dodici anni;

dovrebbe essere rivendicata ai tribunali statali la trattazione delle cause di nullità degli incapaci naturali anche non interdetti; si giustifica la competenza dei tribunali ecclesiastici con la scelta operata dai nubendi; ma non si può attribuire valore alla scelta effettuata dall'incapace d'intendere;

punto più delicato e più difficile, chiarire che la indissolubilità fa parte degli effetti del matrimonio, i quali sono i medesimi per tutti i matrimoni, quale sia la forma in cui vengono celebrati; sicché può sussistere solo nei limiti in cui sussiste per i matrimoni civili.

Sarebbe ancora da chiarire che quando d'accordo tra i nubendi e l'autorità ecclesiastica l'atto di matrimonio religioso non è stato inviato all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione nei cinque giorni dalla celebrazione, non può più esserlo se non con il consenso di entrambi i coniugi.

Coerentemente, che l'inganno di colui che ha celebrato un primo matrimonio religioso non trascritto con A e un secondo trascritto con B, potrà annullare il secondo matrimonio religioso, ma questo annullamento non sortirà effetti civili se non si dia il consenso di B, o se non sia provato dinanzi al giudice civile ch'egli non conosceva l'inganno perpetrato dall'altro coniuge.

Occorre cioè evitare che si verifichi quel che si verificava prima del Concilio di Trento, di Tizio apparentemente libero ma in effetti coniugato, che poteva sposare Caia che lo riteneva libero, crollando poi il secondo matrimonio se si scopriva l'inganno.

Sarebbe ancora da ottenere che se non per i matrimoni dei minorenni almeno per quelli dei minori dei diciotto anni in nessun caso potessero essere celebrati in *solis parentibus*, e che per superare l'opposizione di questi oc-

corresse almeno la sentenza di un tribunale ecclesiastico in seguito a regolare processo.

Sarebbe infine da ottenere che fosse stabilito che si considerano matrimoni concordatari, soggetti alle norme del Concordato solo quelli celebrati in Italia e da cittadini italiani (almeno uno degli sposi sia cittadino italiano) e che le sentenze ecclesiastiche annotabili sono solo quelle pronunciate da tribunali ecclesiastici e della S. Sede.

Da ultimo, da chiarire che se alcuno sostenga di figurare come contraente in un matrimonio religioso solo in virtù di un falso o di una sostituzione di persona, la causa volta ad appurare il suo stato libero, essere di competenza dei tribunali statali.

In particolare per quanto concerne il secondo comma dell'art. 34, osserva che la prescrizione delle pubblicazioni matrimoniali, dato il sistema instaurato con la legge 27 maggio 1929, numero 847, è praticamente inutile.

ROSSI. Circa il terzo comma dell'art. 34 ritiene che potrebbe essere preferibile stabilire che il parroco spieghi ai nubendi gli effetti civili del matrimonio e dia lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi prima e non dopo della celebrazione.

FEDELE. In ordine all'art. 34 osserva che costituzionalmente illegittimo, in quanto violano il principio costituzionale d'uguaglianza, sono quelle interpretazioni giurisprudenziali le quali affermano che l'efficacia civile del matrimonio religioso non interdetta dai principi di ordine pubblico vigenti nel nostro ordinamento, e così ritengono trascrivibile agli effetti civili il matrimonio canonico contratto, previa dispensa – ammessa dal diritto canonico, ma non da quello civile – tra affini in linea retta o tra l'uccisore e il vedovo dell'ucciso, nonché il matrimonio canonico del minore senza l'assenso, richiesto dall'art. 90 codice civile, della persona che esercita su di lui la patria potestà o la tutela o la curatela.

Occorrerebbe far salvo il principio costituzionale d'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione, inserire nella norma concordataria relativa agli effetti civili del matrimonio religioso una clausola che impedisce questi effetti nei casi in cui essi contrastino con i principi di ordine pubblico dello Stato.

Quanto all'obbligatorietà della trascrizione del matrimonio osserva che lo stesso Del Giudice, il quale non ha dubbi che il sistema stabilito per il conseguimento dell'efficacia civile del matrimonio canonico s'ispira al principio che i matrimoni canonici vengano di regola trascritti, esclude che con questo sistema siesi voluto limitare e tanto meno negare la libertà delle parti di unirsi in matrimonio secondo le leggi della Chiesa indipendentemente dal conseguimento dell'efficacia civile d'un tale matrimonio. Afferma che una siffatta limitazione avrebbe potuto riuscire ad una forma di violazione di libertà reli-



giosa individuale, ostacolando la regolarizzazione di situazioni anche peccaminose dei singoli; il che non poteva essere consentito dalla Chiesa e non fu poi nei propositi del legislatore italiano che dette attuazioni alle norme concordatarie: «nessuna norma stabilisce che il vincolo matrimoniale religioso una volta concluso debba necessariamente giungere, quasi per forza propria o per un principio d'inerzia, ad avere rilevanza nell'ordinamento dello Stato e determinare in questo ordinamento i suoi effetti; nessuna norma costringe gli sposi a rendere civilmente rilevante tale vincolo religioso».

Condizionano gli effetti civili del matrimonio alla volontà delle parti, oltre del Giudice, Jemolo, Magni etc.

Contraria la giurisprudenza. Contraria la Congregazione dei Sacramenti. Contrario il Ministero di Grazia e Giustizia, il quale affermò nella circolare 5 giugno 1954 che dall'art. 34 del Concordato e dall'art. 5 della legge matrimoniale appare chiara la intenzione del legislatore di dare al matrimonio canonico il più ampio riconoscimento possibile e che questa intenzione ha tenuto presente la giurisprudenza nell'affermare la trascrivibilità dei matrimoni canonici contro la volontà degli sposi.

Ricorda che la disposizione dell'art. 34, quarto comma, secondo alcuni, non viola il principio dell'attribuzione esclusiva allo Stato della funzione giurisdizionale, perché non v'è contraddizione tra l'affermazione della giurisdizione come espressione della sovranità dello Stato e il rinvio che lo Stato fa ad atti giurisdizionali di un altro ordinamento.

Ammesso che sia così, e che quindi questa disposizione non possa considerarsi costituzionalmente illegittima, sono da ritenere costituzionalmente illegittime quelle interpretazioni giurisprudenziali secondo le quali la Corte d'appello nel dare esecutorietà agli effetti civili alle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio non avrebbe alcun potere di controllare la loro conformità o meno all'ordine pubblico statale. Queste interpretazioni violano il principio d'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione, perché creano una disparità di trattamento fra cittadini secondo che contraggano il matrimonio civile, il matrimonio concordatario o il matrimonio acattolico.

In virtù del principio della sovranità dello Stato, il diritto della Chiesa può avere effetti nell'ordinamento statale solo entro i limiti delle leggi generali dello Stato e dell'ordine pubblico, cioè dei principi fondamentali etici e sociali dell'ordinamento statale. E ciò a somiglianza di quanto accade per la efficacia di norme straniere nell'ordinamento statale, nei confronti della quale vale il limite dell'ordine pubblico.

Quanto all'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche sulla nullità del matrimonio osserva anche che si dovrebbe inserire nella norma concordataria una clausola che dichiarasse impossibile quell'efficacia nei casi in cui essa fosse in contrasto con i principi di ordine pubblico dello Stato.

Osserva inoltre che nell'art. 34, ultimo comma, è detto che la S. Sede «consente» che le cause di separazione personale siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile. Ciò significa che la competenza dei tribunali civili a giudicare quelle cause è una concessione della S. Sede. Il che costituisce una violazione della sovranità dello Stato, perché la giurisdizione sugli effetti civili del matrimonio, tra i quali rientrano le cause di separazione, è una manifestazione della sovranità dello Stato. Pertanto questa disposizione dovrebbe essere modificata.

Circa le pubblicazioni matrimoniali, concorda con il Prof. Jemolo sull'opportunità di sopprimere l'art. 34, secondo comma, tenuto conto del sistema attualmente vigente in materia.

ROSSI. Avanza dubbi sull'opportunità che venga mantenuto il privilegio paolino.

JEMOLO. Chiarisce che l'applicazione del privilegio paolino non ha conseguenze quanto agli effetti civili del matrimonio canonico concordatario.

AMBROSINI. Ritiene che le osservazioni che si muovono in ordine all'art. 34 vanno prese in esame separatamente. Osserva, comunque, circa le affermazioni del prof. Fedele, che singole sentenze non possono avere influenza decisiva per cambiare il sistema, che va interpretato diversamente. Aggiunge che puntualizzare troppo le situazioni nell'ambito di una norma può dare adito ad altri dubbi. È dell'opinione che il principio di uguaglianza tra i cittadini sancito dalla Costituzione non è inficiato dalla diversità di trattamento enunciato in ordine al matrimonio canonico concordatario e al matrimonio civile in quanto tale principi non può essere applicato meccanicamente, ma può e deve essere applicato in modo diverso a seconda le situazioni diverse che si presentano nella realtà. Osserva che l'applicazione della disciplina propria del matrimonio canonico richiamata nel Concordato avviene in conseguenza della libera volontà dei promessi sposi che tale forma prescelgono, mentre potrebbero scegliere la forma del matrimonio civile. Cosicché la norma in discussione non lede né il principio dell'uguaglianza né quello della libertà protetti dalla Costituzione.

JEMOLO. Osserva che è grave non rilevare gli inconvenienti che derivano dal diverso regime del matrimonio canonico concordatario e del matrimonio civile avuto riguardo alla non disponibilità dei diritti di famiglia e inoltre al fatto che in realtà i nubendi, specie quando si tratta di persone giovani o ignoranti, non si rendono conto delle conseguenze della scelta della forma di matrimonio. Tale situazione può dirsi quasi generale.

AGO. Osserva che la Commissione sembra orientata in massima a mantenere nella sua sostanza l'art. 34, ma riconosce che vi sono molti problemi a cui occorre prestare attenzione.

Quanto al primo comma ritiene assolutamente essenziale che lo Stato italiano ne proponga la modifica. Esprimendo un'idea ancora non definitiva indica che si potrebbe pensare ad una formula del seguente tenore: «Lo Stato italiano riconosce gli effetti civili al matrimonio disciplinato dal diritto canonico, considerato come sacramento secondo la dottrina della Chiesa».

ROSSI. È del parere che nella formula proposta dal Prof. Ago anziché dire «considerato come sacramento secondo la dottrina della Chiesa», sia preferibile dire «che è sacramento secondo la dottrina della Chiesa».

FEDELE. Osserva che in realtà il Prof. Jemolo ha proposto di modificare l'art. 34 nella sua sostanza.

JEMOLO. Sostiene la piena validità di tutte le sue osservazioni in ordine all'art. 34. Tali osservazioni dovrebbero a suo parere inserirsi nel protocollo, ma occorrerebbe che nell'art. 34 figurasse anche un minimo di normativa.

ROSSI. Osserva che, accettato il principio che il matrimonio canonico ha effetti civili, è inevitabile riconoscere, come logica conseguenza del sistema, la giurisdizione ecclesiastica, cadendo la quale si muterebbe il sistema e si favorirebbe la bigamia.

JEMOLO. Replica alle osservazioni del Prof. Rossi osservando che la distinzione delle due giurisdizioni, ecclesiastica e civile, ricorre nella maggior parte degli altri Paesi, anche di quelli che riconoscono efficacia civile alla celebrazione religiosa del matrimonio: si verifica pertanto che le sentenze dei tribunali ecclesiastici non hanno valore per lo Stato, come quelle dello Stato non hanno valore per la Chiesa.

AGO. Quanto agli effetti civili del matrimonio canonico a seguito della trascrizione, osserva che tali effetti devono ritenersi quelli determinati dal diritto civile e propone che nella nuova formula da adottare per l'art. 34 si dica «matrimonio canonico» anziché «matrimonio disciplinato dal diritto canonico».

A questo punto sono le ore 19,30, il Presidente dichiara chiusa la seduta, restando stabilito che la Commissione si riunirà nuovamente domani 28 marzo alle ore 17.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

## Verbale n. 6

L'anno 1969 il 28 marzo alle ore 17 nel Ministero di Grazia e Giustizia, sala delle Commissioni dei Consigli Nazionali delle libere professioni, si è riunita la Commissione di studi relativi alla revisione del Concordato.

Sono presenti tutti i componenti e i Segretari a eccezione del Prof. Giuseppe Rossini.

Il Presidente On.le Prof. Guido Gonella dà lettura della nota in data 25 c.m. con cui il Direttore Generale degli Istituti di Prevenzione e di Pena in risposta alla nota n. 14 del 15 u.s. comunica che l'Amministrazione Penitenziaria cura di dare piena applicazione all'art. 47 del vigente Regolamento degli Istituti di Prevenzione e di Pena per ciò che concerne il trattamento degli ecclesiastici e dei religiosi durante la custodia preventiva e nel corso della espiazione della pena.

Il Presidente dà inoltre lettura della nota con la quale, in conformità di quanto disposto nel corso della seduta del 20 marzo scorso, viene richiesto al Ministro dell'interno di fare conoscere notizie circa l'osservanza dell'art. 16, secondo comma, del Concordato per ciò che concerne le Diocesi di Trieste e Gorizia; nonché circa l'applicazione che hanno avuto i commi terzo e quarto dell'art. 21, secondo comma dell'art. 26 e l'art. 29 lettera a) del Concordato.

Si prosegue con l'esame dell'art. 34 del Concordato.

AGO. Ritiene che, a più matura riflessione, non si possa disconoscere che l'art. 34 non può essere assoggettato solo a piccoli ritocchi, ricorrendo in merito problemi molto gravi che occorre risolvere. Un primo problema discende dalla attuale formulazione del primo comma dell'art. 34 nel quale si parla del matrimonio definito «sacramento» richiamando la disciplina che di esso dà il diritto canonico. Al riguardo il Prof. Ago afferma che non è opportuno lasciare sussistere il dubbio che oggi sembra ricorrere se, cioè, nel riconoscere gli effetti civili al «al sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico» si sia voluto fare riferimento al momento della costituzione del vincolo matrimoniale, ovvero si sia inteso avere riguardo al regime stesso del rapporto matrimoniale. Poiché, secondo la sua posizione, è certamente valida la prima interpretazione, egli ritiene che nell'articolo 34, primo comma, potrebbe più opportunamente parlarsi non di matrimonio, ma di atto o rito del matrimonio. Osserva che, se fosse vero il contrario, si sarebbe verificata una specie di recezione, nel diritto civile italiano, della disciplina canonistica del matrimonio ciò che non è avvenuto, come emerge anche dalla legislazione emanata in esecuzione del Concordato.

Il secondo problema discende dall'apparente completa rinuncia, da parte dello Stato, alla giurisdizione in materia di nullità del matrimonio, in favore dei tribunali ecclesiastici. Sarebbe preferibile, a suo parere, riconoscere ai coniugi la libertà di adire la giurisdizione ecclesiastica per un giudizio concernente gli effetti canonici del matrimonio, ovvero quella civile per ciò che si riferisce agli effetti civili.

GONELLA. Rileva che la parola «sacramento», contenuta nel primo comma dell'art. 34, non è sinonimo di rito solenne e che la sacertà del matrimonio

non è nell'atto, ma in tutto lo stato matrimoniale, che prende vita da quell'atto. Pertanto il riferimento al sacramento al sacramento non è discriminabile.

JEMOLO. Osserva che nel momento in cui è stato chiamato a far parte della Commissione riteneva che il compito di questa fosse limitato a porre in rilievo gli inconvenienti ch'erano apparsi emergere dall'attuale normativa e tutto al più potesse consistere nel proporre suggerimenti in proposito. Riteneva pertanto che dovesse escludersi l'elaborazione di un nuovo testo del Concordato.

Per quanto concerne i rilievi di Prof. Ago, pur condividendoli, egli osserva che gli stessi involgono un problema essenzialmente politico e quindi compete al Governo di decidere sulla posizione da assumere al riguardo.

GONELLA. Ricorda che in conformità della mozione della Camera dei Deputati del 5 ottobre 1967 è esclusa la revisione globale del Concordato e che la Commissione ha il solo compito di «riconoscere talune clausole del Concordato in rapporto alla evoluzione dei tempi...». In concreto sono pertanto ammissibili degli emendamenti alle vigenti norme del Concordato, come a esempio quello consistente nella eliminazione, nell'art. 1 del Concordato, del richiamo all'art. 1 del Trattato.

FEDELE. Osserva l'esattezza dell'interpretazione secondo la quale il riferimento contenuto nell'art. 34, primo comma, deve intendersi fatto all'atto del matrimonio anziché al regime del vincolo si deduce, oltre che dall'atteggiamento della dottrina immediatamente successiva alla stipulazione del Concordato, anche da taluni brani della relazione Rocco alla legge matrimoniale del 1929 e da alcune espressioni contenute nel discorso di Mussolini del 13 maggio 1929.

AMBROSINI. Osserva che, per quanto rilievo possono avere le interpretazioni, occorre tenere presente in primo luogo il testo. Orbene il testo del primo comma dell'art. 34 è tale da escludere che la volontà delle due Parti contraenti fosse stata rivelata semplicemente al rito del matrimonio canonico e non anche ai suoi effetti. Un'interpretazione restrittiva renderebbe quasi privo di ragion d'essere tutto l'articolo. Onde è da escludere che tale sia stata la volontà delle Alte Parti contraenti. Crede opportuno tornare a mettere in rilievo che i nubendi sono completamente liberi di determinarsi per la celebrazione del matrimonio in forma civile cosicché deve ritenersi che la norma concordataria che dà a essi la possibilità di scegliere per la celebrazione del matrimonio il rito canonico non viola le norme della Costituzione. Osserva peraltro, nel merito, che il fatto che la grande maggioranza dei cittadini ricorrano, per il matrimonio, alla forma canonica concordataria induce a ritenere che il matrimonio canonico non contrasta con la coscienza sociale. Aggiunge tenendo conto delle osservazioni dei Collegghi, che resta sempre dell'avviso che l'art. 34 non vada soppresso e che basterebbe apportare alla sua formula-

zione qualche emendamento formale e aggiungere una premessa o un inciso che richiami l'art. 29 della Costituzione.

Ricorda che la Camera dei Deputati e il Governo hanno indicato la necessità di modificare solo alcune norme del Concordato; per il che la Commissione è chiamata non a mettere in discussione il regime concordatario, ma a indicare le norme che vanno modificate o soppresse in quanto esse contrastino con i principi della Costituzione. Ora, a suo parere, l'art. 34 in esame non dà luogo a tale contrasto.

ROSSI. Osserva che nella precedente seduta del 27 marzo era già stata studiata la formula in sostituzione dell'attuale primo comma dell'art. 34 del Concordato. In ordine a quanto sostenuto dal Prof. Ago rileva che deve considerarsi che l'art. 34 attribuisce alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici soltanto le cause di nullità del matrimonio, mentre gli effetti relativi ai rapporti patrimoniali e alla filiazione restano fuori della previsione della norma in esame. Aggiunge che il problema diverrebbe indubbiamente più grave se l'art. 34 dovesse interpretarsi nel senso che in ogni caso fosse escluso, in materia matrimoniale, il ricorso alla giurisdizione civile, così nell'ipotesi che fosse ammesso il divorzio. Si domanda se l'attuale formulazione dell'art. 34 escluda che possa adirsi la giurisdizione civile per quanto concerne la nullità del matrimonio, rilevando che è da dubitare che non possa sottoporsi al magistrato civile un eventuale motivo di annullamento del matrimonio che sia esclusivo del diritto civile.

FEDELE. Osserva che il problema è da chiarire ciò che debba intendersi per effetti civili del matrimonio canonico.

VALSECCHI. Concorda con l'opinione espressa dal Prof. Ago; a suo avviso l'attuale formulazione dell'art. 34, primo comma, comporta la recezione della disciplina canonistica del regime del matrimonio solo qualora si interpreti nel senso che si è voluto recepire tale disciplina.

AMBROSINI. Si riporta a quanto già precisato ripetendo che se il primo comma dell'art. 34 venisse interpretato nel senso è contemplato soltanto il rito del matrimonio, l'intero art. 34 sarebbe svuotato del suo contenuto. Ripete che, a suo modo di vedere, la norma non inficia il principio dell'uguaglianza fra i cittadini, in quanto con essi si disciplinano in modo diverso situazioni che sono diverse.

JEMOLO. Osserva che se, come afferma il prof. Ambrosini, lo esame del Concordato da parte della Commissione dovesse limitarsi a constatare i casi di palese contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione, la revisione dovrebbe concernere solo gli articoli 5 e 43 del Concordato.

FEDELE. Rileva che due sono in definitiva le interpretazioni dell'art. 34. L'una, sostenuta dal Prof. Jemolo, secondo la quale l'indissolubilità rientra tra gli effetti civili del matrimonio; l'altra secondo la quale l'indissolubilità

costituisce una delle proprietà essenziali del matrimonio canonico e non può quindi ritenersi compresa tra gli effetti civili del vincolo. Il problema sta pertanto nel precisare che cosa debba intendersi per effetti civili del matrimonio canonico.

AGO. Dissente dal Prof. Ambrosini sul punto che vi sia una effettiva piena libertà dei nubendi nello scegliere la forma di celebrazione del matrimonio. È dell'opinione tuttavia che lo art. 34 possa essere conservato salvo introdurre alcuni emendamenti che chiariscano il significato e la vera portata della norma.

Ricorda che la legge matrimoniale fa riferimento alla celebrazione del matrimonio e non al regime del matrimonio canonico.

Ripete che l'interpretazione testuale da darsi all'art. 34 è, a suo avviso, quella che sono riconosciuti gli effetti civili all'atto del matrimonio canonico. Ora dato che, in ordine a tale interpretazione sono sorti dubbi, ritiene sia necessario precisare in un emendamento che l'art. 34 primo comma si riferisce all'atto del matrimonio e che non è recepita la disciplina canonistica del matrimonio.

Per questo concerne la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici in ordine alla nullità del matrimonio, suggerisce che la attuale formula del quarto comma dell'art. 34 là dove dice «le cause...sono riservate alla competenza...» sia mutata in quella «I tribunali ecclesiastici hanno la competenza per conoscere...». Ciò sarebbe sufficiente per garantire la competenza parallela dei tribunali dello Stato.

AMBROSINI. Osserva che la possibilità di mettere concorrentemente la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici e di quelli civili in materia matrimoniale presenta gravi inconvenienti. Ciò tanto più considerando che essendosi ormai pervenuti all'assoluta parità dei coniugi potrebbe verificarsi che il marito si rivolga al tribunale statale e la moglie al tribunale ecclesiastico con gravi difficoltà in ordine agli effetti delle sentenze che venissero concorrentemente emanate.

JEMOLO. Circa l'osservazione del Prof. Ambrosini fa rilevare che i contrasti fra sentenze emanate da giudici appartenenti a ordinamenti diversi potrebbero essere superati facendo ricorso al sistema della prevenzione o a quello della scelta da parte dell'attore.

AGO. Dichiara di condividere l'opinione del Prof. Jemolo circa la possibilità di risolvere il problema del simultaneo ricorso di più decisioni.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 35 del Concordato.

AMBROSINI, JEMOLO, VALSECCHI, AGO, FEDELE, ROSSI. Sono della opinione che l'art. 35 del Concordato debba essere modificato per accogliere i principi enunciati dall'art. 33, comma quinto, della Costituzione.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 36 del Concordato.

AMBROSINI. Osserva che il compito dell'istruzione religiosa compete essenzialmente alla famiglia. La questione fu discussa già nel 1910-1911, quando il Ministro Credaro esercitò tutta la sua influenza politica perché fosse introdotto l'insegnamento della religione nelle scuole elementari. Oggi il problema va considerato in relazione al principio costituzionale che garantisce la libertà di coscienza. Ma anche vista sotto tale aspetto è da ritenere che la norma dell'art. 36 non è in contrasto con la Costituzione tenuto conto del modo come è formulata. È dell'opinione che nel tempo attuale, in cui il progresso morale non è stato certo pari al progresso materiale, l'insegnamento religioso è di sicuro giovamento e che quindi deve essere mantenuto.

JEMOLO. Concorda con il Prof. Ambrosini sull'opportunità che l'insegnamento religioso venga conservato, pur essendo scettico sui risultati che esso possa dare quando le famiglie non coltivino il sentimento della religione.

Osserva che sull'art. 36 che la formula con cui esso s'inizia sarebbe tale da portare a sostenere che in ogni grado di insegnamento non possono venire asserite dottrine non corrispondenti ai principi cattolici. Riconosce che invece si è data una interpretazione ben più blanda, anzi contro la lettera, facendosi sortire dall'articolo il solo effetto dell'insegnamento religioso nelle scuole elementari e nelle secondarie.

Ritiene che sarebbe opportuno eliminare quella formula così ampia, o quanto meno fissare in un protocollo la interpretazione fin qui data.

Osserva che l'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche porta necessariamente a marcare una differenza visibile tra allievi di famiglie che vogliono quell'insegnamento e di famiglie che non lo vogliono. Ma la discriminazione è accresciuta dalla prassi ampiamente introdotta di condurre gli alunni inquadri a cerimonie religiose.

Vorrebbe anzitutto chiarito non soltanto che le famiglie possono sempre rifiutare quell'insegnamento, ciò che è già praticato, altresì che gli insegnanti non possono mai essere tenuti ad accompagnare gli allievi a cerimonie religiose. Qualche considerazione sugli ultimi tre comma dell'articolo.

Giusto che l'insegnamento sia impartito di persona di piena fiducia dell'autorità ecclesiastica, e secondo testi da questa approvati; meno giusto che lo Stato ne assuma l'onere. Ma è soprattutto la posizione degli insegnanti di religione, che gli pare vada considerata.

Malgrado la formula dell'articolo, gli sembra che gli insegnanti di religione ecclesiastici o religiosi siano scelti dall'autorità ecclesiastica, non già attraverso una qualsiasi forma di concorso statale, o di graduatoria statale come segue anche per il conseguimento d'incarichi. E allora ritiene che questi insegnanti non dovrebbero avere posizione giuridica pari a quella degli incaricati, né voto nel consiglio dei professori, cui non dovrebbero partecipare se non



allorché si trattasse di mancanze disciplinari commesse da allievi durante la lezione di religione. Non gli sembra giusto che questo insegnante non di nomina governativa, non scelto in base a graduatorie, possa avere talora voto determinante nella scelta dei libri di testo od in altri casi.

Inoltre si dovrebbe sempre fare salvo il potere dell'autorità scolastica di dichiarare che un certo insegnante di religione non è più ammesso e deve venire sostituito. Qualche anno fa i giornali di Roma parlarono dell'allieva di un liceo che aveva contratto matrimonio religioso all'insaputa e contro la volontà dei genitori, avendo condotto la pratica l'insegnante di religione che aveva poi celebrato le nozze, fa sempre riserva sull'esattezza delle informazioni giornalistiche e sarebbe pur possibile che l'insegnante avesse compiuto nel caso opera meritoria; ma ricorda l'episodio come esempio di una fattispecie in cui si potrebbe vedere una ragione perché l'autorità scolastica domandasse la sostituzione dell'insegnante di religione.

Spesso si criticano i programmi per l'insegnamento della religione, che vengono pubblicati nel Bollettino del Ministero della Pubblica Istruzione. Non crede che si debba risuscitare aspirazioni giurisdizionaliste ad un controllo da parte dello Stato dell'insegnamento religioso; ritiene anzi che lo Stato non dovrebbe neppure in apparenza avere ingerenza alcuna in quei programmi, di cui sarebbe a dare notizia in modo separato dalla notizia che viene data dei programmi governativi, indicandosi proprio che sono formati dall'autorità ecclesiastica.

VALSECCHI. È dell'opinione che la formulazione dell'articolo 36 del Concordato debba essere radicalmente modificata. Ritiene che, a suo avviso, sarebbe preferibile stabilire che lo insegnamento religioso è seguito dagli studenti che ne facciano richiesta.

AGO. Quanto all'art. 36 osserva che, a suo parere, l'insegnamento religioso nelle scuole non è ben regolato. Sostiene che tale insegnamento non sia certo da abolire, ma che esso debba svolgersi tenendo conto della necessità di salvaguardare effettivamente il principio dell'uguaglianza fra i cittadini. Ricorda che alunni di famiglie non cattoliche si sono trovati a disagio nel seguire l'insegnamento religioso, disagio che avvertono altresì gli alunni figli di genitori liberi pensatori. Sostiene che in ogni caso non è possibile conservare immutata la formula «fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica», riferita all'insegnamento della dottrina cristiana, essendo appunto in contrasto con il principio di uguaglianza fra i cittadini.

Propone che il primo comma dell'art. 36, anche in considerazione del fatto che lo Stato è estraneo al modo come deve essere svolto l'insegnamento religioso, sia modificato come segue: «L'insegnamento della dottrina cristiana è impartito nelle scuole elementari e secondarie secondo i programmi predisposti dalla Santa Sede». L'art. 36 dovrà poi enunciare le garanzie sulle quali si è soffermato il Prof. Jemolo.

FEDELE. Sull'art. 36 osserva quanto segue:

Si è detto – e lo ha ripetuto l'On.le Tripodi nell'ultimo dibattito alla Camera – che per la parità religiosa e di culto (dei credenti?), voluta dalla Costituzione, chi non vuole frequentare l'insegnamento cattolico è libero di ricusarlo, che i programmi della disciplina religiosa debbono subire la preventiva approvazione dello Stato, che gli insegnanti della dottrina cattolica devono avere il preventivo nulla osta dello Stato.

E nel richiamato ultimo dibattito alla Camera l'On.le Alessi ha voluto precisare che la norma concordataria che si riferisce all'insegnamento religioso si limita a estendere tale insegnamento dalle scuole elementari, dove fino allora veniva praticato, alle scuole medie, e che tale materia è facoltativa, non già obbligatoria, per gli alunni. Ed ha voluto che l'On.le Alessi ricordare che anche l'On.le Basso ha dichiarato di non opporsi all'insegnamento religioso nelle scuole, aggiungendo che vorrebbe soltanto che esso fosse veramente facoltativo. E l'On.le Alessi si è dichiarato perfettamente d'accordo con l'On.le Basso.

Ma qui non si discute soltanto dell'insegnamento religioso ristretto a determinate ore a esso destinate. Se si trattasse soltanto dell'ora di religione, della quale è consentito certamente di essere esonerati, si potrebbe anche ritenere che non sia violato il principio di libertà religiosa. Ma non si può fare a meno di rilevare che questo principio postulerebbe che la scuola fosse assolutamente aconfessionale, come diceva Ruffini, il quale si richiamava a scrittori d'indubbia fede cattolica, come, a esempio, il Fogazzaro, rilevando che li ispirava l'interesse superiore e ben inteso dello stesso insegnamento della religione che non può non giovare di essere recato nelle sedi a esso meglio adatte, cioè la casa e la chiesa.

E bisogna anche rilevare che il principio di libertà religiosa rettammente inteso in tutta la sua estensione e portata postulerebbe anche l'individuo, dalla culla alla tomba (per ripetere un'espressione cara a Francesco Ruffini), non fosse mai posto in condizione di dichiarare il suo credo religioso, condizione in cui necessariamente si viene posti quando si deve chiedere l'esonero dall'insegnamento religioso. E il principio di violazione del principio di libertà religiosa è poi evidente quando si dice, come il R.D. 1 ottobre 1923, n. 2185 (con il quale si riordinava la scuola elementare) che «sono esonerati dalla istruzione religiosa nella scuola i fanciulli i cui genitori dichiarano di volervi provvedere personalmente». Formula, questa che non a torto Jemolo considera «molto grave, perché, presa alla lettera, avrebbe significato che un genitore non potesse ottenere l'esonero del figlio dall'istruzione religiosa limitandosi a dichiarare che il suo desiderio era che non ricevesse tale istruzione».

Infine è anche da rilevare, sempre limitatamente all'ora di religione, che non è vero quanto ha detto l'On.le Tripodi, cioè che i programmi della disciplina religiosa debbono subire la preventiva approvazione dello Stato e che gli insegnanti della dottrina cattolica devono avere il preventivo nulla osta dello

Stato. Nell'art. 36 sia per i libri di testo sia per gli insegnanti si parla soltanto di approvazione dell'autorità ecclesiastica.

Per quanto si riferisce agli acattolici, vi sono disposizioni riguardanti l'eventuale insegnamento religioso non cattolico – quello cioè del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 –: anche se non si può ravvisare in esse il pieno e assoluto rispetto del principio costituzionale di religione, tuttavia non si può negare che esse tendono a soddisfare in qualche modo le esigenze religiose anche delle minoranze acattoliche.

Ma il punto in cui l'art. 36 è incompatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e di libertà non è tanto quello relativo all'insegnamento religioso ristretto all'ora di religione, quanto quello in cui si dice che i principi del cattolicesimo costituiscono il fondamento e il coronamento dell'istruzione pubblica.

Si è, non a torto, osservato che l'esenzione dall'insegnamento religioso cattolico e l'eventuale insegnamento religioso non cattolico tutelerebbero la libertà religiosa dei cittadini non cattolici, se l'insegnamento religioso fosse ristretto a determinate ore a esse destinate, salvo restando la dispensa da quell'insegnamento; ma la libertà religiosa dei non cattolici non è più tutelata quando si dice, come si esprime questa disposizione, che i principi del cattolicesimo sono posti a fondamento dell'istruzione pubblica, e che il loro insegnamento costituisce il suo coronamento (Falco). A parte, l'evidente dissonanza tra la prima e la seconda parte dell'art. 36 legate da quel «perciò» è difficile allora poter ritenere che questa disposizione sia compatibile con gli articoli 19, 21 e 33 della Costituzione, anche se si voglia ammettere che in questa disposizione non può ravvisarsi un impegno da parte dello Stato di bandire dalla scuola pubblica quegli insegnamenti che siano in contrasto con i principi della dottrina cattolica, per modo che possa configurarsi, in ordine agli insegnamenti impartiti nelle scuole statali, un potere della Chiesa tale da consentirle di assumere che sia stato violato un suo diritto, riconosciuto dal Concordato, quante volte in quelle scuole vengano insegnate dottrine da essa riprovate o adottati libri da essa condannati (Jemolo).

Il fatto che non ci siano state proteste da parte della Chiesa di mancata applicazione di questa disposizione di fronte alla prassi per cui dal 1929 non si è dato il bando nelle scuole statali agli insegnamenti e ai testi non corrispondenti o contrastanti con i principi della dottrina cattolica, starebbe a significare che la norma concordataria non ha posto in essere nessun impegno da parte dello Stato. Ma non sembra che questo possa bastare per escludere che la disposizione in parola non sia conforme al principio di libertà di cui agli articoli 19, 21 e 33 della Costituzione.

ROSSI. Sottopone a critica la dizione dell'art. 36, primo comma, la cui conservazione è, a suo parere, inammissibile. Propone che il comma stesso sia sostituito con altro in cui si dica che, tenuto conto che la Chiesa conside-

ra l'insegnamento della dottrina cristiana fondamento e coronamento dell'istruzione, lo Stato italiano consente che esso venga impartito nelle scuole. Gli altri commi dell'art. 36 potrebbero facilmente adattarsi alle esigenze, stabilendo le opportune garanzie per gli insegnanti.

Ritiene che difficoltà possono sopravvenire per ciò che attiene la norma nella quale deve enunciarsi la facoltatività della frequenza dell'insegnamento religioso. A suo parere, la Santa Sede potrebbe opporsi a che sia previsto che l'ammissione alla frequenza dell'insegnamento religioso avvenga a richiesta degli interessati e ciò tenuto conto del fatto che per pigrizia gli alunni possano indursi a sottrarsi alle lezioni di religione. D'altra parte, a suo parere, i non credenti potrebbero opporsi al sistema fondato sulla richiesta di esonero dalla frequenza dell'insegnamento religioso, comportando esso una specie di professione di ateismo.

È dell'opinione che la previsione delle norme regolanti la frequenza dell'insegnamento religioso dovrebbero costituire più che materia di Concordato, oggetto di una separata regolamentazione.

Aggiunge che si potrebbe stabilire che chi viene esonerato dalla frequenza dell'insegnamento religioso sia tenuto a frequentare un'altra materia: in tal modo spetterebbe ai genitori di fare un'opzione.

GONELLA. È dell'avviso che la soppressione di tutta la parte del primo comma in cui si dice che «l'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana» sarebbe troppo vistosa. Potrebbe certamente abolirsi l'aggettivo «pubblica» riferita all'istruzione. Potrebbe inoltre adottarsi una formula nella quale si dica «l'Italia, considerando che per i cattolici l'insegnamento della dottrina cristiana è fondamento e coronamento dell'istruzione...». Una formula del genere, a suo parere, toglierebbe gli elementi negativi che compaiono nel primo comma del vigente art. 36 e soprattutto il concetto di Stato confessionale.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 37 del Concordato.

AMBROSINI, JEMOLO, VALSECCHI, AGO, FEDELE, ROSSI. Unanime-  
mente esprimono l'opinione che l'art. 37 debba essere soppresso.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 38 del Concordato.

AMBROSINI, JEMOLO, VALSECCHI, AGO, FEDELE, ROSSI. Unanime-  
mente esprimono l'opinione che l'art. 38 può rimanere invariato.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 39 del Concordato.

AMBROSINI, JEMOLO, VALSECCHI, AGO, FEDELE, ROSSI. Unanime-  
mente esprimono l'opinione che l'art. 39 può rimanere invariato.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 40 del Concordato.

AMBROSINI, VALSECCHI, AGO, FEDELE, ROSSI. Unanimemente esprimono l'opinione che l'art. 40 può rimanere invariato.

JEMOLO. È dell'avviso che l'art. 40 può rimanere invariato. Chiarisce che l'interesse della Chiesa alla disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 40 risiederebbe nel fatto che per la partecipazione ad alcuni concorsi pubblici, come quello per la direzione delle biblioteche, è richiesto che i candidati siano in possesso di una laurea senza che sia determinata una specifica laurea.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 41 del Concordato.

AMBROSINI, JEMOLO, VALSECCHI, AGO, FEDELE, ROSSI. Unanimemente esprimono l'opinione che l'art. 41 può rimanere invariato.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 42 del Concordato.

AMBROSINI, JEMOLO, VALSECCHI, AGO, FEDELE, ROSSI. Unanimemente esprimono l'opinione che l'art. 42 debba essere soppresso, facendo rilevare che la norma in esame è in contrasto con la Disposizione XIV transitoria della Costituzione.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 43 del Concordato.

AMBROSINI, JEMOLO, VALSECCHI, AGO, FEDELE, ROSSI. Unanimemente esprimono l'opinione che l'art. 43 debba essere soppresso.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 44 del Concordato.

AMBROSINI, JEMOLO, VALSECCHI, AGO, FEDELE, ROSSI. Unanimemente esprimono l'opinione che l'art. 44 può rimanere invariato.

Il Presidente Gonella dà lettura dell'art. 45 del Concordato.

AMBROSINI, JEMOLO, VALSECCHI, AGO, FEDELE, ROSSI. Unanimemente osservano che la formulazione dell'art. 45 deve ritenersi superata.

AGO. È del parere che per l'art. 45 è necessario stabilire una formula nella quale si dica che il testo del Concordato stipulato tra la Santa Sede e l'Italia nel 1929 è sostituito dalle nuove norme.

A questo punto, sono le ore 19,30, il Presidente On.le Prof. Gonella dichiara chiusa la seduta, restando stabilito che la Commissione tornerà a riunirsi il giorno 10 aprile alle ore 17, e che nella nuova seduta si procederà a riesame del Concordato, iniziando dall'art. 1.-

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

## Verbale n. 7

L'anno 1969, il 10 aprile alle ore 17, nel Ministero di Grazia e Giustizia, sala delle Commissioni dei Consigli Nazionali delle libere professioni, si è riunita la Commissione ministeriale di studi relativi alla revisione del Concordato.

Sono presenti tutti i Componenti a eccezione del Prof. Roberto AGO e tutti i Segretari a eccezione del Consigliere Dr. Arnaldo Squillante. Entrambi gli assenti avevano dato notizia di non potere intervenire all'odierna seduta trovandosi all'estero per inderogabili impegni di lavoro.

Il Presidente On.le Prof. Guido Gonella rende noto che, dopo il primo esame degli articoli del Concordato svolto nelle precedenti sedute, la Commissione dovrà ora portare nuovamente la sua attenzione sulle singole norme per discutere le varie proposte di modifica avanzate dai Componenti onde pervenire alla concreta formulazione degli emendamenti. Egli informa che sulla base dei verbali delle sedute della Camera dei Deputati del 4 e 5 ottobre 1967 nonché della seduta della stessa Camera dei Deputati del 24 marzo c.a., l'ufficio di Segreteria, su sua richiesta, ha annotato articolo per articolo le osservazioni e le proposte di emendamenti formulate dai singoli Deputati intervenuti nella discussione delle mozioni e delle interrogazioni sulla revisione del Concordato: tenere presenti tali osservazioni e proposte darà modo alla Commissione di meglio approfondire i problemi che si pongono per il raggiungimento del fine in funzione del quale essa è stata istituita.

Il Presidente informa che analogo lavoro è stato predisposto per quanto concerne le osservazioni dei singoli Componenti della Commissione avanzate nel corso delle sedute, delle quali è stato dato atto nei relativi verbali.

Ha inizio il riesame dell'art. 1 del Concordato.

Il Presidente Gonella ricorda che sull'art. 1, in occasione delle sopramenzionate sedute della Camera dei Deputati, vi sono stati gli interventi degli Onorevoli Tripodi, Luzzatto e Basso. Egli riassume il contenuto di tali interventi. Ricorda e riassume altresì le osservazioni e le proposte fatte sullo stesso articolo, da parte dei Componenti della Commissione.

GONELLA. Osserva che l'inciso «ai sensi dell'art. 1 del Trattato», contenuto nel primo comma dell'art. 1 del Concordato, è indubbiamente imbarazzante tenuto conto che l'art. 1 dello Statuto Albertino, a cui fa riferimento l'art. 1 del Trattato, afferma il principio della confessionalità dello Stato, che è in contrasto con le norme della Costituzione Repubblicana. Ritiene che si potrebbe forse mantenere un rinvio generico al Trattato, senza indicare l'art. 1, ma che sarebbe preferibile sopprimere completamente l'inciso in questione e citare invece la Costituzione Italiana.

Propone, pertanto, la seguente formula: «L'Italia ai sensi degli articoli 7 ed 8 della Costituzione, assicura alla Chiesa cattolica...».

Prospetta l'eventualità di inserire nella norma in esame il contenuto del primo comma degli articoli 7 ed 8 della Costituzione, ciò che potrebbe attuarsi parafrasando la formula degli articoli stessi. Tale più completa enunciazione darebbe modo di ribadire che tutte le confessioni sono ugualmente libere e giustificerebbe, ponendole nell'esatto alveo, le tre indicazioni relative al libero esercizio del culto, nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica, che lo Stato assicura alla Chiesa cattolica.

Aggiunge che sarà inoltre opportuno che la Commissione nella relazione che predisporrà, esprima il voto che con leggi interne siano tolte di mezzo le eventuali disparità di trattamento che, rispetto alla religione cattolica, sussistono per le nostre confessioni.

AMBROSINI. Condivide la formulazione proposta dal Presidente, ritenendola accettabile.

JEMOLO. Aderisce alla formulazione proposta dal Presidente ritenendo tuttavia preferibile non menzionare il contenuto degli articoli 7 e 8 della Costituzione.

FEDELE. Condivide la proposta del Presidente On.le Prof. Gonella di fare cadere l'inciso «ai sensi dell'art. 1 del Trattato». È inoltre del parere che sarebbe necessario far cadere l'art. 1 del Trattato. Fa presente che è anche necessario togliere dall'art. 1, primo comma, del Concordato le parole «...in conformità alle norme del presente Concordato» e ciò per le ragioni già da lui rese note nella seduta nel corso della quale fu fatto il primo esame dell'articolo in discussione. A suo parere sarebbe opportuno che in sostituzione di quella menzionata fosse inserita la seguente espressione: «in conformità delle norme della Costituzione relative ai diritti fondamentali del cittadino».

VALSECCHI. Ritiene opportuno il richiamo, agli articoli 7 e 8 della Costituzione. Concorda con il Prof. Fedele sull'opportunità, anche di fronte all'opinione pubblica, di sopprimere o di modificare l'art. 1 del Trattato, essendo questa una delle norme di natura concordataria contenuta nel Trattato.

GONELLA. Fa rilevare che la proposta di soppressione nell'art. 1 del Concordato, dell'inciso relativo al richiamo del Trattato ha già un suo evidente significato. Per dare maggiore rilievo al pensiero della Commissione si potrebbe menzionare nell'articolo in esame, anche l'articolo 19 della Costituzione. Quanto alla proposta modifica dell'art. 1 del Trattato ricorda che la questione non può risolversi in questa sede e ciò in quanto la mozione della Camera dei Deputati si riferisce solo alla revisione del Concordato.

ROSSI. Concorda sulla proposta del presidente On.le Prof. Gonella per quanto concerne la nuova formulazione da adottare per la prima parte del pri-

mo comma dell'art. 1 del Concordato. Si associa inoltre alla proposta di sopprimere l'espressione «in conformità alle norme del presente Concordato».

GONELLA. Propone per la prima parte del primo comma dell'art. 1 del Concordato la seguente formula: ««L'Italia, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, per i quali «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani» e «tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge» assicura alla Chiesa cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica»». Egli fa rilevare che questa è una formula molto solenne per iniziare il Concordato e che nella relazione potrà esporsi tutto ciò che è interpretativo degli emendamenti proposti, aggiungendo altresì gli eventuali opportuni suggerimenti al Governo.

AMBROSINI, JEMOLO, VALSECCHI, FEDELE e ROSSI. Approvano la formula proposta dal Presidente On.le Prof. Gonella.

FEDELE. Ritiene che il richiamo agli articoli 7 e 8 della Costituzione non sia sufficiente e propone che nella formula indicata dal Presidente sia aggiunta un'espressione che faccia salvi «i diritti fondamentali dei cittadini» e ciò con particolare riferimento all'esercizio del potere spirituale.

La proposta del Prof. Fedele non viene accolta.

JEMOLO. Fa presente che nella relazione o nell'eventuale protocollo, che accompagnerà il nuovo testo del Concordato, potrà chiarirsi il significato della proposta del Prof. Fedele.

GONELLA. Osserva che in sede di definitiva revisione dell'art. la Commissione potrà ulteriormente discutere in merito alla formula da adottare, anche con riferimento all'espressione di cui il Prof. Fedele propone l'aggiunta.

Il Presidente Gonella prende in esame la seconda parte del primo comma dell'art. 1 del Concordato e ricorda come l'ambiente politico sia contrario al principio del braccio secolare contenuto nella disposizione. Propone, pertanto, in sostituzione dell'attuale, la seguente formula nella quale non figura più il concetto del braccio secolare e la tutela dello Stato, in favore degli ecclesiastici, è riferita agli abusi che si verificano «in osservanza dei principi costituzionali accorda la tutela agli ecclesiastici contro ogni abuso e limitazione della libertà».

JEMOLO. Propone la seguente formula: «Ove gli ecclesiastici siano contrastati nel libero esercizio del loro ministero spirituale, lo Stato accorda loro, per quanto lo consentano le sue leggi, la difesa da parte delle proprie autorità».

ROSSI. Suggestisce che in luogo dell'espressione «per quanto lo consentano le sue leggi», contenuta nella proposta del Prof. Jemolo, si assuma quella «secondo le sue leggi».



JEMOLO. Aderisce alla proposta del prof. Rossi.

Presidente GONELLA. Rileva che nella formula proposta del Prof. Rossi è ancora ravvisabile il concetto del braccio secolare, concetto che non giova mantenere in alcun modo.

FEDELE. Condivide l'osservazione del Presidente Prof. Gonella.

AMBROSINI. Rileva che a suo parere l'espressione «secondo le leggi dello Stato», contenuta nella formula proposta del Prof. Jemolo, dà luogo ad una situazione restrittiva per la Chiesa, potendo significare che l'ecclesiastico in caso di necessità debba fare ricorso all'autorità giudiziaria. Così il parroco che voglia venire in possesso dell'alloggio che gli compete di diritto presso la casa canonica si potrebbe vedere negata la tutela in via amministrativa per cui sarebbe costretto ad adire la via giudiziaria.

VALSECCHI. Condivide la formula proposta dal Prof. Jemolo.

ROSSI. Condivide la formula proposta dal Prof. Jemolo. È del parere che le preoccupazioni prospettate dal Prof. Ambrosini potrebbero essere superate mediante opportuni chiarimenti da inserire nella relazione.

Presidente GONELLA. Ritiene opportuno che in ogni caso sia inserita nella disposizione la parola «abuso» in modo che sia chiaro lo scopo dell'intervento dello Stato e sia fugato ogni richiamo al braccio secolare. Pertanto la formula proposta dal Prof. Jemolo potrebbe chiudersi con le parole «...per impedire ogni abuso». In definitiva è necessario evitare di dire che sono difesi i diritti della Chiesa occorrendo solo enunciare che si vogliono evitare abusi.

ROSSI. Propone invece che dell'espressione «contrastati nel libero esercizio», che figura nella formula suggerita dal Prof. Jemolo sia inserita quella «impediti nel libero esercizio». Spiega che la parola «contrastati» potrebbe fare ipotizzare l'intervento dello Stato anche di una semplice divergenza di opinioni riscontrata dall'ecclesiastico nell'esercizio del potere spirituale.

La Commissione concorda in via di massima sulla seguente formula: «Ove gli ecclesiastici vengono impediti nel libero esercizio del loro ministero spirituale, lo Stato accorda loro, nell'ambito delle sue leggi, tutela da parte delle proprie autorità».

AMBROSINI. Ripete di essere contrario al riferimento «nell'ambito delle sue leggi».

VALSECCHI. Propone che questa seconda parte del primo comma dell'art. 1 sia staccata dalla prima parte con un punto e non con un punto e virgola, come è attualmente.

Presidente GONELLA. Rileva che la parola «tutela» contenuta nella formula richiama pur sempre l'idea della protezione. A suo parere sarebbe preferibile ricorrere all'espressione «tutela contro gli impedimenti». In tal modo cadrebbe l'idea della protezione.

AMBROSINI. Ritiene che sia preferibile che la tutela sia riferita contro gli abusi.

Presidente GONELLA. Suggestisce la seguente formula: «Ove gli ecclesiastici vengono impediti nell'esercizio del proprio ministero spirituale, lo Stato garantisce per la loro libertà». Aggiunge che nella relazione il concetto potrà essere chiarito meglio.

Tutti i componenti concordano nella formula del Presidente Prof. Gonella.

Il Presidente Gonella propone che il secondo comma dell'art. 1 sia sostituito da altro così formulato: «Il Governo italiano avrà cura di salvaguardare il particolare carattere di Roma sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del Cattolicesimo e residenza delle rappresentanze diplomatiche presso la Santa Sede». Aggiunge che nella formula si potrebbero richiamare i concetti contenuti nello art. 21 della Costituzione.

Tutti i componenti aderiscono alla formula proposta dal Presidente Prof. Gonella.

Il Presidente Gonella riapre l'esame dell'art. 2 del Concordato. Egli ricorda l'intervento in ordine a tale articolo dell'On.le Tripodi nella seduta del 4 ottobre 1967 e in quella del 24 marzo 1969. Ricorda altresì le osservazioni dei componenti della Commissione nella seduta del 13 marzo.

Tutti i componenti concordano che il primo e secondo comma dell'art. 2 debbano restare immutati.

Quanto al terzo comma il Presidente Gonella ricorda che l'art. 3 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, nel riconoscere ai ministri dei culti ammessi il potere di pubblicare e affiggere nell'interno e alle porte esterne degli edifici destinati al proprio culto gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli senza particolare licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, enuncia che ciò avverrà «con esenzione di tasse». È dell'opinione che nella relazione, da compilare al termine dei lavori della Commissione, occorre richiamare la disposizione del menzionato art. 3, perché non si pensi che l'esenzione di tasse accordata alla Santa Sede e ai ministri del culto cattolico per le pubblicazioni e le affissioni costituisca un privilegio.

JEMOLO. Ricorda la questione sorta dall'iniziativa del vescovo di Prato. È dell'opinione che non sia agevole aggiungere qualcosa al terzo comma dell'art. 2. Tuttavia nel protocollo si potrà dire che se da parte degli ecclesiastici non è osservato il limite dell'esercizio del potere spirituale, i giudici dello Stato potranno verificare l'eventuale sussistenza di reati.

Tutti i componenti concordano che i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 2 debbano restare immutati.

Il Presidente Gonella riapre l'esame dell'art. 3 del Concordato. Egli ricorda l'intervento svolto sullo stesso articolo dall'On.le Basso nella seduta della Camera dei Deputati del 4 ottobre 1967 e quello dell'On.le Tripodi nella seduta del 24 marzo 1969. Ricorda altresì le varie osservazioni dei vari componenti della Commissione.

Tutti i componenti sono dell'opinione che l'art. 3 debba restare immutato.

FEDELE. Osserva che la disposizione della prima parte del secondo comma dell'art. 3 che prevede che i chierici ordinati *in sacris* e i religiosi che hanno emesso i voti, salvo il caso di mobilitazione generale, sono esenti dal servizio militare, non trova riscontro nel R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 per quanto concerne i ministri degli altri culti.

Tutti i componenti esprimono l'opportunità che nella relazione sia riportata l'osservazione del Prof. Fedele.

Il Presidente Gonella riapre l'esame dell'art. 4 del Concordato.

Tutti i componenti convergono sull'opportunità che la disposizione debba essere mantenuta, salvo a sostituire alla parola «giurato» quelle «giudice popolare».

Il Presidente Gonella riapre l'esame dell'art. 5 del Concordato. Egli ricorda che nella seduta del 4 ottobre 1967, vi sono stati, in ordine a tale articolo, gli interventi dei deputati On.li Basso, Corrao, Natoli, Rossi, Cocco Ortu, Pacciardi e che nella seduta del 24 marzo 1969 sono intervenuti i deputati On.li Luzzatto, Tripodi, Orlandi. Ricorda inoltre le osservazioni dei componenti della Commissione della seduta del 14 marzo scorso.

Tutti i componenti esprimono l'opinione che l'art. 5 del Concordato debba essere integralmente soppresso.

Il Presidente Gonella riapre l'esame dell'art. 6 del Concordato.

Tutti i componenti sono dell'opinione che l'art. 6 debba restare immutato.

Il Presidente Gonella riapre l'esame dell'art. 7 del Concordato.

Tutti i componenti sono dell'opinione che l'art. 7 debba restare immutato.

A questo punto, sono le ore 19, il Presidente toglie la seduta previa convocazione della Commissione per il giorno 17 aprile, ore 17.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

## Verbale n. 8

L'anno 1969 il giorno 17 aprile alle ore 17, nel Ministero di Grazia e Giustizia, sala delle Commissioni dei Consigli Nazionali delle libere professioni, si è riunita la Commissione ministeriale di studi relativi alla revisione del Concordato.

Sono presenti tutti i Componenti e i Segretari a eccezione del Prof. Giuseppe Rossini.

Ha inizio il riesame dell'art. 8 del Concordato.

Il Presidente Gonella ricorda che sull'art. 8 nelle sedute della Camera dei Deputati del 4 ottobre 1967 e del 24 marzo 1969 vi sono stati gli interventi dell'On.le Basso e dell'On.le Luzzatto. Riassume il contenuto di detti interventi. Ricorda e riassume altresì le osservazioni e le proposte fatte in ordine allo stesso articolo da parte dei Componenti della Commissione.

Su proposta del Presidente Gonella tutti i componenti convengono sulla seguente nuova formulazione del primo comma dell'art. 8: «Nel caso di deferimento al magistrato di un ecclesiastico o di un religioso per delitto, il Procuratore della Repubblica informerà immediatamente l'Ordinario della diocesi, nel cui territorio egli esercita giurisdizione, e trasmetterà sollecitamente di ufficio al medesimo la decisione istruttoria e, ove abbia luogo, la sentenza terminativa del giudizio tanto in primo grado quanto in quello di appello».

Il Presidente Gonella ricorda i problemi che si pongono con il secondo e terzo comma dell'articolo in esame e propone che il secondo comma dell'articolo stesso sia soppresso e che il terzo comma sia sostituito con una disposizione del seguente tenore: «Nel caso di condanna, l'ecclesiastico o il religioso espieranno la pena secondo le condizioni previste dall'ordinamento penitenziario». Osserva che la differenziazione del trattamento dei detenuti è un criterio accolto nelle moderne tecniche penitenziarie onde è da ritenere sufficiente, quanto al modo di espiazione della pena detentiva da parte degli ecclesiastici o dei religiosi, il rinvio all'ordinamento penitenziario. Ricorda che nel 1968 è stato presentato al Parlamento un disegno di legge governativo concernente un nuovo ordinamento in materia (atto n. 285/Senato): la discussione di tale provvedimento potrà offrire l'occasione per determinare il trattamento penitenziario degli ecclesiastici e dei religiosi.

AMBROSINI. Esprime l'avviso che sia opportuno conservare i commi secondo e terzo dell'art. 8, in quanto le relative formule offrono, a suo parere, validi elementi per assicurare una differenziazione del trattamento penitenziario degli ecclesiastici in ordine alla espiazione delle pene detentive.

AGO. È dell'opinione che la conservazione delle disposizioni in esame, dato l'attuale momento, susciterebbe notevole reazione. Ritiene preferibile che gli ecclesiastici e i religiosi siano trattati, nel caso di espiazione di pene detentive, come tutti gli altri detenuti.

ROSSI. Propone che nell'art. 8 sia inserita una disposizione che preveda che l'Ordinario sia informato del luogo in cui ecclesiastici o religiosi espiano la pena detentiva a cui eventualmente sono sottoposti.

Tutti i componenti fanno presente di condividere la proposta del Presidente Gonella in ordine alla soppressione del secondo comma dell'art. 8 e alla sostituzione del terzo comma con altro, formulato in conformità del testo indicato dallo stesso Presidente.

Il Presidente Gonella introduce il riesame dell'art. 9 del Concordato e ricorda in proposito le osservazioni dei Componenti della Commissione.

Egli propone che, fermi restando il primo e il secondo comma, il terzo comma dell'art. 9 venga modificato come segue: «Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica che, per l'esercizio delle sue funzioni debba entrare negli esercizi aperti al culto, è tenuta a darne preventivo avviso alla autorità ecclesiastica».

Tutti i Componenti condividono tale formula.

Il Presidente Gonella riapre il riesame dell'art. 10 del Concordato.

Tutti i Componenti confermano l'opinione che l'articolo debba restare immutato.

Il Presidente Gonella riapre il riesame dell'art. 11 del Concordato. Ricorda le osservazioni fatte in ordine a tale norma dallo On.le Tripodi, il 24 marzo 1969, alla Camera dei Deputati.

I Componenti all'unanimità convengono che l'art. 11 debba restare immutato.

Il Presidente Gonella riapre il riesame dell'art. 12 del Concordato. Ricorda gli interventi fatti al riguardo alla Camera dei Deputati dall'On.le Paciardi nella seduta del 5 ottobre 1967 e dall'On.le Tripodi nella seduta del 24 marzo 1969.

Egli propone che la formula dell'art. 12 sia mutata come segue: «Nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle Chiese in cui officia un Capitolo, il celebrante la Messa Conventuale pronuncerà una preghiera per la prosperità dello Stato».

Tutti i Componenti convengono sulla opportunità della modifica proposta.

AGO. Osserva che l'art. 12 enuncia un impegno della Chiesa cattolica verso lo Stato, impegno che rende più onerosa la condizione della stessa Chiesa rispetto alle altre confessioni religiose.

Il Presidente Gonella passa al riesame dell'art. 13.

A seguito di sua proposta tutti i Componenti convengono sulla opportunità di lasciare immutati il primo, terzo e quarto comma e di sostituire il secondo comma con altro del seguente tenore: «La designazione degli ecclesiastici, cui è commessa l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale (Ordinario militare, vicario e ispettori), è di comune accordo tra la Santa Sede e il Governo italiano». Convengono altresì sull'opportunità che all'art. 13 sia aggiunto un quinto comma del seguente tenore: «Lo stato giuridico e il trattamento economico dei cappellani militari sono disciplinati con legge dello Stato».

Il Presidente Gonella riapre l'esame dell'art. 14 del Concordato e ricorda l'intervento dell'On.le Tripodi fatto al riguardo di tale norma nella seduta della Camera dei Deputati del 24 marzo 1969. Ricorda altresì le osservazioni dei Componenti della Commissione.

Egli rileva che il primo comma della disposizione contiene una concessione della Santa Sede e che non ricorrono ragioni per la sua soppressione. Propone che, lasciati immutati il secondo e il terzo comma, il primo comma sia così modificato: «Le forze armate dello Stato godono, in materia religiosa, delle esenzioni consentite dal diritto canonico».

Tutti i Componenti convengono sulla proposta del Presidente.

Il Presidente Gonella riapre l'esame dell'art. 15 del Concordato. Ricorda l'intervento fatto in proposito dall'On.le Tripodi, nella seduta del 24 marzo 1969, nonché le osservazioni dei Componenti della Commissione.

La Commissione concorda sull'opportunità di proporre che lo intero art. 15 sia soppresso e ciò tenuto conto del fatto che la situazione storica vigente al tempo del Concordato, alla quale la norma in esame è manifestamente ispirata, è ora del tutto diversa.

Il Presidente Gonella introduce il riesame dell'art. 16 del Concordato. Ricorda gli interventi svolti in merito al contenuto di tale norma, dagli On.li Tripodi, Pacciardi e Corrao, nelle sedute del 4 e 5 ottobre 1967. Ricorda inoltre le varie osservazioni dei Componenti della Commissione.

GONELLA. È dell'opinione che il primo e l'ultimo comma dello art. 16 debbano venire soppressi e che in caso contrario nel primo comma occorre

enunciare un termine, che potrebbe essere di due anni, entro il quale è da attuare la revisione delle circoscrizioni delle diocesi.

ROSSI. Osserva che la limitazione del numero delle diocesi era un progetto tipicamente anticlericale ma che gli stessi ambienti anticlericali hanno sempre preso posizione contraria quando si è voluto porre in essere delle modifiche.

AMBROSINI. Afferma che ha sempre ritenuto opportuna la riduzione del numero di diocesi, e ciò indipendentemente dall'intento di far coincidere la loro circoscrizione con quella delle provincie. Ricorda che il notevole numero di diocesi è risultato di particolarismi da parte della Chiesa non degni di approvazione. Osserva che le popolazioni hanno peraltro dimostrato la loro contrarietà ai tentativi di riduzione delle diocesi e ritiene che non spetti alla Commissione di insistere sulla soluzione del problema.

AGO. È dell'opinione che lo Stato italiano non debba intramettersi sulla questione del numero e delle circoscrizioni delle diocesi, trattandosi di problemi che concernono la Chiesa. A suo parere ove il primo comma dell'art. 16 venisse mantenuto lo stesso dovrebbe soltanto enunciare che la Chiesa è tenuta a rivedere e possibilmente ridurre il numero delle diocesi, esclusa a tal fine qualsiasi partecipazione dello Stato non avendo alcuna competenza in proposito.

GONELLA. Ricorda che alcuni Componenti della Commissione, in occasione del primo esame dell'art. 16, hanno fatto rilevare l'inopportunità del principio espresso nel primo comma dell'articolo stesso di attuare la revisione delle diocesi allo scopo di farne coincidere la circoscrizione con quella delle provincie. In proposito osserva che ove tale principio dovesse cadere, non ricorrerebbe più alcuna giustificazione per enunciare l'obbligo della Santa Sede di ridurre il numero delle diocesi.

ROSSI. È dell'opinione che la questione possa superarsi inserendo nel protocollo che la Santa Sede non ha adempiuto all'impegno espresso nel primo comma dell'art. 16 e che essa deve provvedere in merito.

Su proposta del Presidente Gonella, tutti i Componenti convengono sull'opportunità di prospettare la soppressione del primo e del quarto comma dell'art. 16 e la modifica del secondo comma secondo la seguente formula: «Nessuna parte del territorio soggetto alla sovranità dello Stato verrà inclusa nella circoscrizione di una diocesi la cui sede vescovile si trovi in territorio soggetto alla sovranità di altro Stato; e nessuna diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio dello Stato comprenderà zone di territorio soggette alla sovranità di altro Stato». Convengono altresì sull'opportunità di lasciare immutato il terzo comma dell'art. 16.

Il Presidente Gonella riapre l'esame dell'art. 17 del Concordato. Egli propone la soppressione del primo e del secondo comma dell'articolo stesso contenendo disposizioni connesse a quello dello art. 16 che la Commissione propone

di far cadere. Propone inoltre che il terzo comma dell'art. 17 sia così modificato: «Nel caso di riduzione delle diocesi, le riduzioni lasceranno salve tutte le attuali risorse economiche delle diocesi stesse e degli altri enti ecclesiastici esistenti nelle medesime, compresi gli assegni ora corrisposti dallo Stato italiano».

I Componenti si associano all'unanimità alla proposta del Presidente.

Il Presidente Gonella riapre il riesame dell'art. 18 del Concordato.

Tutti i Componenti convengono sull'opportunità di mantenere la norma con la sola aggiunta dell'avverbio «eventualmente» dopo le parole «affidandole ad un solo parroco». Ciò in accoglimento del suggerimento del Prof. Jemolo che, nella seduta in cui ebbe luogo il primo esame della norma, aveva fatto rilevare la differenza in cui può trovarsi la Chiesa, data la scarsità numerica del clero, di fare in ogni caso assistere il parroco da uno o più vice parroci nell'ipotesi contemplata di raggruppamento di più parrocchie.

Il Presidente Gonella riapre il riesame dell'art. 19 del Concordato. Ricorda e riassume gli interventi degli On.li Basso, Corrao, Pacciardi, Luzzatto, Orlandi nelle sedute della Camera dei Deputati del 4 e 5 ottobre 1967 e in quella del 24 marzo 1969. Ricorda inoltre le varie osservazioni dei membri della Commissione.

GONELLA. Propone che dell'art. 19 venga mantenuto il primo comma e che la formula del secondo comma sia ridotta come segue: «Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore *cum jure successionis*, la Santa Sede comunicherà al Governo italiano il nome della persona prescelta». Propone l'opportunità di far cadere la seconda parte dello stesso secondo comma e il terzo comma dell'art. 19, apparendo le relative disposizioni superflue, tenuto conto che il controllo da parte dello Stato sulla nomina dei Vescovi è sufficientemente assicurato dalla preventiva comunicazione del loro nome da parte della Santa Sede al Governo italiano.

Il Presidente Gonella riapre il riesame dell'art. 20 del Concordato. Ricorda e riassume gli interventi fatti al riguardo alla Camera dei Deputati nelle sedute del 4 ottobre 1967 e del 24 marzo 1969 dagli On.li Basso, Tripodi e Orlandi. Ricorda altresì le osservazioni dei Componenti della Commissione.

AMBROSINI. È dell'opinione che il giuramento dei Vescovi deve essere mantenuto anche in relazione al principio, espresso nello art. 19 del Concordato, per il quale la Santa Sede deve comunicare preventivamente al Governo italiano il nome della persona che intende nominare Vescovi o Arcivescovi.

AGO. È contrario alla conservazione del giuramento da parte dei Vescovi in quanto con tale formalità sembrerebbe che il vescovo assuma la figura di organo dello Stato.



JEMOLO. È dell'opinione che la soppressione del giuramento dei Vescovi debba eventualmente essere chiesta dalla Santa Sede, ciò che si potrà chiarire nel protocollo.

GONELLA. Osserva che i Parlamentari non prestano giuramento al momento dell'assunzione del mandato e che neppure i professori universitari giurano. Propone che la norma che prevede il giuramento dei Vescovi sia soppressa.

La Commissione a maggioranza aderisce alla proposta del Presidente Gonella.

Il Presidente Gonella riapre il riesame dell'art. 21 del Concordato. Ricorda e riassume gli interventi degli On.li Tripodi e Luzzatto nelle sedute della Camera dei Deputati del 4 ottobre 1967 e del 24 marzo 1969.

Propone che l'art. 21 sia modificato come segue: «La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene all'autorità ecclesiastica.

Prima di procedere alle nomine degli investiti dei benefici parrocchiali l'autorità ecclesiastica competente le comunicherà riservatamente al Governo italiano.

Sopraggiungendo gravi ragioni che rendono dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale, il Governo italiano farà presenti tali ragioni all'ordinario».

Tutti i Componenti approvano la proposta del Presidente.

Il Presidente Gonella riapre il riesame dell'art. 22 del Concordato. Ricorda l'intervento fatto riguardo a tale norma dall'On.le Orlandi nella seduta del 24 marzo 1969 alla Camera dei Deputati.

Tutti i Componenti esprimono il parere che la norma debba rimanere immutata.

Il Presidente Gonella riapre il riesame dell'art. 23 del Concordato.

Tutti i componenti esprimono l'opinione che l'art. 23 debba essere conservato con la sola variante di sopprimere nel primo comma il richiamo agli articoli 16 e 20 che è superfluo tenuto conto della proposta della Commissione in ordine a tali articoli.

Il Presidente Gonella riapre il riesame dell'art. 24 del Concordato. Ricorda le osservazioni formulate in tal proposito dai Componenti e propone che l'art. 24 sia conservato nella formulazione che segue: «Restano aboliti ogni exequatur e ogni placet, nonché ogni nomina statale in materia di provvista di benefici od uffici ecclesiastici in tutta Italia, salve le eccezioni stabilite nell'articolo 29, lettera g».

Tutti i Componenti approvano la formula proposta.

Il Presidente Gonella riapre il riesame dell'art. 25 del Concordato.

Tutti i Componenti convengono sull'opportunità di proporre la soppressione dell'articolo stesso.

A questo punto, sono le ore 19,30, il Presidente toglie la seduta, previa convocazione della Commissione per i giorni 2 e 3 maggio alle ore 17.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

## Verbale n. 9

L'anno 1969 il 2 maggio alle ore 17 nel Ministero di Grazia e Giustizia, sala delle Commissioni dei Consigli Nazionali delle libere professioni, si è riunita la Commissione ministeriale di studi relativi alla revisione del Concordato, sotto la presidenza dell'On.le Prof. Guido Gonella.

Sono presenti tutti i membri a eccezione del Prof. Rossi e del Prof. Ago. Sono altresì presenti tutti i componenti dell'ufficio di Segreteria.

Il Presidente Gonella apre il riesame dell'art. 26 del Concordato. Egli ricorda le osservazioni dei Componenti della Commissione in particolare per quanto riguarda la conservazione dell'inciso, contenuto nel primo comma, concernente la partecipazione ufficiale al Governo della nomina degli investiti dei benefici ecclesiastici.

La Commissione esprime il parere che l'inciso stesso debba essere conservato e ciò tenuto presenti le osservazioni al riguardo formulate dal Prof. Jemolo nella seduta del 20 marzo 1969. Esprime altresì l'opinione che debba essere integralmente conservato anche il secondo comma dell'art. 26.

Il Presidente Gonella apre il riesame dell'art. 27 del Concordato; ricorda e riassume le osservazioni dei vari Componenti.

La Commissione, su proposta del Presidente Gonella, esprime l'opinione che il primo comma dell'articolo stesso debba essere conservato essendo opportuno ribadire i principi in esso contenuti. Ravvisa opportuno che a tal fine sia usato il tempo presente in luogo del tempo futuro che figura nel comma.

Esprime inoltre l'opinione che il secondo e il terzo comma dell'art. 27 siano da sopprimere in quanto il relativo contenuto si riferisce a situazioni ormai esaurite nel tempo.

Il Presidente Gonella apre il riesame dell'art. 28 del Concordato.

La Commissione esprime l'avviso che l'articolo debba essere soppresso tenuto conto che le relative statuizioni hanno ormai trovato applicazione.

Il Presidente Gonella apre il riesame dell'art. 29 del Concordato. Egli ricorda e riassume gli interventi fatti riguardo a tale articolo dagli On.li Natoli e Pacciardi nella seduta della Camera dei deputati del 5 ottobre 1967 e dall'On. le Tripodi nella seduta del 24 marzo 1969. Ricorda inoltre le osservazioni dei vari Componenti della Commissione in occasione del primo esame dell'articolo stesso.

Gli intervenuti condividono la proposta del Presidente circa l'opportunità che il primo comma dell'art. 29 sia modificato secondo una formula del seguente tenore: «La legislazione italiana in materia ecclesiastica sarà in armonia con le direttive alle quali si ispira il presente Concordato».

La Commissione è inoltre dell'opinione di proporre di lasciare invariate le disposizioni di cui alle lettere a), c), e), g), h), dello stesso art. 29. È altresì dell'opinione che la formulazione delle disposizioni del primo comma della lettera b) debba essere così modificata: «è riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, che abbiano la loro sede principale in Italia. è riconosciuta inoltre la personalità giuridica delle provincie religiose italiane, nei limiti del territorio dello Stato, delle associazioni aventi la sede principale all'estero, quando concorrano le stesse condizioni. È riconosciuta altresì la personalità giuridica delle case, appartenenti alle predette associazioni religiose, quando dalle regole particolari dei singoli ordini sia attribuita alle medesime la capacità di acquistare e possedere. È riconosciuta infine la personalità giuridica alle Case generalizie e alle procure delle associazioni religiose, anche estere. Le associazioni o le case religiose, le quali già abbiano la personalità giuridica, la conserveranno».

La Commissione è altresì dell'avviso che l'espressione «sono ammesse», che figura all'inizio della lettera d) dell'art. 29 riguardo alle fondazioni di culto, debba essere mutata in quella «sono riconosciute».

La Commissione stessa è dell'opinione di proporre la soppressione della lettera f) essendo ormai da tempo scaduto il termine, più volte prorogato, entro il quale su domanda dell'Ordinario poteva avvenire il riconoscimento e la regolarizzazione degli atti compiuti da enti ecclesiastici o religiosi, anteriormente alla data di entrata in vigore del Concordato, senza l'osservanza delle leggi civili.

JEMOLO. È del parere che nel protocollo che accompagnerà il nuovo testo del Concordato dovrà opportunamente chiarirsi quanto all'art. 29 lettera a): che riconoscendo la personalità giuridica alle Chiese di proprietà privata non va perduta la proprietà dell'edificio o dell'area che spetti a privati o a enti pubblici; quanto all'art. 29 lettera b): che deve restare fermo, come già stabilito dalle vigenti norme di esecuzione del Concordato, che non spetta la personalità giuridica alle associazioni di diritto diocesano e ciò tenuto conto della loro frequente precarietà; quanto all'art. 29 lettera d): che fondazioni di culto sono quelle relative alla celebrazione di Messe, alla celebrazione di cerimonie religiose, alla

erezione di benefici ecclesiastici e le altre aventi finalità simili, con l'esclusione di quelle che abbiano fini culturali o artistici sia pure di ispirazione religiosa.

Per quanto concerne l'art. 29 lettera i), il Presidente Gonella propone che si adotti, in sostituzione dell'attuale, una formula più generica del tenore che segue: «L'abuso dell'abito ecclesiastico è punito alla stessa stregua di chi abusa... ecc.»: la formula dovrà continuare richiamando il contenuto dell'art. 498 del Codice penale.

AMBROSINI e VALSECCHI. Concordano con il Presidente Gonella sull'opportunità di adottare una formulazione generica che non implichi espressione del braccio secolare.

JEMOLO e FEDELE. Sono contrari che lo Stato assuma un impegno nei confronti della Chiesa in ordine a casi che sono in dipendenza di provvedimenti e determinazioni della Chiesa stessa.

La Commissione stabilisce di tornare sull'esame della norma in oggetto e della formula proposta dal Presidente Gonella in occasione della revisione degli ultimi articoli del Concordato.

Il Presidente Gonella apre il riesame dell'art. 30 del Concordato.

La Commissione conviene sull'opportunità di proporre che il primo comma dell'art. 30 venga modificato come segue: «La gestione dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza e il controllo delle competenti autorità della Chiesa, senza intervento da parte delle autorità della Stato italiano e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili».

È del parere inoltre di proporre l'inserimento, subito dopo il primo comma e prima del secondo, del seguente nuovo comma suggerito dal Prof. Jemolo: «Peraltro i negozi compiuti dai rappresentanti degli enti ecclesiastici non possono essere disconosciuti se non siano in contrasto con norme del diritto della Chiesa di pubblico dominio».

Nulla osserva sugli altri commi.

Il Presidente Gonella apre il riesame dell'art. 31 del Concordato.

La Commissione propone che l'articolo sia conservato immutato.

JEMOLO. Suggestisce che nel protocollo si precisi che il riconoscimento dei nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose da parte dello Stato non è obbligatorio.

Il Presidente Gonella apre il riesame dell'art. 32 del Concordato.

La Commissione conviene sull'opportunità di proporre che lo articolo venga conservato sopprimendo tuttavia l'inciso «che dovranno essere poste in armonia con le disposizioni del Concordato medesimo e del Trattato».

Il Presidente Gonella apre il riesame dell'art. 33 del Concordato.

La Commissione conviene sull'opportunità di proporre la conservazione dell'articolo stesso unificando i due commi di cui si compone, secondo la formula che segue: «È riservata alla Santa Sede la disponibilità delle catacombe esistenti nel suolo di Roma e delle altre parti del territorio dello Stato con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, ferma l'osservanza delle leggi dello Stato e con salvezza degli eventuali diritti dei terzi».

Su proposta del Presidente Gonella, la Commissione decide di rinviare ad altra seduta il riesame degli articoli 34, 35 e 36 del Concordato.

Il Presidente Gonella apre il riesame dell'art. 37 del Concordato. Egli ricorda gli interventi fatti al riguardo dagli Onorevoli Pacciardi e Tripodi nelle sedute della Camera dei Deputati, rispettivamente del 5 ottobre 1967 e del 24 marzo 1969.

La Commissione conviene sulla necessità di proporre l'abolizione dell'articolo 37 tenuto conto che le relative disposizioni sono dirette a disciplinare l'attività extrascolastica della gioventù nelle organizzazioni del regime fascista.

Il Presidente Gonella apre il riesame dell'art. 38 del Concordato.

La Commissione unanimemente esprime il parere che l'articolo debba essere lasciato immutato.

Il Presidente Gonella apre il riesame dell'art. 39 del Concordato.

La Commissione esprime il parere che l'articolo stesso debba essere conservato, con la sola modifica dell'ultimo inciso e in conformità della formula che segue: «senza ingerenze delle autorità scolastiche dello Stato».

Il Presidente Gonella apre il riesame dell'art. 40 del Concordato.

La Commissione esprime l'unanime parere che l'articolo stesso debba essere conservato immutato.

Il Presidente Gonella apre il riesame dell'art. 41 del Concordato.

La Commissione esprime il parere che l'articolo stesso debba essere conservato sostituendo alle parole «nel Regno e nelle sue colonie» quelle «nello Stato».

Il Presidente Gonella apre il riesame dell'art. 42 del Concordato. Ricorda gli interventi degli On.li Basso, Pacciardi e Rossi nella seduta della Camera dei Deputati del 27 ottobre 1967 e quello dell'On.le Tripodi, nella seduta del 24 marzo 1969.

La Commissione esprime l'unanime parere che l'articolo medesimo debba essere soppresso in conformità del principio contenuto nella Disposizione XIV della Costituzione.

Il Presidente Gonella apre il riesame dell'art. 43 del Concordato. Ricorda gli interventi fatti in proposito dagli On.li Basso, Tripodi, Pacciardi nelle sedute della Camera dei Deputati del 4 e 5 ottobre 1967 e degli On.li Luzzatto e Orlandi nella seduta del 24 marzo 1969.

La Commissione è dell'avviso che l'articolo 43 debba essere soppresso in quanto il divieto che esso enuncia di estraneità a ogni partito politico delle organizzazioni cattoliche e degli ecclesiastici e religiosi italiani è in contrasto con la Costituzione.

Il Presidente Gonella introduce il riesame dell'art. 44 del Concordato.

La Commissione esprime il parere che l'articolo stesso debba essere conservato immutato.

Il Presidente Gonella apre il riesame dell'art. 45 del Concordato.

Al riguardo la Commissione osserva che le disposizioni dell'art. 45 dovranno essere opportunamente aggiornate.

A questo punto, sono le ore 19,30 la seduta è tolta restando stabilito che la Commissione tornerà a riunirsi previa apposita comunicazione.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

## Verbale n. 10

L'anno 1969 il 21 maggio alle ore 17 nel Ministero di Grazia e Giustizia, sala delle Commissioni dei Consigli Nazionali delle libere professioni, si è riunita la Commissione ministeriale di studi relativi alla revisione del Concordato, sotto la presidenza dell'On.le Prof. Guido Gonella.

Dei Componenti sono assenti il Prof. Rossi e il Prof. Ago. Sono presenti tutti i segretari.

Il Presidente Gonella comunica che il Prof. Rossi, recentemente nominato giudice della Corte di Cassazione, gli ha fatto presente in via breve di essere dell'avviso che l'incarico conferitogli – nel quale è già stato immesso a seguito del prestato giuramento – rende incompatibile la sua ulteriore partecipazione ai lavori della Commissione.

I Membri prospettano l'opportunità di indirizzare al Prof. Rossi una lettera per manifestargli il compiacimento della Commissione per la nomina all'elevato incarico, per ringraziarlo della collaborazione data ai lavori della Commissione stessa e altresì per chiedergli di comunicare ufficialmente le sue determinazioni in relazione all'allegato stato di incompatibilità.

Il Presidente Gonella che l'assenza del Prof. Ago è dovuta alla sua partecipazione, quale Presidente, alla Conferenza sul diritto dei trattati, in corso a Vienna, partecipazione che gli ha anche impedito di intervenire nella seduta del 2 maggio scorso.

Il Presidente ricorda che la Commissione deve ancora riesaminare gli articoli 34, 35 e 36 del Concordato, che nelle precedenti sedute furono accantonati. Propone che nell'odierna riunione i Componenti esponano le proprie idee in ordine ai suddetti articoli, senza che la Commissione pervenga tuttavia a conclusioni, stante l'assenza di due membri.

Il Presidente Gonella apre il riesame dell'art. 34 del Concordato. Egli ricorda e riassume gli interventi degli On.li Basso, Natoli e Pacciardi, nelle sedute della Camera dei Deputati del 4 e 5 ottobre 1967, nonché degli On.li Luzzatto, Tripodi, Orlandi e Alessi nella seduta del 24 marzo 1969. Ricorda e riassume altresì gli interventi dei Membri della Commissione nelle riunioni del 27 e 28 marzo scorso.

GONELLA. Osserva che in ordine all'art. 34 del Concordato è fondamentale la necessità di ricercare il contemperamento della rinuncia da parte dello Stato di alcune sue prerogative in materia di disciplina del matrimonio con il rispetto del principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini.

Ricorda che il Prof. Ambrosini ha proposto di iniziare l'art. 34 riportando i principi espressi nell'art. 29 della Costituzione, nonché facendo richiamo alla dottrina della Chiesa per la quale il matrimonio ha dignità di Sacramento. A suo avviso, dopo aver premesso tali richiami, si potrebbe passare all'enunciazione del riconoscimento da parte dello Stato degli effetti civili al Sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico.

Quanto al ricordato contemperamento, è dell'opinione che la soluzione potrebbe essere offerta dalla legge matrimoniale 27 maggio 1929, n. 847, che fu negoziata tra le parti. È noto che l'art. 7 della menzionata legge prevede una specie di nulla osta o di licenza matrimoniale per contrarre matrimonio dinanzi al ministro del culto cattolico e ritiene che l'art. 34 potrebbe essere modificato in modo da enunciare il previo rilascio del suddetto documento ai fini della celebrazione del matrimonio religioso. Quanto alla trascrizione del matrimonio, in conformità del precetto contenuto nell'art. 12 della menzionata legge, si potrebbe prevedere nell'art. 34 la trascrivibilità dell'atto se al tempo della celebrazione non sussisteva alcuno degli impedimenti stabiliti dalla legge civile.

Circa la riserva della giurisdizione a favore della autorità ecclesiastica in ordine alle cause di nullità del matrimonio, osserva che nessuno dei Componenti ha espresso il dubbio che il sistema debba essere conservato. Al riguardo egli ritiene che potrebbe da esaminarsi se non sia da affermare che la Corte di Appello – nel ricevere la sentenza del tribunale ecclesiastico che pronuncia la nullità del matrimonio o il provvedimento col quale è accordata la dispensa del matrimonio rato e non consumato, e il decreto del supremo Tribunale della Segnatura Apostolica previsto nell'art. 34 del Concordato – abbia competenza per controllare che ricorrano le condizioni stabilite dal codice di procedura civile, per la dichiarazione di efficacia in Italia delle sentenze straniere, senza però entrare nel merito.

AMBROSINI. Ritiene che l'impostazione data dal Presidente Gonella alla modifica dell'art. 34 sia senz'altro da accettare, rappresentando una soluzione armonica fra le opposte tendenze e consentendo di stare nei limiti di una revisione del Concordato, in conformità dei compiti affidati alla Commissione, che sono quelli di adeguare le norme concordatarie alle nuove esigenze.

È dell'opinione che debba salvaguardarsi la competenza dello Stato in materia matrimoniale, per eliminare la sua posizione subordinata di fronte alla Chiesa. A suo avviso la modifica dell'art. 34 è necessaria se non si vuole correre il rischio che la norma sia del tutto cancellata.

VALSECCHI. Esprime il convincimento che il Presidente Gonella ha esattamente delineato il problema. A suo avviso sarebbe però necessario porre l'accento sul riconoscimento degli effetti civili al rito matrimoniale canonico; dire, cioè, che il diritto canonico disciplina il rito e non le condizioni previste per la celebrazione del matrimonio.

FEDELE. È dell'opinione che l'art. 34 nella sua nuova formulazione debba enunciare che «lo Stato italiano riconosce alla forma canonica di celebrazione del matrimonio gli effetti civili». A suo avviso nell'art. 34 dovrebbe essere inserito il contenuto dell'art. 7 della legge matrimoniale e dovrebbe inoltre enunciarsi che la trascrizione dell'atto di matrimonio può avvenire soltanto a richiesta di entrambe le parti.

Circa la riserva della giurisdizione in materia di nullità del matrimonio in favore dei tribunali ecclesiastici, propone che sia espressa in conformità della formula del Consigliere di Stato Boroni, riportata nel Diario Pacelli, sotto la data del 20 agosto 1928. Dovrebbe pertanto adottarsi una enunciazione del seguente tenore: «Le sentenze con le quali la competente autorità ecclesiastica dichiara la nullità dei matrimoni contratti a norma dei commi precedenti, avranno effetti civili previo giudizio di delibazione da parte della corte d'appello competente per territorio ove questa riconosca il concorso delle condizioni richieste per l'esecuzione delle sentenze emanate all'estero e che la nullità fu dichiarata per cause ammesse dal codice civile».



JEMOLO. Osserva che le formule proposte vanno molto oltre le istanze laiciste. A suo avviso l'art. 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847 fa riferimento ad una «licenza matrimoniale» che in realtà non esiste tenuto conto della non rilevanza ai fini della celebrazione del matrimonio dinanzi al ministro del culto cattolico, degli impedimenti previsti dalla legge civile, salvo che non si tratti di un impedimento il cui ricorso, a norma dell'art. 12 della citata legge, non consente la trascrizione del matrimonio.

Ritiene che le modifiche proposte dagli altri Componenti incontrerebbero resistenze e propone la formula che segue: «Il matrimonio religioso contratto a termini del diritto canonico ha effetti civili a partire dalla sua celebrazione purché nei cinque giorni da questa il relativo atto sia presentato all'ufficio dello stato civile per la trascrizione. Può del pari ricevere da tale data gli effetti civili attraverso la trascrizione anche dopo decorsi i cinque giorni dalla celebrazione a richiesta di entrambi i coniugi (si esige il consenso solo per le trascrizioni tardive).

La trascrizione non può seguire, e quindi il matrimonio non può sortire effetti civili, se esso sia stato celebrato sussistendo impedimenti che secondo la legge civile non siano dispensabili (pochissimi casi oltre quelli previsti dall'art. 12 della legge matrimoniale: *impedimentum criminis*, impedimento affinità in linea retta) o se, non avendo gli sposi i 16 anni di età, non si abbia l'assenso di chi eserciti su loro la patria potestà. L'atto di matrimonio non può del pari essere trascritto quando uno degli sposi non abbia raggiunto i 14 anni se non si abbia la dispensa della competente autorità dello Stato.

I competenti organi della Chiesa dichiarano la nullità dei matrimoni contratti nella forma religiosa e dispensano dal vincolo nel caso di mancata consumazione, queste sentenze e provvedimenti acquistano effetti civili, attraverso un'ordinanza della corte d'Appello competente per territorio che emetterà l'ordinanza dopo aver accertato che la sentenza o il provvedimento non sia contrario ai principi fondamentali dell'ordine pubblico statale».

FEDELE. Dichiaro di accettare questo riferimento all'ordine pubblico che considera più ampio del riferimento fatto nella sua proposta alle cause ammesse dal Codice civile.

JEMOLO. Propone anche questa seconda formula che però dichiara di non preferire a quella che contiene il riferimento all'ordine pubblico: «... queste sentenze e provvedimenti acquistano gli effetti civili attraverso un'ordinanza che la Corte d'appello pronuncia dopo aver accertato che la sentenza e il provvedimento sono stati emessi essendosi data adeguata possibilità di difesa a entrambe le parti e che è stato rispettato il principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini».

Aggiunge che è da prevedere che la corte d'appello, nell'emettere l'ordinanza, possa pronunciare provvedimenti economici a favore di uno dei coniugi il

cui matrimonio è stato annullato o dispensato. Chiarisce a titolo esemplificativo che intende con ciò riferirsi al caso dell'impiegato che ha sposato esclusivamente per conseguire vantaggi di carriera, o al matrimonio bianco dell'impotente.

Insiste sul riferimento all'ordine pubblico, contenuto nella sua prima formula, come limite alla dichiarazione di efficacia della sentenza o del provvedimento dell'autorità ecclesiastica, soprattutto tenendo presente il caso del coniuge che non ha avuto possibilità di difesa.

FEDELE. Chiede al Prof. Jemolo, richiamandosi alla sua formula, se anziché enunciare le singole ipotesi di non trascrivibilità, non ritenga di poter dire che l'atto di matrimonio è intrascrivibile in caso di contrasto con i principi fondamentali dell'ordine pubblico statale.

Il Presidente Gonella introduce il riesame dell'art. 35 del Concordato.

Egli propone che l'articolo sia conservato sostituendo all'espressione «istruzione media» quella «istruzione secondaria» e inoltre aggiungendo dopo le parole «esame di Stato», contenute nel corpo dell'articolo, la frase «previsto dall'art. 33 della Costituzione». Aggiunge che si potrebbe fare ricorso ad una formula più esplicativa, parafrasando l'art. 33 della Costituzione: «Lo Stato assicura piena libertà alle scuole di istruzione secondaria tenute da enti ecclesiastici o religiosi e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. Prescrive inoltre esami di stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abitazione all'esercizio professionale».

I membri della Commissione dichiarano di condividere entrambe le soluzioni proposte dal Presidente.

Il Presidente Gonella apre il riesame dell'art. 36 del Concordato.

Ricorda e riassume gli interventi degli On.li Basso, Malagodi, Natoli, Rossi, Pacciardi e Anderlini nelle sedute della Camera dei Deputati del 4 e 5 ottobre 1967, nonché degli On.li Luzzatto, Tripodi, Orlandi e Alessi nella seduta del 24 marzo 1969.

Ricorda inoltre gli interventi dei membri della Commissione in sede di primo esame dell'articolo stesso.

GONELLA. È dell'avviso che il primo comma dell'art. 36 debba essere opportunamente modificato al fine di chiarire che l'insegnamento religioso costituisce «per i cattolici fondamento e coronamento dell'istruzione». All'attuale assoluta enunciazione dovrebbe, cioè, sostituirsi una che esprima il concetto con criterio di relatività rispetto ai cattolici.

JEMOLO. Propone la seguente formula: «Considerato che i principi della religione cristiana fanno parte del patrimonio spirituale e della tradizione storica italiana, l'insegnamento religioso sarà impartito nelle scuole pubbliche».

Circa la dispensa dall'insegnamento religioso tutti i membri sono d'accordo nel proporre di inserire nell'art. 36 la disposizione dell'art. 6 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, che recita: «I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche».

AMBROSINI. Ritiene che il concetto dell'art. 6 della legge 24 giugno 1929, n. 1159 possa più opportunamente essere espresso in un inciso. A suo avviso, dopo avere enunciato che nelle scuole pubbliche è impartito l'insegnamento religioso, si potrebbe dire «salvo il caso di richiesta di dispensa da parte dei genitori».

VALSECCHI. È dell'opinione che i libri di testo relativi all'istruzione religiosa debbano essere approvati anche dall'autorità civile.

JEMOLO. Osserva che talora i testi adibiti per l'istruzione religiosa sono inidonei.

VALSECCHI. Accenna che è necessario prevedere il rilascio di un certificato di idoneità per gli insegnanti laici adibiti all'istruzione religiosa, certificato da rilasciarsi dall'autorità civile.

A questo punto, sono le ore 19,30, la Commissione sospende i suoi lavori, previa riconvocazione per il giorno 28 maggio 1969, alle ore 17.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

## Verbale n. 11

L'anno 1969 il 28 maggio nel Ministero di Grazia e Giustizia, sala delle riunioni dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali, sotto la presidenza dell'On.le Prof. Guido Gonella, si è riunita la Commissione Ministeriale di studi relativi alla revisione del Concordato.

Dei Componenti sono assenti il Prof. Ago e il Prof. Rossi. Sono presenti tutti i Segretari.

Il Presidente Gonella dà lettura della copia lettera inviata il 23 maggio scorso al Prof. Paolo ROSSI. Informa che il Prof. Ago, al termine della Conferenza di Vienna, è dovuto recarsi a Ginevra per partecipare ad altra Commissione internazionale.

Informa inoltre che gli onorevoli Natoli, Ingrao ed altri il 29 aprile sc. Hanno presentato alla Camera dei Deputati una nuova interpellanza diretta al Presidente del Consiglio dei Ministri, in merito ai lavori della Commissione.

GONELLA. È dell'avviso che tenuto conto delle difformità delle formule proposte dai vari Componenti, in ordine all'art. 34, deve previamente stabilirsi il metodo da seguire per il riesame dell'articolo stesso. Osserva che nella formula proposta dal Prof. Jemolo nella seduta del 21 maggio scorso non vi è alcun accenno né alle pubblicazioni matrimoniali nella casa comunale, né alla lettura degli articoli del codice civile. Chiede la ragione per la quale lo stesso prof. Jemolo ha proposto di non prevedere la non trascrivibilità del matrimonio canonico nell'ipotesi del matrimonio di minori, celebrato senza il consenso dell'esercente la patria potestà e, quando occorra, senza la dispensa del Capo dello Stato.

JEMOLO. Osserva che le due omissioni alle quali ha fatto cenno il Presidente Gonella non hanno grande rilievo in quanto per la mancata esecuzione delle pubblicazioni matrimoniali civili e per la mancata lettura dei prescritti articoli del codice non vi è alcuna sanzione, come ha anche stabilito la giurisprudenza.

GONELLA e AMBROSINI. Rilevano che l'omissione delle due formalità può essere fraintesa e che pertanto è importante riaffermare i due ricordati principi.

Il Presidente Gonella rilegge la formula proposta dal prof. Jemolo in ordine all'art. 34 nella seduta del 21 maggio, nonché le dichiarazioni del Prof. Fedele. Ricorda che egli stesso ha proposto una formula enunciante la necessità di dell'acquisizione del certificato dell'Ufficiale dello stato civile che attesta che sono state osservate le formalità prescritte e che non risulta ostare alcun impedimento previsto dal Codice civile.

JEMOLO. È dell'opinione che sarebbe ottimo prevedere il ritorno alla patente matrimoniale rilasciata dallo Stato, rimettendo alla Chiesa la sola celebrazione del matrimonio, ma ritiene difficile che la Chiesa sia disposta ad accettare un principio del genere. A suo avviso la formula proposta dal Presidente Gonella incontrerebbe resistenza e difficoltà, che sarebbero invece minori per la formula che egli stesso (Jemolo) ha prospettata.

GONELLA. Osserva che ricorre anche il problema del comma introduttivo dell'art. 34. Ritiene che l'attuale formula non può essere mantenuta in quanto inaccettabile sia per lo Stato che per la Chiesa. A suo avviso è da tenere presente la proposta del Prof. Ambrosini e pertanto potrebbe prevenirsi ad una formula la quale, riportando il contenuto dell'art. 29 della Costituzione e richiamando la dottrina della Chiesa in ordine al matrimonio, enunci quanto segue: «Considerato che nella sua Costituzione la Repubblica Italiana riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, che per la religione cattolica il matrimonio è Sacramento, lo Stato riconosce al matrimonio disciplinato dal diritto canonico gli effetti civili».

JEMOLO. Afferma che non può aderire ad una formula del tenore riferito dal Presidente Gonella in quanto i principi generali che contiene sono pericolosi per le questioni che da essi possono sorgere. Insiste nella sua formula semplicistica e senza introduzioni retoriche.

GONELLA. Ricorda l'introduzione della formula proposta dal Prof. Jemolo: «Il matrimonio religioso contratto a termini del diritto canonico ha effetti civili...».

FEDELE. Dichiara di approvare la formula introduttiva del Prof. Jemolo.

GONELLA. Ricorda la proposta del Prof. Fedele nonché la formula prospettata dal Prof. Ago nella seduta del 27 marzo. Quest'ultima formula era del seguente tenore: «Lo Stato italiano riconosce gli effetti civili al matrimonio disciplinato dal diritto canonico, considerato come sacramento secondo la dottrina della Chiesa».

JEMOLO. Osserva che anche la formula testè ricordata dal Presidente Gonella, proposta in primo tempo dal Prof. Ago, ma poi mutata, è pericolosa.

VALSECCHI. È dell'avviso che il richiamo alla Costituzione e alla dottrina della Chiesa in ordine al matrimonio sarebbe opportuno anche se presenta qualche pericolo per le interpretazioni che possono seguirne. Dichiara inoltre di essere favorevole alle proposte del Prof. Fedele in merito al contenuto dell'art. 34.

GONELLA. Osserva che le proposte del Prof. Fedele sono più radicali e fondate sulla formula espressa nell'art. 5 della legge 27 maggio 1929, n. 847, che parla di riconoscimenti degli effetti civili al «matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico» senza fare richiamo al matrimonio come Sacramento.

AMBROSINI. Ricorda che le parti contraenti fecero dell'art. 34 una questione di fondo. A suo avviso occorre in questa sede mettersi sul terreno della realtà. Gli sembra impossibile che la Chiesa possa accettare mutamenti radicali in ordine al contenuto dell'art. 34. È dell'opinione che devono sopprimersi le espressioni che suonano come un predominio assoluto della Chiesa e che occorre trovare formule che diano la sensazione dell'accomodamento tra le due Parti contraenti.

Ricorda che tutti i trattati internazionali, come quello in cui è consacrato lo Statuto delle Nazioni Unite, hanno preamboli e carattere filosofico e politico-programmatico che senza avere un significato concreto hanno la funzione di acquietare la coscienza pubblica.

È dell'opinione che una formulazione di compromesso come quella testè ricordata dal Presidente Gonella è senz'altro accettabile se si vuole mantenere la sostanza delle cose. Diversamente significherebbe voler mutare in modo radicale il sistema violando con ciò stesso lo spirito del Concordato in ordine alle disposizioni del matrimonio, che sono fondamentali. Conclude af-

fermando che per il preambolo all'art. 34 occorre pervenire ad una formula accettabile da tutti, ma comprensibile dalla pubblica opinione e tale che non infici il principio fondamentale insito nello stesso art. 34.

GONELLA. Ribadisce che l'attuale primo comma del Concordato contiene un manifesto richiamo allo Stato confessionale che non è il caso di mantenere. Ribadisce inoltre di ritenere necessario premettere il riferimento alla Costituzione e alla dottrina della Chiesa per poi enunciare il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico. In tal modo sopravvive lo spirito della formula del primo comma dell'art. 34, mentre ne sono esclusi i lati negativi.

FEDELE. Ritiene che il richiamo al matrimonio come Sacramento, sia pure in una frase separata, comporterebbe di dover interpretare il precetto costituzionale alla luce del detto richiamo.

JEMOLO. Dichiaro che non può con coerenza con se stesso aderire a formule che alterino la nudità del precetto giuridico; deve rispettosamente contestare al Presidente che vi sia qualcosa di essenziale nelle formule con cui si inizia l'art. 34 del Concordato.

A suo avviso l'assenza delle disposizioni sta soltanto nello aver dato due leggi diverse in tema di capacità, di validità e di esistenza del vincolo secondo che fosse scelta l'una o l'altra forma di celebrazione; ed è qui che avrebbe voluto attenuare la diversità.

Contrasta riguardosamente all'amico Ambrosini che l'evocazione della norma costituzionale sulla famiglia implicano un richiamo all'ordine pubblico statale; è ben noto che proprio in questa materia scrittori e uomini politici sostengono che c'è un ordine pubblico concordatario, il quale prevale sull'ordine pubblico statale.

Pur non aderendo prospetta ai colleghi prospetta la formula introduttiva che essi desiderano nei termini: «ritenuto che così lo Stato che la Chiesa considerano società naturale di importanza fondamentale la famiglia che nasce dal matrimonio, lo Stato riconosce alla celebrazione del matrimonio regolata dal diritto canonico l'effetto di far sorgere la famiglia che, nei suoi rapporti, sarà poi retta dal diritto dello Stato». Seguono poi le varie enunciazioni.

AMBROSINI. Riguardo al primo comma dell'art. 34 osserva che la sua essenza è nella differenza tra due tipi di celebrazione. Non si può eliminare questa differenziazione come realtà di fatto, senza rinnegare tutto il sistema che vollero instaurare d'accordo le alte Parti contraenti nel dettare la norma dell'art. 34.

Riguardo quanto gli ha contestato il Prof. Jemolo precisa che la nozione di ordine pubblico non deriva soltanto dall'articolo della Costituzione relativo alla famiglia, sebbene da tutte le norme della Costituzione; è perciò che

anche in occasione della discussione di altri articoli del Concordato ha ritenuto e ritiene opportuno che si faccia riferimento alla Costituzione del 1948.

GONELLA. Ribadisce che pur considerando essenziale il primo comma dell'art. 34, non ha mai sostenuto, e in ciò è spiacente di rispettosamente non condividere l'opinione del Prof. Jemolo, che il comma debba essere conservato nei termini attuali; al contrario ha criticato l'attuale formula e ne ha proposto un radicale mutamento, suggerendo il riferimento alla dottrina dello Stato e a quella della Chiesa circa il matrimonio, separatamente enunciato, evitandosi in tal modo ogni formula che implichi confessionalità dello Stato.

VALSECCHI. È favorevole alla formula Fedele ma non sarebbe alieno dal vedere se si può trovare il modo di introdurre anche la citazione della Costituzione e del Sacramento. Si riserva di esaminare le diverse formule onde trovare la via di conciliazione.

FEDELE. Insiste nella formula da lui proposta che è limitata al riconoscimento degli effetti civili al matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico e non contiene alcun riferimento alla Costituzione e alla dottrina della Chiesa. È del parere che tale riferimento potrebbe dar luogo a interpretazioni che accentuano le divergenze circa le intenzioni delle parti contraenti.

A questo punto, sono le ore 18,30, il Presidente Gonella, avvisato telefonicamente, rende noto che deve recarsi alla Camera dei Deputati per partecipare ad una votazione in corso. Egli invita la Commissione a proseguire la seduta, ma i Membri dichiarano che preferiscono rinviare la riunione ad altro giorno. La seduta è pertanto sciolta, previa convocazione della Commissione per il giorno 3 giugno p.v. alle ore 17.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

## Verbale n. 12

L'anno 1969 il 12 giugno alle ore 17 nel Ministero di Grazia e Giustizia, sala delle Commissioni dei Consigli nazionali delle libere professioni, sotto la Presidenza dell'On.le Prof. Guido Gonella, si è riunita la Commissione ministeriale di studi relativi alla revisione del Concordato.

Dei membri sono assenti il Prof. Paolo Rossi e il Prof. Roberto Ago. Tutti i Segretari sono presenti.

Il Presidente Gonella comunica che il Prof. Rossi non ha ancora dato risposta alla lettera a lui indirizzata il 23 maggio scorso. Porta a conoscenza di aver inviato al Ministro della Giustizia, Senatore Silvio Gava una lettera in

data 11 giugno u.s. con la quale sollecita le di lui determinazioni a seguito dell'avvenuta nomina del Prof. Rossi a Giudice della Corte Costituzionale. Dà lettura del testo della menzionata lettera.

Comunica che il Prof. Ago ha fatto sapere di trovarsi ancora impegnato a Ginevra per i lavori del Bureau International du Travail e che sarà a Roma certamente nei giorni 24, 25 e 26 giugno.

Di comune accordo si stabilisce che la Commissione tornerà a riunirsi il 20 p.v. e successivamente nei giorni 24 e 25 giugno.

I membri presenti danno atto che è stata loro trasmessa copia di tutti i verbali delle sedute della Commissione in cui ha avuto inizio il riesame del Concordato, e cioè del verbale della seduta del 10 aprile 1969 sino a quello della seduta del 28 maggio scorso.

Si stabilisce che le conclusioni che verranno prese nel corso della presente seduta si intendono assunte in via provvisoria, in attesa, cioè, che sulle stesse esprima il proprio pensiero anche il Prof. Ago.

GONELLA. Osserva che non è agevole fare una sintesi delle opinioni espresse dai vari Membri della Commissione in ordine alle modifiche suggerite per l'art. 34 del Concordato. Fa rilevare che molti degli emendamenti proposti non coincidono con il suo pensiero. Così per quanto riguarda il limite dell'ordine pubblico a cui dovrebbe essere subordinata la dichiarazione di esecutività da parte della Corte di appello dei provvedimenti e delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale. Ricorda che in proposito egli ha prospettato che tale dichiarazione possa avvenire previo controllo della competente Corte d'appello del ricorso delle condizioni stabilite dal codice di procedura civile per la dichiarazione di efficacia in Italia delle sentenze straniere, sia pure senza entrare nel merito, concetto questo che è più ampio di quello che fa riferimento ai limiti dell'ordine pubblico.

Legge i quattro emendamenti prospettati dal Prof. Jemolo, nella seduta del 21 maggio scorso, cioè:

«Il matrimonio religioso contratto a termini del diritto canonico ha effetti civili a partire dalla sua celebrazione purché nei cinque giorni da questa il relativo atto sia presentato all'ufficio dello stato civile per la trascrizione. Può del pari ricevere da tale data gli effetti civili attraverso la trascrizione anche dopo decorsi i cinque giorni dalla celebrazione a richiesta di entrambi i coniugi».

«La trascrizione non può seguire, e quindi il matrimonio non può sortire effetti civili, se esso sia stato celebrato sussistendo impedimenti che secondo la legge civile non siano dispensabili o se, non avendo gli sposi i 16 anni di età, non si abbia l'assenso di chi eserciti su loro la patria potestà. (L'atto di matrimonio) non può del pari essere trascritto quando uno degli sposi non abbia raggiunto i 14 anni se non si abbia la dispensa della competente autorità dello Stato».



«I competenti organi della Chiesa dichiarano la nullità dei matrimoni contratti nella forma religiosa e dispensano dal vincolo nel caso di mancata consumazione; queste sentenze e provvedimenti acquistano effetti civili, attraverso un'ordinanza della corte d'Appello competente per territorio che emetterà l'ordinanza dopo aver accertato che la sentenza o il provvedimento non sia contrario ai principi fondamentali dell'ordine pubblico».

«La Corte d'appello potrà anche, nell'emettere ordinanza, dare provvedimenti economici a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio è stato annullato o dispensato».

Egli dichiara di accettare integralmente i ricordati emendamenti i quali, a suo avviso, devono essere preceduti dal preambolo che il Prof. Ambrosini ed egli stesso hanno proposto: «Considerato che nella sua Costituzione la Repubblica Italiana riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio il quale è ordinato sull'uguaglianza morale e civile dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare; e che per la religione cattolica (o per la Chiesa) il matrimonio è sacramento...».

Mette in rilievo che tale preambolo non è insito il concetto di Stato confessionale in quanto esso contiene solo la contestazione di due dottrine, enunciate nei loro principi essenziali, rispettivamente dello Stato e della Chiesa. Legge inoltre la formula proposta dal Prof. Ago nella seduta del 27 marzo scorso e dichiara che egli sarebbe disposto ad accettarla.

AMBROSINI. Rileva che la formula proposta dal prof. Ago è coincisa e che pertanto si raccomanderebbe maggiormente all'attenzione della Commissione, al fine di pervenire ad una soddisfacente soluzione. Ma ritiene che in un documento quale è il Concordato, dovendo tener conto di tante esigenze concrete, è opportuna una formula esplicativa, quale è quella del Prof. Jemolo. Dichiara di accettare tale ultima formula pur avendo dei dubbi in merito all'opportunità del richiamo ai principi fondamentali dell'ordine pubblico soprattutto per le controversie cui il richiamo stesso può dare luogo.

È peraltro dell'opinione che le ricordate formule debbano essere precedute dal preambolo sul quale ha giustamente ritenuto di insistere il Presidente Gonella, anche perché tale preambolo non ha un vero e proprio valore giuridico, contenendo solo una constatazione di fatto che, a suo avviso, è opportuna per esigenze di ordine psicologico. Fa rilevare che nel preambolo il richiamo della norma Costituzionale è posto in primo piano e precede il riferimento alla natura sacramentale del matrimonio canonico. Sottolinea infine l'importanza del richiamo ai principi fondamentali dell'ordine pubblico, concetto che a suo avviso non comprende le sole norme della Costituzione ma tutti i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico statale.

FEDELE. Osserva, in merito al preambolo, che se non è pericoloso il richiamo alla Costituzione, certamente pericoloso è invece il riferimento comporta il riconoscimento totale della disciplina canonistica del matrimonio.

Propone che la parte iniziale dell'art. 34 sia formulata come segue: "Lo Stato italiano riconosce alla celebrazione del matrimonio regolata dal diritto canonico (ovvero alla forma canonica di celebrazione del matrimonio) gli effetti civili (oppure gli stessi effetti del matrimonio civile), quando l'atto di matrimonio sia stato trascritto nei registri dello stato civile. La trascrizione non può aver luogo se non sia stata richiesta da entrambe le parti contraenti e non sussistano le condizioni richieste dal codice civile per contrarre matrimonio".

Afferma tuttavia che tale formula non è più accettabile se dovesse essere preceduta da una norma che contenga il richiamo al sacramento.

A proposito poi della giurisdizione in materia matrimoniale, osserva che sarebbe opportuno limitare la rinuncia da parte dello Stato introducendo una formula che preveda la dichiarazione di efficacia delle sentenze canoniche solo quando la nullità del matrimonio sia stata dichiarata per una causa emessa anche dal codice civile.

Il Presidente Gonella rileva come il riconoscimento degli effetti civili alla forma canonica di celebrazione del matrimonio non appare logicamente conciliabile con l'attribuzione che secondo lo stesso Prof. Fedele va fatta salva.

FEDELE. Riconosce che, per maggiore coerenza, nella sua formula non dovrebbe prevedersi la riserva di giurisdizione a favore della Chiesa, ma osserva che la sua proposta è temperata dal fatto che la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche è limitata alle ipotesi in cui la nullità è stata dichiarata per una causa ammessa anche dal codice civile e inoltre è fondata sull'esigenza di evitare che i soggetti interessati debbano instaurare distinti giudizi dinanzi ai tribunali della Chiesa e dello Stato.

VALSECCHI. A proposito della formula introduttiva proposta dal Presidente Gonella e del Prof. Ambrosini rileva che vi è una innegabile differenza tra questa e quella che figurava nell'art. 34. Infatti altro è dire «lo Stato riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili»; altro è constatare, come è detto nella formula suggerita dal Presidente Gonella o dal Prof. Ambrosini, che «per la religione cattolica il matrimonio è sacramento».

JEMOLO. Osserva che i rilievi del Prof. Fedele meritano considerazione, come è dimostrato dalle polemiche che si sono susseguite dalla stipulazione dei Patti lateranensi sino a oggi, proprio in merito all'interpretazione del primo comma dell'art. 34. Ricorda in proposito la relazione Rocco alla legge matrimoniale nel passo che si riferisce alla formulazione dell'art. 5 della legge matrimoniale che è diversa rispetto alla formulazione dell'art. 34.

Con riferimento alla formula da lui stesso proposta e riapertura dal Presidente Gonella in apertura di seduta, ritiene opportuno modificarla per specificare che il matrimonio canonico al quale con la trascrizione vengono riconosciuti effetti civili deve essere celebrato dinanzi al «competente ministro di culto».

Spiega che tale modifica è necessaria per evitare il riconoscimento degli effetti civili nei confronti di matrimoni canonici celebrati *in extremis coram solis testibus*.

GONELLA. Propone che siano conservati i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 34 e che il sesto comma sia integrato con una disposizione così formulata: «La trascrizione perde effetto con l'annotazione dell'ordinanza della Corte d'appello nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio, ovvero quando sia annullata perché effettuata fuori delle ipotesi previste dal presente articolo».

Per quanto concerne i provvedimenti economici eventualmente da emettere in conseguenza della pronuncia di nullità del matrimonio propone, in sostituzione della formula suggerita dal Prof. Jemolo e sopra ricordata, altra del presente tenore: «In ogni caso l'autorità giudiziaria italiana giudicherà delle questioni patrimoniali consequenziali».

Propone infine che l'ultimo comma dell'attuale art. 34 sia modificato come segue: «Le cause di separazione personale sono giudicate dall'autorità giudiziaria civile».

La Commissione in via provvisoria approva all'unanimità i quattro emendamenti proposti dal Prof. Jemolo.

La maggioranza della Commissione (Gonella, Ambrosini, Valsecchi) approva inoltre la formula introduttiva proposta dal Presidente Gonella e dal Prof. Ambrosini.

Riguardo a tale formula introduttiva il Prof. Jemolo dichiara di aderire alla maggioranza, mentre il Prof. Fedele esprime avviso contrario.

Il Prof. Jemolo chiede che nella relazione siano precisate le diverse vedute dei Componenti della Commissione.

GONELLA. Quanto all'art. 35, concernente le scuole tenute da enti ecclesiastici o religiosi, propone che l'articolo stesso sia modificato come segue: «Per le scuole tenute da enti ecclesiastici o religiosi è garantita dalla Costituzione italiana piena libertà e rimane fermo l'istituto dell'esame di Stato in tutti i casi previsti dall'art. 33 della Costituzione a effettiva parità di condizioni per candidati di istituti governativi e candidati di dette scuole».

La Commissione ad unanimità approva in via provvisoria la formula come sopra suggerita dal Presidente Gonella.

GONELLA. Quanto all'art. 36 propone che la prima parte del primo comma sia sostituita con la formula suggerita dal prof. Jemolo e cioè: «Considerato che i principi della religione cristiana fanno parte del patrimonio spirituale e della tradizione storica italiana...». A tale enunciazione farà seguito la parte dispositiva così formulata: «...l'insegnamento religioso è impartito nelle scuole pubbliche interne, elementari, medie e secondarie, secondo programmi da stabilirsi di accordo tra la Santa Sede e lo Stato e approvati con decreto ministeriale».

Propone che tra il primo e il secondo comma sia inserito il seguente comma concernente la dispensa dal frequentare l'insegnamento religioso, formulato come segue: «Sono dispensati dall'obbligo di frequentare l'insegnamento religioso gli alunni i cui genitori, e chi ne fa le veci, ne facciano richiesta per iscritto ai capi degli istituti».

Suggerisce che l'attuale secondo comma sia modificato inserendo l'espressione «per incarico» tra l'espressione «Tale insegnamento sarà dato» a quella «a mezzo di maestri e professori...».

Propone inoltre di sostituire all'aggettivo «approvati» riferito ai maestri e professori, l'altro «proposti», e di aggiungere alla fine dell'attuale secondo comma la seguente disposizione: «Gli incarichi vengono conferiti dalla competente autorità statale».

Propone la sostituzione dell'attuale terzo comma dell'art. 36 con altro del seguente tenore: «Ferme restando le previste facoltà disciplinare dello Stato nei confronti dell'insegnante, con provvedimento dell'autorità statale verrà dichiarata la cessazione dell'incarico qualora l'autorità ecclesiastica revochi l'approvazione dell'insegnante», «(oppure: dichiarati non più idoneo l'insegnante)».

Suggerisce che l'espressione contenuta nell'attuale quarto comma «non saranno adottati che i libri», riferita ai testi per l'insegnamento religioso, sia sostituita dalla seguente: «l'autorità scolastica adotterà i libri».

Premesso che in sede in Concordato non è certamente possibile prevedere l'insegnamento religioso di altre confessioni propone, in accoglimento del principio espresso nella carta Costituzionale, che alla fine dell'art. 36 sia aggiunto il seguente nuovo comma: «Le Parti Contraenti concordano che venga esclusa ogni discriminazione in ragione della frequenza dell'insegnamento religioso o delle pratiche di culto».

La Commissione approva all'unanimità in via provvisoria il testo dell'art. 36 proposto dal Presidente Gonella che pertanto resta per ora concordato come segue:

«Considerato che i principi della religione cristiana fanno parte del patrimonio spirituale e della tradizione storica italiana, l'insegnamento religioso è impartito nelle scuole pubbliche materne, elementari, medie e secondarie

secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato ed approvati con decreto ministeriale.

Sono dispensati dall'obbligo di frequentare l'insegnamento religioso gli alunni i cui genitori, o chi ne fa le veci, ne facciano richiesta per iscritto ai capi degli istituti.

Tale insegnamento sarà dato per incarico a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, proposti dall'autorità ecclesiastica e, sussidiariamente, a mezzo di maestri o professori laici, che siano a questo fine muniti di certificato di idoneità da rilasciarsi dall'Ordinario diocesano. Gli incarichi vengono conferiti dalla competente autorità statale.

Ferme restando le previste facoltà disciplinari dello Stato nei confronti dell'insegnante, con provvedimento dell'autorità statale verrà dichiarata la cessazione dell'incarico qualora la autorità ecclesiastica revochi l'approvazione dell'insegnante (oppure: dichiarare non più idoneo l'insegnante).

Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche la autorità ecclesiastica adotterà i libri di testo approvati dall'autorità ecclesiastica.

Le Parti Contraenti concordano che venga esclusa ogni discriminazione in ragione della frequenza dell'insegnamento religioso o delle pratiche di culto».

### Verbale n. 13

L'anno 1969 il 24 giugno alle ore 17 nel Ministero di Grazia e Giustizia, sala delle riunioni dei Consigli nazionali delle libere professioni, sotto la Presidenza dell'On.le Prof. Guido Gonella, si è riunita la Commissione ministeriale di studi relativi alla revisione del Concordato.

Dei membri sono assenti il Prof. Paolo Rossi e il Prof. Roberto Ago. Tutti i Segretari sono presenti.

Si dà atto che il giorno 20 giugno scorso non ha avuto luogo la già stabilita seduta della Commissione, essendo il Prof. Ambrosini impedito e d'altra parte essendo anche previsto che non avrebbero preso parte alla seduta stessa né il Prof. Rossi, né il Prof. Ago.

Il Presidente Gonella dà lettura della nota del Ministro dell'Interno On.le Franco Restivo, in risposta alla nota con la quale la Commissione chiedeva notizie in merito: a) – con riferimento all'art. 16, secondo comma del Concordato: se delle diocesi di Trieste e di Gorizia facciano tuttora parte territori non più soggetti alla sovranità dello Stato italiano; b) – all'applicazione che hanno avuto i commi terzo e quarto dell'art. 21 del Concor-

dato; c) – al numero dei casi in cui ha avuto applicazione il secondo comma dell'art. 26 del Concordato per ciò che attiene i provvedimenti cautelativi; d) – al modo in cui è stata applicata la norma dell'art. 29 lettera a) del Concordato per ciò che concerne il riconoscimento della personalità giuridica alle Chiese pubbliche aperte al culto, già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi e alla assegnazione, nei riguardi di tali Chiese, della rendita prevista dalla norma stessa.

Si stabilisce di inviare una lettera di ringraziamento al Ministero dell'Interno per la completezza delle informazioni fornite in ordine alle singole questioni.

A questo punto, sono le ore 18, il Prof. Ago comunica per telefono di essere rientrato a Roma da Ginevra solo da pochi momenti e di trovarsi nell'impossibilità di prendere parte alla odierna seduta. Egli assicura che sarà presente alla seduta già fissata per domani 25 giugno alle ore 17.

Su richiesta del presidente Gonella circa il modo in cui la Commissione deve riferire in merito alla conclusione dei lavori svolti, il Prof. Jemolo esprime l'avviso che sia opportuno predisporre una relazione che accompagni il testo delle modifiche suggerite per i singoli articoli, in conformità del sistema seguito per il lavoro parlamentare.

GONELLA. Pur essendo dell'opinione che la documentazione del lavoro della Commissione possa essere costituita dai verbali delle sedute e dal nuovo testo proposto in relazione ai singoli articoli, concorda sull'opportunità di redigere una relazione nella quale vengano esposte le opinioni fondamentali dei Componenti circa le modifiche che si prospettano.

Il Presidente Gonella dà lettura del testo dell'art. 34 del Concordato quale è stato discusso nel corso della seduta del 12 giugno scorso.

JEMOLO. Propone che nell'attuale secondo comma dell'articolo 34 siano soppresse le parole «come sopra», riferite alle pubblicazioni di matrimonio.

Propone, inoltre, che nell'attuale terzo comma l'espressione: «Subito dopo la celebrazione» sia mutata in quella: «Alla celebrazione».

La Commissione approva le proposte suggerite dal prof. Jemolo.

GONELLA. Ritiene che nel secondo emendamento formulato dal Prof. Jemolo, anziché dire «sortire effetti civili» sia preferibile dire «produrre effetti civili». Ritiene anche che allo inizio del secondo periodo dello stesso secondo emendamento, invece di dire «Non può del pari essere trascritta» sia preferibile dire «Non può del pari aversi trascrizione».

Propone nuovamente che nell'art. 34 sia inserita la disposizione secondo la quale «la trascrizione perde effetto con l'annotazione dell'ordinanza della Corte d'appello nei registri dello stato civile, a margine dell'atto di matrimonio, ovvero quando sia annullata perché effettuata fuori delle ipotesi previste dal presente articolo».

La Commissione conviene sull'opportunità di accogliere le proposte del Presidente Gonella.

FEDELE. Conferma di essere contrario a che il testo dello art. 34 nella nuova formulazione abbia inizio con il preambolo proposto dal prof. Ambrosini e dal Presidente Gonella. Inoltre dichiara di preferire agli emendamenti del Prof. Jemolo quelli da lui stesso proposti in base ai quali il riconoscimento degli effetti civili da parte dello Stato riguarda la forma canonica di celebrazione del matrimonio.

Circa la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali ribadisce che, secondo il suo parere, deve essere limitata alle assenze che dichiarano la nullità del matrimonio per cause ammesse anche dal codice civile.

AMBROSINI. Osserva che il preambolo proposto per l'articolo 34 non può considerarsi vera e propria norma giuridica in quanto esso contiene delle semplici contestazioni.

GONELLA. Fa rilevare al Prof. Fedele che dal verbale della seduta del 12 giugno emerge che gli emendamenti proposti dal Prof. Jemolo erano stati approvati all'unanimità e quindi dallo stesso Prof. Fedele.

Il Presidente Gonella rilegge gli articoli 35 e 36 nel testo approvato dalla Commissione in via provvisoria nella seduta del 12 giugno scorso.

A questo punto sono le ore 19,15 il Presidente Gonella scioglie la seduta previa riconvocazione della Commissione per il giorno 25 giugno alle ore 17.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

## Verbale n. 14

L'anno 1969 il 25 giugno alle ore 17 nel Ministero di Grazia e Giustizia, sala delle Commissioni dei Consigli nazionali delle Libere Professioni, sotto la Presidenza dell'On.le Prof. Guido Gonella, si è riunita la Commissione ministeriale di studi relativi alla revisione del Concordato.

Sono presenti tutti i Componenti a eccezione del Prof. Paolo Rossi e tutti i Segretari.

Il Presidente Gonella fa il punto sui lavori svolti dalla Commissione; ricorda come si sia proceduto ad un primo esame dei singoli articoli del Concordato e successivamente al riesame degli stessi e ciò anche sulla base delle osservazioni dei Parlamentari che intervennero nelle sedute tenute dalla Camera dei Deputati il 4 e 5 ottobre 1967 e il 24 marzo 1969.

Ricorda che la Commissione ha già deliberato in ordine alle varie modifiche ritenute opportune in conformità dei compiti affidatili, facendo tuttavia salve ancora le proprie definitive determinazioni per ciò che concerne gli articoli sul matrimonio e sull'istruzione religiosa.

Dovendo ora affrontare tali ultime questioni il Presidente Gonella esprime l'avviso che sia preferibile prendere come punto di partenza le formule che la Commissione stessa ha già discusso nelle ultime sedute e per il cui accoglimento ha già manifestato, il proprio favorevole avviso.

Egli ricorda che quanto all'art. 34 tutti i Componenti presenti sono pervenuti alla conclusione di accogliere quattro emendamenti presentati dal Prof. Jemolo e che sempre in ordine allo stesso articolo è stata anche riconosciuta la necessità di un preambolo descrittivo.

Il Presidente Gonella rilegge i quattro emendamenti e il preambolo. A proposito di quest'ultimo fa osservare come esso non contenga in alcun modo definizioni che possano qualificare lo Stato italiano come confessionale.

Ricorda che il Prof. Fedele ha fatto presente di essere contrario al preambolo e che il Prof. Jemolo ha detto che, pur non proponendolo, lo accetta.

FEDELE. È dell'avviso che si dovrebbe sostituire alla disposizione dell'art. 34 una disposizione che non postulasse o implicasse il riconoscimento integrale, da parte dello Stato, della disciplina canonistica del matrimonio, una disposizione che facesse salvi i principi fondamentali del diritto matrimoniale italiano, che ledesse il meno possibile il principio della sovranità dello Stato in una materia così importante come quella matrimoniale, che non consentisse il ritenere – come la disposizione attuale ha consentito di ritenere ad una larghissima parte della dottrina e a quasi tutta la giurisprudenza, soprattutto quella della Cassazione – che lo Stato abbia accolto il principio secondo il quale è il diritto canonico che da solo regola il matrimonio di coloro che lo celebrano *in facie Ecclesiae*.

Per sostituire siffatta disposizione e quella dell'art. 34, ritiene che si dovrebbe innanzi tutto adottare una formula che non postulasse o comunque non implicasse il riconoscimento, da parte dello Stato, del valore sacramentale del matrimonio o anche soltanto fornisse argomenti alla dottrina e alla giurisprudenza – come è accaduto per l'art. 34 – per affermare questo riconoscimento con tutte le sue conseguenze sia per quanto riguarda la trascrizione del matrimonio – nessun ostacolo a essa all'infuori dei casi dell'art. 12 della legge matrimoniale – sia per quanto riguarda l'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità – nessun limite a questa efficacia

A suo avviso si dovrebbe sostituire alla disposizione dell'art. 34 una disposizione in cui, senza alcun riferimento, diretto o indiretto, al sacramento del matrimonio, si dicesse che la trascrizione del matrimonio religioso non può aver luogo se non sussistono anche le condizioni richieste dal codice civi-



le per contrarre matrimonio e che non può aversi efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità o dei provvedimenti ecclesiastici di scioglimento del matrimonio ove queste sentenze e questi provvedimenti siano stati emanati per cause non ammesse dal codice civile.

Non gli sembra fuori di luogo ricordare che lo sforzo interpretativo, relativamente all'art. 34, compiuto da quei pochi autori che hanno sostenuto limitazioni sia alla trascrizione del matrimonio religioso sia all'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità – limitazioni derivanti dai principi fondamentali dell'ordine pubblico statale – è stato nel senso di non ravvisare nell'art. 34 altro che il riconoscimento, da parte dello Stato, dell'atto costitutivo del matrimonio, all'infuori di qualsiasi riconoscimento integrale della disciplina canonistica del matrimonio, e così di togliere ogni valore al riferimento fatto nell'art. 34 al sacramento del matrimonio. Ma bisogna riconoscere francamente che la formula dell'art. 34 non era tale da prestarsi a questa interpretazione.

Se oggi si inserisce anche nell'art. 34 revisionato – sia pure come preambolo e sia pure dopo il richiamo all'art. 29 della Costituzione, che non riesce a vedere che significato abbia in relazione a quanto si dice dopo – un riferimento al valore sacramentale del matrimonio, si preclude, a suo avviso, la via per inserire in quell'articolo qualsiasi limitazione dettata dalla legge civile sia per la trascrizione del matrimonio religioso – allo infuori delle limitazioni poste dall'art. 12 della legge matrimoniale – sia per l'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità o dei provvedimenti ecclesiastici di scioglimento del matrimonio.

Pensa che per poter inserire queste limitazioni non si possa fare a meno di una formula che, all'infuori di qualsiasi riferimento al sacramento del matrimonio, si limiti a esprimere il concetto che la duplicità del matrimonio permane e che per i cattolici si unifica il rito, nel senso che il matrimonio celebrato dal parroco produce gli stessi effetti del matrimonio civile, come se comprendesse il matrimonio celebrato innanzi allo ufficiale di stato civile, per ripetere una espressione della relazione Rocco al disegno di legge per l'esecuzione del Concordato – espressione che però, se corrispondeva a quella che era l'intenzione dello Stato quanto alla formula dell'art. 34, si può dubitare che corrispondesse al significato e alla portata di questa formula. Pensa che non si possa fare a meno di una formula in cui sia chiaramente espressa l'idea che lo Stato intende parlare dell'atto costitutivo del matrimonio, della celebrazione del matrimonio, non anche dell'istituto del matrimonio, cioè del rapporto, della società coniugale, e quindi che sia chiaramente espressa l'idea che questa società continua a essere regolata dalla legge civile, escludendo che lo Stato abbia inteso riconoscere tutti i principi del diritto matrimoniale canonico, che notevolmente divergono dai suoi.

Un argomento per poter indurre la Santa Sede a non contrastare questa idea gli sembra possa essere dato dal fatto che, anche dall'attuale legislazione concordataria, lo Stato, tra questi principi, ha ripudiato quello, veramente fondamentale per la Chiesa, secondo il quale i cattolici possono celebrare il matrimonio altrimenti che nella forma prescritta dalla Chiesa ed ha lasciato a essi di poter scegliere tra il matrimonio religioso e quello civile.

Per concludere, pur ammettendo che la formula proposta, come preambolo, cioè «considerato che per la Chiesa il matrimonio è sacramento, lo Stato riconosce, etc.» è attenuata rispetto a quella dell'art. 34, anche, se si vuole, perché viene dopo il richiamo ad un articolo della Costituzione, non sento di poter escludere che anch'essa, come quella dell'art. 34, possa indurre a ritenere che la causa formale del riconoscimento degli effetti civili sia il sacramento del matrimonio considerato nella sua essenza, per modo che la legge civile possa stabilire condizioni relative agli effetti civili separabili dall'essenza del matrimonio, ma non possa stabilire condizioni né per l'efficacia civile di sentenze ecclesiastiche di nullità o di provvedimenti ecclesiastici di scioglimento del matrimonio.

AMBROSINI. Ribadisce il suo convincimento circa il punto che il preambolo non ha natura di vera e propria norma giuridica, ma ha solo una funzione descrittiva dell'istituto del matrimonio dello Stato e della Chiesa.

Aggiunge che le formule degli emendamenti proposte dal Prof. Jemolo escludono la possibilità di equivoci. Ricorda che egli, in un primo tempo, si era espresso in senso contrario al richiamo relativo ai principi generali dell'ordine pubblico contenuto nel terzo emendamento, ma che poi vi aveva acceduto.

JEMOLO. Afferma che le idee espresse dal collega Fedele rispondono pienamente alle sue aspirazioni: peraltro egli pensa che occorre qui porre da parte le aspirazioni personali e concordare su un testo che abbia probabilità di venire accettato dalla Santa Sede.

In effetto aderisce a Fedele sulla preoccupazione di ciò che si continuerà a trarre dalla menzione del sacramento per implicare il principio, che nel 1929 era unanimemente accettato, che l'istituto del matrimonio, gli effetti di esso – indissolubilità inclusa – erano completamente regolati dalla legge dello Stato. Tuttavia è disposto a mantenere la menzione del sacramento se la maggioranza della Commissione la ritiene indispensabile: si continuerà come ora a polemizzare su ciò che possa conseguire o meno da quella menzione.

Poiché non crede che possa essere accettata dalla Santa Sede la formula Fedele, ritiene che sia già un bene porre limiti al pieno effetto del diritto canonico. Per quelle che sono le ragioni di nullità, gli pare che sarebbe andare contro corrente volerne escludere la maggiore larghezza del diritto canonico,

e imporre la rigidissima disciplina del codice quale interpretato dalla nostra giurisprudenza.

AGO. Osserva che il preambolo proposto richiama integralmente l'art. 29 della Costituzione e chiede se sia opportuno un così ampio richiamo o se non sia invece preferibile dire soltanto: «Lo Stato riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio».

È dell'avviso che i quattro emendamenti proposti dal Prof. Jemolo costituiscono un'ottima base per le decisioni della Commissione.

Formula qualche riserva sull'inizio del primo emendamento sembrandogli preferibile che anziché dire: «Il matrimonio religioso contratto a termini del diritto canonico ha effetti civili...». Si dica «Il matrimonio religioso celebrato a termini del diritto canonico ha effetti civili...».

Dichiara tuttavia di essere d'accordo a lasciare la prima delle ricordate formule, purché si modifichi l'espressione relativa agli effetti civili del matrimonio che nell'emendamento del Prof. Jemolo si fanno risalire al giorno della celebrazione, mentre sarebbe forse preferibile una formula che specificasse che l'insorgenza di tali effetti si verifica dal giorno della trascrizione.

GONELLA. Chiede se i Componenti accolgono una formula del seguente tenore: «Il matrimonio religioso contratto a termini del diritto canonico ha effetti civili purché nei cinque giorni dalla sua celebrazione il relativo atto sia presentato all'ufficio dello stato civile per la trascrizione...».

Tutti i Componenti tranne il Prof. Fedele dichiarano di accettare la formula proposta dal Presidente Gonella.

JEMOLO. Esprime ancora una volta l'avviso che nella relazione sia opportuno rendere il pensiero di ciascuno dei Componenti anche con le modifiche successivamente formulate.

AGO. Tornando al preambolo, afferma che a suo avviso il richiamo all'art. 29 che esso contiene comporta, per la sua ampiezza, un riferimento al rapporto matrimoniale e non al rito della celebrazione del matrimonio. Insiste pertanto sull'opportunità di abbreviare il detto richiamo.

FEDELE. Ricorda che, come ha riconosciuto il Prof. Jemolo, con il preambolo rimangono le polemiche circa la vera portata dell'art. 34.

GONELLA. Afferma che il richiamo alla formula costituzionale non può pregiudicare nulla.

JEMOLO. Ricorda nuovamente che egli non avrebbe voluto il preambolo, ma ripete che al riguardo si rimette alla maggioranza.

VALSECCHI. Dichiaro di essere d'accordo con il Prof. Jemolo.

AMBROSINI. Fa presente che non revoca la sua adesione completa agli emendamenti proposti dal Prof. Jemolo, anche con la modifica apportata a seguito dell'intervento del Prof. Ago, ma che non può rinunciare al preambolo.

JEMOLO. Propone che i due incisi del preambolo, che riportano la formula del primo e del secondo comma dell'art. 29 della Costituzione, siano messi tra virgolette.

AGO. Propone che nel preambolo l'inciso «che per la religione cattolica il matrimonio è sacramento», sia modificato in quello «che per la Chiesa il matrimonio ha dignità di sacramento».

Tutti i Componenti tranne il Prof. Fedele dichiarano di accettare la formula proposta per il preambolo con le modifiche suggerite dal Prof. Jemolo e dal Prof. Ago.

GONELLA. Ricorda che in ordine al secondo emendamento formulato dal prof. Jemolo egli stesso aveva suggerito di sostituire alla parola «seguire» quelle «aver luogo»; alla parola «sortire» quella «produrre»; all'espressione «non può del pari essere trascritta» quella «non può del pari aversi trascrizione».

In ordine al terzo emendamento tutti i Componenti, dopo aver discusso al riguardo, convengono che la relativa formulazione sia da modificare come segue:

«I predetti organi della Chiesa hanno competenza a dichiarare la nullità del matrimonio contratto nella forma religiosa e per dispensare dal matrimonio rato e non consumato.

Le sentenze e i provvedimenti una volta dichiarati definitivi dal supremo Tribunale della Segnatura acquistano effetti civili dopo aver accertato che sia stata assicurata la difesa delle parti e che in generale la sentenza non sia contraria ai principi fondamentali dell'ordine pubblico».

GONELLA. Rilegge l'emendamento aggiuntivo che aveva egli stesso proposto in ordine alla cessazione dell'efficacia della avvenuta trascrizione.

Tutti i Componenti concordano sull'emendamento suggerito dal Presidente Gonella.

I Componenti concordano altresì sul quarto emendamento formulato dal Prof. Jemolo, relativo alla competenza della Corte d'appello a emanare provvedimenti economici a seguito dell'avvenuta dichiarazione di nullità di un matrimonio.

I Componenti convengono inoltre sulla opportunità che la formula sostitutiva dell'ultimo comma dell'art. 34 sia modificata come segue: «Le cause di separazione personale sono di competenza dell'Autorità giudiziaria civile».

Il Presidente Gonella ricorda che dell'attuale art. 34 sono in ogni caso da conservare il comma relativo alle pubblicazioni del matrimonio; quello concernente la lettura degli articoli del Codice civile; quello concernente la riserva delle cause di nullità di matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato rispettivamente ai tribunali e ai dicasteri ecclesiastici.

Rilegge il nuovo testo dell'art. 34 la cui formulazione è pertanto la seguente:

«Considerato

che nella sua Costituzione “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” il quale “è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”;

e che per la Chiesa il matrimonio ha dignità di Sacramento;

lo Stato riconosce che il matrimonio religioso contratto a termini del diritto canonico produce effetti civili purché entro cinque giorni il relativo atto sia presentato all’ufficio dello stato civile per la trascrizione. Può del pari ricevere gli effetti civili attraverso la trascrizione anche decorsi i cinque giorni dalla celebrazione a richiesta di entrambi i coniugi.

Le pubblicazioni del matrimonio saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale.

Alla celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi e redigerà l’atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinché venga trascritto nei registri dello stato civile.

La trascrizione non può aver luogo e quindi il matrimonio non può produrre effetti civili se esso sia stato contratto sussistendo impedimenti che secondo la legge civile non siano dispensabili o se non avendo gli sposi i 16 anni di età non si abbia l’assenso di chi esercita su di loro la patria potestà. Non può del pari aversi trascrizione quando uno degli sposi abbia raggiunto i 14 anni se non si abbia dispensa dalla competente autorità dello Stato.

Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa del matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

I predetti organi della Chiesa hanno competenza per dichiarare la nullità del matrimonio contratto nella forma religiosa e per dispensare dal matrimonio rato e non consumato.

Le sentenze e i provvedimenti, una volta dichiarati definitivi dal Supremo Tribunale della Segnatura, acquistano effetti civili attraverso un’ordinanza della Corte d’appello competente per territorio che emetterà l’ordinanza dopo aver accertato che sia stata assicurata la difesa delle parti e che, in generale, la sentenza non sia contraria ai principi fondamentali dell’ordine pubblico.

La trascrizione perde effetto con l’annotazione dell’ordinanza della Corte d’appello nei registri dello stato civile a margine dell’atto di matrimonio, ovvero quando sia annullata perché effettuata fuori delle ipotesi previste dal presente articolo.

La Corte d'appello potrà anche, nell'emettere ordinanza, dare provvedimenti economici a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio è stato annullato o dispensato.

Le cause di separazione personale sono di competenza della autorità giudiziaria civile».

La Commissione all'unanimità, a eccezione del Prof. Fedele, delibera di proporre che per l'art. 34 sia adottato il testo letto dal Presidente Gonella.

Il Presidente Gonella legge il testo dell'art. 35 del Concordato con le modifiche in via provvisoria approvate nella seduta del 12 giugno scorso.

La Commissione all'unanimità propone che l'articolo stesso sia modificato come segue:

«Per le scuole medie e secondarie tenute da enti ecclesiastici o religiosi è garantita dalla Costituzione italiana piena libertà e rimane fermo, in conformità a quanto previsto dall'art. 33 della Costituzione, l'istituto dell'esame di Stato a effettiva parità di condizione per i candidati di istituti governativi e candidati di dette scuole».

Il Presidente Gonella legge il testo dell'art. 36 del Concordato come è stato approvato, in via provvisoria, nella seduta del 12 giugno. Egli fa notare le modifiche e le aggiunte che vengono proposte rispetto al testo attuale dell'art. 36.

La Commissione delibera ad unanimità di proporre che per l'art. 36 venga adottato il seguente nuovo testo:

«Considerato che i principi della religione cristiana fanno parte del patrimonio spirituale e della tradizione storica italiana, l'insegnamento religioso sarà impartito nelle scuole pubbliche materne, elementari, medie e secondarie secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra Santa Sede e lo Stato e approvati con decreto ministeriale.

I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche.

Tale inserimento sarà dato per incarico a mezzo di maestri o professori, sacerdoti o religiosi, proposti dall'autorità ecclesiastica e, sussidiariamente, a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'Ordinario diocesano. Gli incarichi vengono conferiti dalla competente autorità statale.

Ferme restando le previste facoltà disciplinari dello Stato nei confronti dell'insegnante, con provvedimento dell'autorità statale verrà dichiarata la cessazione dell'incarico qualora la autorità scolastica revochi l'approvazione dell'insegnante.

Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche saranno adottati dall'autorità statale i libri di testo approvati dall'autorità ecclesiastica.

Le Parti Contraenti concordano che venga esclusa concordano che venga esclusa ogni discriminazione in ragione della frequenza dell'insegnamento religioso o delle pratiche di culto».

Il Presidente Gonella propone che a chiusura del Concordato venga aggiunto un nuovo articolo così formulato:

«Le Parti Contraenti concordano nel riconoscere che la persona umana ha diritto alla libertà religiosa e quindi deve essere immune da ogni coazione in materia religiosa.

Nessuno deve essere forzato ad agire contro la propria coscienza, né deve essere impedito ad agire in conformità ad essa.

Il presente Concordato non può pregiudicare intese dello Stato con confessioni diverse dalla cattolica, in armonia con l'art. 8 della Costituzione».

JEMOLO. Osserva che il secondo e terzo comma dell'articolo suggerito dal Presidente Gonella possono apparire poco riguardosi verso la Santa Sede, quasi che in passato essa abbia attuato persecuzioni religiose.

FEDELE. È dell'avviso che il nuovo articolo proposto e in particolare il primo comma mal si giustifica e ciò con riferimento alla nuova formula dell'art. 36 del Concordato che, nel punto che enuncia la necessità che la persona richieda la dispensa dall'insegnamento religioso ove non intenda seguirlo, lede i diritti di libertà religiosa.

AMBROSINI. Ritiene che un articolo come quello proposto dal Presidente Gonella sarebbe opportuno e ciò specie per il principio espresso nel terzo comma. È tuttavia dell'avviso che il secondo comma contenga un'espressione troppo ferma, che andrebbe modificata.

I Componenti riconoscono all'unanimità che è opportuno introdurre nel testo del Concordato un nuovo articolo del tenore di quello proposto dal Presidente Gonella salvo a precisarne in altra seduta la relativa formulazione.

Il Presidente Gonella informa la Commissione che nella prossima seduta sarà data lettura della prima stesura del testo della relazione e viene deciso che a tal fine la Commissione torni a riunirsi l'11 luglio p.v. alle ore 17.

Il Prof. Ago farà presente che dovrà nuovamente assentarsi da Roma dove tornerà nei giorni 22 e 23 luglio.

A questo punto sono le ore 19,30 il Presidente Gonella toglie la seduta, previa riconvocazione della Commissione per il giorno 11 luglio p.v., ore 17.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE





# Bibliografia

Considerando l'interesse per una serie di elementi bibliografici anche indiretti ma comunque necessari, o anche soltanto opportuni, su Jemolo, la sua opera, la sua vita, la sua presenza nella società italiana, anche posteriori dunque alla sua morte del 12 maggio 1981, in questa *Bibliografia* sono riportati, in ordine cronologico, i lavori (volumi, articoli, saggi, note, commenti) di Jemolo e su Jemolo dal 1911 al 2015, con generico o specifico riferimento ai temi svolti nel volume.

Chiedo scusa, per gli errori e per le involontarie omissioni, ai lettori e alle tante persone che, con passione e competenza, hanno dedicato il loro lavoro alla conoscenza e alla diffusione del pensiero di Arturo Carlo Jemolo.

I documenti relativi alla carriera di Jemolo sono conservati negli archivi delle Università di Sassari, Bologna, Milano (Cattolica, *Carte Gemelli*), Roma La Sapienza, nei relativi fascicoli dell'Ufficio personale. Le lettere alla moglie sono in Roma, Archivio centrale dello Stato, *Carte Jemolo*, f. 1, sottofasc. 2, ins. 4, b. 4 (corrispondenza *Carlo / Adele Morghen*); il fondo è ricchissimo di corrispondenze con alcune fra le maggiori personalità della cultura del Novecento.

- AA.VV. (1946), *La trama di Costituzione e costituente*, Atti della XIX Settimana sociale dei cattolici d'Italia (Firenze, 22-28 ottobre 1945), ICAS.
- AA.VV. (1963), *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, 4 voll., Giuffrè, Milano.
- AA.VV. (1982), *Storia e dogmatica nella scienza del diritto ecclesiastico*, Atti del Convegno (Taormina, 26-29 ottobre 1981), Giuffrè, Milano.
- AA.VV. (1986), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia tra Otto e Novecento*, a cura di A. Mazzacane, Liguori, Napoli.
- AA.VV. (1988), *Dottrine generali del diritto e diritto ecclesiastico*, Atti del Convegno di studi (Napoli, 19-22 novembre 1986), Giuffrè, Milano.
- AA.VV. (1993), *Giornata lincea per il centenario della nascita di Arturo Carlo Jemolo* (Roma, Accademia dei Lincei, 18 dicembre 1991), Accademia dei Lincei, Roma.
- ACCATTOLI L. (1981), *Arturo Carlo Jemolo: il magistero di un laico*, in "Il Regno Attualità", 12, pp. 284-5.

- AINIS M. (2013), *Il regno di Amleto*, in "Corriere della Sera", 139, 16 febbraio, p. 1.
- ALBERIGO G. (1977), *La pace religiosa nell'evoluzione dei tempi e nello sviluppo della vita democratica della Repubblica italiana*, in *La revisione del Concordato alla prova*, Atti del Convegno nazionale sulla revisione del Concordato (Bologna 3-5 febbraio 1977), il Mulino, Bologna, pp. 25-42.
- ANDREOTTI G. (1981), *Quel giorno, a un matrimonio, Testimonianze su un maestro di generazioni*, in "La Stampa", 115, 13 maggio, p. 3.
- ANGELINI M., GRIPPA D. (2014), *Caro Chabod. La storia, la politica, gli affetti (1925-1960)*, Carocci, Roma.
- ANONIMO (1962), *Il giudizio del "Convegno dei cinque" sul 1962. Un anno buono per l'Italia (unico neo l'agricoltura)*, in "Stampa Sera", 5, 31 dicembre, p. 15.
- ANONIMO (1976), *Dibattito a "Tribuna politica". "Una crisi profonda se Leone si dimette"*, in "La Stampa", 110, 30 aprile, p. 19.
- ANONIMO (1978), *Conclusi i colloqui Stato-Chiesa. Pronto il concordato anche per i valdesi*, in "La Stampa", 112, 10 febbraio, p. 2.
- ANONIMO (1981a), *Fiorentino Sullo risponde a Jemolo. Il Pantheon vietato ai Savoia*, in "La Stampa", 115, 3 aprile, p. 3.
- ANONIMO (1981b), *In clima di referendum, breve storia delle consultazioni. Una fetta d'erario per i partiti*, in "La Stampa", 115, 22 aprile, p. 3.
- ANONIMO (1981c), *L'illustre scrittore aveva 90 anni*, in "Stampa Sera", 24, 12 maggio, p. 1.
- ANONIMO (1990), *Lettere dall'Italia alla deriva*, in "La Stampa", 124, 4 febbraio, p. 5.
- ANONIMO (1991), *Un mondo oppresso dalle "dottrine"*, in "La Stampa", 125, 16 gennaio, p. 23.
- ANONIMO (1997), *L'amico gambizzato Montanelli*, in "La Stampa", 131, 11 novembre, p. 5.
- B. A. (1963), *Dibattito radiofonico al «Convegno dei cinque». Il benessere economico ha reso più civile il popolo italiano?*, in "La Stampa", 97, 8 gennaio, p. 10.
- BARILE P. (1969a), *Dibattito sui Patti Lateranensi. Il Concordato: revisione o denuncia unilaterale?*, in "La Stampa", 103, 12 febbraio, p. 3.
- ID. (1969b), *La polemica sui Patti Lateranensi. Paolo Barile risponde ad A. C. Jemolo*, in "La Stampa", 103, 20 febbraio, p. 3.
- BARONE F. (1978), *Di fronte alla conoscenza. Ignoriamo adesso ignoreremo sempre?*, in "La Stampa", 112, 22 settembre, p. 3.
- BASSO L. (1970), *Perché chiedo l'abrogazione del Concordato*, in "L'Astrolabio", 8, 27 settembre, n. 38, pp. 12-3.
- BELLINI P. (1994), *Il contributo metodologico di Aldo Checchini e Arturo Carlo Jemolo alla scienza del diritto ecclesiastico e il significato del loro magistero*, in Aa.Vv., *La tradizione dottrinale nel diritto ecclesiastico*, Jovene, Napoli, pp. 54-84.
- ID. (1996), *Saggi di diritto ecclesiastico italiano*, t. I, con introduzione di M. Tedeschi, Rubettino, Soveria Mannelli, Catanzaro, pp. 407-26.

- BERTOLA A., JEMOLO A. C. (1937), *Codice ecclesiastico*, Cedam, Padova.
- BERTOLINO R., ZUANAZZI I. (a cura di) (2005), *La lezione di un maestro*, Atti del convegno in memoria di Arturo Carlo Jemolo (Torino, 8 giugno 2001), Giappichelli, Torino.
- BERUTTI M. (1965), *Lettere al direttore. La polemica sul Concordato*, in "La Stampa", 99, 16 febbraio, p. 3.
- BETTINELLI E. (2014), *L'antifascismo di Mario Galizia, costituzionalista liberal-democratico*, in "Il Politico", 79, n. 1, pp. 185-8.
- BO C. (1959), *Il colloquio di Jemolo*, in "La Stampa", 93, 20 giugno, p. 3.
- ID. (1981), *Senza inganno. Testimonianze su un maestro di generazioni*, in "La Stampa", 115, 13 maggio, p. 3.
- BOBBIO N. (1954), *Intellettuali e vita politica in Italia*, in "Nuovi Argomenti", 11, n. 7, pp. 103-4.
- ID. (1961), *La marcia della pace*, in "Resistenza", 15, n. 10, ottobre.
- ID. (1977), *Trent'anni di storia della cultura a Torino. 1920-1950*, Einaudi, Torino.
- ID. (1978), *Jemolo, un maestro*, in "La Stampa", 112, 13 settembre, p. 3.
- ID. (1981a), *Un piccolo borghese*, in "La Stampa", 115, 17 gennaio, p. 3.
- ID. (1981b), *Nel dibattito politico, Testimonianze su un maestro di generazioni*, in "La Stampa", 115, 13 maggio, p. 3.
- ID. (1986), *Profilo ideologico del Novecento italiano*, Einaudi, Torino.
- ID. (1991), *Jemolo, apologia del piccolo borghese*, in "La Stampa", 125, 18 dicembre, p. 17.
- ID. (1997), *Autobiografia*, a cura di A. Papuzzi, Laterza, Bari.
- ID. (2000), *Francesco Ruffini*, ora in Id., *La mia Italia*, Passigli, Firenze, pp. 19-21.
- ID. (2009), *Etica e politica. Scritti di impegno civile*, progetto editoriale e introduzione di M. Revelli, Mondadori, Milano.
- BRACCI M. (1981), *Testimonianze sul proprio tempo. Meditazioni, lettere, scritti politici (1943-1958)*, a cura di E. Balocchi e G. Grottanelli de' Santi, introduzione di R. Vivarelli, La Nuova Italia, Firenze.
- BUFALINI P. (1981), *All'università, Testimonianze su un maestro di generazioni*, in "La Stampa", 115, 13 maggio, p. 3.
- BUONAIUTI E. (1964), *Pellegrino di Roma. La generazione dell'esodo*, a cura di M. Niccoli, prefazione di A. C. Jemolo, Laterza, Bari.
- BUZZATI A. (1976), *Perché cercare la vita su Marte*, in "La Stampa", 110, 21 agosto, p. 3.
- CALAMANDREI P. (1950), *Difendiamo la scuola democratica*, Discorso pronunciato al III Congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale (ASDN), Roma 11 febbraio 1950, in "Scuola democratica", 4, suppl. al n. 2 del 20 marzo, pp. 1-5.
- ID. (1956), Prefazione a G. Ferretti, *Scuola e democrazia*, Einaudi, Torino.
- ID. (1966), *Scritti e discorsi politici: Storia di dodici anni*, 2 voll., a cura di N. Bobbio, La Nuova Italia, Firenze.

- ID. (1968), *Lettere 1915-1956*, tomo II, a cura di G. Agosti e A. Galante Garrone, Le Nuova Italia, Firenze.
- ID. (2008), *Per la scuola*, Sellerio, Palermo, p. 102.
- CALASSO F. (1946), *Criptogenetica. La Costituente*, in "Il Mondo" (Firenze), 17 agosto, ora in Id. (1975), pp. 173-5, spec. p. 174, *Verità impopolari*.
- ID. (1975), *Cronache politiche di uno storico (1944-1948)*, La Nuova Italia, Firenze.
- CALCAGNO G. (1981), *Lunga vita di un eretico*, in "La Stampa", 115, 13 maggio, p. 3.
- CAMURRI R. (a cura di), *Gaetano Salvemini. Lettere americane (1927-1949)*, Presentazione di Paolo Marzotto, Donzelli, Roma 2015.
- CAPITINI A. (1959), *Abolire il Concordato*, in Id., *Gli Atti dell'Assemblea Costituente sull'art. 7*, Lacaita, Manduria, pp. 25-6.
- ID. (1977), *Il messaggio di Aldo Capitini*, a cura di G. Cacioppo, Lacaita, Manduria.
- CARCANO G. (1990), *Dopo un breve periodo di rigore la voglia di dimenticare ispira i tribunali*, in "Stampa Sera", 33, 31 ottobre, p. 3.
- CARTE ROSSI, *conservate presso gli Archivi storici dell'Unione europea all'Istituto universitario europeo di Fiesole*.
- CASALEGNO C. (1960), *Carlo Bo e A. C. Jemolo ai venerdì letterari. Il cattolicesimo in Italia, oggi*, in "La Stampa", 94, 3 dicembre, p. 4.
- CASSANDRO G., LEONI A., VECCHI F. (a cura di) (2008), *Arturo Carlo Jemolo. Vita ed opere di un italiano illustre*, Jovene, Napoli.
- CASUSCELLI G. (2011), *Libertà religiosa e "uomini liberali": a cinquant'anni da "I problemi pratici della libertà" di Arturo Carlo Jemolo*, in [www.statoecheme.it](http://www.statoecheme.it).
- CAVAGLION A. (1988), *Felice Momigliano. 1866-1924. Una biografia*, il Mulino, Bologna.
- ID. (2002), *Ebrei senza saperlo*, L'Ancora del Mediterraneo, Napoli.
- CEVASCO F. (2000), *Messori. La ragione parziale di Galante Garrone. Il mio cattivo maestro. L'autore di "Ipotesi su Gesù" ricorda le lezioni dello storico e giurista laico: "Si fermava alle domande penultime"*, in "Corriere della Sera", 125, 29 luglio, p. 27.
- CODIGNOLA T. (1972), *Una lettera sulla proposta di Jemolo. La scuola da sperimentare. L'on. Codignola, esperto del PSI, non vuole istituti diversi, ma una riforma totale*, in "La Stampa", 106, 11 febbraio, p. 3.
- CONSO G. (1981), *Il carisma, Testimonianze su un maestro di generazioni*, in "La Stampa", 115, 13 maggio, p. 3.
- DAZZETTI S. (2002), *Gli ebrei italiani e il fascismo*, in A. Mazzacane (a cura di), *Diritto, economia e istituzioni nell'Italia fascista*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, pp. 220-54.
- DE FELICE R. (1970), *Il "Crispi" di Jemolo*, in "Corriere della Sera", 95, 1° ottobre.
- ID. (1974), *Mussolini il duce. Gli anni del consenso 1929-1936*, Einaudi, Torino.
- ID. (1981), *Lettera su "Crispi", Testimonianze su un maestro di generazioni*, in "La Stampa", 115, 13 maggio, p. 3.
- DE LUCA F. (1963), *Aperto il dibattito sul finanziamento pubblico dei partiti. Ieri, promosso dal "Movimento Salvemini"*, in "Stampa Sera", 6, 21 ottobre, p. 6.

- DE LUCA L. (1976), *Diritto ecclesiastico ed esperienza giuridica*, Giuffrè, Milano.
- ID. (1982), *Jemolo "canonista"*, in "Il diritto ecclesiastico", 92, p. 29.
- DI GIACOMO M. (1998), *Lettere a un professore. Il carteggio tra Arturo Carlo Jemolo e don Lorenzo Milani*, in "Nuova Storia contemporanea", 19, II, n. 4, pp. 101 ss.
- DI LEO G. (2011), *Il Malpensante: intervista a Bruno Quaranta sul libro da lui curato che raccoglie gli articoli di Arturo Carlo Jemolo pubblicati tra gli anni '50 e gli anni '70 su La Stampa*, registrazione del 10 novembre 2011 (<http://www.radioradicale.it/scheda/339509/il-malpensante-ed-nino-aragno-intervista-a-bruno-quaranta-sul-libro-da-lui-curato>).
- DI RIENZO E. (2004), *Un dopoguerra storiografico. Storici italiani tra guerra civile e Repubblica*, Le Lettere, Firenze.
- D'ORSI A. (2000), *La cultura a Torino tra le due guerre*, Einaudi, Torino, pp. 3-33.
- ID. (2001), *Intelletuali nel Novecento italiano*, Einaudi, Torino.
- EINAUDI G. (1981), *Così nel '48 nacque "Chiesa e Stato"*, *Testimonianze su un maestro di generazioni*, in "La Stampa", 115, 13 maggio, p. 3.
- FALCHI F. (2000), in G. Fois, *Storia dell'Università di Sassari. 1859-1943*, II, Carocci, Roma, pp. 44-5.
- ID. (2010), *Arturo Carlo Jemolo*, in A. Mattone (2010), pp. 44-5.
- FANTAPPIÈ C. (1997), *Lettere di Ernesto Buonaiuti ad Arturo Carlo Jemolo. 1921-1941*, introduzione di F. Margiotta Broglio, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma.
- ID. (1999), *Arturo Carlo Jemolo e il modernismo*, in "Il diritto ecclesiastico", 110, pp. 83-110.
- ID. (2008), Introduzione a Id., *Coscienza laica*, Morcelliana, Brescia, pp. 5-31.
- ID. (2011), *Arturo Carlo Jemolo. Riforma religiosa e laicità dello Stato*, Morcelliana, Brescia.
- FERRARI A. (2013), *La politica ecclesiastica dell'Italia post-unitaria: un modello post-Westphaliano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), febbraio 2013.
- FERRARI S. (1979), *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano (1929-1979)*, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Parma, 44, Giuffrè, Milano.
- ID. (1981), *Scritti di Arturo Carlo Jemolo (1963-1980)*, in "Nuova Antologia", gennaio-marzo, pp. 101-3.
- FIRPO L. (1981a), *Jemolo, 90 anni*, in "La Stampa", 115, 17 gennaio, p. 1.
- ID. (1981b), *L'amaressa dell'ultimo profeta, Testimonianze su un maestro di generazioni*, in "La Stampa", 115, 13 maggio, p. 3.
- FOFI G. (2012), *Ricordo di Lucio Lombardo Radice*, 19 novembre 2012, testo di un intervento inviato per un'iniziativa di ricordo di Lombardo Radice, organizzata a Roma, Comunità San Paolo, da Nicoletta Lanciano del Movimento di cooperazione educativa, cortesemente trasmesso all'autore di questo libro (inedito).

- F[UMO] L. (1966), *Tre deputati del MSI guidano un attacco contro l'Università*, in "La Stampa", 100, 4 maggio, p. 1.
- ID. (1980), *La revisione del trattato fra lo Stato e la Chiesa Nuova bozza del Concordato crea polemiche nel governo*, in "La Stampa", 114, 9 maggio, p. 7.
- ID. (1981a), *L'appartamento pieno di libri e il piccolo studio di avvocato*, in "La Stampa", 115, 13 maggio, p. 3.
- ID. (1981b), *Il Papa spera nel governo laico per la revisione del Concordato*, in "La Stampa", 115, 1° dicembre, p. 2.
- GALANTE A. (1922), *Manuale di diritto ecclesiastico*, a cura di A. C. Jemolo, II ed., Società Editrice Libreria, Milano
- GALANTE GARRONE A. (1958), *Tra storia e diritto*, in "La Stampa", 92, 28 maggio, p. 3.
- ID. (1968), *Arturo Carlo Jemolo, un anticonformista Le opinioni «eretice» di un cattolico liberale*, in "La Stampa", 102, 17 luglio, p. 3.
- ID. (1981), *Le battaglie di un malpensante, Testimonianze su un maestro di generazioni*, in "La Stampa", 115, 13 maggio, p. 3.
- ID. (1982), *Jemolo, tra storia e diritto*, in "La Stampa", 116, 12 maggio, p. 3.
- ID. (1984), *I miei maggiori*, Garzanti, Milano.
- ID. (1986), *Consigli arguti e amare considerazioni in un libro postumo di Jemolo. Occhiali scuri per giudici e avvocati*, in "La Stampa", 120, 2 aprile, p. 3.
- ID. (1991), *Libertà religiosa nella lezione civile di Jemolo*, in "La Stampa", 125, 5 febbraio, p. 1.
- GALANTE GARRONE A., AVALLE M. C. (1994), *Arturo Carlo Jemolo. Da lettere inedite. 1913-1981* (con lettere ad A. Bertola), Libreria universitaria.it., Torino.
- GALIZIA M. (1964), *Diritto costituzionale. Profili storici*, in *Enciclopedia del diritto*, 12, Giuffrè, Milano, pp. 975 ss.
- ID. (2013), *Appunti sugli anni della guerra di Paolo Galizia (1923-1944)*, Giuffrè, Milano.
- GEMELLI A. (1928), *Nuovi studi di dottrine religiose*, in "Rivista di filosofia neoscolastica", 20, pp. 329 ss.
- G. G. (1959), *Le donne restano ancora escluse dalla carriera in magistratura. Il ricorso non accolto per una questione procedurale*, in "La Stampa", 93, 9 maggio, p. 1.
- GORRESIO V. (1972), *Jemolo amaro. Torna Stato e Chiesa, in una terza edizione riveduta, ampliata e aggiornata*, in "La Stampa", 106, 16 marzo, p. 3.
- ID. (1979), *Jemolo. Errori nella Costituzione italiana. I diritti violati dal raffreddore*, in "La Stampa", 113, 3 gennaio, p. 3.
- ID. (1981), *Spietato critico degli errori compiuti dai costituenti. La gente lo voleva Capo dello Stato*, in "La Stampa", 115, 17 gennaio, p. 3.
- GROSSI P. (2000), *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Giuffrè, Milano.
- GUIDI G. (1957), *Proposte di avvocati per difendere il prestigio di tutta la categoria*, in "La Stampa", 91, 22 settembre, p. 5.

- ID. (1964), *Incontro a cinque a Roma. Il divorzio: due sono contro tre a favore*, in "Stampa Sera", 7, 24 febbraio, p. 5.
- IRTI N. (1991), Prefazione a Id., *La crisi dello Stato moderno* (1954), introduzione di F. Margiotta Broglio, Laterza, Bari.
- ID. (2008), *Stato moderno e Stato contemporaneo (rileggendo un libro di Arturo Carlo Jemolo)*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 58, n. 4, pp. 921-31.
- JEMOLO A. C. (1911), *La questione della proprietà ecclesiastica nel Regno di Sardegna e nel Regno d'Italia durante il quarantennio 1848-1888*, Bocca, Torino; nuova ed., "Religioni e società", il Mulino, Bologna 1974.
- ID. (1913a), Recensione a: M. Falco, *Il concetto giuridico di separazione della Chiesa dallo Stato*, Torino, Bocca, in "Rivista di diritto pubblico", 5, pp. 447 ss.
- ID. (1913b), *La natura e la portata dell'art. 1 dello Statuto*, in "Rivista di diritto pubblico", 5, parte seconda, pp. 249 ss.
- ID. (1914), *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento*, Biblioteca di Scienze Moderne, n. 65, Bocca, Torino; II ed. Jemolo, 1972a.
- ID. (1915), *L'amministrazione ecclesiastica*, in V. E. Orlando (a cura di), *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, X, II, 1, Società Editrice Libreria, Milano.
- ID. (1920a), *Saggio sull'ordinamento patrimoniale dei minori osservanti nei secoli XVI-XVIII*, Tipografia del Senato, Roma.
- ID. (1920b), *Scipione de' Ricci*, in *Studi dedicati alla memoria di Pier Paolo Zanzucchi della Facoltà di Giurisprudenza*, Vita e Pensiero, Milano, pp. 115-44.
- ID. (1920c), *Dottrine teologiche dei giansenisti italiani dell'ultimo Settecento*, in "Rivista trimestrale di studi filosofici e religiosi", 1, n. 4, pp. 432-69.
- ID. (1920-1921), *Il cambiamento di personalità delle persone giuridiche in relazione ai mutamenti territoriali*, in "Rivista di diritto internazionale", 14, 1920-1921, 1, pp. 81 ss.
- ID. (1922a), *Crispi*, collana *Uomini e idee*, a cura di E. Codignola, Vallecchi, Firenze.
- ID. (1922b), *La politica ecclesiastica italiana e il pontificato di Benedetto XV*, in "Nuova Antologia", 57, n. 300, pp. 201-7.
- ID. (1922c), *Il "Liber minoritarium" di Bartolo e la povertà minoritica nei giuristi del XIII e del XIV secolo*, in "Studi sassaresi", II, 2, n. 1, pp. 1-54.
- ID. (1922d), *Il privilegio paolino dal principio del secolo XI agli albori del XV*, in "Studi sassaresi", serie II, 2, pp. 23-78.
- ID. (1922e), *Prefazione* a Galante, 1922, pp. VII-X.
- ID. (1923), Recensione al volume di A. Rapisardi-Mirabelli, *I limiti d'obbligatorietà delle norme giuridiche internazionali*, Giannotta, Catania, in "Studi sassaresi", 3, n. 2, pp. 225-8.
- ID. (1924-1926), *Le civiltà mediterranee: breve corso di storia per le scuole complementari*, in collaborazione con il Prof. R. Morghen, 3 voll., Vallecchi, Firenze.

- ID. (1926), *Corso di diritto amministrativo. Lezioni. Anni accademici 1924-1925, 1925-1926*, Grafolito Editrice Universitaria, Bologna.
- ID. (1927), *Elementi di diritto ecclesiastico*, Vallecchi, Firenze.
- ID. (1928), *Il giansenismo in Italia prima della rivoluzione*, Laterza, Bari.
- ID. (1929a), *La conversione del matrimonio canonico senza effetti civili in matrimonio con effetti civili (art. 14 legge 27 maggio 1929, n. 847)*, in "Temi emiliana", 6, II, 105.
- ID. (1929b), *Questioni controverse del nuovo diritto matrimoniale italiano*, in "Giurisprudenza italiana", 82, IV, 274.
- ID. (1929c), *Tribunali della Chiesa e tribunali dello Stato nel regime degli accordi lateranensi*, in "Archivio giuridico 'Filippo Serafini'", 101, pp. 129 ss.
- ID. (1929d), *I tribunali ecclesiastici e le loro sentenze nel diritto italiano*, in "Archivio giuridico 'Filippo Serafini'", 102, pp. 133 ss.
- ID. (1929e), *Carattere dello Stato della Città del Vaticano*, in "Rivista di diritto internazionale", 24, pp. 188 ss.
- ID. (1930a), *La qualifica professionale dello Stato italiano*, in "Lo Stato", pp. 23 ss.
- ID. (1930b), *Altre questioni controverse del nuovo diritto matrimoniale italiano*, in "Giurisprudenza italiana", 83, IV, cc. 226 ss.
- ID. (1930c), *Lezioni di diritto costituzionale*, Gruppo Universitario Fascista Giacomo Venezian, Bologna.
- ID. (1930d), *Religione dello Stato e confessioni ammesse*, in "Nuovi studi di diritto, economia e politica", I, pp. 21-44.
- ID. (1931a), *Lezioni di diritto ecclesiastico. Anno accademico 1930-1931*, litografato, Bologna.
- ID. (1931b), *Alcune considerazioni sul R.D. 30 ottobre 1930, n. 1731, sulle Comunità israelitiche*, in "Il diritto ecclesiastico", 41, pp. 73 ss.
- ID. (1931c), *Brevi note sulla qualificazione giuridica dello Stato italiano in ordine alle sue relazioni con la Chiesa*, in "Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia", I, pp. 161 ss.
- ID. (1931d), *Immagine di proprietà privata destinata al culto*, in "Il Foro della Lombardia", pp. 1073 ss.
- ID. (1931e), *Intorno ad un manuale di diritto ecclesiastico (Osservazioni al manuale del Falco)*, in "Archivio giuridico 'Filippo Serafini'", 105, pp. 131 ss.
- ID. (1931f), *Le tendenze della letteratura e della giurisprudenza in materia matrimoniale*, in "Archivio giuridico 'Filippo Serafini'", 106, pp. 167 ss.
- ID. (1932g), *Competenza dei giudici statali nelle controversie in materia di patronato*, in "Rivista di diritto privato", pp. 258-70.
- ID. (1932h), *Di alcuni recenti scritti sullo Stato della Città del Vaticano*, in "Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia", I, pp. 475 ss.
- ID. (1933a), *Lezioni di diritto ecclesiastico. Il diritto ecclesiastico dello Stato italiano*, Leonardo da Vinci, Città di Castello.
- ID. (1933b), *Falsità dell'atto di matrimonio ad opera di un ministro del culto*, in "Rivista penale", I, pp. 521 ss.



- ID. (1933c), *La rappresentanza processuale della Chiesa*, in "Rivista di diritto processuale civile", 10, pp. 84 ss.
- ID. (1933d), *Le potestà della Chiesa*, in "Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia", 1, pp. 137 ss.
- ID. (1933e), *Nascita o resurrezione di enti soppressi dalle leggi eversive?*, in "Giurisprudenza delle Corti regionali", nn. 5-6-7.
- ID. (1933f), *Sull'articolo 21 della legge 27 maggio 1929 n. 847*, in "Il Foro della Lombardia", I, c. 261 ss.
- ID. (1933g), *Sulla possibilità di delibazione delle sentenze straniere di annullamento di matrimoni concordatari*, in "Giurisprudenza italiana", 86, IV, c. 209 ss.
- ID. (1934a), *Lezioni di diritto ecclesiastico. Il diritto ecclesiastico dello Stato italiano*, II ed., Leonardo da Vinci, Città di Castello.
- ID. (1934b), *Diritto della Chiesa e diritti stranieri*, in "Archivio giuridico 'Filippo Serafini'", 112, pp. 22 ss.
- ID. (1934c), *Francesco Ruffini (necrologio)*, in "Archivio giuridico 'Filippo Serafini'", 112, pp. 110 ss.
- ID. (1934d), *Il matrimonio nelle legislazioni contemporanee: Diritto italiano, s.v. Matrimonio*, in *Enciclopedia italiana*, 22, Treccani, Roma, pp. 585 ss.
- ID. (1934e), *Sentenze di tribunali ecclesiastici ed arbitrati liberi*, in "Rivista di diritto processuale", 11, II, pp. 29 ss.
- ID. (1935), *Un nuovo caso di poteri del tutore*, in "Giurisprudenza italiana", 88, I, c. 105 ss.
- ID. (1936a), *L'ufficio diocesano e la rappresentanza del vescovo*, in "Giurisprudenza italiana", 89, IV, c. 39 ss.
- ID. (1936b), *Sul titolo «Del matrimonio» nel progetto definitivo del libro primo del codice civile*, in "Giurisprudenza italiana", 89, IV, c. 178 ss.
- ID. (1936c), *Il diritto ecclesiastico italiano e le onoranze a un Maestro*, in "Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia", 1, p. 243 ss.
- ID. (1937a), *Il matrimonio*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da F. Vassalli, 3, tomo I, Utet, Torino.
- ID. (1937b), *Decime sacramentali e dominicali*, in "Il Foro veneziano", 657.
- ID. (1937c), *Dispensa dal rato e non consumato e donazioni "propter nuptias"*, in "Giurisprudenza italiana", 89, I, c. 283 ss.
- ID. (1937d), *In tema di autorizzazione ed acquisti di enti ecclesiastici*, in "Giurisprudenza italiana", 89, I, c. 867 ss.
- ID. (1937e), *Insegnamento del "diritto ecclesiastico" e del "diritto canonico"*, in "Il diritto ecclesiastico", 47, pp. 177 ss.
- ID. (1938a), *La questione romana*, Ispi, Milano.
- ID. (1938b), *La classifica dei rapporti fra Stato e Chiesa (A proposito di un libro: A. Checchini, Introduzione dommatica al diritto ecclesiastico italiano, Cedam, Padova 1937)*, in "Archivio giuridico 'Filippo Serafini'", 119, pp. 1 ss.
- ID. (1938c), *Una causa estintiva di reato non prevista dal codice*, in "Giurisprudenza italiana", 91, II, c. 83 ss.

- ID. (1939a), *In tema di autorizzazione*, in "Archivio di diritto ecclesiastico", 1, pp. 74 ss.
- ID. (1939b), *In tema di decime venete*, in "Il Foro italiano", 64, I, c. 993 ss.
- ID. (1939c), *Trascrizione di matrimonio religioso celebrato all'estero*, in "Rivista di diritto privato", pp. 193 ss.
- ID. (1939-1940), *I concetti giuridici*, in "Atti dell'Accademia delle scienze di Torino", 75, pp. 246-64.
- ID. (1941a), *Lezioni di diritto ecclesiastico*. Anno accademico 1940-1941 (a cura degli assistenti), Edizioni universitarie, Roma.
- ID. (1941b), *Un episodio recente di una controversia secolare*, in "Archivio di diritto ecclesiastico", 3, pp. 3 ss.
- ID. (1941c), *Gli enti ecclesiastici e il codice civile*, in "Archivio di diritto ecclesiastico", 3, pp. 327 ss.
- ID. (1941d), *Significato e valore dell'art. 23 del Trattato del Laterano*, in "Il Foro italiano", 66, I, c. 575 ss.
- ID. (1942), *Stato, Chiesa e loro organi*, in "Il diritto ecclesiastico", 52, I, 176.
- ID. (1943), *Lezioni di diritto ecclesiastico*. Anno accademico 1942-1943 (a cura degli assistenti), La Supergrafica, Roma.
- ID. (1944), *Per la pace religiosa in Italia*, La Nuova Italia, Firenze.
- ID. (1944-1946), *Diritto interno e Concordato*, in "Il Foro italiano", 71, I, 298.
- ID. (1945a), *Attività intellettuale e vita morale*, in "Archivio di filosofia", 15, 14.
- ID. (1945b), *Corso di diritto ecclesiastico*. Anno accademico 1944-1945, Tipografia dell'Università, Roma.
- ID. (1946a), *Lezioni di diritto ecclesiastico*, a cura di P. Gismondi, R. Pioda, Roma.
- ID. (1946b), *Perché non sono conservatore*, in "Il Ponte", 2, pp. 195-208.
- ID. (1946c), *Cattolici liberali*, in "Il Politecnico", 2, 26 gennaio.
- ID. (1946d), *Contributi toscani al pensiero politico-religioso del Risorgimento*, in "Belfagor", 1, pp. 521 ss.
- ID. (1946e), *Patriottismo*, in "Il Ponte", 2, pp. 493 ss.
- ID. (1946f), *Religione e diritto*, in "L'Opinione", 21 febbraio.
- ID. (1947a), *Confessioni di un giurista*, Giuffrè, Milano.
- ID. (1947b), *La coscienza giuridica*, Conferenza tenuta per iniziativa della facoltà giuridica della Università degli studi di Catania (1° marzo 1947), in "Annali del Seminario giuridico", 1, pp. 1-27.
- ID. (1947c), *I bisogni economici del clero*, in "Il Ponte", 3, pp. 332 ss.
- ID. (1947d), *Relazioni tra Stato e Chiesa*, in "Lo Stato moderno", 4, 17 aprile.
- ID. (1947e), *Trascrizione tardiva e suoi estremi*, in "Giurisprudenza italiana", 100, IV, c. 153 ss.
- ID. (1948a), *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, "Biblioteca di cultura storica", 32, Einaudi, Torino.
- ID. (1948b), *La famiglia e il diritto*, in "Annali del seminario giuridico Università di Catania", pp. 3 ss.

- ID. (1948c), Recensione a: V. Del Giudice, *La questione romana e i rapporti tra Stato e Chiesa fino alla Conciliazione* (Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1947), in "Il diritto ecclesiastico", 58, pp. 90 ss.
- ID. (1949d), *Errore su attributi inerenti alla personalità*, in "Temi", pp. 5 ss.
- ID. (1949e), *La famiglia e il diritto*, in "Annali del seminario giuridico dell'università di Catania", pp. 38 ss.
- ID. (1949f), *Scritti contro la S. Sede ed art. 244 cod. penale*, in "Il Foro italiano", 74, II, c. 49 ss.
- ID. (1950a), *Lezioni di diritto ecclesiastico. Anno accademico 1949-1950* (raccolte a cura degli assistenti), R. Pioda, Roma.
- ID. (1950b), *Contenuto ed effetti civili delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale*, in "Il Foro civile", pp. 264 ss.
- ID. (1950c), *Curiosità del diritto matrimoniale*, in "Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche dell'Accademia nazionale dei Lincei", serie VIII, 5, pp. 280 ss.
- ID. (1950d), *Il matrimonio*, II ed., in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. Vassalli, 3, tomo I, fasc. 10, Utet, Torino.
- ID. (1950e), *Religione dello Stato ed articoli 402-404 c.p.*, in "La giustizia penale", II, pp. 199 ss.
- ID. (1951a), *Lezioni di diritto ecclesiastico. Anno accademico 1950-1951* (raccolte a cura degli assistenti), R. Pioda, Roma.
- ID. (1951b), *Italia tormentata (1946-1951). Saggi*, "Libri del tempo", I, Laterza, Bari.
- ID. (1951c), *Effetti e decorrenza dell'annullamento del matrimonio nei riguardi del regime delle pensioni*, in "Il Foro italiano", 76, III, c. 195 ss.
- ID. (1951d), *L'art. 29, lett. a) del Concordato e il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici*, in "Rivista giuridica umbro-abruzzese", pp. 338 ss.
- ID. (1951e), *Un caso di abuso di astrattismo giuridico*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento*, I, Giuffrè, Milano, pp. 574 ss.
- ID. (1952a), *Lezioni di diritto ecclesiastico. Anno accademico 1951-1952* (raccolte a cura degli assistenti), R. Pioda, Roma.
- ID. (1952b), *Le libertà garantite dagli artt. 8, 19 e 21 della Costituzione*, in "Il diritto ecclesiastico", 62, I, pp. 393 ss.
- ID. (1952c), *Libertà religiosa*, in "Il Mondo", 4, n. 40, 4 ottobre, p. 4.
- ID. (1952d), *Terra di missione*, in "Il Mondo", 4, n. 47, 22 novembre, p. 1.
- ID. (1952e), *Sulla disciplina giuridica delle campane*, in "Giurisprudenza italiana", 105, I, 2, c. 569 ss.
- ID. (1952f), *Un dialogo politico*, in "Il Mondo", 4, n. 24, 14 giugno, p. 3 (Lettere a Salvemini).
- ID. (1952g), *Un morto fra noi*, in "La Stampa", 86, 5 novembre, p. 3.
- ID. (1953a), *Lezioni di diritto ecclesiastico. Anno accademico 1952-1953* (raccolte a cura degli assistenti), R. Pioda, Roma.

- ID. (1953b), *Due parole a chiusura*, in "Il Mondo", 5, n. 37, 15 settembre, p. 1-2 (Del dibattito sull'accordo laico).
- ID. (1953c), *Due soldi di settarismo*, in "Il Mondo", 5, n. 30, 28 luglio, p. 4.
- ID. (1953d), *Lineamenti di un programma*, in "Il Mondo", 5, n. 5, 2 febbraio, p. 4.
- ID. (1953e), *Lineamenti di un programma*, in "Il Mondo", 5, n. 7, 16 febbraio, p. 4.
- ID. (1953f), *In tema di regime matrimoniale (postilla a una postilla)*, in "Il Foro italiano", 78, IV, c. 145 ss.
- ID. (1953g), *L'art. 79 nello "ius conditum" e nel "condendum"*, in "Il diritto ecclesiastico", 106, II, pp. 46 ss.
- ID. (1953h), *Un caso imbrogliato*, in "Il Mondo", 5, n. 40, 4 aprile, 4.
- ID. (1954a), *La crisi dello Stato moderno*, "Libri del tempo", 13, Laterza, Bari.
- ID. (1954b), *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano.
- ID. (1954c), *Autonomie ed autonomie*, in "Il Mondo", 6, n. 17, 27 aprile, pp. 1-2.
- ID. (1954d), *Un dialogo sui prefetti*, in "Il Mondo", 6, n. 13, 30 marzo, p. 6.
- ID. (1954e), *Campana d'uso promiscuo, civico ed ecclesiastico*, in "Giurisprudenza italiana", 107, I, 2, c. 913 ss.
- ID. (1954f), *I prefetti*, in "Il Mondo", 6, n. 10, 9 marzo, pp. 1-2 (Divinizzati dal fascismo).
- ID. (1954g), *La voce del cuore*, in "Il Mondo", 6, n. 8, 4 ottobre, p. 3 (Dialogo con Ernesto Rossi).
- ID. (1954h), Recensione a: Aa.Vv., *La Chiesa cattolica e il mondo contemporaneo (I problemi di Ulisse)*, in "Il Ponte", 10, pp. 1810 ss.
- ID. (1955a), *Chiesa e Stato in Italia dal Risorgimento ad oggi*, "Piccola Biblioteca Scientifico-Letteraria", 69, Einaudi, Torino.
- ID. (1955b), *Il giudice giudicato*, in "Il Mondo", 7, n. 14, 5 aprile, pp. 4, 9-10 (*Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, di Piero Calamandrei).
- ID. (1955c), *Io difendo Malagodi*, in "Il Mondo", 7, n. 44, 1 novembre, p. 1.
- ID. (1955d), *Cultura europea*, in "La Stampa", 89, 26 luglio.
- ID. (1955e), *La scuola e il pubblico*, in "Il Mondo", 7, n. 41, 11 ottobre, 3 (Riforme: lettera a Guido Calogero).
- ID. (1955f), *Relazioni fra lo Stato e la Chiesa*, in "Rassegna storica toscana", 1, pp. 60 ss.
- ID. (1955g), *Una condanna del S. Offizio*, in "La Stampa", 89, 5 marzo.
- ID. (1956a), *Coscienza laica*, in "Il Mondo", 8, n. 4, 24 gennaio, p. 9.
- ID. (1956b), *Domicilio delle religiose e legge elettorale*, in "Il Foro italiano", 81, I, c. 1729 ss.
- ID. (1956c), *Fondamenti del diritto di sepolcro*, in "Giurisprudenza italiana", 109, I, c. 53 ss.
- ID. (1956d), *Stato e Chiesa*, in "Il Ponte", 12, pp. 28 ss.
- ID. (1956e), *Strascichi razziali* (Israeliani privati della pensione), in "Il Mondo", 8, n. 7, 14 febbraio,
- ID. (1957a), *Lezioni di diritto ecclesiastico*, II ed., Giuffrè, Milano.

- ID. (1957b), *Pagine sparse di diritto e storiografia*, scelte e ordinate da L. Scavo Lombardo, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma, 4, Giuffrè, Milano.
- ID. (1957c), *Il matrimonio*, III ed., in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. Vassalli, 3, tomo I, Utet, Torino, pp. XI-533.
- ID. (1957d), *Gli apostati inquieti*, in "La Stampa", 91, 12 gennaio.
- ID. (1957e), *Date a Cesare... se c'è Cesare*, in "La Stampa", 91, 6 aprile.
- ID. (1957f), *La parte di Cesare*, in "La Stampa", 91, 24 aprile.
- ID. (1957g), *Politica ecclesiastica*, in "La Stampa", 91, 14 giugno.
- ID. (1957h), *L'enciclica sulla radio*, in "La Stampa", 91, 13 settembre.
- ID. (1957i), *La polemica fra cattolici*, in "La Stampa", 91, 11 ottobre.
- ID. (1957l), *L'ideale dei mediocri* (Problemi universitari, con nota di S. Rodotà), in "Il Mondo", 9, n. 46, 12 novembre, p. 6.
- ID. (1958a), Prefazione a L. Piccardi, *Il processo al vescovo di Prato*, Parenti, Firenze, pp. XVI-XVII.
- ID. (1958b), *Capisaldi intorno ai rapporti tra Stato e Chiesa circa la potestà di magistero*, in "Rivista del diritto matrimoniale e dello stato delle persone", 1, pp. 353 ss.
- ID. (1958c), *Il cattolicesimo nel costume italiano*, in Aa.Vv., *La filosofia contemporanea in Italia*. Società e filosofia di oggi in Italia, 7, Giuffrè, Milano, pp. 499 ss.
- ID. (1958d), *Ancora sull'apertura verso i cattolici*, in "Il Ponte", 14, pp. 182 ss.
- ID. (1958e), *Concordato e Conciliazione*, in "I problemi di Ulisse", 12, fasc. 31 (*Stato e Chiesa*), pp. 41 ss.
- ID. (1958f), *Senso della realtà*, in "La Stampa", 92, 4 marzo.
- ID. (1958g), *Pagine cattoliche*, in "La Stampa", 92, 12 marzo.
- ID. (1958h), *L'opinione e i partiti*, in "La Stampa", 92, 13 aprile.
- ID. (1958i), *Cattolici liberali*, in "La Stampa", 92, 10 maggio.
- ID. (1958l), *L'avallo*, in "La Stampa", 92, 15 maggio.
- ID. (1958m), *La parrocchia*, in "La Stampa", 92, 16 luglio.
- ID. (1958n), *Ritratto ideale*, in "La Stampa", 92, 25 agosto.
- ID. (1958o), *Vivere insieme*, in "La Stampa", 92, 14 settembre.
- ID. (1958p), *Al di sopra di un episodio*, in "La Stampa", 92, 28 settembre.
- ID. (1958q), *La Conferenza episcopale*, in "La Stampa", 92, 14 dicembre.
- ID. (1959a), *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano.
- ID. (1959b), *Società civile e società religiosa (1955-1958)*, "Saggi", 249, Einaudi, Torino.
- ID. (1959c), *Religione del nostro tempo*, in "La Stampa", 93, 2 gennaio.
- ID. (1959d), *Senso della realtà*, in "La Stampa", 93, 4 marzo.
- ID. (1959e), *Una magistratura indipendente*, in "Il Mondo", 11, n. 27, 7 luglio, p. 4.
- ID. (1959f), *Magistrati e carriera*, in "Il Mondo", 11, n. 30, 28 luglio, pp. 1-2.
- ID. (1959g), *Religione e ordine pubblico*, in "La Stampa", 93, 10 settembre.

- ID. (1960a), *Le problème de la laïcité en Italie*, in Aa.Vv., *La laïcité*, Atti della VI sessione del "Centre de sciences politiques de l'Institut d'études juridiques de Nice", Paris, pp. 455 ss.
- ID. (1960b), *Il divorzio, il Concordato e la Costituzione*, in "I problemi di Ulisse", 16, fasc. 37 (*Matrimonio e famiglia*), pp. 88 ss.
- ID. (1960c), *Come interpretare il Concordato (Politica e religione)*, in "La Stampa", 94, 27 marzo 1960.
- ID. (1960d), *I cattolici e la politica*, in "La Stampa", 94, 21 maggio.
- ID. (1960e), *L'Italia religiosa*, in "La Stampa", 94, 26 giugno.
- ID. (1961a), *I problemi pratici della libertà*, Università degli Studi di Roma, Monografie dell'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza, Nuova Serie, n. 12, Giuffrè, Milano.
- ID. (1961b), *Lezioni di diritto ecclesiastico*, III ed. (ristampa integrata), Giuffrè, Milano.
- ID. (1961c), *I baroni della magistratura*, in "Il Mondo", 13, n. 20, 16 maggio, p. 4.
- ID. (1961d), *I vivi e i morti*, in "Il Mondo", 13, n. 11, 14 marzo, p. 4. Sull'articolo di P. E. Principe, *Le chiavi della giustizia*, pubblicato sul numero del 7 marzo.
- ID. (1961e), *Una sentenza* [della Corte di assise di Trieste], in "Il Mondo", 13, n. 5, 31 gennaio, p. 10.
- ID. (1961f), *Una sentenza* (Replica a Giorgio Buracchio), in "Il Mondo", 13, n. 8, 21 febbraio, p. 10.
- ID. (1961g), *Libera Chiesa in libero Stato* (conferenza tenuta il 21 ottobre 1961 nella Sala del Nuovo Museo Cavouriano di Santena), in "La Stampa", 95, 22 ottobre, p. 4 (in vol.: *Cavour 1861-1961*, Ciclo di conferenze di Einaudi, Grosso, Peyrot, Jemolo, Pella, Bottega d'Erasmus, G. Einaudi, Torino 1962).
- ID. (1962a), *Scuola "di Stato" e scuola privata*, in "La Stampa", 96, 7 settembre, p. 1.
- ID. (1962b), *Lezioni di diritto ecclesiastico*, III ed. (secondo aggiornamento alla terza edizione), Giuffrè, Milano.
- ID. (1962c), *Che cosa si può fare per una stabile pace*, in "La Stampa", 96, 30 dicembre, p. 1.
- ID. (1962d), *Culti (libertà dei)*, in *Enciclopedia del diritto*, 11, Giuffrè, Milano, pp. 456 ss.
- ID. (1962e), *I giudici e la politica* (recensione al libro di Achille Battaglia), in "Il Mondo", 14, n. 9, 27 febbraio, p. 9.
- ID. (1962f), *Il Concordato è immutabile?*, in "La Stampa", 96, 17 giugno.
- ID. (1962g), *In tema di vilipendio*, in "Archivio di ricerche giuridiche", 16, pp. 15 ss.
- ID. (1962h), *La Cassazione è più severa dei tribunali ecclesiastici (nullità dei matrimoni civili)*, in "La Stampa", 96, 9 febbraio, p. 3.
- ID. (1963a), *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, 5, Biblioteca di cultura storica, 32, Einaudi, Torino.
- ID. (1963b), (Bibliografia di), in Aa.Vv. (1963), *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, I-IV, Giuffrè, Milano.
- ID. (1963d), *Libertà religiosa e spirito di carità*, in "La Stampa", 97, 17 gennaio.

- ID. (1963e), *Partiti e gruppi*, in “La Stampa”, 97, 3 marzo, p. 1.
- ID. (1963e), *Dalle «guarentigie» alla Conciliazione*, in “La Stampa”, 97, 11 giugno.
- ID. (1963f), *Variazioni in tema di divorzio*, in “Rivista di diritto civile”, 9, I, pp. 105 ss.
- ID. (1964a), *L'indagatore prudente*, in “Il Mondo”, 16, n. 28, 14 luglio, p. 8.
- ID. (1964b), *Divorzio (ordinamento italiano)*, in “Enciclopedia del diritto”, XIII, Giuffrè, Milano, pp. 507 ss.
- ID. (1964c), *Il diritto positivo e i diritti della coscienza*, in “Giurisprudenza italiana”, 117, II, c. 91 ss.
- ID. (1964d), *La polemica su “Il Vicario”*, in “La Stampa”, 98, 19 febbraio.
- ID. (1964e), *Sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale*, in “Rivista di diritto civile”, 10, II, pp. 292 ss.
- ID. (1964f), *Sguardo sulla materia matrimoniale*, in “Rivista di diritto civile”, 10, II, pp. 501 ss.
- ID. (1964g), *Vilipendio: delitto o contravvenzione?*, Relazione presentata al Convegno su «Il vilipendio e la religione» organizzato dall'Associazione per la libertà religiosa in Italia (Milano, 6-7 giugno 1964), in “La cultura”, pp. 337-45.
- ID. (1965a), *Chiesa e Stato in Italia. Dalla unificazione a Giovanni XXIII*, 2, “Piccola Biblioteca Einaudi”, 60, Einaudi, Torino.
- ID. (1965b), *Diritto a disporre dei funerali*, in “Giurisprudenza italiana”, 117, II, c. 151 ss.
- ID. (1965c), *La libertà religiosa nella storia d'Italia*, in “La Stampa”, 99, 26 settembre.
- ID. (1965d), *Divorzio, matrimonio e obiettori di coscienza*, in “La Stampa”, 99, 6 novembre.
- ID. (1965e), *Premesse ai rapporti tra Chiesa e Stato*, Giuffrè, Milano.
- ID. (1965f), *Scritti vari di storia religiosa e civile*, scelti e ordinati da F. Margiotta Broglio, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma, 20, Giuffrè, Milano.
- ID. (1966a), *A proposito di matrimonio religioso e poteri del giudice civile*, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 20, pp. 994 ss.
- ID. (1966b), *A proposito di riforme del diritto di famiglia*, in “Rivista di diritto civile”, 12, II, pp. 537 ss.
- ID. (1966c), *Leggi della Chiesa e legge dello Stato*, in “La Stampa”, 100, 6 maggio.
- ID. (1966d), *La vicenda del Mondo*, in “L'Astrolabio”, 4, 13 marzo, pp. 30-1 e in “Il Mondo”, 10, 25-30 gennaio 1968 (numero straordinario 1968 (numero straordinario contenente articoli pubblicati in occasione della chiusura de “Il Mondo”), p. 4.
- ID. (1967a), *L'anticlericale*, in “L'Astrolabio”, 19 febbraio.
- ID. (1967b), *Convenzioni in tema di annullamento di matrimonio*, in “Rivista di diritto civile”, 13, II, pp. 529 ss.
- ID. (1967c), *Diritto matrimoniale concordatario*, in “Rivista di diritto civile”, 13, II, pp. 312 ss.

- ID. (1967d), *In tema di dispensa da matrimonio rato e non consumato, effetti e donazioni obnuziali*, in "Temi", 493.
- ID. (1967e), *L'interesse religioso*, in Aa.Vv., *Studi e materiali di storia delle religioni*, Edizioni dell'Ateneo, Roma, pp. 269 ss.
- ID. (1967f), *Lo Stato e la Chiesa nell'Italia di oggi (Revisione del Concordato)*, in "La Stampa", 101, 8 ottobre.
- ID. (1967g), *Nullità matrimoniale e buona fede*, in *Rivista di diritto civile*, II, 13, pp. 415 ss.
- ID. (1967h), *Stato e Chiesa in Italia tra Cavour e De Gasperi*, in "La Stampa", 101, 23 novembre.
- ID. (1968a), *Ernesto Rossi. Una lettera di Jemolo*, in "l'Astrolabio", 6, 18 febbraio, p. 32.
- ID. (1968b), *Costume e diritto*, Neri Pozza, Vicenza.
- ID. (1968c), *La legge regolatrice del matrimonio*, in *Rivista di diritto civile*, 14, II, pp. 402 ss.
- ID. (1968d), *Nullità di matrimoni concordatari e sanzioni civili*, in "Rivista di diritto civile", 14, II, pp. 507 ss.
- ID. (1968e), *Attualità, musica e teatro alla «Pro Cultura Femminile»*, in "La Stampa", 102, 12 ottobre, p. 5.
- ID. (1968f), *La crisi morale dell'uomo moderno nell'analisi di Arturo Carlo Jemolo*, in "La Stampa", 102, 17 ottobre.
- ID. (1968g), *Il monito dell'episcopato italiano. Il parere di un cattolico che non ha mai votato DC*, in "La Stampa", 102, 5 marzo, p. 3.
- ID. (1969a), *Anni di prova. Roma umbertina, e più vecchie storie – Torino gozzoniana – Gli impiegati di Giolitti e l'ombra della massoneria – L'intervento – Il fascismo. I grandi – Le delusioni – La scuola ed il foro – I letterati – Pensieri della sera – Un "grazie"*, Neri Pozza, Vicenza.
- ID. (1969b), *Cosa rimane del Concordato*, in "La Stampa", 103, 11 febbraio.
- ID. (1969c), *Denunciare il Concordato è soluzione inopportuna*, in "La Stampa", 103, 18 febbraio e, con il titolo *La polemica sui Patti lateranensi*, in Id. (1978a), *Questa Repubblica*, pp. 191-4.
- ID. (1969d), *Giurisdizionalismo*, in "Enciclopedia del diritto", 19, Giuffrè, Milano, pp. 185 ss.
- ID. (1969e), *I Patti lateranensi quarant'anni dopo*, in "La Stampa", 103, 11 febbraio.
- ID. (1969f), *La Chiesa post-conciliare e lo Stato*, in "I problemi di Ulisse", 22, fasc. 66 (*La Chiesa post-conciliare*), pp. 230 ss.
- ID. (1969g), *Posizione particolare della Chiesa cattolica*, in "Il diritto ecclesiastico", 79, I, p. 99.
- ID. (1970a), *Premesse ai rapporti tra Chiesa e Stato*, II ed., Giuffrè, Milano.
- ID. (1970b), *Gli occhiali del giurista*, Cedam, Padova.
- ID. (1970c), *Sul diritto di famiglia*, in *Studi in onore di Gioacchino Scaduto*, I, Cedam, Padova, pp. 553 ss.
- ID. (1970d), *Ancora sul divorzio*, in "Rivista di diritto civile", 16, II, pp. 85 ss.



- ID. (1970e), *La questione romana*, in Aa.Vv., *Il Venti Settembre nella storia d'Italia*, a cura di G. Spadolini, La Nuova Antologia, Roma, pp. 73-86.
- ID. (1970f), *Il divorzio e la crisi*, in "La Stampa", 104, 1° marzo.
- ID. (1970g), *Il senso dello Stato in cattolici e laici*, in "La Stampa", 104, 15 marzo.
- ID. (1970h), *Come trattare sul divorzio*, in "La Stampa", 104, 31 marzo.
- ID. (1970i), *Il Papato, l'Italia e il clerical-comunismo*, in "La Stampa", 104, 27 maggio.
- ID. (1970l), *Divorzio e costume (Il diritto di famiglia)*, in "La Stampa", 104, 3 giugno.
- ID. (1970m), *La legge civile e la religione (Pareri di un cattolico)*, in "La Stampa", 104, 8 ottobre.
- ID. (1970n), *Crispi*, nuova ed. aggiornata, Vallecchi, Firenze.
- ID. (1970o), "Messaggio" ai dirigenti statali, in "La Stampa", 104, 30 giugno, e in Id. (1978a), *Questa Repubblica*, pp. 19-22.
- ID. (1970p), *Quando si fermano i servizi pubblici*, in "La Stampa", 112, 15 luglio, e in Id. (1978a), *Questa Repubblica*, pp. 22-26.
- ID. (1971a), *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, 3, terza ristampa aggiornata della nuova edizione riveduta e ampliata, "Biblioteca di cultura storica", 32, Einaudi, Torino.
- ID. (1971b), *La religione nella città*, I: *La vita religiosa*, II: *La vita interiore*, in Aa.Vv., *Il fenomeno "città" nella vita e nella cultura d'oggi*, Sansoni, Firenze.
- ID. (1971c), *Primo confronto della Costituzione col Concordato davanti alla Corte costituzionale*, in "Rivista di diritto processuale", 26, pp. 299 ss.
- ID. (1971d), *Socialismo e fede religiosa*, in "I problemi di Ulisse", 25, fasc. 70 (*Quale socialismo*), pp. 119 ss.
- ID. (1971e), *Due letture* (In merito ad una lettera aperta di Sergio Cotta, *L'unità della famiglia nell'era tecnologica*), in "Archivio giuridico 'Filippo Serafini'", 181, pp. 185-9.
- ID. (1971f), *La tentazione della Chiesa (Da Lutero ad oggi)*, in "La Stampa", 105, 22 gennaio.
- ID. (1971g), *L'eredità di Buonaiuti*, in "La Stampa", 105, 29 aprile.
- ID. (1971h), *Una polemica tra A. C. Jemolo e Mauro Cappelletti. Perché un'Università europea?*, in "La Stampa", 105, 25 settembre, p. 3.
- ID. (1972a), *I problemi pratici della libertà*, II ed., Giuffrè, Milano.
- ID. (1972b), *Crispi*, II ed., Le Monnier, Firenze.
- ID. (1972d), *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento*, II ed. aggiornata a cura di F. Margiotta Broglio, Morano, Napoli.
- ID. (1972d), *Gli italiani amano la DC perché desiderano l'eutanasia* (una corrispondenza con Carlo Casalegno), in "La Stampa", 106, 2 gennaio.
- ID. (1972e), *Dossetti mi diceva*, in "La Stampa", 106, 7 maggio.
- ID. (1972f), *Schiavi delle parole (Le elezioni come "test")*, in "La Stampa", 106, 25 maggio.

- ID. (1972g), *La Chiesa tentata (Il Vaticano di papa Montini)*, in "La Stampa", 106, 10 giugno.
- ID. (1972h), *Per quando il Papa renderà la visita (Vaticano e Quirinale)*, in "La Stampa", 106, 8 ottobre.
- ID. (1973a), *Perplexità su una sentenza*, in "Il Foro italiano", 98, 1973, I, c. 7 ss.
- ID. (1973b), "Grandi" pensionati, in La Stampa, 107, 31 gennaio, e in Id. (1978a), *Questa Repubblica*, pp. 26-30.
- ID. (1973c), *La famiglia cambia*, in "La Stampa", 20 aprile, e in Id. (1978a), *Questa Repubblica*, pp. 170-3.
- ID. (1974a), *Riflessioni su una decisione*, in "Giurisprudenza italiana", 126, III, c. 433 ss.
- ID. (1974b), *Le incognite sul connubio. Chiesa e comunisti*, in "La Stampa", 108, 26 gennaio.
- ID. (1974c), *Referendum che rumore. Famiglia e divorzio*, in "La Stampa", 108, 2 febbraio.
- ID. (1974d), *La rinuncia di Mindszenty. Per la Chiesa era un ostacolo e una bandiera*, in "La Stampa", 108, 17 febbraio.
- ID. (1974e), *Nuovo tempo della Chiesa. Manovre e speranze*, in "La Stampa", 108, 14 aprile.
- ID. (1974f), *L' "Adelchi" e il divorzio*, in "La Stampa", 108, 17 aprile.
- ID. (1974g), *Legge e virtù familiari*, in "La Stampa", 108, 5 maggio.
- ID. (1974h), *E adesso al lavoro anche sulla famiglia*, in "La Stampa", 108, 15 maggio.
- ID. (1974i), *Il Papa e i cattolici del "no". Divorzio: i fedeli tra obbedienza e autonomia*, in "La Stampa", 108, 2 luglio.
- ID. (1974l), *Il "santo scomodo"*, in "La Stampa", 108, 12 luglio.
- ID. (1974m), *Pio IX e i liberali. Oltre i miti e le denigrazioni*, in "La Stampa", 108, 23 agosto.
- ID. (1974n), *Il grido di Paolo*, in "La Stampa", 108, 13 settembre.
- ID. (1974o), *Le foglie secche del Concordato*, Recensione-intervista a cura di A. Colombo, in "Corriere della Sera", 100, 10 novembre.
- ID. (1974p), *Occidente rinnegato. Dopo il Sinodo*, in "La Stampa", 108, 6 dicembre.
- ID. (1974q), *L'invito ai giusti. Perché l'Anno Santo*, in "La Stampa", 108, 29 dicembre.
- ID. (1974r), *Il ministro assassinato*, Recensione a G. Andreotti, *Ore 13: il Ministro deve morire* (Rizzoli, Milano 1974), in "La Stampa", 108, 2 agosto.
- ID. (1974s), *Il nodo del Concordato*, in "Nuova Antologia", 100, n. 521, pp. 469 ss.
- ID. (1974t), *La questione della proprietà ecclesiastica nel Regno di Sardegna e nel Regno d'Italia. 1848-1888*, "Religioni e società", il Mulino, Bologna.
- ID. (1974u), Presentazione del volume di G. Fubini, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano. Dal periodo napoleonico alla Repubblica*, La Nuova Italia, Firenze, pp. VII ss.
- ID. (1974v), *L' "affare Sossi" con tante ombre*, in "La Stampa", 28 maggio, e in Id. (1978a), *Questa Repubblica*, pp. 230-3.

- ID. (1975a), *Lezioni di diritto ecclesiastico*, IV ed., Giuffrè, Milano.
- ID. (1975b), *Divorzio e validità del matrimonio (Gli occhiali del giurista 1)*, in “Rivista di diritto civile”, 21, II, pp. 104 ss.
- ID. (1975c), *La fiammata anticlericale. Partiti, Chiesa, aborto*, in “La Stampa”, 109, 4 febbraio.
- ID. (1975d), *Foglie secche e Concordato*, in “La Stampa”, 109, 19 febbraio.
- ID. (1975e), *L'aborto tra coscienza e legge*, in “La Stampa”, 109, 9 marzo.
- ID. (1961f), *I cattolici nel Risorgimento*, in “La Stampa”, 95, 19 marzo, p. 1.
- ID. (1975g), *La Sinistra italiana di fronte ai cattolici*, in “La Stampa”, 109, 25 luglio.
- ID. (1975h), *Arturo Carlo Jemolo, dalla pianta di Buonaiuti*, in “La Stampa”, 109, 12 settembre.
- ID. (1975i), *Matrimonio religioso e simulazione. Gli occhiali del giurista*, in “Rivista di diritto civile”, 21, II, pp. 235 ss.
- ID. (1975l), Prefazione a F. Calasso, *Cronache politiche di uno storico (1944-1948)*, a cura di R. Abbondanza e M. Caprioli Piccialuti, La Nuova Italia, Firenze, pp. VII-XV.
- ID. (1975m), *Tolleranza e resa. Il documento dei vescovi*, in “La Stampa”, 109, 23 dicembre.
- ID. (1975n), *Una riforma senza utopie*, in “La Stampa”, 109, 28 febbraio.
- ID. (1976a), *Beneficenza ecclesiastica e laica*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Pietro Agostino d'Avack*, II, Giuffrè, Milano, pp. 805 ss.
- ID. (1976b), *Inconsumazione del matrimonio*, in “Rivista di diritto civile”, 22, II, p. 213.
- ID. (1976c), *Ancora sul Concordato*, in “La Stampa”, 110, 14 dicembre, e in Id. (1978), *Questa Repubblica*, pp. 202-6.
- ID. (1976d), *Il paradiso sta in cielo o in terra?*, in “La Stampa”, 110, 28 maggio.
- ID. (1976e), *Ciò che io penso del Concordato*, in “La Stampa”, 110, 14 dicembre.
- ID. (1976f), *Sui rapporti Chiesa-Stato*, in “La Stampa”, 110, 29 dicembre.
- ID. (1976g), *Jemolo risponde a Pannella*, in “La Stampa”, 110, 31 dicembre.
- ID. (1977a), *L'autunno del Concordato. Chiesa cattolica e stato in Italia: i documenti del dibattito politico (1929-1977)*, introduzione di F. Traniello e M. Cordero, con il titolo *Il Concordato e la libertà*, Claudiana, Torino.
- ID. (1977b), *Religione e libertà*, in “La Stampa”, 111, 9 marzo, e in Id. (1978), *Questa Repubblica*, pp. 210-3.
- ID. (1977c), *Religione e libertà*, in “Documentazioni di Iustitia”, 3 aprile, pp. 1 ss.
- ID. (1977d), *Riforme in tema di diritto familiare*, in “Rivista di diritto civile”, 23, II, 310.
- ID. (1977e), *Quale esercito?*, in “La Stampa”, 12 agosto, e in Id. (1978a), *Questa Repubblica*, pp. 45-8.
- ID. (1977f), *Pro e contro la divisa*, in “La Stampa”, 111, 9 settembre, e in Id. (1978a), *Questa Repubblica*, pp. 41-5.
- ID. (1977g), *Il pensiero di Jemolo su Pci e religione*, in “La Stampa”, 111, 18 settembre, pp. 1 e 8.

- ID. (1978a), *Questa Repubblica. Dal '68 alla crisi morale*, introduzione di G. Spadolini, Le Monnier, Firenze.
- ID. (1978b), *L'ora di religione*, in "La Stampa", 112, 5 gennaio, e in Id. (1978a), *Questa Repubblica*, pp. 214-7.
- ID. (1978c), *Quello che è cambiato nel cattolicesimo*, in "La Stampa", 112, 12 marzo, e in Id. (1978a), *Questa Repubblica*, pp. 217-21.
- ID. (1978d), *Un Paese muore se non blocca il terrorismo*, in "La Stampa", 112, 19 marzo, p. 3.
- ID. (1978e), *Lettera a Sciascia. Questo Stato è bene comune*, in "La Stampa", 112, 2 aprile, p. 1.
- ID. (1978f), *Moro, il sacrificio del silenzio*, in "La Stampa", 112, 14 maggio.
- ID. (1978g), *L'eredità di Paolo VI*, in "La Stampa", 112, 9 agosto, e in Id. (1978a), *Questa Repubblica*, pp. 221-4.
- ID. (1978h), *L'eredità di Paolo VI*, in "Documentazioni di Iustitia", 26 febbraio, p. 14.
- ID. (1978i), *Scelta universale*, in "La Stampa", 112, 17 ottobre.
- ID. (1978l), *Un Concordato rivisto per la pace religiosa. Papa Wojtyla e l'Italia*, in "La Stampa", 112, 25 ottobre.
- ID. (1978m), *La chiesa del vescovo o dei fedeli? Il caso di Lavello*, in "La Stampa", 112, 27 ottobre.
- ID. (1978n), *Riflessioni critiche sulla Carta costituzionale* (11 dicembre 1965), in Id. (1978a), *Questa Repubblica*, pp. 4-13.
- ID. (1978o), *Credevamo che*, in "La Stampa", 112, 22 gennaio, e in Id. (1978a), *Questa Repubblica*, pp. 13-16.
- ID. (1978p), *Lo Stato che si occupato di tutto*, in "La Stampa", 112, e in Id. (1978a), *Questa Repubblica*, pp. 30-37.
- ID. (1978q), *Un bilancio: trent'anni di repubblica*, in Id. (1978a), *Questa Repubblica*, pp. 269-301.
- ID. (1979a), *Lezioni di diritto ecclesiastico*, v ed., Giuffrè, Milano.
- ID. (1979b), *Il cavaliere inesistente*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 33, pp. 803 ss.
- ID. (1979c), *Lo Stato non deve fare il sacrestano. Politica, religione e libertà*, in "La Stampa", 113, 18 gennaio.
- ID. (1979d), *S. Sede più lontana dall'Italia e dalla DC*, in "La Stampa", 113, 22 luglio.
- ID. (1979e), *Il peso della fede sull'uomo di domani. Un ritorno alla religione?*, in "La Stampa", 113, 8 settembre.
- ID. (1979f), *La pena di morte e il reticolato*, in "La Stampa", 113, 15 novembre.
- ID. (1979g), *La nullità per impotenza. Gli occhiali del giurista*, in "Rivista di diritto civile", 25, II, pp. 649 ss.
- ID. (1981a), *Questa Repubblica. Dal '68 alla crisi morale*, introduzione di G. Spadolini, II ed., Mondadori Education, Milano.

- ID. (1981b), *Jemolo risponde al telegramma di auguri di Pertini*, in “La Stampa”, 115, 21 gennaio.
- ID. (1982a), *Lezioni di diritto ecclesiastico*, XI ed., Giuffrè, Milano.
- ID. (1982b), *Geografia della laicità in Italia*, in “Nuova Antologia”, n. 548, gennaio-marzo, pp. 313 ss.
- ID. (1982c), *Tra diritto e storia (1960-1980)*, Giuffrè, Milano.
- ID. (1983), *Scherzo di Ferragosto*, Editori Riuniti, Roma.
- ID. (1984), *Figli e padri*, a cura di G. Dalla Torre, Studium, Roma.
- ID. (1985a), *Gli occhiali del giurista*, vol. II, Cedam, Padova.
- ID. (1985b), *Per la pace religiosa d’Italia*, a cura di G. Spadolini, “Quaderni Nuova Antologia”, Le Monnier, Firenze.
- ID. (1989), *Lettere dall’Italia democristiana, con una nota di Andrea Jemolo*, in “la Repubblica”, 13, 17 giugno.
- ID. (1991a), *La crisi dello Stato moderno*, II ed., prefazione di N. Irti, introduzione di F. Margiotta Broglio, Laterza, Bari.
- ID. (1991b), *Anni di prova*, ristampa, con prefazione di F. Margiotta Broglio, Passigli, Firenze.
- ID. (1993), *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al codice del 1917*, il Mulino, Bologna.
- ID. (1994), *Ernesto Buonaiuti a venticinque anni dalla morte*, in Id., *Lettere a Raffaele Morghen 1977-1983*, scelte e annotate da G. Braga, A. Forni, P. Vian, Istituto storico per il Medioevo, Roma, pp. 275-6.
- ID. (1996), *I principi da salvare. Magistrati indipendenti dal governo e garanzie per i diritti degli umili*, in “La Stampa”, 130, 18 aprile, p. 13.
- ID. (2001), *Che cosa si può fare per una stabile pace*, in “La Stampa”, 96, 30 dicembre 1962, p. 1, copia digitale *ivi*, 146, 30 dicembre 2001, p. 1.
- ID. (2005), *Lettere a Mario Falco, I (1910-1927)*, a cura di Maria Vismara Missiroli, premessa di F. Margiotta Broglio, “Per la storia del pensiero giuridico moderno”, 89, tomo I (1910-1927), Giuffrè, Milano.
- ID. (2008a), *Coscienza laica*, a cura di C. Fantappiè, Morcelliana, Brescia.
- ID. (2008b), *Che cos’è la Costituzione* (introduzione di G. Zagrebelsky), II ed., Donzelli, Roma.
- ID. (2010), *Lettere a Mario Falco, I (1910-1927)*, a cura di Maria Vismara Missiroli, premessa di F. Margiotta Broglio, “Per la storia del pensiero giuridico moderno”, 89, tomo II (1928-1943), Giuffrè, Milano.
- ID. (2011), *Il malpensante*, a cura di B. Quaranta, Aragno, Torino.
- ID. (2012), *Scuola “di Stato” e scuola privata*, copia digitale da “La Stampa”, 96, 7 settembre 1962, p. 1, *ivi*, 146, 7 settembre, p. 1.
- ID. (2013), *Al Convegno dei Cinque*, a cura di P. Valbusa, presentazione di F. Margiotta Broglio, “Civitas”, 7, Storia e letteratura, Roma.
- ID. (2013), *Partiti e gruppi*, in “La Stampa”, 97, 3 marzo 1963, p. 1, copia digitale, *ivi*, 147, 3 marzo, p. 1.

- JEMOLO M., LOMBARDO RADICE L. (1980), *Viva la tartaruga*, Roma-Città di Castello.
- LARICCIA S. (1974), *Diritto ecclesiastico italiano. Bibliografia 1929-1972*, Giuffrè, Milano, pp. 148-58.
- ID. (1981), *Diritto ecclesiastico italiano. Bibliografia 1973-1979*, Libreria Editrice Universitaria, Licosa-Perugia, pp. 141-5.
- ID. (1983), *Società civile, scuola laica e insegnamento della religione*, in *Società civile, scuola laica e insegnamento della religione*, Atti del convegno nazionale della rivista "Religione e scuola" (Roma, 17-19 novembre 1982), Queriniana, Brescia, pp. 43-78, e in "Diritto ecclesiastico", 1983, 94, I, pp. 3-37.
- ID. (1986), *Diritto ecclesiastico*, III ed., Cedam, Padova.
- ID. (1989), *Coscienza e libertà. Principi costituzionali del diritto ecclesiastico italiano*, il Mulino, Bologna.
- ID. (1990), *Il contributo di Costantino Mortati per l'attuazione delle libertà di religione in Italia*, in *Il pensiero giuridico di Costantino Mortati*, a cura di M. Galizia e P. Grossi, Giuffrè, Milano, pp. 491-510.
- ID. (1996), *Che cos'è la Costituzione*, introduzione di G. Zagrebelsky, "Saggine", 18, Donzelli, Roma.
- ID. (2006), *Diritto amministrativo*, I, Padova, Cedam.
- ID. (2008), *Il mio ricordo di Pio Fedele*, in *Ritorno al diritto. I valori della convivenza*, 7, pp. 227-34, e in <http://www.statoe.chiese.it> (settembre 2009).
- ID. (2011), *Battaglie di libertà. Democrazia e diritti civili in Italia (1943-2010)*, Carocci, Roma.
- LA VALLE R. (1976), *Il Concordato e la concordia*, in "La Stampa", 110, 16 dicembre, p. 3.
- MARGIOTTA BROGLIO F. (1981), *Arturo Carlo Jemolo, il giurista e il politico*, in "Nuova Antologia", 116, n. 2137, pp. 81-91, e in Margiotta Broglio (2012a), pp. 191-8.
- ID. (1983), *Jemolo e Voce operaia*, in "Nuova Antologia", 118, aprile-giugno, pp. 143-63.
- ID. (1988), *Fascismo, antifascismo e concordato in una lettera di V. Del Giudice ad A.C. J.*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", 5, pp. 129-33.
- ID. (1991a), Introduzione a A. C. Jemolo, *La crisi dello Stato moderno* (1954), p. XVII ss.
- ID. (1991b), *L'Italia di Jemolo*, in "Corriere della Sera", 116, 17 gennaio.
- ID. (1993a), *Arturo Carlo Jemolo tra diritto e cultura*, in *Giornata lincea nel centenario della nascita di Arturo Carlo Jemolo* (Roma, 18 dicembre 1991), Accademia dei Lincei, Roma.
- ID. (1993b), *Il lungo viaggio di Arturo Carlo Jemolo, giurista, storico, scrittore, giornalista*, Roma, Istituto regionale di studi giuridici del Lazio, Delta grafica, Città di Castello.
- ID. (2004), *Arturo Carlo Jemolo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 72, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 196-200 (<http://www.treccani.it/>).

- ID. (2005), *Appunti per una biografia di Arturo Carlo Jemolo*, in “Il diritto ecclesiastico”, 116, nn. 2-3, pp. 497-503.
- ID. (2012a), *Religione, diritto e cultura politica nell’Italia del Novecento*, il Mulino, Bologna.
- ID. (2012b), *Jemolo e Del Giudice all’Università Cattolica del Sacro Cuore*, in Id. (2012), pp. 91-134.
- ID. (2013), *Ruffini, Francesco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletti, II, il Mulino, Bologna, pp. 1753-5.
- MARTINAT G. (1967), *Il Convegno sui Diritti dell’uomo Il rispetto degli altri deve diventare costume radicato nella società*, in “Stampa Sera”, 10, 4 dicembre, p. 5.
- MARTINELLI R. (1991), *Leone: anch’io vittima di un complotto*, in “La Stampa”, 125, 17 maggio, p. 3.
- MARTINETTI P. (2013), *Cristo e il cristianesimo*, Castelvechchi, Roma.
- MATTONE A. (a cura di) (2010), *Storia dell’Università di Sassari*, Ilisso, Nuoro.
- ID. (2014), *I “cani vagabondi di Stambul”. Arturo Carlo Jemolo e l’insegnamento del Diritto ecclesiastico nell’Università di Sassari (1920-1923)*, in “Le carte e la storia”, 20, n. 1, pp. 38-46.
- MATURI W. (1962), *Interpretazioni del Risorgimento*, Einaudi, Torino, spec. pp. 596-9.
- MAURO E. (1981), *L’addio di Pertini all’“amico Jemolo”*, in “La Stampa”, 115, 14 maggio.
- MELLONI A. (a cura di) (2007), *Giuseppe Dossetti. Studi nel decennale della morte*, il Mulino, Bologna.
- MERIANA G. (1991), *Lettere da casa Jemolo. Storia di un’amicizia*, Prefazione di Francesco Margiotta Broglio, Genova, Marietti.
- MICHELOTTI S. (2004), *Le Carte Rossi presso gli Archivi Storici delle Comunità Europee dell’Istituto Universitario di Fiesole*, in “Le Carte e la Storia”, 2, pp. 138-40.
- ID. (2006), *“Stato e Chiesa”: Ernesto Rossi contro il clericalismo. Una battaglia per la democrazia*, Rubbettino, Soveria Mannelli.
- MORGHEN R. (1982), *Arturo Carlo Jemolo, storico dello Stato e della Chiesa nella crisi tra due età*, in “Rivista di storia della Chiesa in Italia”, 36, n. 1, pp. 49-60.
- NAVARRO VALLS R. (2004), *Arturo Carlo Jemolo*, in R. Domingo (ed.), *Juristas universales*, 4, *Juristas del siglo XX*, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, pp. 247-9.
- NEBIOLO G. (1961a), *La donna che lavora ha diritto al posto anche quando si sposa o diventa madre*, in “La Stampa”, 95, 26 febbraio, p. 5.
- ID. (1961b), *Proposte per garantire*, in “Stampa Sera”, 4, 27 febbraio, p. 9.
- ORLANDO F. (2011), *Giù le mani da Arturo Carlo Jemolo*, in “Europa”, 26 marzo.
- PAGLIA G. J. (1978), *Il Sinodo valdese e metodista approva l’intesa con lo Stato*, in “La Stampa”, 112, 2 agosto, p. 4.
- PAPA E. R. (1974), *Fascismo e cultura*, Libreriauniversitaria.it., Padova.

- PAPUZZI A. (1994), *Pessimista con le mani pulite. Jemolo: ecco la mia Italia scomparsa*, in "La Stampa", 128, 24 novembre.
- PASSERIN D'ENTREVES (1981), *Il rigore di un metodo, Testimonianze su un maestro di generazioni*, in "La Stampa", 112, 13 maggio, p. 3.
- PEDIO A. (2000), *La cultura del totalitarismo imperfetto*, Milano, Unicopli.
- PELEGRINO M. (1978), *Davanti a violenza e terrorismo. Gli onesti non sono un'infima minoranza*, in "La Stampa", 112, 19 novembre, p. 3.
- PENE VIDARI G. S. (2005), *Arturo Carlo Jemolo studente della Facoltà di Giurisprudenza di Torino*, in Bertolino, Zuanazzi (2005), pp. 11-34.
- PERTINI S. (1971), *Pertini: «Tace una voce cara». Il lutto dell'Italia politica*, in "Corriere della Sera", 96, 13 maggio, p. 1.
- PEYROT G. (1981), *Articolo in morte di Jemolo, apparso sul settimanale evangelico, "La Luce"*, 22 maggio.
- PICCARDI L. (a cura di) (1958), *Processo al vescovo di Prato*, Parenti, Firenze.
- PIRETTI M. S. (2003), *La legge truffa*, il Mulino, Bologna.
- QUAGLIENI P. F. (1991), *Nasceva cent'anni fa: giornalista, uomo di legge e storico Jemolo l'anticonformista*, in "Stampa Sera", 34, 14 gennaio, p. 19.
- QUARANTA B. (1994), *Tornano quelli che non gridano: maestri e compagni di Bobbio*, in "tuttoLibri", 17, 27 agosto, p. 6.
- ID. (a cura di) (2011), *Il malpensante* [raccolta di articoli comparsi su "La Stampa" dagli anni Cinquanta agli anni Settanta], Aragno, Torino.
- QUINZIO S. (1984), *Il profeta ascoltato dai laici*, in "La Stampa", 118, 17 luglio.
- ROBLONY S., *C'è un romanzo giallo nei cassetti del professor Jemolo*, in "La Stampa", 117, 19 febbraio.
- RONCHEY A. (1972), *Il salario civile*, in "La Stampa", 106, 19 novembre, p. 1.
- RODOTÀ S. (2008), *Laicità e democrazia*, in AA.VV., *Poteri pubblici e laicità delle istituzioni*, Giornata di studi in onore di Sergio Lariccia (Roma, 7 novembre 2007), a cura di R. Acciai e F. Giglioni, Aracne, Roma, pp. 17-29.
- ROSSI E., 1959, *Io e Garibaldi*, in "Il Mondo", 11, 27 ottobre.
- SALVATORELLI L. (1933), *Ernesto Buonaiuti pellegrino di Roma*, in *La Cultura*, s. 5, 12, pp. 387 ss.
- SALVATORELLI M. (1978), *Italia un Paese povero?*, in "La Stampa", 112, 5 luglio, p. 2.
- SCIRÈ G. (2012), *Gli Indipendenti di sinistra. Una storia italiana dal Sessantotto a Tangentopoli*, Storia e memoria, Ediesse, Roma.
- SCOPPOLA P. (1971), *La Chiesa e il fascismo*, Laterza, Bari.
- ID. (1983), *Società civile, scuola laica e insegnamento della religione*, in *Società civile, scuola laica e insegnamento della religione*, Atti del convegno (Roma, novembre 1983), pp. 19-42.
- SERAFINI G. (1981), *Grande e deluso, voleva essere dimenticato. È morto Arturo Carlo Jemolo, testimone di un secolo di storia*, in "La Nazione", 123, 12 maggio, p. 1.



- SERRA B. (2014), *Crisi della legge e aporie della scienza del diritto positivo: il dialogo fra Giorgio Del Vecchio e Arturo Carlo Jemolo tra le due Guerre*, Relazione presentata al Convegno sul tema *I Filosofi del diritto alla Sapienza tra le due Guerre* organizzato dal Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza" (Roma, 21-22 ottobre 2014), in corso di stampa negli atti del Convegno; in [www.StatoeChiese.it](http://www.StatoeChiese.it), rivista telematica, n. 37 del 1° dicembre 2014.
- SPADOLINI G. (1976a), *La questione del concordato con i documenti della Commissione Gonella*, Vallecchi, Firenze.
- ID. (1976b), *Foglie secche e idee nuove*, in "La Stampa", 110, 26 novembre, p. 1
- ID. (1976c), *Più equità per Crispi*, in "La Stampa", 110, 3 settembre, p. 11.
- ID. (1978a), Introduzione ad A. C. Jemolo (1978a), *Questa Repubblica*, pp. v-xxv.
- ID. (1978b), *Gli anni tragici della nostra Repubblica*, in "TuttoLibri", 1, 4 novembre.
- ID. (1981a), *La forza della ragione. Scompare con Jemolo un protagonista di 70 anni di cultura italiana*, in "La Stampa", 115, 13 maggio, p. 3.
- ID. (1981b), *Incontro con Jemolo: battaglie d'un laico credente nella ragione «Ruscello mazziniano tra Chiesa e Stato»*, in "La Stampa", 115, 17 gennaio, p. 3.
- ID. (a cura di) (1981c), *Jemolo testimone di un secolo*, con testimonianze di Paolo Barile... [et al.] e con inediti di Ernesto Buonaiuti, Luigi Einaudi, Paolo VI, "Quaderni di Nuova Antologia", Le Monnier, Firenze.
- ID. (1982), *Ritrovare Jemolo laico esemplare. Due libri, una proposta*, in "La Stampa", 116, 26 marzo.
- ID. (1990), *Le ferite di Jemolo. Amaro carteggio con Baffi*, in "La Stampa", 124, 19 settembre.
- ID. (1991a), *Jemolo e gli egoismi degli italiani*, in "La Stampa", 125, 16 gennaio.
- ID. (1991b), *Jemolo, uomo d'Europa*, in "La Stampa", 125, 17 gennaio.
- ID. (1992), *Le ironiche zampate di Jemolo separatista*, in "La Stampa", 126, 7 giugno.
- ID. (1993), *Due fedi a confronto*, in "La Stampa", 127, 11 giugno, p. 19.
- SPINELLI B. (2013), *Il miracolo del nulla alle spalle*, in "la Repubblica", 38, 13 febbraio, p. 33.
- STAJANO C. (2011), *Jemolo, l'umiltà della virtù civile*, in "Corriere della Sera", 136, 10 agosto.
- TRENTIN S. (1983), *Dallo statuto albertino al regime fascista*, Marsilio, Venezia.
- TRIPICCHIO A. M. (a cura di) (1992), *Libertà religiosa, diritto ecclesiastico e diritto canonico nel carteggio inedito fra Arturo Carlo Jemolo e Pio Fedele dal 1943 al 1974*, in "Nuova Antologia", 127, n. 2182, pp. 393-410.
- VALBUSA P. (2005), *Bibliografia degli scritti di Arturo Carlo Jemolo*, in "Il diritto ecclesiastico", 116, nn. 2-3, pp. 705-802.
- ID. (2008), *I pensieri di un malpensante. Arturo Carlo Jemolo e trentacinque anni di vita repubblicana*, Marsilio, Venezia.

- VISMARA MISSIROLI M. (1998), *Diritto canonico e scienze giuridiche. L'insegnamento del diritto della Chiesa nelle università italiane dall'Unità al Vaticano II*, Cedam, Padova.
- VIVARELLI R. (2001), *La generazione di Mario Bracci*, in *Mario Bracci nel centenario della nascita (1900-2000)*, a cura di A. Cardini e G. Grottanelli de' Santi, il Mulino, Bologna, pp. 24 ss.
- ID. (2008), *Fascismo e storia d'Italia*, il Mulino, Bologna.
- ZACCURI A. (2013), *Il Socrate cristiano che disse no al Duce*, in "Avvenire", 46, 16 aprile, p. 25.
- ZANFARINO G. (a cura di) (1991), *Il carteggio fra Arturo Carlo Jemolo e Piero Calamandrei negli anni delle grandi speranze e delle grandi delusioni (1944-1956)*, in "Nuova Antologia", 126, n. 2178, pp. 409 ss.

# Indice dei nomi

- Accattoli Luigi, 36, 177  
Acciai Riccardo, 200  
Ago Roberto, 13, 17, 54, 61, 80-2, 85, 88, 96, 109-10, 117, 123-6, 146, 150-1, 155, 157, 159-61, 165-6, 171-2, 175  
Agosti Giorgio, 180  
Ainis Michele, 63, 178  
Alberigo Giuseppe, 58 e n, 65n  
Alessi Giuseppe, 130, 151, 154  
Ambrosini Gaspare, 13, 54, 59, 80, 88-9, 93, 111, 116, 118, 126-8, 137, 151, 156, 158, 161-3, 165, 167  
Amendola Pietro, 34  
Anderlini Luigi, 111, 154  
Andò Roberto, 48  
Andreotti Giulio, 56, 61, 63, 194  
Angelini Margherita, 178  
Arangio Ruiz Vincenzo, 25, 40, 41n  
Astaldi Maria Luisa, 39  
Avalle Maria Clara, 182  
  
Balocchi Enzo, 179  
Barile Paolo, 178, 201  
Barone Francesco, 178  
Bartolo da Sassoferrato, 24  
Bartolomei Alfredo, 25  
Basso Lelio, 39, 58 e n, 82, 130, 134, 139-40, 144, 149-51, 154, 178  
Battaglia Achille, 190  
  
Bellandi Mauro, 43  
Bellini Piero, 12, 16, 178  
Benedetto XVI, 48  
Bertola Arnaldo, 31, 179, 182  
Bertolino Rinaldo, 12, 179, 200  
Berutti Mario, 179  
Besta Enrico, 20  
Bettinelli Ernesto, 28n, 179  
Birocchi Italo, 199  
Bo Carlo, 37, 179  
Bobbio Norberto, 11, 15, 16n, 20, 41-2, 46 e n, 47, 52, 179, 200  
Borgatta Gino, 23  
Bozzi Aldo, 82  
Bracci Mario, 25, 42-3, 179  
Brandileone Francesco, 20-1, 24  
Bufalini Paolo, 34, 179  
Buonaiuti Ernesto, 10, 27-8 e n, 36, 40-1n, 49 e n, 60, 179, 201  
Buracchio Giorgio, 190  
Buzzati Traverso Adriano, 179  
  
Cacioppo Giovanni, 180  
Calamandrei Piero, 11, 25, 39, 42-3, 48, 52, 57, 70, 179, 188  
Calasso Francesco, 39, 180, 195  
Calcagno Giorgio, 180  
Calogero Guido, 32, 39, 52, 188  
Cammeo Federico, 32

- Camurri Renato, 29, 180  
 Cantimori Delio, 34  
 Capitini Aldo, 46 e n  
 Carcano Giancarlo, 180  
 Cardia Carlo, 28  
 Cardini Antonio, 202  
 Carlo Alberto di Savoia, 86  
 Casalegno Carlo, 180, 193  
 Cassandro Giorgia, 12, 180  
 Castiglia Giuseppe, 22-3  
 Casuscelli Giuseppe, 180  
 Cavaglion Alberto, 35, 180  
 Cavaliere Giorgio Maria, 14  
 Cavour Camillo Benso (conte di), 40, 52  
 Cesarini Sforza Widar, 32  
 Cevasco Francesco, 180  
 Chessa Federico, 23  
 Chiovena Giuseppe, 25  
 Chironi Gian Pietro, 19  
 Cocco Ortu Francesco, 139  
 Codignola Ernesto, 24, 183  
 Codignola Tristano, 52, 180  
 Colombo Arturo, 54, 194  
 Conso Giovanni, 180  
 Cordero Franco, 21  
 Cordero Mario, 195  
 Corrao Ludovico, 139, 142, 144  
 Cortese Ennio, 199  
 Costamagna Carlo, 34  
 Cotta Sergio, 193  
 Credaro Luigi, 128  
 Criscuoli Angelo, 20  
 Crispi Francesco, 24-5, 67  
 Croce Benedetto, 10, 15, 18, 25, 27-8, 62  
 Curcio Carlo, 34  
  
 Dalla Costa Elia, 44  
 Dalla Torre Giuseppe, 197  
 Dazzetti Stefania, 180  
 De Felice Renzo, 33, 180  
 De Gasperi Alcide, 70  
 Del Giudice Vincenzo, 20, 25, 28, 31, 120-1, 187  
  
 De Luca Fausto, 180  
 De Luca Luigi, 181  
 De Rosas Giovanni Antonio, 11  
 De Ruggiero Roberto, 25, 41n  
 Devilla Giovanni Maria, 22-3  
 Di Giacomo Maurizio, 181  
 Di Leo Giuseppe, 17, 181  
 Di Massimo Silvana, 20  
 Di Rienzo Eugenio, 34, 181  
 Domingo Rafael, 199  
 Donini Ambrogio, 28  
 D'Orsi Angelo, 181  
 Dossetti Giuseppe, 36, 193, 199  
  
 Einaudi Giulio, 37 e n, 181  
 Einaudi Luigi, 18-9, 62, 190, 201  
  
 Fadda Carlo, 25  
 Falchi Francesco, 181  
 Falco Mario, 19, 22, 24-5, 28, 31, 52, 131, 183  
 Fanfani Amintore, 44, 58n  
 Fantappiè Carlo, 12, 27n, 28 e n, 49n, 181, 197  
 Fedele Pietro, 41  
 Fedele Pio, 13, 54, 60, 75, 80, 85, 87, 89-90, 92, 94-8, 100-5, 107-10, 113-7, 120, 122-3, 125-7, 130, 132-3, 135-7, 148, 152-4, 156-9, 162-3, 167-8, 170-2, 174-5, 201  
 Ferrari Alessandro, 181  
 Ferrari Silvio, 31, 181  
 Ferretti Giovanni, 179  
 Ferri Enrico, 76  
 Fini Gianfranco, 15  
 Finzi Vittorio, 25  
 Fiordelli Pietro, 43-4  
 Firpo Luigi, 181  
 Fofi Goffredo, 16, 181  
 Fogazzaro Antonio, 130  
 Fois Giuseppina, 181  
 Fubini Guido, 194  
 Fumo L., 182

- Galante Andrea, 24-5, 182-3  
 Galante Garrone Alessandro, 20, 52, 180, 182  
 Galizia Mario, 32, 182, 198  
 Gava Silvio, 55, 75, 80, 83, 159  
 Gemelli Agostino, 26, 182  
 Gentile Giovanni, 27  
 Gesù Cristo, 88  
 Giglioni Fabio, 200  
 Ginzburg Leone, 20  
 Giovanni XXIII, 18, 191  
 Gismondi Pietro, 186  
 Giuseppe I, 118  
 Gobetti Piero, 20  
 Gonella Guido, 13-4, 17, 53-7, 58n, 59, 61-2, 64, 73, 75, 77-80, 82-3, 91, 99-108, 111-8, 124-5, 127-8, 132-52, 154-68, 171-2, 174-5, 201  
 Gorla Gino, 32  
 Gorresio Vittorio, 182  
 Gramsci Antonio, 20  
 Gripa Davide, 178  
 Grossi Paolo, 32-3, 182, 198  
 Grottanelli de' Santi Giovanni, 179, 202  
 Guidi Guido, 182  
 Guttuso Renato, 46 e n  
  
 Hochuth Rulf, 59  
  
 Irti Natalino, 42, 183, 197  
  
 Jemolo Andrea Carlo, 15, 18  
 Jemolo Arturo Carlo, 7 e n, 9-15, 16-7 e n, 18-26, 27-8 e n, 29, 31-2, 33 e n, 34-6, 37 e n, 38, 39-41 e n, 42-4, 45-6 e n, 47-8, 49 e n, 50-64, 65-6 e n, 67-71, 75, 80-4, 86, 89-110, 112-5, 117-8, 121-3, 125-33, 135-8, 144-8, 153-64, 166-8, 170-2, 175, 183, 190, 192-3, 195, 197-202  
 Jemolo Luigi, 9  
 Kennedy John, 48  
 La Lumia Isidoro, 20  
 La Malfa Ugo, 76  
 Lanciano Nicoletta, 16, 181  
 La Pira Giorgio, 58n, 70  
 Lariccia Sergio, 7, 12, 28, 38n, 43, 48, 53-4, 60, 65, 75, 198, 200  
 La Valle Raniero, 62, 198  
 Lener Salvatore, 61  
 Leone Giovanni, 79, 86  
 Leoni Alessia, 12, 180  
 Levi Alessandro, 25  
 Librando Vito, 13, 54, 75  
 Lombardo Radice Daniele, 18  
 Lombardo Radice Giovanni, 18  
 Lombardo Radice Lucio, 16, 181, 198  
 Lombardo Radice Marco, 18  
 Illegale Achille, 19  
 Luzzatto Lucio Mario, 164, 139-40, 144-5, 150-1, 154  
  
 Magni Cesare, 121  
 Malagodi Giovanni, 154  
 Mammi Oscar, 82  
 Mancaleoni Flaminio, 22-3  
 Margiotta Broglio Francesco, 12, 17n, 28, 54, 181, 183, 191, 193, 197-9  
 Martinat Giorgio, 199  
 Martinelli Roberto, 199  
 Martinetti Piero, 18 e n, 199  
 Marzotto Paolo, 180  
 Matteotti Giacomo, 26  
 Mattone Antonello, 21-2, 181, 199  
 Maturi Walter, 17, 199  
 Mauro Ezio, 199  
 Mazzacane Aldo, 177, 180  
 Melloni Alberto, 36, 199  
 Meriana Giovanni, 199  
 Messineo Francesco, 25  
 Michelotti Simonetta, 45n, 199  
 Milani Lorenzo, 36, 181  
 Miletta Marco Nicola, 199  
 Mirabelli Giuseppe, 75, 80  
 Mocchi Antonio, 22

- Monaco Riccardo, 61  
 Monti Augusto, 52  
 Morghen Adele, 10, 177  
 Morghen Raffaele, 49, 183, 197, 199  
 Moro Aldo, 65, 196  
 Mortati Costantino, 60  
 Mosca Gaetano, 19, 25  
 Mossa Lorenzo, 23  
 Murri Romolo, 64  
 Mussolini Benito, 40-1n, 125
- Natali Lorenzo, 99  
 Natoli Aldo, 139, 147, 151, 154-5  
 Navarro Valls Rafael, 199  
 Nebiolo Gino, 199  
 Niccoli Mario, 179
- Orlandi Flavio, 82, 139, 144-5, 150-1, 154  
 Orlando Federico, 15, 199  
 Orlando Vittorio Emanuele, 11, 32, 183
- Pacchioni Giovanni, 19  
 Pacciardi Randolpho, 139, 141-2, 144, 147, 149-51, 154  
 Paglia Guido J., 199  
 Pannella Marco, 17, 63-4, 195  
 Pannunzio Mario, 39, 49  
 Paolo VI, 15, 36, 65, 201  
 Papa Emilio Raffaele, 199  
 Papuzzi Alberto, 179, 200  
 Parri Ferruccio, 11, 39  
 Passerin D'Entrevres Alessandro, 200  
 Patetta Federico, 12  
 Pavese Cesare, 20  
 Pedini Mario, 111  
 Pedio Alessia, 200  
 Pella Giuseppe, 190  
 Pellegrino Michele, 200  
 Pene Vidari Gian Savino, 200  
 Pertini Sandro, 69, 200  
 Peyrot Giorgio, 21, 87, 190, 200  
 Pica Tina, 48  
 Piccardi Leopoldo, 44, 189, 200
- Pio IX, 112  
 Pio XI, 88  
 Piretti Maria Serena, 200  
 Pitzorno Benvenuto, 22-3  
 Podrecca Guido, 17n, 46  
 Polverini Renata, 15  
 Prato Giuseppe, 19  
 Principe Pasquale Emilio, 190  
 Pugliatti Salvatore, 32  
 Pugliese Giovanni, 32
- Quaglieni Pier Francesco, 200  
 Quaranta Bruno, 12, 16n, 31, 54, 181, 197, 200  
 Quinzio Sergio, 200
- Ranelletti Oreste, 32  
 Rapisardi Mirabelli Andrea, 23, 183  
 Redenti Enrico, 10, 187  
 Restivo Franco, 165  
 Roblony Simonetta, 200  
 Rocco Arturo, 125, 162, 169  
 Rodotà Stefano, 38, 189, 200  
 Romano Santi, 20, 32  
 Ronchey Alberto, 200  
 Rossi Ernesto, 44, 45-6 e n, 52, 70, 188, 200  
 Rossi Paolo, 13, 54, 75, 79-81, 85, 87, 90-1, 94-6, 98, 100-2, 104-6, 108-10, 113-7, 120, 122-3, 126-7, 131-3, 135-7, 139, 141, 143, 146, 149-51, 154-5, 159-60, 165, 167  
 Rossin Dario, 15  
 Rossini Giuseppe, 13, 54, 75, 124, 150  
 Ruffini Edoardo, 65n  
 Ruffini Francesco, 9, 16, 18-9, 21-2, 24-5, 27-8, 33, 62, 88, 130  
 Ruinas Stanis, pseudonimo di Giovanni Antonio De Rosas, 11  
 Russo Carlo, 111  
 Russo Luigi, 39
- Sacerdoti Adele Anna Bella, 9

- Salandra Antonio, 32  
 Salemi Giovanni, 23  
 Salvatorelli Luigi, 200  
 Salvatorelli Mario, 200  
 Salvemini Gaetano, 17n, 29, 46, 52, 187  
 Salvioli Giuseppe, 25  
 Scaduto Francesco, 21, 24-5, 31  
 Scavo Lombardo Luigi, 12, 189  
 Scharz Guri, 34  
 Schiappoli Domenico, 21  
 Scirè Giambattista, 200  
 Scoppola Pietro, 28, 53-4, 65, 200  
 Segni Antonio, 23  
 Serafini Giovanni, 20, 200  
 Serra Beatrice, 201  
 Servillo Toni, 48  
 Silvestrini Achille, 61  
 Siotto Pintor Manfredi, 25  
 Siri Giuseppe, 44  
 Solazzi Siro, 25  
 Solmi Arrigo, 21, 24  
 Spadolini Giovanni, 12-3, 36, 39, 45n, 47, 56, 59, 64, 65 e n, 69n, 70-1, 193, 196-7, 201  
 Spinelli Barbara, 48, 201  
 Squillante Arnaldo, 13, 54, 75, 134  
 Stajano Corrado, 201  
 Storace Francesco, 15  
 Stutz Ulrich, 26  
 Tartaglia Ferdinando, 46  
 Tanti Palmiro, 20  
 Tosato Gian Luigi, 58n  
 Trianiello Francesco, 195  
 Trentin Silvio, 25, 32 e n, 201  
 Tripicchio Anna Maria, 43, 201  
 Tripodi Antonino, 99, 130, 134, 138-9, 141-2, 144-5, 147, 149-51, 154  
 Vacchelli Giovanni, 32  
 Valbusa Paolo, 12, 33n, 39, 51, 197, 201  
 Valeri Giuseppe, 25  
 Valsecchi Franco, 13, 54, 75, 81, 85, 88-9, 92-3, 95-8, 100-10, 112-7, 126-7, 129, 132-3, 135-7, 148, 152, 155, 157, 159, 162-3, 171  
 Vannini Ottorino, 23  
 Vassalli Filippo, 185, 187, 189  
 Vecchi Fabio, 12, 180  
 Vismara Missiroli Maria, 197, 202  
 Vittorini Elio, 39  
 Vittorio Emanuele II, 86  
 Vivarelli Roberto, 33-4, 179, 202  
 Zaccagnini Adriano, 76, 111  
 Zaccuri Alessandro, 18n, 202  
 Zagrebelsky Gustavo, 12, 197-8  
 Zanfarino Giovanni, 202  
 Zanobini Guido, 23  
 Zuanazzi Ilaria, 12, 179, 200

